143

Iv

Tauola del presente Statuto

LIBRO PRIMO fol. 2°

Dell'auctorita et podesta delli M: s: P della terra di Monteleone R. ca. I:
Del giuramento che deuono prestar li M s P et de loro cautioni et fideiussori R. ca II
Del consiglio generale solito nella terra di Monteleone R. ca III
Che niun debbia uenir al consiglio escetto li conseglieri R. ca IIII:
Che il podesta et soi officiali non R. ca V
Del salario delli Ambasciatori R. ca VI:
Che li s P di Monteleone facciano la debita residentia nel palazzo R. ca VII
Delli debitori del comune di Monteleone R. ca VIII
Della Elettione del podesta R. ca IX.
Che li s P et sindico no amettano a giurar alcun podesta et officiali senon porta li archi busi et quietanza R. ca X
Della forma del sindicar il podesta et officiali della terra di Monteleone R. ca XI
Della Elettione del Cancelliero R. ca XII
Che si proceda sumariamente in fauor delle chiese et miserabili persone R. ca XIII
Delli doppieri da douersi dar alle infrascritte chiese R. ca XIIII
Dell'officio del Cancelliero o uero del notaro delle reformanze R. ca XV
Che il podesta et officiali non constringano alcuna persona a prestar alcuna cosa R. ca XVI
Che il pta et officiali no possino dimandar d'esser assoluti delle loro bande et negligentie R. ca XVII
Che no si possa far alcuna remissione delle cose della corta in persona de li s P ne tampoco in altri huomini et massari R. ca XVIII
Del condotto dell'acqua delle uene di pezolano et de capeta da douersi mantener R. ca XIX
Che le fonti del comune di Monteleone se rassettino R. ca XX
Che il condotto dell'acqua della villa venga alla fonte et che si lastri et reseca della fonte R. ca XXI
Che niuna cossa pescar nell'acqua del comune a certo tempo R. ca XXII
Delle uie et ponti da douersi mantener R. ca XIII
Che li s P non possano per alcun modo dar licentia a forestieri di far pali et altri sorti di legname et portarlo fuora del territorio di Monteleone R. ca XXIIII
Che non si possa far donatione alcuna delli beni del comune R. ca XXV
Delle fmiationi delle uie R. ca XXVI
Della piaza del comune de detta terra R. ca XXVII
Del terreno scalatico da douersi portar lontano dalle mura et fuora di essa terra R. ca X

II v

Che il fameglio delli S.P. et il balio del comuno siano tenuti a mudar denanti alle pertinentie del podesta et signori priori R.ca XXIX
Delle piniar che sono fuora delle porte di Monteleone o d'altro luoco R.ca XXX.
Di quelli che hano il muro comuno con li loro vicini R.ca XXXI
De chi uolesse edificar appresso alle piaze o uie publiche R.ca XXXII
Che niun possa edificar appresso alle muri della terra di Monteleone R.ca XXXIII
Che li forestieri habitanti in Monteleone non possano hauer officio ne beneficio R.ca XXXIIII
Che niun macellaro uende carne bouina si prima nō è posta et stimata per li S. ptà et p. di mōteleone R.ca XXXV
In che modo si debbia uender il macello R.ca XXXVI
Che li doppieri o torce di cera non si debbiano falsificar R.ca XXXVII
Che tutti contratti et scrittur' fatti per mano del Cancelliero del comuno uagliano et tengano si sarano cose pertinente al nrō comuno R.ca XXXVIII
Che l'officiali non scriuano nelle margini del statuto di Monteleone R.ca XXXIX
Che non si possa far fornace ne carbonier nelle piagie di S.to angelo et altr bandite reseruate R.ca XL
Della pena de chi da mal peso R.ca XLI
Della elettione del predicator R.ca XLII
Che si dia ordine de rifar le chiese di Monteleone dentro et di fuora R.ca XLIII
Che li gabellieri non piglino altro a quello ch'e stato permesso per la tauola R.ca XLIIII
Come et quando si possa rompere la montagna R.ca XLV.
Delle scrittur' del cancel.o in ciuile et del malefficio del ptà et altri officiali R.ca XLVI
Che si faccia la misura del grano et calcina R.ca XLVII
Che li statuti fatti contra la liberta eccl.iastica non uagliano R.ca XLVIII
Delle uie uicoli et cloache occupate et riempite R.ca XLIX
Della pena de chi guasta le fonti del comuno di Monteleone R.ca L
Della pena de chi fa rumor nella festa di S.to Erasmo R. LI
Che no si possa giocar ad alcun gioco nelli porticali di San Fran.co et altr lochi di detta chiesa R.ca LII
Della pena de chi facesse sozura o bruttura dentro alle fonti descritte nel pñte statuto R.ca LIII
Che la forma dell'aqua della fonte di nempe si netti et rimondi et simil.te la forma delle pantane R.ca LIIII
Delli molinari R.ca LV
Delli terreni et confini R.ca LVI
Che il ptà o corte qual si sia nō possa pigliar alcun lvato di Monteleone per sigurta niuna R.ca LVII
Che per li S P o conseglio non si possa imponer graueza o datiia straordinaria et insolita all'huomini ne al terreno ne alle bestie di Monteleone R.ca LVIII
Che tutte possessioni lauoratiue sode o siluate uendute et permutate se reallibrino R.ca LIX
Che tutte poss.m colte et incolte delli forestieri siano tributarie et censuarie al nrō co. di Monteleone R.ca LX
Che li S.P. ne conseglio ne numero alc.o possa dar alc.a riferma alli salariati et officiali di Monteleone R.ca LXI
Che il cancel.o della coita sia obligato ogni mese al meno una uolta andar intorno alle mura di Montel. R.ca LXII
Che niun macellaro possa uender ne uccider scroffe uerri capra o castrabecco nel macello di mōteleone R.ca LXIII
Che li macell.ri nō possano uender una carne per l'ualtra et che al tempo di sospetto ne al macello ne alla porta.o si possa ne debbia abbottar R.ca LXIIII
Che li macellari non possano uender a peso ne corata ne testa ne agnelle R.ca LXV
Che li lombardi che stano nella terra et territorio di monteleone diano quattro opere per uno a resarcir le mura del comuno o uero di chiese R.ca LXVI
Che non si possa dar piu di un giulio et le spese alli metitori per diurna mercede R.ca LXVII
Che tutti forestieri che stano in Monteleone siano obligati a pagar duoi fiorini l'anno R.ca LXVIII

Che tutte cisterne del comuno di Monteleone si debbiano nettar — Rca LXIX
Che li beni stabili della coita non si possino uender — Rca LXX
Che le balestrier della mura della coita si rimondano — Rca LXXI
Che nel condotto delle uene di pezolano non si faccia edifitio di concie — Rca LXXII
Che niun consulti in preiuditio del comuno — Rca LXXIII
Del modo di pagar il salario all'officiali del comuno — Rca LXXIIII
Della pena dell'officiali che mangiano con lhuomini della terra et eccettuato — Rca LXXV
Che il canc.o del comuno di Monteleone non possa esser sustituto del pta — Rca LXXVI
Che nisuno di Monteleone possa hauer doi officij nella nra coita — Rca LXXVII
Che la forma messa tra il terri.o di monteleone et quello di paucoli si rimonde et simil.te si riconoscano ciascuno — Rca LXXVIII
Che il camorlengo o coltor in essiger la datiua del catasto o altr impositione che si metesse in forestier possa proceder contra li forestieri che hanno le poss.m nel nro terri.o et far ritener uno per tutti di qual si uoglia loco terra castello o uilla — Rca LXXIX
Che le done di monteleone no possano andar fuor del terr.o senza copagnia dun homo di eta di XVI anni — Rca LXXX
Della pena de chi consulta che dal comu.o si paghi alc.a cosa per particolar persona — Rca LXXXI
Che il camorlengo del comuno ha tenuto a far leger ogni mese l'intrata et luscita del comuno — Rca LXXXII
Del modo di eleger il sindico del comuno — Rca LXXXIII
Che li bandi da farsi per la coita et officiali si facciano nelli lochi infra.ti — Rca LXXXIIII
Che lhuomini di sessantanni siano essenti dalli pesi manuali della coita — Rca LXXXV
Della pena de chi uende tauole scandole, o altr ligname ad alcun forestier — Rca LXXXVI
Che le bestie minute no possano pascolar nel puro della fosse escetto a certi tempi — Rca LXXXVII
Delli termini da metterui tra li Vicini et confinanti insieme — Rca LXXXVIII
Che niun official forestier uada per ambasciator della coita di Monteleone — Rca LXXXIX
Che quando si fanno le uendite delle terr ci sia reseruata la ragione del lauorator — Rca XC
Che nisun ardisca far molino nell'aqua del comuno — Rca XCI
Della pena di quelli che non accatastano le loro poss.m — Rca XCII
Del salario de chi uccide il lupo — Rca XCIII
Che del mese di febraro si proponga la custodia delli biadi — Rca XCIIII
Della pena de chi fa zozura et immunditia vicino alle porte della nra terra — Rca XCV
Della pena di quelli che no rimettano grano et altri biadi che racogliano nella terra di Monte.ne — Rca XCVI
Della pena de chi repone fieno paglia et simili nella terra di Monteleone — Rca XCVII
Che le speciali persone pagano al comuno et alle speciali persone li dani per essi patiti — Rca XCVIII
Della pena dell'officiale che receuesse le estorsioni — Rca XCIX
Del salario da darsi per il comuno al cancell.ro per cera carta et tenta — Rca C
Della pena de chi caua prete in la poss.ne daltri — Rca CI
Del guadagno delli s. P. di Monteleone — Rca CII
Che li s. P. di Monteleone non possino dar licentia a forestieri di ritener bestie nel territorio di Monteleone — Rca CIII
Che ogni uno da Monteleone habbia da assignar le bestie — Rca CIIII
Delle poss.m colte et incolte uendute per lhuomini di Monteleone da recuperarsi — Rca CV
Del salario delli lombardi — Rca CVI
Che alle donne no sia licito quando si piange la morte daleuno uenir piangendo alla chiesa ne uscir di casa — Rca CVII
Della elettione dell'huomini per la reparatione delle uie ponti et fonti — Rca CVIII
Che non si possa far gra di alcuna sorte di pena — Rca CIX

Che li terreni delle chiese si lauorino per lhuomini di Monteleone Rca CX
Delle misure da tenersi per li tauernari et hosti Rca CXI
Che tutti prouenti del cõmuno di Monteleone si uendino a terzaria Rca CII
Che tutti huomini di Monteleone godano officij et benefitij Rca CXIII
Del bussolo delli s.P. sindica camorlengho et altri da imborsularsi Rca CXIIII
Della pena de chi recusa andar ambasciator per il comuno di Monteleone Rca CXV
Che li ordini et reformanze uagliano tutto il tempo del consiglio che le propone et fa Rca CXVI
Che li conduttori delli prouenti et beni stabili del cõmuno se non pagaranno al tempo sta Rca CXVII
tuto ci pagnino il quarto di piu Rca CXVIII
Che niuno arditca lauar cora nel acqua del fiume Rca CXIX
Che li s.P. siano tenuti nel principio dello loro officio mandar duoi huomini da bene a Rca CXX
riuceder li molini et misure di detti molini
Delle colte da imporsi per le occorrentie et euidente utilita del cõmuno

LIBRO SECONDO. fol. 47.

Della Iurisditione del podesta nelle cause criminale Rca I
Della notificatione delle accuse denũciationi inquisitioni da farsi per il podesta alli s.P. et Rca II
Cancelliero di Monteleone
Del modo ordine et forma da tenersi nelle citatiõni et banimenti sopra li maleficij Rca III
Che linquisito o uero accusato nõ si debbia rilassar sino da idonee ricolte et che lessecutione Rca IIII
si faccia prima contra il principale che contra il fideiussor
Che chi da idonee ricolte no si possa incarcerar o detener et del modo che ha da tener il podesta Rca V
sopra di questo
Delle eccettioni dammettersi et rebutarsi nelle cause criali Rca VI
Delle sintie exoranatorie da darsi nel palazo delli s.P. Rca VII
Delle sintie criale che si debbiano notificar alli condenati Rca VIII
Delle sintie da darsi in is giorni in is giorni et no si possa assoluer nel ult. mese del suo offo Rca IX
Che per il pta no si possa diminuir in modo alcuno la pena delle sintie condennatorie date nel criale et Rca X
che per li s.P. no si possa proponer ne in arengha ne in consiglio di farne gratia ne si tutto ne in parte
Delle pene da mozarsi per la pace o per la confessione Rca XI
Delle pene da mediarsi per il pagar infra tempo Rca XII
In quali loci et tempi le pene si duplicano et delli mali cõmessi in persona del pta et soi offi Rca XIII
Di quelli che no sono tenuti a pagar pena et che la corte no proceda nelli delitti facti Rca XIIII
Delli tormenti et in che caso si debbia tormentar Rca XV
Del modo di essaminar li testimonij Rca XVI
Che li masci et done maggiori di 14 anni possano testificar nelle cae criale Rca XVII
Che la donna per testimonio constrenger o carcerar non si possa Rca XVIII

Che li figlioli maiori di 18 anni possino interuenir nelle cause ciuile senza consenso di pr. tutor o curator R ca XIX
Della pena da imponersi per il ptà R ca XX
Delli testimonij che non uengono a dir testimonio di uerita R ca XXI
Che il sindico del nro com. possa producer et allegar le ragioni della coita R ca XXII
Delle sicurta da darsi alli citati per alc. maleficio R ca XXIII
Che nelli malefitij si proceda et si possa proceder de simile ad simile R ca XXIIII
Della pena de chi biastema dio la uergine maria et suoi santi et de chi giura per il corpo et sangue et dell elettione di quelli che li denunciarano R ca XXV
Che il ptà sia tenuto di tutte accuse inquisitioni o querele mandarne copia in cancellaria R ca XXVI
Del stampar delli libri et che il sindico del com° di montelione li stampi R ca XXVII
Delle condenationi fatte da essigersi per il ptà R ca XXVIII
Della pena de chi fa citar alc° fuor del tribunale di monteleone et anco di far querela daltre cose R ca XXIX
Della pena della dona che sta con alc° che ha moglie et econtra R ca XXX
Della pena de qui fa question nella piaza parlamento in palazo o uero in conseg° della coita di Monteleone R ca XXXI
Della pena de chi rompesse la prigione R ca XXXII
Della pena de chi da agiuto conseglio et fauor alli sbanditi et traditori al commune di Monteleone et che le sbanditi per traditori si possino offender R ca XXXIII
Che sia licito a ciascuno offender li ribelli o inimici del comune de Monteleone R ca XXXIIII
Della pena del homicidio et de chi presta agiuto al homicida et opponesi alla corte che uole pigliar lhomicida R ca XXXV
Della pena de chi impedisce lofficiali nel loro offo R ca XXXVI
Della pena de chi presta agiuto conseglio o fauor a cometter maleficio R ca XXXVII
Che giustitiato loccisor si constrengono li parenti di luna et laltra parte a far la pace R ca XXXVIII
Che in com di monteleone si possa constrenger ad alc.a pace che le pace fatte si osseruano R ca XXXIX
Della pena de chi non proua laccusa delle ricolte da darsi per laccusator R ca XL
Della pena de chi ferisse altri che il principale a uendetta trasuersa R ca XLI
Della pena de chi metta alc° in priuato carcer o sposasse alcuna dona per forza R ca XLII
Della pena de chi inuade cosa daltri o tenuta data per la corte o che alc.ne nella poss. o come si puo ritrar lAccusa R ca XLIII
Della pena de chi comette furto o rubaria o uno rompesse case o recettasse il furto R ca XLIIII
Della pena de chi compra la cosa rubata R ca XLV
Della pena de chi ferisce alc° mano uoita R ca XLVI
Della pena de chi percote alcuno con larme R ca XLVII
Delli malefitij che si comettano senza colpa alcuna o casoalmente R ca XLVIII
Della pena de chi fa insolto ad altri R ca XLIX
Della pena de chi porta larme et che lofficiali no possino dar licentia di portar esse armi R ca L
Della pena de chi porta larme nel palazo del popolo o delli s. p. R ca LI
Della pena de chi percote il ptà et suoi officiali R ca LII
Della pena de chi dice ad alcuno rogoglioso iniurioso o simile R ca LIII
Della pena de chi produsce falzo instro o test° falzo et de chi fa falzo instro o imbasciata R ca LIIII
Che il ptà possa conoscer delli maleficij comessi per un anno R ca LV
Della pena de chi conosce carnalmente la dona daltri R ca LVI
Della pena de chi asserisce alc.a dona esser soa dona et chi impedisce che no si marite ad altri et econtra de chi tentasse basciaria R ca LVII
Della pena de chi fa guaste incendio o arsura
Delle recolte da prestarsi a quelli che dubitassero esser offesi

Della sigurta dell'mbasciatori che uenoono alla terra di monteleone R.ca Lx
Della sigurta di quelli che uengono co la grascia et Vettouaglia al mercato di Monteleone R.ca Lxi
Della pena de chi ua alla casa daltri con larmi nel tempo di rumor o rissa R.ca Lxii
Della pena de chi sonasse la campana allarmi R.ca Lxiii
Che nisun conseglier appalese et publiche quelche sa in conseglio o numero alcuno R.ca Lxiiii
De chi trattasse contra il pacifico uiuer della terra di monteleone et contra l'offo delli s.S. R.ca Lxv
Della pena de chi toglie leona prete calcie rena apparecchiata per opera del commun R.ca Lxvi
Della pena de chi rompesse le mura o porte di moteleone et de chi escie altronde che per dette porte R.ca Lxvii
Della pena de chi occupasse li beni del commun di Monteleone R.ca Lxviii
Della pena di quelli per il debito delli quali alc.o di monteleone ne sia dannificato o retenuto R.ca Lxix
Delli malandrini che uenessero alla terra di monteleone et della pena de chi li ricetta R.ca Lxx
Della pena de chi estrava o cacciara li termini del suo loco R.ca Lxxi
Della pena de chi nega filiatione matrimonio noto o giudice' R.ca Lxxii
Della pena di quelli che sarano trouati dapoi il terzo sono della campana senza lume et con liuti cita
roni et altri musici nistri R.ca Lxxiii
Delli tauernari che no tengono alcuno in tauerna dipoi il terzo sono della campana R.ca Lxxiiii
Della pena de chi tira co balestra o archibusio dentro alla terra et de chi rotulasse per la terra R.ca Lxxv
Della pena de chi si muta il nome R.ca Lxxvi
Della pena del pta et dell'officiali facente contra la forma d'alcun statuto R.ca Lxxvii
Del gioco di dati et altri giochi prohibiti R.ca Lxxviii
Che arme sia licito portar quando l'huome corr al fuoco R.ca Lxxix
Della pena de chi fura alcuna cosa al tempo del fuoco R.ca Lxxx
Della pena de chi comette maleficio al tempo del fuoco R.ca Lxxxi
Delle case da guastar al tempo del fuoco et della emenda di esse R.ca Lxxxii
Della pena de chi rompi alcun cupo R.ca Lxxxiii
Della pena de chi impedisce quelli che uogliono far testamento R.ca Lxxxiiii
Della pena de chi rompe le carcer R.ca Lxxxv
Quando del maleficio si troua diuersa pena et allhora simpona la minor R.ca Lxxxvi
Della pena delli usurari R.ca Lxxxvii
Della pena de chi tagliasse o squartasse instro poliza o scrittura priuata R.ca Lxxxviii
Della pena de chi fa falza moneta o forma di moneta o chi la spendesse' R.ca Lxxxix
Delle reformation contrarie di non sanietter R.ca xc
De chi fa questione per defensione delli confini R.ca xci
Che nisun possa uender permutar o alienar per alc.o modo alc.a pos.ne a forestieri appsso alli confini R.ca xcii
Che nisun official forestiero faccia esecu.ne dentro al tenimento della terra di monteleone R.ca xciii
Della pena di chi piglia palombi R.ca xciiii
Che li priori non possino proponer alc.a cosa in loro Vtilita R.ca xcv
Che il pta no possa le pene riseruar et riceuer per suo salario da altri che per il camerlengo R.ca xcvi
Che si eleggano tre homini uno per terziero a uieder processi et altre cose agitate per l'officiali et pta R.ca xcvii
Della pena de chi offende li s.p. della terra di Monteleone R.ca xcviii
Che le cose prohibite per forma d'alcun statuto li s.p. no si possino coseruar senza dano R.ca xcix
Che il pta per negligentia di spedir le prosecutioni si punisca R.ca C
Che li debitori et banditi in qual si uoglia summa non possano hauer officio R.ca Ci
Della pena de chi sciarra li orami o seminati R.ca Cii
Della pena de chi facesse conventicola seditioni o coniurationi R.ca Ciii

Del modo di retrar laccusa infra certo tempo R.ca CIIII
Del salario da pagarsi all'officiali per la cassatura delli processi R.ca CV
Della pena di quelli che fano simonia R.ca CVI
Che la corte non possa astrenger nisun a accusar altri R.ca CVII
Della pena de chi gioca a mozar anguille fiche et simile R.ca CVIII
Della pena de chi piglia o uero lauora delli silui sodi pascoli del nro commune R.ca CIX
Della pena de chi conduce forestieri in la nra terra al tempo di alc.a briga R.ca CX

LIBRO TERZO fol. 99.

Dell'officio et iurisditione del pta et suoi officiali nelle cause ciuile R.ca I
Delle citationi da douersi far nelle cause ciuile R.ca II
Del modo et ordine da proceder contra il conuento reo et contumace R.ca III
Del modo et ordine per il quale il debitor contumace possa recuperar la tenuta R.ca IIII
Del modo et ordine da tenersi se il debitor comparira nelle citationi sopra.te R.ca V
Delle cause da conoscersi et terminarsi summariamente R.ca VI
Delli comandamenti fatti nelli confessi R.ca VII
Del off.o del cancelliero del pta et che faccia scriuer le dimande R.ca VIII
Che il debitor sia obligato pigliar il partito di giurar o referir R.ca IX
Per qual modo et qn li debitori si possano personalmente pigliar et detener R.ca X
Delle positioni delle parti R.ca XI
Che il pta faccia comparir il principale R.ca XII
Della essecu.ne del pub.co instro et scrittur priuate et fatte p le mani pprie del debitor R.ca XIII
Delle escettioni che si possono opponer contro il publico instro o polize R.ca XIIII
Delli copromessi da farsi infra li congionti et delli casi nelli quali no si debbiano costregera copmetter R.ca XV
Del modo et ordine da proceder per larbitri R.ca XVI
Del laudo et arb.o dato tra lhomini della terra di monteleone et altr special persone R.ca XVII
Delle lite et questione che se mouerano al comprator nelle cose comprate R.ca XVIII
Della pena de chi comparisce come procur et non fosse R.ca XIX
Che il balio non possa intrar in la camera dalcuno per far pegno R.ca XX
Delli fraudi che si commettino p li balij nelle citationi o che tollesino oltr il debito salario R.ca XXI
Che il pta faccia osseruar li statuti che parlano del salario delli balij R.ca XXII
Del salario et elettione delli balij della terra di monteleone R.ca XXIII
Del consiglio del sauio da domandarsi et da darsi R.ca XXIIII
Della ricolta da prestarsi per li forestieri R.ca XXV
Delle interrogationi da douersi far nanti il libello R.ca XXVI
Che le questioni comminciate dinanti al pta si possino p il suo successore determinar R.ca XXVII
Delli testimonij et come si debbiano essaminar R.ca XXVIII
Che li crediteri debbiano prima conuenir li principali che le ricolte R.ca XX[illegible]
Che le ricolte si conseruino senza dano R.ca [illegible]

Delle lite et questioni d'abbreviarsi tra li litiganti R.ca XXXI
Di quelli che havessero cose commune si debbiano constrenger a dividerle R.ca XXXII
Che le divisioni fatte s'osservino R.ca XXXIII
Della pena de chi domanda il debito pagato R.ca XXXIIII
Delle citationi che si fanno delle heredi per nome appellativo R.ca XXXV
De chi piglia la tenuta delli beni d'alcuno citato R.ca XXXVI
De chi non domanda il debito in termine di quindeci anni R.ca XXXVII
Di quelli che posseno le cose imobile dopo certo tempo no' si possino molestar R.ca XXXVIII
Che il debitor non sia audito s'offerisce giurar non haver oro o argento R.ca XXXIX
Che li preti non possano avocar R.ca XL
Che l'offli giurano di osservar li capli delli statuti della terra di Monteleone R.ca XLI
Del avocato da darsi a chi lo domandara R.ca XLII
Delle questioni delli termini R.ca XLIII
Dell'huomini da ponersi da diffinir le questioni delle vie vicinali R.ca XLIIII
Che li parenti possano venir a difesa in giuditio senza procura R.ca XLV
Della repetitione, o restitutione della dote et alimenti da darsi R.ca XLVI
Che l'offli no' avocano per alc.o et che no' diano conseglio nelle cause civile R.ca XLVII
Delli sequestri da farsi R.ca XLVIII
Di quelli che fano citar altri et non compariscono R.ca XLIX
Che'l can.ro et noto delle cause civili debbiano servier l'atti prima che parteno del banco R.ca L
Delli essec.ri fideicommissi et delli heredi da constrengersi a satisfar li testamenti R.ca LI
Delli contratti fatti dalli figlioli che hanno p're R.ca LII
Delli contratti delle donne R.ca LIII
Delli contratti delli minori R.ca LIIII
Di quelli che fanno li fatti suoi mali R.ca LV
Del curator da darsi a ciascuno che fa mal li fatti suoi R.ca LVI
Che le donne dotate dal p're m're avo o ava siano contente delle loro dote R.ca LVII
Della donna dotata dal estraneo R.ca LVIII
Delli frutti delle cose delle donne et delle nore d'applicarsi al socero et al marito R.ca LIX
Che la donna a chi è lassata l'habita.ne della casa no' possa escluder l'heredi dell'avanti dessa habita.ne R.ca LX
Della donna no' havente figliolo, o fiola no' possa disponer oltr' la quarta p.te delli beni suoi R.ca LXI
Che il marito guadagna la quarta parte della dote R.ca LXII
Che alli beni delli figlioli li piu prossimi parenti succedano la madre esclusa R.ca LXIII
Delle emancipationi R.ca LXIIII
Che il mascolino concepisca il feminino R.ca LXV
Delle case terr.e et altr' beni stabili dati a pigione o laboritio o affitto ad alcuno di Monteleone distrittuali o forestieri R.ca LXVI
Delli tutori da darsi alli pupilli R.ca LXVII
Delli alimenti delli pupilli R.ca LXVIII
Che niun possa esser tutor d'alc.o eccetto no' fosse nato nella terra di Monteleone R.ca LXIX
Del curator da darsi alli beni R.ca LXX
Del Inventario da farsi per li parenti et affini d'alc.o morto R.ca LXXI
Dell'Inventarij et loro forma R.ca LXXII
Che niun sia constretto a dar bestie a l'usur' senza prezo R.ca LXXIII
Delle credenze da non farsi al p.ta et soa corte R.ca LXXIIII

Dell'mstri et altr scrittur da rendersi dalli creditori alli debitori R.ca LXXV
Del sacramento delli giudei R.ca LXXVI
Da chi remanesse m.o poss.ne nelle cose uendute per esso R.ca LXXVII
Della temeta pigliata per aucta d'mstri R.ca LXXVIII
Delleferie da seruarsi nellæ cause ciuili R.ca LXXIX
Che chi ha la poss.ne nella soa estima possa peter la datiua da chi la possede R.ca LXXX
Che chi non paghe le datiue et altre fattion al comune non possa hauer offo R.ca LXXXI
Che chi ha poss.ne nella estima daltri sella faccia poner nella sua estima R.ca LXXXII
De chi ha le poss.m et non selli fa poner nel catasto R.ca LXXXIII
Che il prè per la ltima delli figlioli non sia molestato R.ca LXXXIIII
Che l'officiali non si debbiano scinducar fra il tempo del loro offo R.ca LXXXV
Delli caposoldi da pagarsi nelle cause ciuili R.ca LXXXVI
Che chi sara ricercato da qualunq.e officiall del giuramento sia tenuto giurar R.ca LXXXVII
Come li debitori debbiano ceder alli beni R.ca LXXXVIII
Che li forestieri che hano poss.m nel nro terr.o per le datiue da Imporsi a dette poss.m per il nro comune si possa astrenger uno per tutti R.ca LXXXIX

Libro delli danni dati 4° fol. 153.

Che sia licito a ciasc.o remenar li Ammali alla corte R.ca I
Che quelli che dano danno nelle poss.m non accatastate non paghino pena R.ca II
Delle bestie che danno dano nelle uigne horti et de chi falciano biadi R.ca III
Della pena de chi toglie spini o altri legnami delle fratte R.ca IIII
Della pena de chi dessi dano a toglier prete o legna daltri R.ca V
Della pena de chi taglia larbori daltri et il frattale et che sia lecito tagliar li rami che pendeno nella poss.ne daltri R.ca VI
Della pena de chi dessi dano nel groco R.ca VII
Della pena dechi facesse dano alla giarina daltri R.ca VIII
Della pena de chi fosse trouato per loffli far dano personalmente o con bestie et negasse il nome R.ca IX
Della pena de chi mettesse fuoco nelli monti del comune R.ca X
Che le bestie non si metteno nelle stoppie R.ca XI
Dell'inuentioni delli dam dati da farsi per l'officiale del dano dato R.ca XII
De chi desse dano mozando le vigne o pergole R.ca XIII
Che nisun faccia la via o a trauerso per la poss.ne daltri R.ca XIIII
Delli testimonij da produrri nelli danni dati R.ca XV

Che sia licito a ciascuno toglier li pegni o rimenar le bestie alli forestieri che dessero dano Rca XVI
Della pena de chi togliessi il fieno della montagna del comune et lo vendesse alli forestieri Rca XVII
Della pena de chi desse dano a mete et apie di grano et altri biadi co bestie Rca XVIII
Della pena delli forestieri che facessero il carbone nelli monti del commune Rca XIX
Della pena de chi togliesse del fieno o paglia daltri Rca XX
Della pena de chi negasse il dano Rca XXI
Della pena de chi facesse lerba nelli prati et appresso li biadi daltri Rca XXII
Della pena de chi desse dano nelle selue et arbori daltri nō renuim Rca XXIII
Che sia licito a ciascuno delli prōni delle possm di dar licentia Rca XXIIII
Della pena de chi desse dano al giffato Rca XXV
Della pena de chi desse dano nelli prati o altr'herbe Rca XXVI
Della pena de chi facesse dano personalmente cogliendi li frutti darbori et della terra Rca XXVII
Che a ogniuno sia licito accusar et far inquisitioni delle soe possm Rca XXVIII
Che le pene di danni dati si debbiano essequir fra un mese Rca XXIX
Della pena de chi approuassi nelli limiti quando ce il biado Rca XXX
Della pena de chi facesse dano studiosamente Rca XXXI
Della pena delli forestieri che facessero dano personalte o co bestie Rca XXXII
Della pena dell'animal che amaza un'altra animale Rca XXXIII
Che sia licito a ogniuno cacciar le bestie trouate in dano et remenarle alla corte Rca XXXIIII
Che li priorati di magio et di settembre siano obligati riueder li confini Rca XXXV
Che s'habbia da intender la libra et il soldo Rca XXXVI
Che il bifolco sia obligato metter la capitanata apresso al seminato daltri Rca XXXVII
Che si debbia renouar il focolar della coita ogni anno Rca XXXVIII
La pena delle done che vano a far le granate nelli biadi et legumi Rca XXXIX
Che lhuomini magiori di settantanni et minori di quatordici siano essenti da tutti pesi personali da imponersi per la vira coita Rca XL
Che doue nelli pnti statuti parlan del podesta sententiano ancor del Lte et commissario Rca XLIII
Che doue non si parla dapplicatione di pene applichino secondo il solito Rca XLIIII

In Nomine Dia

et esser possa della sanctissima et Indiuidua termta padre figliolo et Spiritosanto et della beatissima madre del saluator nostro Madona santa maria sempr Verome gloriosa delli principi delli apostoli san pietro et san paulo et di tutta la triomphante corte celestiale & signantemente del glorioso confessor santo Nicolo aduocato et protettor della terra di Monteleone et di tutti li santi et sante di esso ommipotente dio a laude honor et reuerentia stato essaltatione et grandezza della sacrosanta Romana chiesa et del beatissimo et clementissimo signor nro **PIO** quarto sumo pontifice dell'apostolico grege uero pastor et dell'altri suoi successori canonicamente mtranti Vna col sacro collegio di suoi Reuerendissimi Cardinali pace honor tranquilita essaltatione bene giusto pacifico et queto uiuer del populo di detta terra et suo territorio et dustretto & successiue a honor et essaltatione et grandezza del Cecell.mo et Ill.mo s Alberico Cibo Malaspina Marchese di Massa sig.or di Carrara, Conte di ferentillo ec et della terra di Monteleone perpetuo gouernator et accio tal effetto sequte et che con qualitia si uiua come alle bone et degne patrie si conuiene et accio li boni premio condegno riceuano et uersa uice li facinorosi et scelerati debitamente si punischano sonno ordinati et fatti l'infrascritti statuti et legge come nel uolume p.te distintamente appareranno fatti editi et composti per li egregij huomini m. Gioan tosto m. Michelangelo cesio et Bartholomeo d'ascanio di detta terra huomini assunti et deputati dal magnifico consiglio generale detto la Renga da douerli mviolabilmente osseruar da tutti et singuli huomini di detta terra et suo territorio et dustretto et habitanti in essa et anco da forestieri secondo il tenor modo et continentia et forma che per detti statuti et legge appar ordinato et decreto et ordinato si contiene il qual statuto et capitoli di essi li predetti statutarij o uero statuenti uogliono ualer et che ottengono firmita di fortezza pleno iure con ogni meglior modo et Reuisto di nouo compilato et di molti errori emendato per li egregij sr Hippolito dilecto sr francesco antonio Sacchomi et ser luca menetomi huomini dal general consiglio p.to a tal effetto assunti et deputati scritto et publicato per me Gioan baccareti da Messa noto publico mfra.to similmente dal detto general consiglio a tal effetto deputato

LIB°. primo. Dellaucta del ptà delli M S P della Terra di Monteleone R^ca I

Imprima statuimo et ordinamo che li M S P del comune et populo della terra di Monteleone tanto pnti come futuri debbiano sotto giuramento fidelmente in loro officio bene et fidelmente essercitar senza fraudo dolo prece et prezo amor odio senza praua et illicita uolonta et simoniaca prauita et che niente piglieno delli beni et hauer di detto commune o uero di persone speciali eccetto il loro salario et si niente pigliassero contra la forma del statuto siano tenuti alla pena del doppio et daltre pene che ricerca la giustitia et ch' siano tenuti et debbiano li S P conseruar et gouernar il pacifico stato del comune et populo della terra di Monteleone et per loro quanto si puo obuiar a chi lo uolesse turbar et la iurisditione di detto commune dentro et di fuora conseruar per ognimodo che posseno et che non permetteno che si conceda o uero si debbiano conceder con titulo o uero seza tto le ragioni priuilegij et altri beni mobili et inmobili del detto cõe ad alcuna persona posta in dignita o uero senza dignita collegio o uero Vniuersita per alcun modo et che non sia licito alli detti S P posser refermar alc° Ptà o altri suoi officiali ne etiã far alc° dono di pecunie et beni del commune ad alcun d'essi officiali nanti il tempo sindicar per modo alc° & che li S P in tutte et singole cose che hauessero da far si debbiano insieme consultar et quello che per la magior parte di loro sara ottenuto habbia piena fermeza nonobstate la contraditione della minor parte di loro o d'alcun d'essi et intra loro per mezo del Cancell^ro della coita delle cose da farsi tra essi S P a faue si faccia squitrino et la maggior parte delle faue bianche attengano et habbiano fermeza come se Unaniuiter et concorditer fossero state nonostante le faue negre et minor parte disponente in cõtrario & ch' nell'arenga o conseglio da farsi debbiano pallottar a faue tutti consulti resi per ciascuno di Monteleone che consultara et mass^e essendo un detto contrario a laltro sotto pena di so fiorini per ciascun priori che non lo fa pallottar da pagarsi senz'alc^a diminutione &c

Del giuramento che deuono prestar li mag^ci S P et di loro cautione et fidemissioni R^ca II

Item statuimo et ordinamo che il notaro delle reformanze o Cancelliero del commune di Monteleone debbia sotto Vinculo di giuramento et a pena di Vinticinq^s libre di dinari nel tempo quando li signori Priori entrano nel officio loro del priorato riceuer il giuramento di detti signori Priori sotto cautione idonea di fideiussori et aggiontione di certa pena che il loro officio bene et legalmente essercitarano & che gouernarano salubremente il pacifico stato della terra di Montelio li dinari et el hauer di detto commune iusta loro posse per Utilita del detto commune & essi lo seruaranno et non permettaranno che si debbia spender oltra la forma delli statuti et ordinamenti del detto commune & che li consigli del commune teneranno secreti et a nisuno manifestaranno in preiuditio et danno di esso Commune di Monteleone et che tutte le altre cose farano et osseruarano allequali sonno tenuti secondo la forma delli statuti legge et constitutioni & che il detto notaro sia tenuto et debbia sotto uinculo di giuramento scriuer in un quinterno a questo specialmente ordinato li nomi delli S P da duoi mesi in duoi mesi et li nomi delli loro fideiussori et li loro giuramenti Ancor Aggiongendo che nisuno cosa proposta et da proponersi in Consiglio o arenga per alcun segno

di seder cauar berretta unia uoce si possa uincer et facendosi non habbia loco per auctà del pnte statuto et che lo consultor di esse sia tenuto alla pena di cento lib di dinari senza alcuna diminutione Ancor statuimo che tutte le cose da proporsi per detti signori Priori in conseglio arenga, o altri numeri in cose utile della cõita per duoi terzi et le cose damose et inutile et in preuditio di detta cõita per tre quarti Agiongendo che tutte proposte le quali per detti signori priori hamo da farsi si facciano la sera precedente al giorno nel qual deue celebrarsi il conseglio, o uero arenga et per che sempre si deue honorar il grado delli Virtuosi per questo ordinamo che in tutti conseglj numeri et arenghe prima debbiano leuarsi et consultar li dottori et medici dopo li notarj et ricercati che sarano questo sia lecito cõsultar ad ogni altra persona ma prima non et che hauendo la mra communita predetta da mandar Ambasciatori si deputino per il conseglio, o uero arenga et non per li signori priori et lo memoriale si debbia far in detto conseglio o uero arenga et contrafacendosi incorrano in pena li signori priori per ciascuno et ciascuna uolta di lib. ducento et lambasciator che sara mandato non habbia salario et che li detti signori priori non possano scriuere lre ad alcun principe, o signori et Superiori senza decreto del conseglio generale o uero arenga sotto la pena predetta & che li detti signori priori ogni quinti giorni al meno debbiano adunar il conseglio per beneficio della republica et che ogniuno di detta terra tanto in conseglio come in arenga et altri numeri nel pallottar debbia metter la palla, o faua sua coperta che altri non la ueda eccetto li signori priori alli quali e licito metterla nella bianca sempre et metendola alcuno scoperta in qualunqua delli sopranotati lochi cada in pena di libr dieci di dinari quali senz'altra diminutione et condennatione si faccia pagar et non sene possa far gratia alcuna et lo potesta facendo al contrario cada in pena di lib unticinq di leuarsi del suo salario Ancor statuimo che li signori priori di detta terra non possano per alcuno quesito color metter a uscita del camorlengo alcuna summa di dinari etiam che fosse lecita et honesta senza decreto et ordine del conseglio et niuno consulti che si metta a libro a uscita del camorlengo a beneplacito delli priori ma si debbia meter la uscita nel conseglio proprio et subito scritto serrar et sugillar detto libro et facendosi il contrario incorreranno in pena di fiorini vnticinq per ciascun prior et consultor qual pena si debbia essigere de fatto senza alcuna altra condemnatione et lo podesta essendo negligente incorra in detta pena

Del conseglio generale solito nella Terra di Monteleone Rca: iiij

Acciò che tutti li fatti del comune della terra di Monteleone procedeno piu salubremente et esso comuno et populo usino felice regimento statuimo et et ordinamo che il general conseglio habbia auctorita d'informar tutte et singule cose utile et occorrente alla communta et popolo sopra detti nel qual consiglio quando ci fosse da trattar alcuna cosa debbiano al meno interuenir vntiquatro conseglieri senza il numero delli priori ma in le cose legieri basti il numero di vntiquattro computatoci li signori priori et che cosa legiera intenda doue si tratta il valor di lib cinquanta o di cosa che tanto importasse, o manco et quella uaglia et tenga che nel modo predetto sara ottenuto et reformato in esso conseglio al meno per duoi terzi delli con

conseglieri et che sempr le faue, o pallotta si debbiano bene raccoglier con questo che trattandosi dell'interesse et commodita, o fauor di alcuna persona priuata che tal priuata persona si debbia assentar del conseglio et non render ne faua ne pallotta et si altramente sarra fatto non vagha ne tengha & accadendo farsi l'arenga d'un huomo per fuoco per qualunqs cosa che sia etiam importantissima quello che in detta arenga sara Vento et ottenuto al meno per le. duoe parte delle tre messa arenga preuaglia et debbia si osseruar et essequir nonobstante qualunqua altro numero consiglio grand'et picolo et qualunqua altro statuto, o legge in contrario

Che nissuno debba venir al conseglio eccetto li conseglieri R^ca: IIII^

Statuimo et ordinamo che nulla persona debbia venir, o star al conseglio saluo li conseglieri a pena di soldi cento per ciascuna chi contrafara et ciascuna uolta et che li signori Priori et cancellieri fatta la coadunatione debbiano protestarsi che qualunqua non e del conseglio si debbia andar condio et non sene tene andando si possano punir nella pena predetta et a ciascuno conseglieri sialicito dir il parer suo per il bene publico sopra le proposte lette et non altramente seruato pero l'ordine scritto disopra del consultar sotto la rubrica II. et detti conseglieri si debbiano adunar di et notte nel palazo delli s. priori ogni uolta che sara bandito et sonato al conseglio

Del salario delli imbasciatori R^ca: VI:

Statuimo et ordinamo che l'imbasciatori da mandarsi per li bisogni della cosa della Terra di Monteleone non habbiano ne possano hauer maggior salario che cinqs carlini il di per ciascuno si andarano a cauallo et si sarrano pedoni, o uero pedestri ambasciatori habbiano et hauer debbiano solo duoi guli il di per ciascuno et che la cosa non paghi mai seruitori ad ambasciator alcuno che andasse a cauallo et si alcuno consultasse il contrario in conseglio, uero arenga et li s. P. lo pallottassero et vencesseri il decreto ipso iure sia nullo et mente di meno esso consultor et signori priori cadano in pena per ciascuno consultor, o uero prior et ciascuna uolta di libre trecento senz'alcuna diminutione

Che li s. P di Monteleone facciano la debita residentia nel Palazzo R^ca. VII:

Perche, e, molto utile et necessario per il buon regimento di detta terra ch'li s. p. facciano

personale residentia nel palazzo per tanto statuimo & ordinamo che li detti S:ti P. tutti facciano personale residentia nel palazzo della loro solita residentia di di ma di notte facciano a loro arbitrio et non possano mai andar ne alla ghiesa ne a spasso m alcun loco fuora del palazo se non uanno collegiatamente insieme o al manco a duoi a duoi sotto pena di soldi Vinticinque per ciaschuna uolta et ciaschun prior che contrafara et ad ogniuno sia licito accusar essi priori et alcun di essi et guadagm l'accusator la quarta parte della pena. Ma quando ad alcun dessi S. P. bisognasse fra di per qualche seruitio necessario tornar a casa all'hora possa andar solo col fameglio di drieto et se andara solo senza fameglio cada nella detta pena di Vinticinqui soldi agiongendo alle predette cose che per euitar li molti scandali che posseno et sogliono nascer dall'ambitioni che li S. P da estraersi al regimento di detta terra procedano et proceder debbiano quindici giorni per uno cominciando a preceder secondo l'ordine delli nomi di essi S. P. descritti nel breuicello estratto nella pallotta reseruando sempr m ciò il libero arbitrio et faculta a ciaschuno di essi S. P. che uolesse conceder la sua uoce di preceder ad alcuno suo collega di uecchieza o di altro grado di uirtu et dignita' cospicuo

DELLI debitori del comuno di Monteleone Rca: VIII.

Statuimo et ordinamo che qualunqua persona della terra di Monteleone o habitante m essa si trouasse hauer hauuto o receputo delli denari grano o altre cose a sue mano essere peruenute o ad altri m suo nome tanto per ragione di datiua quanto di alcune altre datiue et de alcune sententie et condennationi prouenti cottimi o altre cose siano tenute et debbiano restituire et paoar et reassignar m mano del camorlengo de detta terra il qual e al prte o che fossero per li tempi mfra termine di quindeci di dipoi il bano fatto et dato per parte delli S. P. et Podesta di detta terra el qual bano deue contener chi qualunqua hauesse delli dinari o hauer del comuno predetto m qualunqua sorte et spetie che ui fosse che appertenesse al detto comuno il debbia restituir al prefato camorlengo mfra detti quindici di alla pena del doppio et di ducento lib di dinari da deuersi paoar per chi contrafarra al prefato camorlengo et il potesta et la sua corte ne debbia far esecutione tanto della sorte principal como delle pene subito li serra notificato per li S. P. Agiongendo alle predette cose che la elettione delli ragionatori liquali hanno da riueder li predetti debitori si degano per li S.ti P. una con tre huomini per terzero

DELLA Elettione del Podesta Rca: IX

Statuimo et ordinamo che le elettioni del podesta della terra di Monteleone si faccia et far si debbiano m questo modo et forma cioe che li S. P. liquali serrano per li tempi siano tenuti et debbiano conuocar il conseglio generale de detta terra et detto conseglio faccia noue briuicilli sei bianchi et tre altri signati signo crucis et dipoi conuocar li huomini del detto conseglio a mano destra come intra chiamando uno et poi chiamando il terzo insinca tanto sarrano dati detti briuicilli et a quelli verrano briuicelli signati signo crucis quelli debbiano elegere tre huomini uno per terzero et incominciando ad elegere quello di san Nicolo Santa Maria et dipoi san Iacobo et quelli tre huomini assemi readunati facciano squitinio delli Podestadi da che sia huomo da bene maturo al meno di eta di trentacinque m sie et non sia di loco suspetto alla R euerenda sede aplica quali tre huomini come disopra electi et hadunati m nel palazo della residentia di S. P. debbiano far elettione del Podesta et ca

tra di loro in far detta elettione uertesse discordia in detto caso debbiano proporre tre huomini da bene cioe uno per ciascheduno di essi elettori et quelli imbussulare et cauar a sorte et a colui che sarra estratto si debbia mandar la elettione con li capitoli et auertir sia persona pacifica et quieta lo quale Podesta habbia a menar con esso un caualliero et un notaro di malefitij et uno official di danni dati et doi fameoli quali caualliero et malefitio siano pratichi et esperti et che per tre anni non siano stati piu in officio in Monteleone et che sia detto potesta et sua corte distante da Monteleone al meno per quindici miglia et che debbia portar con esso duoi archibusi di ferro da muraglie di ualor di fiorini sette, et la quietanza delle tasse delli secretarij auanti sia admesso in offitio detto podesta ne suoi officiali et facendosi il contrario non debbia esser admesso a detto officio

CHE li s.P. et Sindico non admettano a giuramento alcun Podesta et officiali se non porta li archibusi et quietanze Ro.X.

Statuimo et ordinamo che s.P. non admettano ad officio della podestaria alcuno podesta in detta terra si prima non porta in mano del Sindico della comunita duoi archibusi tutti di ferro da muraglia et non da spalla di ualor di fiorini sette et la quietanza delle tasse delli secretarij secondo appar nelli suoi capitoli et che non selli dia giuramento alcuno si prima con effetto le sopradette cose non portara et il detto podesta non possa per questo dar pegno ne oro ne argento ne alcuno altro pegno ne promissione ne deposito actuale alcuno et se li s.P. lo admettarano cadano in pena di libr. ducento di denari per ciaschuno priore sindico cancellieri che lo scriuesse et altri tanti quello li farra la sigurta et ad ogni modo non sia tenuto per podesta et non sia nisuno che l'obedisca Et portando le sopradette cose Cioe archibusi et quetanze debbia dar idonea cautione di star a sindicato in fine del suo officio al meno per sei di et non si appellar da alcuna sententia che contra li ueneste per hauer mal esercitato detto officio et facendosi altrimente per detti s.P. incorrano in la pena di libr. cento di denari in le quale pene li s.P. successori li debbiano metter al libro di specchio cioe libr. cento per prior et exigere dette pene Agiongendo ancora che detto Podesta et officiali occorrendo di far alcuna essecutione ad instantia della comunita non debbia hauer essecutione alcuna et con altri capitoli et additioni come apparera in li capitoli da mandarsi per li s.P. al Podesta di detta terra et lo detto caualliero del podesta sempr cerchi far bono officio et sia sollicito far essecutione tanto in ciuili quanto in criminale exiger datiue processi dani dati debbiano ancora far spesso la cercha delle arme et attender continuo de di et di notte alle guardie della terra accio in detta terra non si faccia alcuna tristitia et similmente circa alla remundatione delle strade dentro et fuora della terra et delli fossi del comuno appresso le mure et debbia star sopra li beccari tauernari molenari le fonti et altre cose necessarie et che sono nel pnte uolume di statuto et debbiano incarcerar tutti quelli sarra necessario et da essi non possano domandar alcuna cosa per prigionia alla pena di libr uno cinque denari et alle restitutioni del doppio di quello che pigliassero et se stia al sacramento del carcerato et che al sindicar lo detto Podesta dia sicurta per lui et suoi officiali Agiongendo anchora che detto podesta non si possa partir della terra et territorio di Monteleone andando di longo senza espressa licentia del conseglio generale di detta terra nel qual conseglio detto podesta domanda licentia et selli s.P. daessero per alcun modo tacita o espressa licentia al detto podesta per potersi assentar per qualche spatio de di incorra in la pena di libr cento per ciaschuno prior et per ciaschuna uolta & partendosi detto

Podesta senza licentia del conseglio incorra in la pena di lib. diece il di la qual pena se debbia farli pagar con effetto et delle puntatur il cancelliero della comunita ne debbia fare libro appartato et li notar tutti li di che detto podesta si assentara da detta terra senza licentia del conseglio et si alcuno delli s. P. proponessero in conseglio o altro numero che dette pontatur selli donassero, o selli defalcassero in modo alcuno incorrano in la pena di lib. cento di dinari per ciaschun (Prior cancellieri o consultor che lo consultasse et si tenuto ogni quindeci di del mese far la monstra di se suoi officiali et famegli denanti alli s. P. et ad ogni requisitione delli detti s. P. quando li s. P. nol facessero incorrano in pena di diece fiorini per ciascuno et per ciascuna uolta et di esse monstre il cancelliero sia obligato farne un libro appartato como di sopra. Ancora statuimo che detto podesta non possa in detta mostra et requisitione mendicar, o metter per la terra, o di fuora alcuno officiale ne fameglia & mancando al detto podesta alcun fameglio incorra in la pena di libr cinq. di dinari per ciascuno official et libr duoe per ciascuno fameglio in ogni di che detta requisitione et monstra si farra delle quale puntatur non si possa far alcuna gratia et selli sindicatori che sindicaranno detto podesta et corte lo assoluessero, o non lo condennassero incorrano in la pena di libr cento per ciascuno et libr cento il notario et nisuno delli priori possa far preposta in conseglio o in altro numero che selli faccia gratia ma proponendolo cada in pena di libr cento di dinari per ciascuno prior et consultor et altre tante il cancelliero & se il sindico della coita mancara di dar le solute petitioni al detto potesta incorra in la pena di libr cinquanta et che non lo excuse la sua assentia essendo cominciato a bandir lo sindicato del podesta prima che detto sindico parta di Monteleone et sia priuato d'officio del sindicato et ad ogni modo assolutione alcuna che ne consequisse non uaglia ne tenga & in eueto chel pta o. Ille no uega prouisto di pagar l'archibusi et tasse la Coita li ritenga sempr del suo sala. della pa. bolletta et sia amesso al offo

DELLA Forma del sindicar il podesta et officiali della terra di Monteleone R[ca]. XI

Statuimo et ordinamo che li sindicatori del podesta della terra di Monteleone et suoi officiali si elegano et eleger si debbiano nel conseglio generale di detta terra in questo modo et forma, cioe che li s. P. facciano far al cancelliero della coita noue briuicelli sei bianchi et tre nigri col segno della croce liquali messi che sarrano in una beretta et mescolati si debbiano chiamare li consegliere a cauarli uno per homo di detta berretta con questo che si comincia da un capo delli consegliere a chiamar quelli che uenohino a cauar detti breuicelli et coloro a chi toccarano per sorte li tre breui negri habbiano facolta di chiamar li sindici et il notaro cioe li duoi primi li sindici et il terzo il notaro quali duoi sindici et notaro debbia esser et sia uno per terzo et il predetto ordine et modo si debbia osseruar tanto per lo presente podesta et suoi officiali quanto per li futuri in perpetuo & se li sig. P. quali sarrano per li tempi contrafarranno cadano in pena ipso fatto di fiorini cinquanta per ciascuno et ciascuna uolta laquale pena selli debbia far pagar finito il loro officio senza diminutione alcuna et nessuno di detta terra di qualunqua stato o conditione attente di guastar romper irritar et anullar la presente reformatione et chi lo proponesse in conseglio o uero arengua che le predette cose si guastassero o uero irritassero ipso fatto cada in pena per ciascuno et ciaschuna uolta di fiorini cinquanta et alla medesima pena sia tenuto il consultor li quali sindici in tal modo eletti siano tenuti et debbiano il primo giorno del sindicato del detto Podesta et officiale mandar il bando per detta terra in luochi soliti et consueti di tenor che qualunqua di Monteleone o habitanti in essa o forestieri uolesse alcuna cosa dire petere o uero

opponere contra il podesta et suoi officiali et di essi in alcun modo querelarsi che debbia uenir' auanti a essi sindici quelli giorno stesso o uero il sequente perche riceueva compimento di giustitia et il simile hanno si debbia far' tutti quelli tre giorni che li sindici sederano et che sia creduto al sacramento del petitor o uero querelante con uno testimomo fidedigno et si alcuno di monteleone dacesse alcuna petitione contra detti officiali o alcuna querela di ingiustitia che li fosse fatta all'hora li detti sindici l'intendano benignamente et fauoriscanolo in tutti modi che pono licitamente et sopra essa petitione procedano senza strepito di giuditio et in breui termini et copia alle spese di esso debbia assignar' a quello contra alloquale e data la petitione a douere responder et che lo detto termine sia per il giuramento di calumnia et contestatione di lite. dando prima il giuramento all'attor' che quello che domanda non lo domanda con animo di calumniar' et se lo detto attor' alcuna cosa prouara per testimonij o per scritta o uero per altra probatione fatta a quello contra lo quale s'domanda si alcuna cosa hauesse detto o fatta contra la forma delli statuti del comune di Monteleone o per detto di un testimonio fidedigno con la fama publica che le cose che si contenoano messa petitione siano uere All'hora essi sindici siano tenuti et debbiano condenar' quello contra chi la detta petitione e data in tutte le cose che messa petitione si contenoono et si alcuno di monteleone o habitante messo et suo tenimento alli detti sindici facesse querela inscriptis o senza scritti asserendo che fosse condemnato o uero detenuto o riscosso per alcuno delli detti officiali contra la forma delli statuti del comuno di essa terra et popolo o contra la forma della ragione et questo prouara per li predetti modo et forma o per li atti di esso officiale o per la sententia data contra esso querelante all'hora li detti sindici siano tenuti et debbiano sotto uinculo di giuramento et a pena di libr. dieci di dinari il detto officiale condennar' a dani et interesse di esso petente secondo la forma delli detti statuti & che li detti sindici siano tenuti et debbiano sotto la detta pena minutamente riueder tutti et singuli processi sententie et condemnationi fatte et date per li detti officiali et si trouarano alcuno di essi hauer comessa alcuna negligentia dolo o uero fraude contra la ragione et forma delli statuti siano tenuti esso officiale condennar' secondo la forma delli statuti li quali di questo parlano et simulmente essi Sindici siano tenuti et debbiano sotto la detta pena li detti officiali o uero alcuno di essi punirli et condennarli di tutte cose pretermesse et negligette secondo la forma di detti statuti et etiamdio di tutte corruptele et simonie estorsioni rapine per essi officiali comesse delle quali si debbia star' al sacramento di quello che lo dirra et di un testimonio come disopra accio che esso officiale delinquente emende il danno a esso comuno di tutte quelle cose che hauera comesse o fatta negligentia Agiongendo alle dette cose che li detti sindici del podesta et suoi officiali debbiano seder al banco nel palazo delli S.P. nella sala doue si adduna il conseglio assemi col Notaro tre di continui la matina et la sera il quale sindicato debbia durar' sei giorni delli quali tre si dispensino a dar' le petitioni & tre altri a prouar' et sententiar' dallaquale sententia' assolutoria o condennatoria che sia Al detto Podesta et suoi officiali non sia licito in modo alcuno appellar' ne reclamar' in recorrer' et appellandosi l'appellation' non sia ammessa et sia nulla

DELLA Elettione del Cancelliero R.ca S. XII:

Statuimo & ordinamo che la elettione del Cancelliero del comuno di Monteleone o uero Notaro delle reformationi si debbia far' nel conseglio generale di detta terra per breuicelli como e stato detto di sopra nel capitolo della elettione del Podesta et facendosi altramente non uaglia ipso iure et li S: P. a tempo delli quali si facesse detta elettione contra

lordine soprascritto cadano m pena di fiorini uinticinqz senz'alcuna diminutione per ciaschuno et ciaschuna uolta Aggiongendo alle cose predette che per queto et pacifico stato della nra terra di Monteleone nsuna persona della nostra terra o habitante m essa possa mai per alcun tempo esser citar l'officio della cancellaria ne con elettione ne senza ne tampoco seruire per sostituto a detto officio sotto pena di fiorini uinticinqz per ciascuno che contrafara et ciascuna uolta senza diminutione alcuna et alla medesima pena siano tenuti li signori Priori che ci mettessero o chiamassero m qualunqua modo alcuno di detta terra o habitante m essa a seruire a detta cancellaria o mettere mano m alcun libro di essa per ciascuno et ciascuna uolta et che al cancelliero selli faccia la elettione col salario et capitoli scritti nel presente statuto

CHE Si proceda sommariamente in fauore delle Chiese et miserabili persone Rca: XIII:

Statuimo et ordinamo che lo podesta et suoi officiali et ciascuno di essi a querela o requisitione di ciascuna ghiesa o uero loro rettori contra qualunqua persona teneße o posedesse le robbe tanto mobile quanto stabile ragioni et attioni spettanti et pertinenti per qualunqua modo a esse chiese della terra et territorio di Monteleone et in tutte loro cause siano tenuti et debbiano proceder sumariamente senza strepito et figura di iuditio ogni di feriato etiam in honor di dio et non feriato et esse questione fauoreuolmente terminar sempr a ciascuno delli predetti ministrando summariamente iusticia et ragione et le dette cose sintendano et debbianosi intender etiam nelle questioni et differentie spettanti et pertinenti a pupilli Vidoue et altre miserabile persone Dechiarando le predette cose che il Podesta et suoi officiali siano tenuti terminar dette lite questioni o alcuna di esse differentie infra termine dun mese da numerarsi dal di che incominciarano a coonoscer le dette questioni o alcuna di esse sotto pena di libr cento di dinari da retenersi del suo salario al tempo del suo sindicato et il sindico del comuno di cio far debbia speciale inquisition

DELLI Doppieri da douersi dar alle infrascritte Chiese Rca: XIIII:

Statuimo et ordinamo che li S.P. della terra di Monteleone liquali sarrano per li tempi debbiano dar un doppiero di cera alle infrascritte chiese nel di della loro festa secondo che e stato continuamente usato et costumato et di infrascritto peso cioe alla ghiesa di san Nicolo un duppiero di cera di peso di libr uinti computatoci alcune facole di cera da farsi per detti S.P. in detto cirio o doppiero Alla chiesa di san francesco nel di della assumptione della madonna nel mese dagosto uno doppiero di cera di peso di libre uinti computandoci in detto peso alcune facole di cera da portarsi per li signori Priori et altri in detto di alla detta chiesa A santo Antonio di Vienna del mese di gennaro un cirio o doppieri di peso di libr cinqz A santo Liberto un doppiero di peso di libr cinqz A santa maria della nunciata un doppieri di libr cinqz A santa Catharina un doppiero di libr cinqz di cera A santo benedetto un doppiero di libr cinqz A san sacobo un doppiero di libr cinqz del mese di magio A san Joanni cioe alla fraternita della misericordia un doppiero di peso di libr cinqz A san Iuliano un doppiero di cera di peso di libr cinqz A san Cramo un doppiero di cera di peso di libr cinqz & a san liberto un doppiero di peso di libr cinqz di cera et al corpo di Xpo alla fraternita di san liberto libr di cera diece

DELL' Officio del Cancelliero o uero del Notario delle reformanze R.ca: XV:

Statuimo et ordinamo che il Cancelliero o uero Notaro delle reformanze della terra di monteleone sia tenuto et debbia scriuer' tutte et singole proposte deliberationi et reformationi che si farrano in conseglio arenghe o altri numeri di detta terra et li detti delli arengatori conseglieri et di altri numeri scriua lega et faccia come sempr' e usata usanza in Monteleone & simulmente scriuer' tutte littere di missiue et remissiue tutti atti ciuili et scriuer' et rogarsi di tutti instrumenti di essa comunita scriuer' tutte intrate et uscite del comuno quale peruerra a esso comuno o Camorlengo et le spese et uscite secondo la forma delli statuti et capitoli & alle suoe scrittur' si dia piena fede et sia tenuto di osseruar' tutti capi descritti nel presente uolume sub Rubrica Sia tenuto ancora a star' a sindicato in fine del suo officio et render' ragione di tutte cose administrate nel suo officio denati alli sindici da deputarselli per il conseglio generale di detta terra et non dalli S.P.

CHE il Podesta et officiali non constringano alcune persona a prestar' alcuna cosa R.ca: XVI:

Statuimo et ordinamo che il Podesta et altri officiali della terra di Monteleone non debbiano farsi prestar' alcuna bestia per portar' fieno paglia leona o altri pesi et si contrafarra incorra in pena di libr' cinquanta et nisuno di Monteleone li presti bestie sopradette sotto pena di soldi cento per ciaschuno et ciaschuna uolta et che nisuno di detti officiali ne podesta possa constrenger' ne sforzar' alcuno di Monteleone o habitante in esso a farsi prestar' alcune sorte di massaritie et in specie matarazzi capezali letti coperte linzuola et altre cose mobile al tempo del loro officio et chi contrafarra incorra in pena di libr' uinticinq, per ciaschuna uolta

CHE il Podesta et officiali di Monteleone non possino domandar' di esser assoluti delle loro fraude et negligentie R.ca XVII.

Statuimo et ordinamo che il Podesta et officiale della terra di Monteleone non possano dir' ne domandar' in alcun conseglio arenga o altro numero che siano assoluti delle loro fraude dolo estorsioni ingiustitie negligentie et omissioni ne per altri far' domandar' ne per li S.P. si possa preponer' ne per alcuno consultar' ne per il cancelliero scriuer' ne per li sindicatori assoluer' sotto pena di fiorini cinquanta da leuarsi di fatto a ciaschun chi contrafarra et per ciaschuna uolta niente di meno ogni cosa che si facesse o riformasse saluo impero ogni altro statuto doue si imponesse maggior pena sopra le dette cose

CHE non si possa far' alcuna Remissione delle cose della coita in persona delli S.P. ne tampoco in altr'huomini et massari R.ca XVIII.

Perche in la terra di Monteleone infiniti dani sonno intieruenuti et succesi alla coita et particolari di detta terra per la remissione fatta in la persona delli S.P. et in altre particolar' persona delche oltra il danno grand'ne e succeso alla comunita ne sonno nati odii & malivolentie et discordie in detta terra et per obviar' alle cose sopradette et per lo pacifico

stato della terra predetta Statuimo et ordinamo che nisuno di detta terra o habitante messa di quale grado, o conditione se sia che ardisca ne presumi sotto alcuno quesito colore di consultar m alcun conseglio arenga o altro numero che sopra preposte da farsi per qual'si uoglia modo et causa per li S.P. che dette preposte ne tutte ne m parte alcuna si rimettera m petto aucta o m arbitrio di detti S.P. ne d'altri noui successori ne m nisuna altra persona sotto qual si uoglia colore numero di massari ne m detto conseglio arenga preponer' che li massari si faciano et ne altri lo consulti sotto pena di fiorini cento per ciascheduno che lo consulta et altr' tanto chi lo conferma et ogniuno del conseglio et ciascheduno prior' incorra m la sopradetta pena che lo passassero & che detti S.P. lo pallottassero della quale pena ne sia la mitta della camera aplica un quarto alla comunita di Monteleone et un'altro quarto all'essecutor' che di cio ne fara essecutione la quale pena sia senza diminutione alcuna et oltra a questo quello che lo consulta sia primato d'officio di priorato et di conseglio inperpetuo et niente di meno tutto quello si facesse upo iure et per auctorita del p'nte statuto sia nullo et ogni danno ne uenesse alla comunita, o particolari detto consultor et prior siano tenuti a risar' di loro proprio eccetto doue nascesse alcun scandalo di Inimicitia tra alcuni di detta terra nel quale caso li S.P. m conseglio generale et non altramente possano ordinar' ogni sorte di numero che sia al proposito per obuiar' alle Inimicitie et discordie et che per loro si facesse ordine di pacificar' et redur' a pace tutte discordie che in sonno et potessero mteruenir' Et simulmente li sopradetti S.P. m conseglio generale et non altramente per manutentione et defensione delli cofini possano far' quel ordine che lo parera di numero et di huomini et m questi doi casi li S.P. conseglio et consultor' non siano tenuti a pena ma facendo altra cosa s'intendano esser' incorsi m la sopradetta pena Agiongendo ancora che il p'nte ordine et statuto non si possa per alcun modo romper' ne guastar' et nisuno ardisca ne presumi m conseglio, o arenga di consultar' che detto ordine et statuto si anulli et guasti sotto pena di Ducati cento per ciaschun consultor et per ciaschun prior' et ciaschuna uolta ma ogni cosa et ogni preposta da per se si debbia pallottar' come appar' nel p'nte statuto sotto Rubrica

DEL Condotto dell'acqua delle uene di pezzolano et de capeta da douersi mantener' RO: XIX:

Statuimo et ordinamo che se nissuno possedera o tenera alcuna terra appresso alli detti condotti sopradetti della terra di Monteleone per un piede discosta a detti condotti et limiti ne detti condotti lauorar' ne limiti far' per li quali detti condotti potessero riceuer' lesione alcuna di guastar' o scoprir' accio essi condotti habbiano loco et spatio da ogni bana et si alcun di detti condotti si trouasse guasto, o scoperto, o deuiato si presuma esser' fatto per li doi piu prossimi uicini di quel loco doue il condotto si trouai scoperto et guasto senza altra proua et essi doi uicini siano tenuti alla pena di libr' diece per ciaschuno et ciascuna uolta et ad ogni modo detti Vicini lo debbiano racconciar' Agiongendo alle sopradette cose che tutte quelle persone et huomini tanto della terra quanto di chiese che confinano con detti confini siano tenuti et obligati per quanto spatio tiene le loro possessioni remondar' recauar' reattar' detti condotti per modo che l'acqua non possa uscir' del suo loco et che per le possessioni delle chiese siano tenute li lauoratori sotto pena di libr' dieci di Omari per ciaschuno et ciaschuna uolta et il notaro del maleficio, o cancelliero sia tenuto ogni settimana detti condotti riueder' et punir' qualunqua contrafarra Agiongendo ancora che si alcuno altro deuiara storcera rompera alcun di essi condotti di sorte che l'acqua non uada tutta

per il letto suo ordinario et che facesse per adacquar prata o possessioni o altre cose cada m
pena di libr diece di dmari per ciaschuno et ciaschuna uolta et di cio il podesta possa proce
dere per uia di accusa da farsi per qualunqua et ancho per uia d'inquisitione et si il detto potesta
o suoi officiali contrafarranno incorrano m la pena di libr uinticinqz per ciaschuna uolta da le
uarsi del loro salario et basti a punire chi guasta storce detti condotti un testimonio con giura
mento quel testimonio sia degno di fede ordinando ancora che m lo condotto delle di pezolano
non si faccia bruttura alcuna et ne si possa lauar dalla drittura che corresponde a capo delle
prata di fonte matella m su sotto pena di soldi Vinti

CHE Le fonti del comuno di Monteleone si rassettino Rō: ca XX:

Statuimo et ordinamo che la fonte di nempe la fonte delle prata di capuana la fonte o trocco
doue se dice lo lauatoro la fonte della Villa la fonte delle cretara la fonte di san biagio la fonte
dellasula la fonte o uena delle patana la fonte de ulla magine la fonte del trocco la fonte di
cornule la fonte delle scentelle la fonte di piede di paterno et tutte altre fonte si debbiano re
assettar racconciar remundar alle spese delli piu adiacenti et di quelli che piu dette fonte go di
no et sopra di cio li S.P. nel conseglio generale possano ordinar o uero per loro aucta eleger doi
huomini da bene di detta terra liquali habbiano a ueder dette fonti designar et ordinar con
quello meglior modo si potra che dette fonte si rassettano si remundano et che li detti huomini pos
sano per auctorita del p̄nte statuto imponere datiue a tutti adiacenti a detti fonti et a quelli
che piu lusano et che possessioni o case piu appresso ci hanno per la reattatione et conseruatione
di esse fonti qual datiua sia m arbitrio et m prudentia di detti huomini qual in cio non usano
passione alcuna ma andare dirittamente et con ragioneuole et giusto modo detta datiua imponer
& si alcuno recusasse di pagar detta datiua o uero opere che li fossero imposte incorra m la pe
na di cinqz libr per ciaschuno et ciaschuna uolta & m questo li S.P. siano tenuti sotto uincolo
di giuramento dar ogni aiuto et fauor sarra necessario et opportuno a detti huomini acciò siano
ubediti per tal utilita edificio et restauratione et il Podesta et suoi officiali siano obligati a
constrenoere qualunqua li sara data m stratto per detti huomini quali non udessero pagar tutto
quello li fosse imposto o uero dar opere manuale o con bestie denari rena preta o calce sotto pena
di libr diece di grossi da retinersi del suo salario

CHE il condotto dell'acqua della Villa uenga alla fonte & che si restauri et risaccia detta fonte Rō: ca XXI:

Perche m la terra di Monteleone molto si pata d'acqua bona da beuere et massima il tempo
della state per il che le donne uannosi molto ditratriano et acciò m tal cosa nō possa nascer alcun
scandalo Statuimo et ordinamo che li S.P. che sarranō dapoi la publicatione del p̄nte statuto et
ordine debbiano ordinar tre huomini da bene pratichi et con quel discorso di ragione et di discre
tione liquali habbiano auctorita facolta di far oprar si et m tal modo che l'acqua della ulla
quale per il passato e uenuta alla fonte che debbiano far scoprir detto condotto m ogni loco doue
dano facesse et si bisognasse per possessioni lauoratiue o prata scoprir li condotti & quelli

restaurarli in quel modo che stauano prima o in altro modo che meglio alle loro prudentie parera et con quella minor spese si po che detta acqua uenga alla fonte al loco soluto et consueto et in detto reassettar remurar et realzar detta fonte remundarla nettarla et denanti murarla secondo che a essi parera et piacera et per questo detti huomini possano imponer et commandar a tutte quelle persone che li parera il preposito di far rimundar detti condotti tanto di nari come opere manuale et massime per laste prete calce et rene et opr manual' et similmente possano commandar a tutti et singuli forestieri habitante in la detta terra donne et lombardi quali lombardi et ognuno di loro per alcun spatio di di sia obligato alla detta opr gratis senza pagamento alcuno et questo stia in la prudentia di detti huomini circa al tempo et oltra alle oper da comandarsi per detti homini et datiua similmente da imponersi per detti huomini che li s. P. siano obligati per ua et ordine del conseglio dargli ogni aiuto et fauore serra di bisogno quanto in fauor quanto in dinari et qualunqua contradirra alli comandamenti di detti homini deputati incorra in pena di uinti soldi per ciaschuno et ciaschuna uolta senza alcuna diminutione et qualunqua contradirra che non uole si scopra detto condotto che passa per la sua possessione lauoratiua et che ci fosse il orano et similmente le prata etiã che ci fosse il fieno incorra in pena di libr uinticinq; di dinari senz alcuna diminutione & che li s P li quali cominciarando tal opra di rassettar detta fonte habbiano dal nro comuno tre fiorini et altri tanti quelli che la finirano

CHE Nessuno possa pescar nell'acqua del comuno a certo tempo R.ca: XXII:

Statuimo et ordinamo che nisuna persona della terra dimonteleone forestiero habitanti in essa ne debbia alcun modo pescar in dette acque del comuno in alli tempi infrascritti cioe da calend' di nouembre per insino a calend' di Marzo, et chi pescasse, o facesse pescar, o uendesse trotto sia punito in libr uinti di dinari per ciascuno et ciascuna uolta, et che insuno possa pescar per alcun modo in dette acque di notte in detto tempo la pena del doppio ma da calend' per insino a ca a calend' di nouembre sia licito ad ogni persona di pescar et far pescar de di et non di notte et massime con mano con hamo con quadoni o altri sorti de riti et si fosse frate o prete sia tenuto a pagar la pena per esso lo piu prossimo parente chauera Adionendo che insuna persona possa pescar in dette acque a martauelli di notte per insuno tempo sotto pena di libr uinticinq; per ciaschuno et ciaschuna uolta, et li molinari ualcarari et altre sorte di briogate che stano appresso dette acque siano obligati a reportar tutti quelli contrafarano a quanto e detto disopra, et l'accusator guadagna la quarta parte della pena & il Podesta et sua corte possa proceder ancora in tal cosa per uia d'inquisione et qualunqua pescara con detti martauelli de di o di notte pescara cada in detta pena et si creda a un testimonio degno di fede

DELLE Vie et Ponti da douersi mantener R.ca: XXIII:

Statuimo et ordinamo che tutte strade Vie della terra et territorio di Monteleone siano liber et sgombrate da ogni impedimento per ogni tempo et il Podesta et sua corte de detta terra sia tenute dette uie farle sgombrar racconciar drizzar allargar mundar et manutener et osseruar liber et spedite per li adiacenti et di esse Vie all' spese et opr di essi adiacenti et che insuna persona presuma dette uie occupare in-

comorar' o impedire, o alcuna turpitudine, o bruttura in esse uie o in alcuna di esse buttar' et qualunqua contrafarra incorra in pena di libr' cinqz per ciascuno et per ciaschuna uolta et ogni bruttura che in dette uie et strade fosse il Podesta sia tenuto far le remundar' alle spese delli adiacenti o di chi l'ha buttato leuar' o far' leuar' sotto la pena di diece libr' del suo salario

CHE Lis.P. non possano per alcun modo dar' licentia a forestieri di far' pali o altra sorte di legname et portarlo fuora del territorio di Monteleone R.ca: XXIIII:

Et perche le silue della terra di Monteleone per le cese et fornace quale sonno fatte per il che il legname e molto mancato nel nro territorio per questo statuimo et ordinamo che li signori di detta terra non possano ne uagliano sotto alcuno quesito color dar' ne conceder' licentia a nesuno forestieri che faccia pali trabe scandule carboni et altra sorte di ligname si per edificij come per abbrugiar' et ne anco sia licito ad alcuno officiale di dani dati, o guardiani o altri huomini particolari et persone di questa di dar' et ne consentir' che detti forestieri facciano alcuna sorte di legname per portarlo fuora del territorio di Monteleone ma alli huomini di detta terra sia licito far' tagliar' ogni legname per uso suo all'huomini della terra predetta et forestieri pur' che non si caui del territorio di detta terra di monteleone sotto la pena di fiorini Vintiemq per ciaschuno prior' officiale guardiano et particolare persone che contrafarra laquale pena si debbia essigere dalli malfattori senza diminutione' alcuna et si possa in tal cosa per il Podesta o suoi officiali proceder' per uia d'inquisitione et a ogniuno sia licito accusar' della quale pena l'accusator' n'habbia la quarta parte & s'el Podesta o suoa corte fosse negligente incorra in la pena di cento libr' di pinari da leuarsi del suo salario

CHE non si possa far' donatione alcuna delli beni del comuno R.ca XXV:

Perche per hauer' fatte molte donationi la comunita di Monteleone delle quale ne e seguito grandissimo dano per il che gia si sonno fatti ordini che non si possa mai tal' donatione far' et per manutentione delle cose della detta terra et per lo pacifico stato et uiuer' di essa statuimo et ordinamo che li signori Priori che sarrano per lo aduenire non habbiano tanta temerita et ne presumptione di alienar' le cose della coita che mai per alcun modo ne sotto qualsi uoglia causa possano far' preposta alcuna ne in conseglio ne arenga ne in altro numero di detta terra di far' donatione alcuna a nesuna persona di qual'si uoglia grado, o condition' si sia et in spetie a signori temporali coita ne a persona particular' di alcune sorte di donationi et in spetie argente oro possessioni laoratiue sodi situate siti per edificij ne a podesta ne, a commissarij et ne auditori alcuni sotto pena di fiorini cento per ciascheduno prior' che lo proponera et per ciaschuno huomo o altro chi lo consultara chi lo confermara et il cancelliero chi lo scriue et oltra di questo sia priuato di officij et beneficij della terra di Monteleone et in spetie del priorato et conseglio et in questo debbia farsene rigorosa esecutione et si alcuna donatione fosse fatta da otto o diece anni in qua di cose stabile sia nulla atteso l'ordine che prima ui era delli anni uinti et se li priori che per li tempi sarrano lassano posseder' incorrano in la pena predetta laquale pena si debbia esiger' tanto per il podesta et sua corte come per altri officiali et se il podesta sarra negligente incorra in la

pena di libr' ducento di ſpinari da leuarſi del ſuo ſalario & tal' ſtatuto et ordine mai per conſeglio ſi possa romper' eccetto per l'arengha generale et ſi uenca al mino per duoi terzi altramente non uaglia et facendoſi ſia di nſuno ualor' et li priori incorrano in la pena sopra detta

DELLE Jnuasioni delle Vie Ro: ca XXVI:

Statuimo et ordinamo che nſuno della terra di Monteleone, o habitante in eſsa, o foreſtieri alcuno presume inuader' o alcuna nouita far' o alcuno edifitio in nelle uie publiche, o uicinale della detta terra o ſuo territorio et chi contrafarra cada in pena di libr' uinticinq' di dinari et ſia tenuto a remouer' detta nuasione infra termine d'otto di dipoi fattoli commandamento per il podeſta che sarra per li tempi

DELLA Piazza del Comuno di detta terra Ro: ca XXVII:

Item ſtatuimo et ordinamo che la piazza della terra di Monteleone ſi debbia scopar' et ſgombrar' per li adiacenti di detta piazza di tutte pietre immunditie et brutture lequale fossero in detta piaza et eſso disgombramento ſi debbia far' in queſto modo per li adiacenti habitanti intorno a essa piazza ciaschuno dinanzi alla casa della ſua habitatione per fino a mezzo di essa piazza, o ſtrada et chi habitasse appresso alle chiese di essa terra sia tenuto et debbia mundar' et disgombrar' per fino alle mura di esse chiese ad comandato requisitione et commandamento del Podeſta di detta terra et chi contrafarra cada ipſo facto in pena di dieci soldi di ſpinari per ciaschuno et ciaschuna uolta Et le predette cose anco s'intendano et habbiano luoco et debbianose osseruar' in tutte l'altre piaze et ſtrade della detta terra

DEL Terreno ſcalcaticcio da douerſi portar' lontano dalle mura et fuora di eſsa terra Ro: ca XXVIII:

Statuimo et ordinamo che nſuna perſona della terra di Monteleone o habitante in essa presumi buttar' terra ſcalcaticcio menatura pietre o qualunqua altra mundeza fuora delle mura di essa terra dalli termini et largheza delli fossi essistenti in torno a detti mura et doue detti fossi fossero reimpiti, o uero occupati dalli padroni delle possessioni adiacenti detti pruoni debbiano astrmoersi per lo podeſta di detta terra a rilassarli et ſgombrarli reducendoli di quella largheza et profondita che sonno li altri essistenti in forma bona et nſpetie quelli della Schifa et chi non sarra obediente alli precetti del podeſta in queſto caso di rilassar' o ſgombrar' detti fossi occupati et riempiti cada in pena di libr' uinticinq' di dinari senza alcuna diminutione per ciaschuno et ciaschuna uolta, Ma chi ci buttara terra ſcalcaticcio, o altre brutture cada in pena per ciaschuno et ciaschuna uolta di libr' cinq' di dinari senza diminutione et niente di meno sia tenuto a leuar' ogni sorte di brutture e' eli per esso ci fosse' stata buttata messa o posta sotto la medesima pena et a queſta pena simulmente sia obligato chi buttasse alcune delle sopradette immunditie dalla porta di S.ta Agnese per quanto dura el Sperone del baloardo o uero Turrione che sta in pede della salciata di detta porta Agiongendo alle cose predette che il Podeſta et la sua corte debbia una uolta il mese andar' di persona a riueder' detti fossi et punir' tutte quelle persone che meritaſsero di esser' punite in ciaschuno delli casi predetti per piena probatione delli quali

uolemo che basti lo detto di un solo testimonio degno di fede & si detto Podesta sarra in cio negligente sia punito per ciaschuna uolta in libr' vinticinq. da ritenersi del suo salario senza diminutione Dechiarando ancora che a santa Maria della nunciata fino al torrion di santagnese non si possa ne sia licito buttar alcuna bruttura sotto la pena di diece libr' per ciaschuno chi contrafarra et ciaschuna uolta

CHE il fameglio delli s. P. et il ballio del comuno siano tenuti a mundar dinanzi alle pertinentie del podesta et s. P. R.ca XXIX

Item statuimo et ordinamo che lo fameglio delli s. P. et il ballio del comuno della terra di monteleone siano tenuti et debbiano una uolta il mese in principio del mese et a ogni entrata di nouo potesta et priorato scopar et nettar nanzi alle pertinentie delli palazzi di d.to Podesta et priori comminciando dalarco del coppe et sequitando fino alla casa di Maratin antonio di ser Vani et si sarranno negligenti in dette cose cadano in pena di quaranta soldi per ciascuno et ciascuna uolta da retenerse della loro bolletta

DELLE Pinar che escono fuora delle porte di Monteleone, o di altro loco R.ca: XXX:

A toller li scandoli et gar che altre uolte sonno nate et nascer potriano per lauenir per cagione della pinara che scappa per le parte, o uero altri lochi di detta terra statuimo et ordinamo che la facolta di deriuar il corso di detta pienara, o uero acqua piogia si debbia uender a bando et trattar offerente al piu

DI quelli che hanno il muro comuno con le loro Vicini R.ca: XXXI:

Item statuimo et ordinamo che si alcuno ha il muro comuno co il suo Vicino et uorra sopra il detto muro murar et farra detto muro, laltro Vicino uolendo appogiar nel detto muro sia tenuto farne altre tanto cosi bono o uero rifar la mitta delle spese al detto suo conuicino et il podesta sia tenuto li faccia rifar la mitta delle spese, o uero faccia murar altro tanto muro infra termine di un mese a pena di sold' cento di dinari et che esso podesta debbia poner un maestro il quale habbia ad stimar le dette spese et debbia star al suo detto et osseruar sotto la pena predetta mediante il giuramento da douerseli dar per esso podesta

DI Chi uolesse edificar appresso alle piazze o uie publiche R.ca: XXXII:

Item statuimo et ordinamo che qualunqua uorra da nouo edificar, o uero il muro uecchio reparar et racconciar dalla terra in su appresso alle piaze, o uie publiche, o uicinale della terra di Monteleone non possa ne debbia in detto loco edificar ne reparar o acconciar senza licentia et presentia del podesta di detta terra et di duoi boni huomini di detta terra quali non siano attinenti a quello uole murar, o muro uecchio riparar o racconciar et chi contrafarra incorra in la pena di libr' uinticinq. di dinari et niente di meno tutto quello hauera edificato debbia guastar et il Podesta et suoa corte possa proceder

per uia d'inquisitione et punire qualunch' errasse et serra negligente incorra in pena di libr.
uinticinqv

CHE nissuno possa edificar' appresso alle mura della terra di Monteleone Rca XXXIII:

Item statuimo et ordinamo acciò ogniuno possa liberamente andar' a torno alle mura a tempi di sospetti et per altre cose necessarie di essa cõmunita di monteleone che non sia alcuna persona di qual stato o conditione si sia che ardisca ne presuma per una canna et meza murar' apresso a dette mura che uanno intorno alla terra ma ci sia in mezo tutto il spatio sopradetto ne anchi ue si possa far' orto alcuno sotto pena di libr' cento di dinari et niente di meno a tempi di sospetti o altri bisogni si debbia guastar' et chi ci hauesse edificato debbia guastarlo

CHE Li forestieri habitanti in monteleone non possano hauer' officio ne beneficio Rca: XXXIIII:

Statuimo et ordinamo che nissuno forestieri habitanti nella terra di Monteleone possa hauer' alcun' officio ne beneficio in detta terra ne tampoco suoi heredi o successori per fin a terza eta o uero generatione et nisuno prior' ne tutti ne parte facciano alcuna proposta che siano admessi ad alcun' officio o beneficio sotto pena di fiorini Vinticinqv per ciascun prior' et consultor' che lo consultasse et il cancelliero che lo scriuesse da pagarsi senz'alcuna diminutione et facendosi altramente ipso iure et per aucta del pnte statuto non uaglia ne tenga et tal ordine sia perpetuo mai da guastarsi et ne rompersi eccettuando quelli che sonno soliti di hauer' hauuto officio di priorato et conseglio

CHE nissuno Macellaro uenda carne bouina si prima non sia posta et stimata per li s. podesta et P. de monteleone Rca: XXXV:

Statuimo ancora et ordinamo che nsuno macellaro presumi uender' ne tagliar' alcune carne bouine o uaccine si prima non sarano state stimate per li sig.ri podesta et priori che sarano per li tempi et chi contrafara paghi di pena per ciascheuno et ciascuna uolta fiorini cento di dinari di fatto et che per essi s. Podesta et Priori non si faccia stima di esse carni si prima essa bestia non sara morta et sparata et se prima non sara ueduta per essi personalmente et il podesta predetto sia tenuto delle dette case far' inquisitione in ogni mese del suo officio sotto uinculo del giuramento il qual podesta con li detti signori priori siano tenuti poner' la detta carne ogni di che carne bouine o Vaccine si facesse et poner'la per bolletta da conscriursi o affigersi in detta bestia stimata accio che da tutti sia saputo et ueduto per fino a hora di terza et subito che sara posta essi macellari siano tenuti et debbiano la detta carne spezar' tagliar' et essa uender' a chi la uorra comprar' a quello prezzo che la detta carne sara posta et no piu alla pena predetta et si alcuno macellaro uorra tener' o uender' alcuna bestia bouina o Vacina morta sia tenuto et quella debbia monstrar' alli s. Podesta et Priori prima che la metta nel macello et non li mostrando cada in pena di libr' diece di dinari per ciascuno chi contrafara et ciaschuna uolta Agiongendo alle cose predette che nisuna persona possi rimetter' dentro alle porte di monteleone alcuna bestia bouina o uaccina morta senza licentia o uero saputa delli signori Potesta et Priori alli quali debbia dirseli se in che mode

et di che mfirmita, e morta la detta bestia sotto pena di cento soldi da pagarsi di fattor

In che modo si debbia uender' il Macello R.ca: XXXVI:

Statuimo et ordinamo che il macello della terra di Monteleone si uenda et uender' si debbia a bando et trasatteu al pui offerente et a chi meglio sara con questo che il bando cominci dalla prima domenica di quadragesima et stendasi fino al mezo di essa quadragesima con soluto mcanto gli ultimi diece giorni del bandimento et che non si possa uender' senon a terzaria come laltri prouenti del nostro cómuno et che il macellaro sia tenuto et obligato a osseruar' muiolabilmente tutti li capitoli del macello et macellaro registrato nel prite statuto sotto le pene messo contenute

CHE Li doppieri o torce di cera non si debbiano falsificar' R.ca: XXXVII:

Item statuimo et ordinamo che msuno della terra di monteleone, o uero habitante messa et forestiero che lauorara doppieri, o facole et candele di cera presuma m detti doppieri facole et candele metter tomento termentina ne altra bruttura mesticar' ma sia tenuto essi doppieri facole et candele far bene et fidelmente sotto pena di dieci libr' di dinari per ciascuno chi contrafara et ciaschuna uolta

CHE tutti contratti et scrittur' fatte per mano del cancelliero del comuno uagliano et tengano si sarano cose pertineti al mo comuno R.ca: XXXVIII:

Item statuimo et ordinamo che tutti contratti et scritture di qualunqua sorte fatti et da farsi dal cancelliero della nra coita uagliano et tengano si sarano di cose pertinenti a essa cómunita Ma di uendite et compr' tra particolar' persone et altre conuentioni non possa m modo alcuno rogarsi sotto pena di libr' diece di dinari da retenersi del suo salario & l'mstrumento rogato da esso non uaglia per li compromessi uaglia Ancora uolemo che uagliano et che si possa rogar' di pace et di triegue et che rogate da esso habbino piena fermeza

CHE L'officiali non scriuano nelle margini del statuto di Monteleone R.ca: XXXIX:

Item statuimo et ordinamo che msuno officiale del cómuno della terra di monteleone ne altra persona presume scruer' alcuna cosa nelle margini delli statuti di detto cómune et chi contrafarra si sara official' paghi di pena dieci libr' di dinari per ciascuno et ciascuna uolta senon sarra officiale paghi di pena cento soldi di dinari per ciascuno et ciascuna uolta

CHE non si possa far' fornace ne carboniere nelle piaggie di sant'angelo et altre bandite reseruate R.ca: XL:

Ancora statuimo et ordinamo che msuna persona di monteleone, o habitante messo o forestieri ardisca, o presuma di far' fornace, o carbonara nella bandita delle piaggie di sant'Angelo et m altre bandite reseruate cioe dentro alli loro confini sotto la pena di

libr' cento di dinari per ciascuno chi contrafarra et ciascuna uolta & in contrario al presente statuto non possa disponer' nel conseglio et arenga ne altro numero sotto la predetta pena per ciascuno prior' et consultor' che il proponesse o uero arengasse respettiuamente et in simil pena incorra chi ci' tagliara legna per scaldar furno et si possa proceder' per inquisitione' et si creda al detto di un testimonio degno di fede

DELLA Pena di chi da mal peso R.ca: XLI:

Item statuimo et ordinamo che qualunqua persona uendesse con peso non giusto tanto robbe da magnar' quanto di altre sorte sia punito se la fraude non sarra magior' di tre oncie in tutti soldi di dinari ma si sara magior' di tre once sia punto in soldi cinquanta per ciascuna et ciascuna uolta et niente di meno sia tenuto a emendar' la fraude a collui che hauesse gabbato

Della elettione del Predicator' R.ca: XLII:

Perche il predicator' del Verbo diuino sole reducere nelli tempi' quadragesimali li' miseri peccatori a' penitentia per tanto statuimo et ordinamo che li s.P. della terra di Monteleone liquali serrano del mese di settembre et di ottobre siano tenuti et debbiano sotto uinculo di giuramento et grauezza delle loro conscientie seruer' doue loro parera piu espediente et proueder' secondo l'ordine et consuetudine di detta terra di Monteleone per lo predicatore da conducersi per la futura quadragesima' nella terra di monteleone ad instantia di essa comunita al quale li signori priori che si ritrouarano in officio la pasca della resurettione siano tenuti et debbiano finite le feste di pasca predetta amore dei dar' per elemosina al predetto predicator' fiorini otto di moneta da pagarsi et contarse per il camorlengo del comuno alle spese di esso comuno

CHE si dia ordine di risar' le chiese di Monteleone dentro et di fuora R.ca: XLIII:

Hauendo la coita di Monteleone fatte edificar' molte ghiese in honor' di dio et della suoa' corte dentro et fuora di monteleone alle quale per essa coita et particolar' persone sonno rilassate et donate molte possessioni lauoratiue et sode quale per antiquita di tempo essere quasi ruinate il che certo molto dispiace a dio et uolendo dette chiese et reaptar' per far cosa piaccia a dio et alla sua corte per questo statuemo che li s.P. siano obligati sotto pena di giuramento di far' intender' a tutti et singoli huomini persone capitoli et a tutti altri che' tengano et fruttano beneficij et beni di dette ghiese che stano dentro et fuora di monteleone che uogliano reaptar' repavar' restaurar' dette ghiese massime quelle che sonno scoperte et guaste mancando detti prom beneficiati di dette chiese per qual si uoglia causa et loro escusatione che li s:P. che sarrano del mese di luolio, o d'Agosto d'ogni anno infino a tanto sarano resarcite dette chiese sequestrar' et pigliar' al meno una soma di grano o altr' biadi et frutti che sonno, o sarrano in le possessioni di dette chiese guaste et in ruina secondo il bisogno di dette chiese et secondo l'entrata che dette ghiese hauerano, o hanno per ciascuna chiesa et quello di ponerlo in poter' della fraternita di san Liberto et della fraternita della misericordia doue parera piu espediente alli s.P. che sarano per li tempi et quelli distribuir le in beneficio di dette chiese acciò piu prestamente si faccia la repa

ratione di dette ghiese che li s. P. siano tenuti a far tre huomini da bene timorati da dio maturi et discreti quali habbiano a pigliar amor dei et per mtuitu della coita assumptu di far condurr calce vena prete legname et tutte cose necessarie a dette ghiese et gouernar tal cosa ben sempr col timor di dio et mancando di far tutte cose sopradette li detti s. P. m far notificar a chi possede li beni di dette chiese chele uoglia reassettar si m dar opera che peruenga m mano delle sopradette fraternite al meno una soma di orano per chiesa ogni anno et tanto piu quanto dette chiese possedano piu incorrano m la pena di fiorini vinticinq per ciascuno prior et circa al notificar a chi possede siano tenuti li s. P: del mese di maggio et di Giugno et del pnte anno et circa al resto sopradetto siano tenuti essequir li s. P del mese di luglio et d'Agosto per ogni anno msino a tanto che dette chiese sarrano resercite restaurate et fatte et perche la chiesa di santa Agnese, e, leuata ma del loco di prima per questo statuemo che li s. P. del mese di luglio et d'Agosto del pnte anno siano obligati celebrar il conseglio generale et li deliberar di dar et constituir dehro della terra di monteleone un sito un casalino m loco doue parera alli s. P: che sarrano m quello tempo piu spediente et li fondi et si prncipij et ordine detta chiesa quale sito o casalino si debbia consignar et assignar al rettor et possessor del beneficio di detta chiesa et si detto rettor o possessor allegasse per qual si uoglia causa di non pigliar fondar murar o edificar detta chiesa li s. P. siano obligati pigliar l'mtrata di essa chiesa et consignarla alli huomini deputati per refar l'altr chiese et quelli diano opra che detta chiesa sia rifatta et murata et tanto piu che il loco doue prma era non c'era cosa alcuna ma tutta ruinata dalli fondamenti et m questo et m tutte cose sopradde per resarcir tutte chiese debbiano far ogni opra etia bisognasse spender msino alle campane atteso che e cosa piace a dio et alli santi et all'huomini del mondo et satisfattione di tutti homini et persone della terra di montelione quale statuto et ordine mai per msun tempo per alcuno conseglio o arenga si possa quastar ne remouer et qualunqua lo consultasse et li priori che lo preponessero incorrano m la pena di fiorini cento per ciascuno da pagarsi senza diminution alcuna

CHE li gabellieri non pigliano altr a quello oli e stato permesso per la tauola Rca: XLIIII:

Item statuimo et ordinamo che msun gabelliero della terra di monteleone ardisca ne presumi toller ad alcun passagier per qualunqua mercantia o cose portasse oltra la quantita si contiene m la tauola sotto pena di libre uinticinq di mari per ciascuna uolta et oltra di questo sia tenuto a restituir al detto passagiero il doppio di quello li hauesse tolto et se stia al detto del passagier suo medio iuramento et si alcuno m fraude del detto gabelliero scotera gabella alcuna senza sua comissione incorra m pena di libr uinticinq senza diminutione della quale ne sia la mitta della coita di monteleone et l'altra mitta del conduttor di detta gabella et che msuno sia tenuto a pagar datio o gabella m la terra di monteleone delle sue robbe proprie di quel loco doue li huomini di monteleone non pagano gabella secondo e solito per il passato

COME et quando si possa romper la montagna Rca: XLV:

Item statuimo et ordinamo che msuno comprator della montagna possa ne debbia co le pecore o altri animali romper nanti al tempo ordinato ne trapassar li termini et confini qui disotto descritti sotto pena di sol di cinq per ciascuna bestia minuta et sol di diece per ciascuna bestia grossa del che si possa accusar da ogniuno et sia creso all'accusator

con vn testimomo fidedigno inuno a tanto no'e fatto et finito il dì di san pietro del mese' di Giugno incominciando dalla forca di motula' per dritto uscendo a macchia rotagia inuno al loco doue se dice calabria et in questo si comprenda anco la montagna d'aspra quali luochi sonno riseruati a falciar' per l'huomini di Monteleone' per lo fieno nonobstante qual si uoglia Instrumento di compra fatto dalla comunita o uero conduttor' di esse montagne'

Delle scritture' del cancelliero in ciuile et del maleficio del potesta et altri officiali R.ca XLVI

Item statuimo et ordinamo che il cancelliero della coita maleficio, o altro notaro del podesta tanto in ciuile quanto in criminali et cause miste etiam quantunqz altr'official' che non possa domandar' ne hauer' piu che duoi bolognini per carta o foglio et ogni facciata di detta carta debbia' contener' vinti duoi uersi o linee' et ogni linea sia al meno di vinti sillabe' Item per ciascuno testimomo tanto in ciuile quanto in criminale' con quanto numero se sia di capitoli et interrogatorij bol: duoi Item per un sospetto de fuga col sigillo vn grosso Item per ciascuna petitione nel ciuile vn quatrino per ciascuna risposta un quatrino per ciascuna copia di simplice petitione' o uero libello quali copie di petitione et libello non si habbiano da pagar' a stilo di foglio o facciata et per ciascuno atto criale vn bolognino Item per ciascuno giuramento un bolognino Item per ciascuna sigurta bol duoi per ciascuno comendamento in scriptis col sigillo del podesta un grosso Item per ciascuna risposta in criale con sigurta duoi bolognini Item bol vno per productione di alcuno Instrumento articoli capli positioni eccettioni triplicationi Interrogatorij o qualunqualtra scrittura per ciascuno et non piu alla pena di libr vinticinqz di dinari per ciascuno et ciascuna uolta

Che si faccia la misura del grano et calcina R.ca XLVII

Item statuimo et ordinamo che per li S.R. della terra di Monteleone' si facciano far' le coppe da misurar' il grano et la calcina che si vendano a detta terra et che si debbiano consignar' in mano del scindico del detto comune et qualunqua persona uendera grano, o calcina con misura, o coppa scarsa di quella sia punito per ciascuno et ciascuna uolta in tre libr' di dinari senza diminutione alcuna et a ogni uno na licito accusar' con giuramento et con testimomo degno di fede il contrafaciente

Che li statuti fatti contra la liberta ecc.ca no uagliano R. XLVIII

Item statuimo et ordinamo che tutti statuti et ordini del comuno della terra di monteleone' che fossero fatti, o che si facessero per l'auenir' per alcun modo contra la liberta santa Romana chiesa siano casi et anullati et da noi li cassamo et anullamo et per cassi irriti siano hauuti et reputati

Delle rue Vicoli et cloache occupate et riempite R.ca XLIX

Item statuimo et ordinamo che si alcuno chiudera o uero occupera alcuna rua o uicolo per la quale e solito uscir' l'acqua che cade dalli stillicidij, o uero giondar, o canali delli tetti delle case lequali sonno appresso a esse rua in tanto che comodamente essa acqua no possa

Vscir' alhora il podesta della terra di monteleone sia tenute et debia a petitione di ciascuno far rimouer ogni impedimento di essa rua accio che lacqua liberamente possa uscir et questa faccia di fatto senza strepito et figura di guditio et si el detto pta fosse negligente nelle cose predette cada in pena di lib vnticinqz di dinari et mente di meno faccia sgombrar la detta rua con effetto alle spese delli adiacenti della detta rua delle case delli quali fosse uenuto detto impedimento et zempimento et procedesse dalla parte d'uno desi adiacenti che alle spese duno si faccia far et debbiasi far rimouere et toller

Aggiongendo alle cose predette che nissuna persona di monteleone o uero habitante in essa habbia alcun destro o uero alcuna cloaca del qual si uede la bruttura uscir uerso stra da nsuna sotto pena di duece libre di dinari per ciascuna uolta si sara trouato per lofficiale del pta et mente di meno li prom di essi destri o uero cloache siano tenuti fra otto giorni da computarsi dal di della Imetione fatto hauer coperto et messi sotto detti destri et cloache sotto la medesima pena ad ogni requisitione et Jcetto del pta di detta ter ra o uero sua corte et al medesimo siano tenuto quelli che hanno destri che escono fora delle case uerso le mura et fuora delle mura

Della pena de chi guasta le fonti ca del comuno di monteleone R.ca L.

Item statuemo et ordinamo che qualunqua guasta alcuna fonte posta nel territorio di monteleone paghi di pena lib vnticinqz et il potesta debbia nelle predette cose cercar punir et condemnar et in simel pena incorra chi mozassi li canali di essi fonti o uero le rotulasse scostandole di sorte che lacqua non possa secondo il solito correr per essi canali

Della pena de chi fa rumor nella festa di santo Erasmo R.ca LI.

Statuimo et ordinamo che nel giorno della festa di santo Erasmo chi fara rissa rumor o questione nella piaza della chiesa di san Erasmo et altri luochi vicini a detta piaza di modo che disturbasse la fiera sia punto in cento lib di dinari senza alcuna diminutione et si comettera alcun maleficio eccesso o uero delitto paga la pena du plicata in che uenesse condemnato chi lo commettesse in altro luogho

Che non si possa giocar ad alcun gioco nelli porticali di san francesco et altri luochi di detta chiesa R.ca LII

Statuimo et ordinamo perche li luochi sacri non siano infestati et polluti delle biastemme et altri lochi che deriuano del gioco che nissuna persona della terra di monteleone o uero habitante in essa et forestieri presuma far alcuna sorte di gioco nelli porticali di san francesco o altri lochi et pertinentie incluse dentro alli mura del conuento di detta chiesa et chi contrafara cada in pena per ciascuno et ciascuna uolta di lib duece senza alcª diminutione la terza parte delle quale si applichi et applicar si debbiano al detto conuento un terzo alla corta di moleone et laltro terzo alla essequente

Della pena de chi facesse sozora, o bruttura dentro alle fonti descritte nel pnte statuto Rub.ca Liii

Statuimo et ordinamo che misuna perrona ardisca ne presumi di far sozura, o uero bruttura m alcune delle fonte descritte nel pnte statuto lauando dentro a esse li pani, o m qualunqua altro modo sotto pena di soldi Vinticinq? di ꝯmari per ciascuno chi contrafara et qualunqua uolta.

Che la forma dell'acqua della fonte di nempe si nette et rmondi et simulmente la forma delle pantane Rub.ca Liiii

Perche quando la forma dell'acqua della fonte di nempe non si netta et remonda causa grandissimi fanghi nel passo della strada del lauatoro da impedir il transito alhomini et alle bestie per tanto statuemo et ordinamo che detta forma si debbia remondar una uolta l'ano per li prom delle possessioni adiacenti cominciando da detta fonte et sequitando fino sotto la uia publica che ua a santa maria di castel uecchio cioe d'Agosto et di settembre et quelli che sarano m cio negligenti siano punti m cinq? lib. di ꝯmari et a ogm modo siano temuti a rimondar et nettar come disopra, e scritto & similmente statuimo et ordinamo che la forma della uena delle pantana tutta da capo a pede delle detti prata fino nel corso dell'acqua per li prom delle possmi agiacenti nel tempo sopramo si rimondi et rmondar si debbia sotto la detta pena

Delli Molinari Rub.ca Lv

Statuimo et ordinamo che li molinari della terra di Monteleone et quelli che m essa terra essercitarano larte delli molinari siano temuti et debbiano riceuer per loro salario mercede et fatica da ciascuna persona chi uorra macinar un copetello per coppa di grano alla misura di Monteleone il qual copetello debbia radersi dalli detti molinari qui pigliano la molitura et con raso sia di tanta capacita che trenta di esso empiano la detta coppa a rasora tratta di iusta misura et delli altri biadi che macinarano possano et debbiano pigliar la molitura con un copetello di Vintiquattro per coppa come disopra, e detto et ch detti copetelli debiano da essi molinari tenersi ligati muemi con catena di ferro et rasora alla tremoia et ogm uolta che per la corte del pta detti molinari o alcun dessi sarano trouati hauer contrafatto m alc delle cose pte siano punti per ciascuno et ciascuna uolta m sol. din: Vinti ordinando che la mezza coppa et delli copetelli delli molinari si debbiano tener sigillati con la stampa da farsi per il comune sotto la detta pena

Delli terrem et confim Rub.ca Lvi

Perche lo hauer dato a lauoriccio alli comicim della terra di Monteleone le possmi di comunita et di particolar ha generata gran discordia m li confim con li mri comicini delche si e patuto molto forte & uolendo per quanto si puo obuiar m lauenir alli scandali tra uagli odij et spese potessero succeder alla mra corta et particolari hommi di essa statuimo et ordinamo che qualunqa persona di Monteleone o habitante m essa hauesse, o hauera alcuna possessione lauoratiua seda o situata nel territorio di detta appresso a

doe, o tre balestrate dalli confini che sono della coita di Gaueoli et tra la coita di Monte
lione incominciando dalli detti confini uerso il terr.o di Montelione non sia misuna persona
di qual grado, o conditione si sia arduisca ne presumi ne possa ne debbia dette poss.mi darle
a lauorar' a alc.o di Gaueoli ne a loro confederati sotto pena di ducento lib. di dinari ma
le possano dar' a altri come dir' a quelli di lionessa di Norscia non coinicini alle dette poss.m
et il medesimo s'intenda et intender' si debbia che misuno di detta terra di Montelione dia a
lauoriccio alcuna poss.ne similmente m li confini di Cascia o suo contado per tanta distatia
a alcun di cascia et suo contado & similmente s'intenda che misun di Monteleone dia a
lauoriccio soe possessioni o condutte daltri m li confini di lionessa el Monte di s.to Vito l'ab
badia di fiorentilli o uero a altri che possedesse appresso alli m'ri confini per tanto spatio
sopradetto incominciando da loco delli confini uenendo et misurando uerso il terr.zio di Monte
lione cioe che m li confini dellabadia non si possa dar' a lauoricio alhuomini dell'abadia
o a altri che possede rigouuto et petano et loro subditi nelli confini di lionessa non si possa
ne dar' a alcuno di lionessa, o suoi contadini ne m li confini di Montelione di s.to Vito no
si possa alhomini di detto Monte di s.to Vito et uallani di Narco sotto la medesima pena
sopra.ta' et di tal cosa il pta et soa corte ognianno ne faccia inquisitione et punir' li delin
quenti et disobedienti ma ben uolemo le dette poss.m le possano dar' a altri come di dire'
nelli confini dell'abbadia darle a quelli di Cascia et simili a quelle poss.m uerso lionessa
darli a Nurcini et Casciani Cerretani et altri simili iquale statuto uolemo sia perpetual
osseruato da tutti Aggiongendo ancora che misino a tanto che li coinicini m'ri come di dir'
Gaueoli Cascia et contado lionessa et contado l'abbadia el Monte di s.to Vito et altri
della Valle non hauerano restituiti con effetto tutte poss.m che hano nel Territorio di
Montelione alhoi d'essa terra, o coita di Montelione pagatoli prmia il prezo di dette
poss.m come nel p.nte Vol.e si contiene sotto la R.ca Che misun di detti luochi mai per misun
tempo possa uenir' m offo m dca Terra ne star' m detta terra per medico ne maestro di
scola ne Cancell.o ne Vic.o ne Pta' ne procurator' ne auocato ne detta Coita et qualunq.a per
sona consultara m conseglio arenga, o altro numero et li s.P. che lo pallottassero, o pro
ponessero et altr' che lo confirmasse incorr' m la pena di cento ducati per ciascuno et di es
silio perpetuo di detta terra et territorio di Motelione et tal ordine perpetual.te osserue

Che il Pta, o corte qual si sia non possa pigliar' alcun lirato di Montelione per sgurta misana R.ca LVII

Item statuimo et ordinamo chel Pta et sua corte non possa pigliar' per sgurta per qual si uo
glia causa misuno litterato sotto pena di Vnticinq.s lib. di dinari per ciaschuno et ciaschuna
uolta Et pigliandola ipso iure sia nulla et di nullo ualor' et non possa esser' molestato detto
litterato per modo alcuno Aggiongendo ancora che li sindicatori del pta et sua corte non possa
no pigliar' a Tempo di sindicato del detto Podesta et sua corte misun litterato m monte
lione ne habitanti m detta terra sotto pena di cinq.e libre di dinari senz'alc.a dimi
nutione dellequale li signori Priori che sonno, o che verrano dipoi a quelli che sta
no al tempo del sindicato li metta al libro di specchio et alla intrata del Camorlengo
et non cello mettendo li s.P. incorrano m la detta pena della qual' per conseglio, o arenga,
o numero misun della detta Terra non si possa far' gratia et facendosi non uaglia & il co
sultor' che consulta cada m la medema pena et m simil pena incorr' ciasc.o delli s.P che il
pallottassero & il Can.o chel scriuesse et queste da osseruarsi imperpetuo

CHE li S:P.o conseglio no si possa imponer grauezza o datiua straordinaria et insolita all'huomini ne al terreno ne alle bestie di Monteleone R.ca: LVIII:

Item statuimo et ordinamo che nsuno priorato et ne priori ne conseglio generale di detta terra possa imponere alcuna datiua o grauezza straordinarie et nsolite all'huomini di detta terra ne alubra ne a bestiame ne ad alcuna sotto penā di cento fiorini per ciascuno che il consulta et per ciascuno prior che il propone per qual si uoglia causa eccetto per larenga generale' nlequale al meno stano cento huomini et si uenca per duoi terzi altramente facendosi non uaglia ne tenga et tal ordine sia perpetuo et mai si possa far' altr'ordine contrario a' questo et facendosi chi el consulta et li priori che el faranno pallottar' incorrano in pena di fiorini cinquanta per ciascuno et per ciascuna uolta senz'alcuna diminutione

CHE tutte possessioni lauoratiue sode o siluate uendute et permutate se reallibrino R.ca: LIX

Perche la coita di Monteleone, e molto defraudata delle stime delle possessioni culte et nculte per essa uendute per questo statuimo et ordinamo che qualunqua persona ha compita alcuna possessione della coita o permutata le debbia far far noua stima et li s.P. dipoi la publicatione del pnte statuto per duoi mesi dipoi debbiano far misurar' allibrar' accastar' tutte le possessioni uendute o permutate per detta coita all'huomini di monteleone et forestieri et quelle allibrarle et per un misurator iusto discreto et non furioso et persona esperta et mancando di far' le cose sopradette li s.P. incorrano in pena di uinticinq(ue) fiorini per ciascuno prior' et quelli che hanno compriati detti terreni fra detto tempo non conseguarano detti terreni alli s.P. incorrano in detta pena et li s.P. siano obligati farne far' bando

CHE tutte possessioni culte et nculte delli forestieri siano tributarie et censuarie al nro comuno di Monteleone R.ca: LX:

Item statuimo et ordinamo che tutti forestieri quali hanno possessioni culte et nculte nel territorio di monteleone siano tributarie et censuarie alla coita di monteleone a tutte datiue imposte et da imponersi per detta coita Agiongendo ancora che li proni di dette possessioni loro no lauorando esse medesimi o suoi garzoni o non lauorandosi ad instantia loro a denari ma lauorandosi a lauoriccio per altre terze persone li prom di dette possessioni siano obligati a pagar' li medioli et li boui come che li altri forestieri che lauorano le possessioni delli huomini di monteleone secondo il solito di detta Terra

CHE li S.P. ne conseglio ne numero alcuno possa dar' alcuna riferma alli salariati et officiali della terra di Monteleone R.ca LXI:

Perche molte uolte in la terra di monteleone li s.P. et conseglio contra li ordini di essa terra hanno fatte alcune cose min che honeste per questo per la pace et pacifico stato di detta terra di monteleone statuimo et ordinamo che li s.P. ne conseglio ginale ne alcun altro numero possa per alcuno modo et per alcuno quesito colore refirmar' alcuno officiale o salariato di essa coita o per qual si uoglia modo eccetto l'arenga ginale di detta terra doue al meno siano cent'huomini

et che si pallotti et uengasi per doi terzi sotto pena di cinquanta fiorini per ciascun prior et consultor che lo confermasse o consultasse senza diminutione alcuna et oltra di questo sia confinato per duoi anni della terra et territorio di monteleone ad essempio dell'altri et il presente ordine et statuto sia perpetuo m la terra di monteleone et qualuncha facesse dicesse consulo tasse o proponesse cosa contraria al pnte statuto ipso facto sia priuato d'officio et beneficij m perpetuo della terra di monteleone et che mai goda alcuno priuilegio di detta terra nonobstante qual'si uoglia cosa m contrario

CHE il cancelliero della coita sia obligato ogni mese al meno una uolta andar intorno alle mura della terra di Monteleone Rca: LXII:

Item statuimo et ordinamo che il cancelliero della terra di monteleone sia tenuto al meno una uolta il mese andar solo o accompagnato mtorno alli mura di detta terra et doue fosse alcuno muro rotto o balestiera oltra il solito magior per la qual cosa si potesse uscir o mtrar o uero alcuno altro bisogno di esse mura et trouando alcune delle sopradette per modo alcuno guaste o altro bisogno alle dette mura et porte lo debbia esponer m consiglio generale di detta terra sotto pena di libr uinticinqv da leuarsi del suo salario

CHE nisuno macellaro possa uender ne uccider scroffe uerre capra o castrabecco nel macello di Monteleone Rca: LXIII:

Item statuimo et ordinamo che msun macellaro possa et ne debbia occider o uender nel macello di detta terra carne di scroffa uerre capra o crastabecco et chi contrafara cada m pena di cento soldi per ciascuno et ciascuna uolta et credasi alla relatione di ciascuno col giuramento suo eccetto et reseruato alle porte della terra di monteleone che nelli detti lochi a ogni persona sia licito esse carne far et uender senza pena et bano Aggiongendo ancor che m detti lochi cioe alle porte di detta terra ogni persona possa et uaglia senza pena et banno tagliar et uender carne allopata spallata mortacina a quel prezzo che la ponera no et stimarano li s: Podesta et priori di detta terra et si alcun uorra tagliar et uender alle dette porte pecore agnelli o uero castroni li sia licito farlo purche dette carni et ciascuna di esse dia et uende per un quatrino manco la libra di quello che si uende et uale al macello di terra

CHE li macellari no possano uender una carne per unaltra et che al tempo di sospetto ne al macello ne alla porta si possa ne debba abbottar Rca: LXIIII:

Item statuimo et ordinamo che msun macellaro uenda una carne per unaltra sotto pena di diece libr per ciaschuna uolta chi contrafara et che m questo caso si stia al giuditio di duoi huomini da elegersi uno per la corte et laltro per esso macellaro Ancora statuimo et ordinamo che a tempo suspetto di peste o altra mfettione ne al macello ne alla porta no si possa ne debbia abbottar alcuna sorte di carne da tagliarsi uender sotto la dca pena et a piena pba ne delle cose pte uolemo che basti il dco d'un solo testo degno di fede col suo giuramento

CHE li Macellari non possano uender a peso ne corata ne testa ne agnelle R.ca: LXV:

Item statuimo et ordinamo che nsuno macellaro della terra di monteleone possa pesar' insieme con altre carni onge, o uero piedi da mezo stinco m'gio teste di porci castrati pecor' agnelli et altri animali debbia uender' separate et darle per la mitta del prezo si uendessero le carni di essi animali intendendo quanto alla mitta di esso prezo di onge, o uero stinchi delli sopradetti animali & similmente non possano uender a peso fecato polmone core milza di alcuna bestia con alcuna carne eccetto non fosse fecato di porco il qual possa uender' a peso per quello prezo uale la libra della carne del porco et nella rognonata di castrone non cesse possa lassar' ne uender' a peso piu di meza libra di fecato et chi contrafara nelle cose predette o, m alcuna di esse paghi pena di cinquanta sodi di dinari per ciascuna uolta et credasi alla relatione d'el accusator' o denunciator' senz'alcuno iuramento et il podesta della detta terra sia tenuto et debbia far' nquisitioni delle cose predette ogni otto di sotto pena di diece libre da ritenersi del suo salario per ogni uolta che n cio sarra negligente

CHE li lombardi che stano nella terra et territorio di Monteleone diano quattr'opr' per uno a resarcire le mura del Comuno o uero di chiese R.ca: LXVI:

Item statuimo et ordinamo che tutti et singoli lombardi liquali stano a lauorar' nella terra et temimento di monteleone maestri di cocchiar' et scarpellini per il beneficio et utilita che conseguiscono dalle pietre che essi cauano nelli lochi publici et del lygname che adoprano siano tenuti et debbiano ogni anno a dar' quattr'opr' con la persona loro et delli garzoni che tenerano al nr'o comuno, o uero inseruitio di alcuna ghiesa della nr'a terra secondo che per li s. P: et conseglio sara ordinato ad ogni requisitione delli prefati s. P: et accio n questo la nr'a corta non possa esser defraudata ordinamo che ogni anno li s. P. di Magio et giugno debbia cercar' diligentemente di saper' il numero di detti lombardi & scarpellini che lauorano nella detta terra et quello far' scriuer' et annotar' dal Cancelliero del nr'o comuno nel libro suo delle riformanze cominciando dal principio del detto mese di Maggio & sequitando fino all'uscita d'esso & se li detti s. P. serrano n cio negligenti siano puniti n Vinticinq; libr' di dinari per ciascuno senz'alcuna diminutione/

CHE non si possa dar' piu di un giulio et le spese alli mettitori per diurna mercede R.ca: LXVII:

Ancora statuimo et ordinamo che nsuna persona di monteleone, o habitante n esso, o forestier' ardisca, o presuma conducer', o pigliar mettitori per metter' grano, o altri biadi essistenti nel temimento della terra di monteleone a essi promettendo, o, uero n effetto pagando piu d'un giulio per ciascuno mettitor' il di oltra le spese sotto pena di libr' uinticiq; di dinari per ciascuno et ciascuna uolta che sarra contrauenuto et di questo credasi all'accusator' col detto di duoi testimonij fede digni et l'accusator' sia tenuto secreto & habbia la quarta parte

CHE tutti forestieri che stanno m Monteleone siano obligati a pagar duoi fiorini l'anno Ca: LXVIII:

Perche li forestieri che stano m monteleone et nel territorio di essa terra molto godono il paese di detta terra et m spetie di laboritio frutti leone et altre cose per questo statuimo et ordinamo che tutti et singoli forestieri habitanti m la terra et territorio di Monteleone famiLiarmente siano tenuti et obligati ogn'anno di pagar un scudo per ciaschuno alla detta coita non obstante che qual si uoglia di esse per sorte fosse messo m fuoco in la detta terra: del qual fuoco ex nūc prout ex tunc lo leuamo et remouemo et statuimo che stiano per l'auenir per fochi fumanti et non come terrazani ne posseno goder mai alcun'officio ne beneficio de detta coita eccetto come di sopra m la Rubrica et oltra di questo siano obligati a pagar tutte gnaueze datiue et pesi pagano l'huomini di monteleone et m questo se ce intendano inclusi ancora li lauoratori di quali si uoglia homo di questa terra o di chiese che famiLiarmente habitassero m detta terra o territorio et non uolendoli pagar siano esclusi et a tutto cacciati di questa terra nra et suo territorio et se il potesta sara negligente m essuoer et astringer detti forestieri a pagar dio scudo incorra m la pena di uintiCinq libr di dinari da leuarsi del suo salario escludendo m le cose sopradette quelli che hano solito di star delli priori et conseglio

CHE tutte cisterne del comuno di Monteleone si debbiano nettar Ca: LXIX:

Perche la terra di monteleone molto pate d'acqua per tanto statuimo et ordinamo che li s.P. che sarrano del mese di settembr dipoi la publicatione del pnte statuto siano obligati et tenuti sotto uinculo di giuramento et di uintiCinq libr per ciaschuno prior di far riassettar restaurar resarcir et remonir tutte cisterne et puzi di detta coita alle spese di detta coita

CHE li beni stabili della comunita' non si posseno uender Ca: LXX:

Statuimo et ordinamo che nisuno priorato ne alcuno di essi della terra di Monteleone ne conseglio ne per ordine di detto conseglio ne altro numero possa uender ne alienar alcuna cosa stabile spettante et pertinente alla coita di Monteleone ne m alcuno luoco del territorio di monteleone sotto pena di ducati cento per ciascun prior et sindico che uendessero et il cancelliero che ne rogasse eccetto per ordine del'arenga generale di detta terra et che si uenga et attenga al meno p. duoi terzi facendosi altramente no uaglia et sia di nsun ualor detta uenditione che ne sequitasse Aggiongendo alle predette cose che tutte uenditioni fatte della creatione del mo S: N. Paulo iiij: m qua delle cose della coita cioe di terreni et altri beni stabili dentro et disuora della terra di Monteleone essendo fatte senz'ordine di conseglio o d'arenga non uagliano ne tengano & che li s.P. et sindico che hanno uenduto siano puniti come ricerca la giustitia per hauersi attribuita lauctorita che non haueano quale statuto si debbia perpetuo osseruar et mai per nsuno consultar si possa m contrario ne per li signori priori pallottar sotto pena di fiorini cento per ciaschuno et per ciaschuna uolta senza alcuna diminutione nonobstante alcuno contratto con giuramento uallato et roborato

CHE le balestriere delle Mura della Communita si rimondino Rca: LXXI:

Statuimo et ordinamo che tutte balestriere che sonno m le mura della terra di Monteleone incommunciando dal turione della macchia insino al macello et dalla porta uecchia insino a santa maria della nonciata si debbiano rimondar per li piu adiacenti et di sorte che l'acqua, o piena della terra, o d'altro luocho possa facilmente uscir sotto pena di cinquanta soldi per ciascuno et ciascuna uolta che si contrafarra et la corte del potesta di detta terra si obligata ogni uolta che piove riuederle sotto pena di soldi Vinticinq, per ciascuna uolta

CHE nel condotto delle uene di pezzolano non si faccia edificio di concie Rca: LXXII:

Perche la terra di monteleone molto pate d'acqua bona per beuer per questo statuimo et ordinamo che nsuno di detta terra forestieri o habitante in essa posse et ne debbia dal condotto doue si dice della forcella di uetranula nsuno al molino gia di casone, o uero della fonte et ne appresso far alcun edificio di concia ne di altra sorte per il che se impedisca il uenir dell'aqua et del uenir della bruttura m detta acqua et ne anco far edificio appresso al detto condotto sotto pena di ducento libr di dinari per ciascuno et per ciascuna uolta et ne anco m detto condotto lauar alcuna sorte di pelle sotto pena di cinq, libr per ciascuno et per ciascuna uolta da pagarsi senz'alcuna diminutione et la corte debbia spesso reueder detto condotto et contrafacendo incorra m pena di libr diece di dinari

CHE nisun consulte in preiuditio del comuno Rca: LXXIII

Statuimo et ordinamo che nsuna perrona di monteleone ardisca, o presumi m arenga con seolio o altro numero consultar alcuna cosa m preiudicio del comuno di detta terra direttel uel mdirette sotto pena di cinq, libr di dinari per ciascuno chi contra farra et ciascuna uolta senza diminutione alcuna et li s.P. che lo pallottarano incorrano m pena di fiorini uinticinq, per ciascuno

DEL modo di pagar il salario all'officiali del comuno Rca: LXXIIII:

Perche li officiali sooliono esser troppo prompti a dimandar et receuere il loro salario pertanto ordinamo che li salarij delli officiali per il camorlengo del comuno a essi si paghino da doi mesi m duoi mesi et non altramente, Volendo che il camorlengo del comuno che sara per tempo sia tenuto sotto uincolo di giuramento et pena di uinticinq, libr di dinari da pagarsi del suo proprio si per esso sarra contrafatto ritener appresso di se di qual si uoglia officiale la paga, o uero salario delli ultimi duoi mesi del suo officio fin che sarra stato assindicato et finito el sindicato di essi, o di alcun di essi et satisfatto che terra secondo il precetto et sententia di reuisori et sindici il camorlengo possa et debbia a essi pagar detta quantita et dette quantita di dinari si dispenseno nelle restitution o pagamenti di farsi per alcuno di detti officiali si bisogno sara di codanarceli laquale quantita si dco camorlengo no hauera retenuto come, dco paga dca pena a ogni modo sia tenuto a tutto quelch'alcun di dei officiali restituir, o pagar tenuto fosse fino m la quantita sopra: ta della terza et ultima paga et no altramente

DELLA pena dell'officiali che mangiano con gl'huomini della terra et econuerso R^ca^o: LXXV:

Perche la troppo familiarita partorisce dispregio Per ho statuimo et ordinamo che nissuno officiale del comuno di monteleone cioe, forestieri ne famegli di esso, o uero officiali ardiscono, o, presumeno nella nr̃a terra et territorio di essa con alcuna persona della dc̃a terra beuer, o, magnar ne giocar ad alcun gioco alla pena di quaranta soldi per ciascuno et ciaschuna uolta et alle simile pene siano tenuti gl'huomini della terra, o, habitanti in essa et magnassero, o, beuessero, o, giocassero con essi eccetto il ballio al qual sia licito magnar et beuer con essi et ogni uno possa accusar li contrafacienti et sia tenuto secreto, Aggiongendo che il cancelliero del comuno non possa mai magnar ne beuer col podesta ne tampoco con li suoi officiali et il podesta et sua corte non posseno magnar col cancelliero del detto comuno alla medesima pena per ciascuno et ciascuna uolta nelle qual pene detti officiali siano sindicati condennati per li sindicatori del comuno

CHE il cancelliero del comuno di Monteleone non possa esser sustituto del Podesta R^ca^o: LXXVI:

Il Cancelliero del nr̃o comuno durante il tempo del suo officio non possa esser sustituto, o, uero Vicario del podesta nella detta terra et si alcuna cosa nel offo come Vicario, o, sustituto essercitara non uaglia ipso iure

CHE nisun della terra di monteleone possa hauer duoi officij nella nr̃a comunita R^ca^o LXXVII:

Statuimo et ordinamo che nisuno della terra di Monteleone essendo cauato et messo, in posto in qualch'officio di detta coĩta et poi essendo cauato d'un'altro officio per qual, che spatio di tempo che non sia amesso et non posso il secondo officio hauer ne goder sotto pena di cinquanta libr di dinari da pagarsi senz'alcuna diminutione in la detta pena cadeno et incorreno quelli priori che l'ammettano et questo s'intende durante il primo offo:

CHE la forma messa tra il territorio di monteleone et quello di gauegli si rimonde et similmente si riconoscano circu̾circa R^ca^o: LXXVIII

Ad euitar ogni materia di scandalo che per la cagion delli confini succeder potesse ordinamo et statuimo che ogni anno dapoi la publicatione del pn̄te statuto del mese di magio et di giugno li s. Podesta et priori li quali per il tempo sarrano al gouerno della terra di monteleone siano tenuti et debbiano andar personalmente a far remondar, ritrouar et risarcir la forma messa tra gl'huomini et Vniuersita di gaueoli et nr̃i confini menandone seco al manco duoi huomini paesani, o, confinini a ueder detti confini accio che il nr̃o comuno non sia defraudato et la memoria di detti confini non si perda et similmente siano tenuti et debbiano pur con la pn̄tia di duoi paesani andar personalmente et rallustrar tutti li confini circumcirca et spetialmente con Uscini cascia col monte di santo Vito con l'abbadia con rigni et petano et con lionessa et con animar col premio li detti s. Podesta et prior a pigliar tal impresa

di buona uoglia, o astrengerli col timor della pena a non pretermetterla Volemo che facendo tal opra di far rimendar la detta forma et recognoscer li confini come e detto il pta guadagna duoi fiorini et li priori fra tutti fiorini diece non la facendo il pta perde il salario d'un mese et li priori incorrano per ciascun fiorini diece laqual pena da pagarsi cosi per podesta come per li priori sia applicata alli s.p. di luglio et d'agosto si essi andarano a far rimondar detta forma et recognoscer et rallustrar li confini nel modo sopradetto senon sia applicata al mro comuno Aggiongendo chel signor pta non incorra in pena misuna se dalli s.P. delli mesi predetti non sara ricerco negara di andarci al hora s'intenda esser incorso nella pena predetta.

Che il camerlengo o coltor messuer la datiua del catasto, o altr'impositioni che si metesse sopra forestieri possa procedere contra li forestieri che hano possessioni nel mro terr: et far tener uno per tutti di qualsi uoglia loco terra castello o villa Ca LXXIX

Statuimo et ordinamo che tutti forestieri che hano possessioni colte o incolte nel territorio di Monteleone siano obligati a pagar tutti i datij datiui et colletti da imponersi per la colta di monteleone alle possessioni che hanno nel territorio di monteleone ad ogni requisitione del camerlengo o coltor della detta terra et non pagando che detti cultori et camerlengo possino altempo delle uicolte sequestrar li frutti di esse terre et quelli uenderli all'incanto per fino alla integra loro satisfattione et non piu oltra & quando le terre fossero incolte sia licito al detto coltor o camerlengo fatta una sola intimatione in buona forma di uender et alienar quanto delle dette terre che basti all'integra satisfattione loro

Che le done di monteleone non possano andar fora del territorio senza compagnia d'un homo di eta di XVI anni Ca LXXX

Perche naturalmente dalle donne ne consequiscono alle uolte assai mancamenti et inimicitie et Volendo per quanto si puo obuiar a questo per tanto statuimo et ordinamo che nissuna donna di monteleone ardisca ne presuma sotto alcun quesito colore ne per modo alcuno per qualsi uoglia necessita di andar fuora del territorio di Monteleone senza compagnia al meno d'un huomo et di eta al meno d'anni XVI. et facendo altramente incorrano in pena di duoi fiorini per ciascuna donna et ciascuna uolta. Aggiongendo anchora che a nissuna donna della detta terra sia licito di mascararsi per nissun tempo et massime del carneuale di notte ma de di possano mascararsi a loro arbitrio et questo sotto la detta pena per ciascuna dona che contrafara et ciascuna uolta & in la medesima pena incorra chi la mena.

Della pena de chi consulta che dal comuno si paghi alcuna cosa per particolar persona Rub.ca LXXXI

Acciò che il nro comuno non patisca spese et danni mouestamente, Pero statuimo et ordinamo che detto comuno per l'auenir ne il camorlengo di esso per esso comuno ne in nomi di esso comune possa sotto alcuno questo colore delli dinari et hauer del comuno alc.a cosa pagar o spendere per alc.o debito contratto o fatto per alc.o nro terrigene in qualuncq modo titolo o cagione si sia o per alcuno delitto maleficio o imputatione et che insuno official del comuno possa in conseglio o arenga preponere o uero far preponere le cose predette o alcuna di essa ne permetter che si proponga et che insuno possa et debbia consoltar div o arengar che per detto comuno si paghi alcuna cosa delli dinari et bem del comuno di Monteleone per alcun particolar & si per alcuno nelle predette cosa o alcuna di esse contrafatto sara quel consoltor che lo consoltara et li priori chel faranno pallottar incorrano in la pena di ducento libr di dinari per ciascuno et ciascuna uolta senza diminutione alcuna et si se vencesse ipso iure non uaglia et ne tenga Agiongendo ancor che' alcuno nro terrigene domandara sely dia carta et tenta della cita fuora della terra per suoi fatti et facende et a suoe spese che li s.P. siano tenuti a dargli essendo cosa honesta

Che il camorlengo del comuno sia tenuto a far leger ogni mese lintrata et luscita del comuno Rub.ca LXXXII

Il Camorlengo del comuno sia tenuto ogni mese a far leger per il cancelliero del comuno tutte lintrate et liscite del comuno scritte in quel mese nel libro dell'intrata et uscita del camorlengo nel conseglio generale a pena di diece libr per ciascuna uolta che per esso sara contrafatto

Del modo di eleger el scindico del comuno Rub.ca LXXXIII

Perche puoco giona far li statuti et le leggie senon si osseruano et mandano a osseruation per tanto ordinamo che nel primo conseglio da farsi dapoi la publicatione del p.te statuto per vn'anno solo si elega vn'huomo da bene col salario di diece libre di pimari et finito l'anno si elega l'altro et cosi successiuamente il qual sia scindico del comuno et sia tenuto sotto Vinculo di ouramento quando sara nella nostra terra andar al conseglio et dir et protestar che non si preponghi ne consulti ne reformi contra il statuto del comuno et Vtilita di esso et protestesi ancora che non si facciano spese indebite et protestesi alli officiali che' osseruano il statuto del comuno et reformanze et quelle pene si essequiscono et pervengono in mano del camorlengo del comuno et faccia tutte le cose che a esso parera douer esser vtile al detto comuno Agiongendo che detto scindico sia tenuto & debbia custodir bene et diligentemente la monitione della communita con tutte le cose che sono dentro a esso da consignarseli per Inuentario nel principio del suo officio et di dal ouramento-

secondo il solito et di quelle render' bon conto finito l'anno del suo sindicato et tenga ancora le infrascritte misure da farsi per comuno di monteleone acciò alla misura di quella nella intrata del nouo podesta si possano et debbiano regolar' et aggiustar' tutte misure con lequale in la nr'a terra si uende et compra, cioe, la coppa del grano et d'altri biadi meza coppa et quarto la coppa della calcina il braccio da misurar' il pano il bocale mezo et foglietta per uino aceto et olio et coppitelli da molinari, ordinamo ancora, che senza la p'tia di questo sindico non si possa et ne si debbia far' instro alcuno di ue" dita locationi di prouenti et altr' simile cose del nr'o comuno et se si fara non uaglia ipo iure Volemo ancora che il detto sindico sia tenuto et obligato alla partita del potesta di detta terra et suoi officiali et simulmente del cancelliero della corta quando sara, banito il sindicato di essi, o alcun' d'essi comparir' personalmente si alhora si ritrouara, in la terra di monteleone a darli la petitione generale et simulmente sia obligato ad instantia di particolar' persone di detta terra dar' petitioni alli officiali predetti di tutte rapine estorsioni simonie iniustitie grauamenti et torti che esse particolar' persone, o alcun di esse diranno hauer' patito et receputo da detti officiali sotto la pena di diece libr'. da leuarsi del suo salario

CHE li bandi da farsi per la comunita et officiali si facciano nelli lochi infrascritti R.ca: LXXXiiii

Statuimo et ordinamo che tutti bandi generali o particolari da farsi per il Podesta et sua corte et anco per la comunita si facciano in li infra.ti lochi della terra di monteleone' Vz, nanti il palazo del comuno cioe in piaza del comune di monteleone laltro in mezo della strada della della chiesa di san nicolo, laltro in la fine di detta strada laltro in la strada sopra alla chiesa della magine, laltro nella strada sopra alla casa della chiesa di san liberto laltro in la strada che ua alla chiesa di san Iuliano in mezo del Vicinato della macchia laltro in la strada del borgo dinanti alla chiesa di san Iacobo laltro in mezo della strada del Vicinato laltro in mezo della strada della costarella sotto lorto delli frati laltro in mezo della strada detto lo stinco, laltro in mezo della strada di ghiarco laltro alla porta di san pietro, laltro in piede della terra in lo detto la piazarella & laltro in la piazetta fuora della porta uecchia, altramente facendosi detti bandi non s'intendano publicati quanto alla corte et quando il balio non facesse in tutti lochi soprascritti cada in pena di diece soldi per ciascuna uolta.

CHE l'huomini di sessantanni siano essenti dalli pesi manuali della Comunita R.ca: LXXXV

L'huomini di sessantanni siano essenti da tutti pesi personali dal nr'o comuno manualmente da farsi et del tempo se stia et credasi a giuramento di essi uolendo a ogni modo ch'l'homini di detta eta siano tenuti far' le guardie di giorno solo per se stessi et a far' le guardie per altri in nissun modo siano admessi

DELLA pena di chi uende tauole scandole o altr' lioname ad alcuno forestiero R.ca: LXXXVI

Statuimo et ordinamo che nisun della nra terra ardisca ne presuma estraher ne vender scandole tavole o altra sorte di legname ad alcuno forestier ne fuora del nro territorio portarle a pena di libr vinticinq z. di dinari per ciascuna soma et per ciascuna volta et in questo ogniuno possa accusar et si creda a un testimonio degno di fede con suo giuramento

CHE Le bestie minute non posseno pascolar nel puro della fosse eccetto a certi tempi Rca: LXXXVII

Statuimo et ordinamo che da calende del mese d'Aprile insino alla festa d'ogni S.to nisuna bestia minuta debbia pascolar nel puro della fossa a pena di duoi bolognini per bestia minuta volendo che il porco di nisun tempo possa pascolar in detto puro alla pena di un carlino per porco et per ciascuna volta

DELLI termini da metterli tra li Vicini & confinanti insieme Rca: LXXXVIII

Si alcuno domandara li termini metterli et terminarsi la sua possessione et del suo vicino insiemi gionte et non terminate la corte astrenga le parti realmente et personalmente a poner li terminatori uno o piu secondo che le parti sarano d'accordio liquali terminatori siano della contrada dove giaccio le terre da terminarsi et se dette parti non sarano daccordo piglisi per la corte un terzo della contrada et cio che per essi homini o la maior parte d'essi fatto et terminato o dechiarato serra attenga in se piena fermeza volendo che a far detta terminatione nessuna persona delle dette parti possa alcun chiamar il quale a essa o alcuna d'essa fino al quarto grado di consanguinita o vero affinita attenesse eccetto non fosse di volunta di esse parte

CHE nisuno officiale forestiere vada per Ambasciator della comunita di Monteleone Rca: LXXXIX

Il podesta ne alcuno altr officiale forestiero della nostra terra gir non possa in alcuna ambasciaria senon per decreto de l'arenga et si sara contrafatto li priori che lo mandarano pagano di pena diece libr di dinari per ciascuno et ciascuna volta et si il camorlengo del comuno per tale ambasciata alcun pagamento al detto officiale pagara delli dinari del comuno del suo proprio al detto comuno restituirlo sia tenuto et in cento soldi al comuno per li rescisori in tempo da rieveder il suo conto sia condennato

CHE quando si fanno le vendite delle terre ci sia reservuata la ragione del lavorator Rca: LXXXX

Ordinamo ancora che quando si fanno alcune vendite che alcune terre et possessioni poste nel nro territorio et distretto al tempo della Venditione la ragione acquistata da li lavoratori tanto per li altri quanto per li venditori s'intenda subito reservuata non obstante che non ne sia stata fatta mentione al tempo della vendita laqual ragione della oreccio non possa in modo alcuno all'estraneo pervenir

CHE nisuno ardisca far molino nell'acqua del comuno Rca: XCI

Molino alcuno in alcuna parte del nro tenimento nisuno ardisca far ne far far senza licentia dellarenga eccetto per esso comuno a pena di cento fiorini nella quale pena chi contrafara sia condennato senza diminutione alcuna et a ogni modo sia tenuto remouer et guastar ogni fabrica che di esso molmo fatto hauesse

Della pena di quelli che nō accatastano le loro possessioni Rca: XCII

Ogn'uno sia tenuto et debbia accatastar et nel catasto del comuno far poner et scriuer tutte et singule sue possessioni non accatastate a pena di diece libr' di dinari per ciascuna possessione non accatastata et siano stimate per li stimatori da elegersi a tal'effetto per il consiglio spēale et la corte sia tenuta ogni mese a far inquisitione nelle cose predette

Del salario di chi uccide il lupo Rca: XCIII

S'alcuno occidera il lupo habbia et hauer debbia dal camorlengo del nro comuno delli dinari et hauer di detto comuno senz'alcuna altra deliberatione soldi cento di dinari pur che tal lupo occiso alli sig: priori si monstri il qual'statuto loco non habbia nelli lopacchini lactanti habbiano et hauer debbiano occisori di tali lopacchini lactanti habbiano et hauer debbiano dal detto camorlengo cinquanta soldi per ciascuno sempr' da mostrasi alli s.P. come disopra

CHE del mese di febraro si proponga la custodia delli biadi Rca: XCIIII

Volendo proueder circa la custodia di biadi prati et tutti frutti ordinamo che del mese di febraro ogn'anno si proponga nell'arenga del modo et forma da tenersi circa la custodia di essi et secondo che in detta arenga deliberato et obtenuto sara cosi si osserui et mandi ad essecutione Et li s.P. che resederano di detto mese non fauano tale proposta siano tenuti pagar cento libre di dinari per ciascuno prior

Della pena di chi fa zozura et immunditia uicino alle porte della nra terra Rca: XCV

Appresso alle porte della nostra terra nisuno faccia alcuna bruttura o immonditie o uero ce pisci per doe canne a pena di diece soldi p ciascuna uolta et ogniuno possa accusar et habbia la quarta parte del bando Agiongendo ancor che qualunqua con bestie o personalmente buttara terreno o altra sozura come disopra incorra in pena di libr' cinq per ciascuno et ciascuna uolta et si creda a un testimonio deono di fede con suo giuramento.

Della pena di quelli che non rimettano grano et altri biadi che raccolgano nella terra di monteleone Rca: XCVI

Ancora statuemo et ordinamo per euitar le fraude del estraher di biadi della terra et territorio di monteleone che ciascuna persona della detta terra et habitante di essa per laue nir debbia hauer remesso dentro la detta terra tutti grani et altre sorte di biadi et legu mi che nel nro territorio sarano recolti per tutto il mese dagosto si sarano battuti, o tritati sotto la perdita di detti biadi grani et ligumi et di cinquanta libr di dinari per ciascuno et ciascuna uolta che sara contrafatto d'applicarsi alla coita di monteleone all'accusator et alla corte essequente

Della pena di chi repone fieno paglia et simili nella terra di monteleone Rca: XCVII

Volendo con l'aiuto del nro dio proueder ad ogni pericolo che potesse succeder per causa del fieno paglia et simile statuimo et ordinamo che li S.P. di questa terra oom quattro mesi da poi la publicatione del pnte statuto siano tenuti et debbiano ricercar diligentemente per tutta la terra di monteleone doue detto fieno paglia si rimette et si trouarano detto fieno et paglia esser rimesse in loco periculoso per il che facilmente si potesse accender fuoco che il podesta et corte et li detti S.P. facciano commandamento a quello che ha reposto tal fieno et paglia che infra termine di tre di el debbia leuar sotto pena di Vinti libr di dinari qua le si faccia pagar senz'alcuna solennità di processo et senza diminutione alcuna

CHE le speali persone paghino al comuno et alle speali persone li danni per essi patiti Rca XCVIII

Se il nro comuno, o qualche special persona della nra terra alcuno danno receputo hauera in dinari, o in beni da alcuna coita, o Vniuersita, o special persona di alcun debito fatto, o per qualche modo uia, o uero occasione contratto per alcun nro terriere che quello da no et tutte spese lequale il detto comuno et special persone di esso sostenuto et patito hauerano per le cause sopradette tanto al comuno quanto ad altre special persone detti danni, o spese sustinenti per la causa predetta li prefati debitori, o contrattori per qual si uoglia causa nelli modi sopradetti integralmente et con effetto emendar et satisfar deb biano et la corte di detto comuno cioe il podesta et il cancelliero, o altra corte predetta contra quelli tali far essequir siano tenuti di fatto et l'ambasciatori che per detta causa mandare bisognasse, o in seruitio delle cose predette come, e stato detto et espresso disopra sia tenuto an dar alle spese et salario di quello per cui il debito, e stato contratto, o per alcuna altra occasione et non alle spese del comuno & li signori priori facendo il contrario in pagar tal ambasciatori alle spese del comuno incorrano in pena di cento libr per ciascuno et per ciascuna uolta et in la medesima pena incorra il camorlengo se el pagava delli dinari del comuno et in oom modo per li reuisori del suo conto sia condennato a restituir al com muno del suo proprio tutta la quantita di dinari del comuno che a simili ambascia tori uno, o pui hauesse pagato

Della pena dell'officiale che receuesse le estorsioni R.ca XCIX

L'officiale, o uero officiali del nr'o comuno da alcuni nri terrieri o forestieri alcuna cosa receuer'o per uia et modo di estorsione, o m altro modo debito, o iniusto pigliar' nō ardisca saluo quanto a essi o alcun di essi per la forma delli statuti di detto communo permesso fosse alla pena di cinquanta libre di dinari da pagarsi senza diminutione alcuna da ciascuno chi contrafara nella qual' pena al tempo del sindicato per li sindicatori condennati sia no et il doppio di quelche hauerano receputo essi a quello da chi l'hauerano receputo, o uero alli suoi heredi siano tenuti restituir' m le quale pene siano condennati nonobstante che essi ne hauessero fatti pagar' la parte del comuno in mano del camorlengo di detto comuno

DEL salario da darsi per il comuno al cancelliero per cera carta et tenta R.ca C

Accio che il cancelliero del nr'o comuno sia parco in dar' la carta bambacina et la tenta et cera Volemo et ordinamo che ogni cancelliero del nr'o comuno per ogni semestre habbia et hauer' debbia dal camorlengo del comuno quattro libr' di dinari per la carta bambacina cera lume et tenta lequale cose tutte hauer' debbia a bastanza per scriuer' li libri del communo per far' lrē poner' guardie et altr'occorrentie che spettano al suo officio et quando al cancelliero si manda la elettione questo capitolo nella detta elettione mandar' si debbia

Della pena de chi caua prete m la possessione daltri R.ca Ci

Statuimo et ordinamo che a msuno sia licito cauar' et portar' prete della possessione di persona spetiale alla pena di cinquanta soldi per ciascuno et ciascuna uolta senza licentia' del prone della possessione

Del guadagno delli s.P. di Monteleone R.ca CII

Accio li signori priori della terra di monteleone siano piu solliciti m far' le cose della coita et de tutta uia ampliar' crescer' et recuperar' li beni di detta comunita per questo statuimo et ordinamo che tutti quelli s.P. di detta terra' che farrano al tempo di loro officio ritornar', o recuperar' le possessioni indebitamente uendute per li signori Priori et sindico di detta terra all'huomini di detta terra, o forestieri et che faranno che' il sindico di detta coita se ne remuestica et con rogatione del notario che li detti s.P. guadagno un giulio per mo diolo li quali la nra coita sia tenuta a pagarli

CHE li s.P. di Monteleone non possino dar licentia' a forestieri di ritener bestie nel territ.o di monteleone R.ca CIII

Statuimo et ordinamo che li s.P. di Monteleone non possano ne debbiano sotto alcun questo color', o causa dar' licentia a forestier' di ritener' nel territ.o di Monteleone alcuna sorte di bestiame sotto pena di cento libr' di dinari per ciascun prior' & m la medesima pena' incorra altri che celle uolesse retener' sotto qual si uoglia sorte di color' qual' pena'

si paghi senza diminutione alcuna eccetto per il conseglio et che si uenga per dui terzi alis sia nulla

CHE ogniuno di Monteleone habbia ad assignar le bestie R.a S.: CIIII

Statuimo et ordinamo che tutti homini della terra di Monteleone o habitanti in essa debbiano et siano tenuti di assignar il loro bestiame doi uolte l'anno al cancelliero della comunita con giuramento cioe di Maggio et di settembre cioe alla fine di ciascuno di detti mesi sotto pena di soldi Vinti per bestia minuta et soldi quaranta per bestia grossa eccetto che a ogni fuoco sia licito senza alcuna pena et datio tener doe bestie da soma quattro bestie minute et quattro boui atti ad arrar quali non sia misuno obligato ad assignarle ma che le possan tener senza pagar alcun datio, Aggiongendo ancora che si alcuno di detta terra, o habitante in essa in qualche altro tempo dell anno che di Maggio et settembre, o per qualuna et modo hauera, o condurra nel territorio di monteleone alcuna bestia tanta grossa quanto minuta da pagar datiua che il prone d esse, o altri di sua casa sia tenuto di assignarle alla corta et farle scriuer al cancellier del comuno infra termine di tre di dapoi che le hauera menate nel territorio di monteleone sotto pena di cinquanta soldi di dinari per bestia minuta et soldi cento per ciascuna bestia grossa da pagarsi senza alcuna diminutione et che il podesta et li s.P. debbiano et siano tenuti farne inquisitione al meno duoe uolte l'anno, o alcontar solito che si fa doe uolte lanno del mese di Maggio et di settembre del bestiame et chi sara trouato incolpabile punirlo senza remissione alcuna et si detto podesta et corte sara negligente incorra in la pena di Vinticinq, lubr di dinari da leuarseli del suo salario

Delle possessioni colte et incolte uendute per l'huomini di Monteleone da recuperarsi R.a S.: CV

Statuimo et ordinamo che qualunqua persona di monteleone, o habitante in esso ha uenduta alcuna possessione colta, o uero incolta a forestieri et massime a lionessa mi casciani et di gauegli che ogni uenditione ipo uire et per uirtu et auctorita del pnte statuto sia nulla nonobstante quale si uoglia instrumento fatto di esse etiam uallato et roborato con giuramento et che li s.P. del mese di maggio et settembre dipoi la pertura del pnte statuto et ordine siano tenuti mandar alli sopradetti luochi uno imbasciator a esponer a quelli hanno comprate dette possessioni che uengano a repigliarse li loro dinari di quanto hanno speso in dette possessioni et che uogliano lasciarle et non uolendolo far che la corte di Monteleone el podesta et suoi officiali debbiano rimetter in tenuta di detti beni uenduti li uenditori di essi, o loro heredi essendo morti li principali Aggiongendo ancora che il podesta et corte nanti che remetta detti uenditori o loro heredi in possessione di dette cose uendute che si faccia dar actual deposito di tutta la somma et denari da pagarsi del suo salario Et non uolendo et non possendo li principali uenditori o loro heredi recuperar le possessioni per essi come disopra uendute in tal caso sia licito dette possessioni recuperarle alla ira corta nel modo et ordine predetto per essa comunita

Del salario delli lombardi Rca: CVI

Statuimo et ordinamo che tutti et cingoli lombardi, o altri che esserciti larte del murar nella terra et territorio di monteleone da calende d'aprile insino alla uscita di settembre non possano domandar ne poliar per loro salario et mercede piu di duoi carlini el di et la spese per opera di un giorno suo et del garzone et da calende dottobre insino all'uscita di marzo otto bolognini il di et si sara contrafatto li lombardi et muratori siano tenuti alla pena di cinq libr di dinari per ciascuno et per ciascuna uolta et simulmente coloro che li conducessero per magior prezzo della detta soma quale pena si possa exiger di fatto senz'alcuna diminutione

CHE alle donne non sia licito quando si piange la morte d'alcuno uenir piangendo alla chiesa ne uscir di casa Rca: CVII

Perche e molto contrario all'honesta et uerecondia che seruar si deue dal sexu femenile che le donne siano uedute in publico scapigliate orafiandosi la faccia et mandando fuora stridi et exulati indecori Per tanto statuimo et ordinamo che quando accadera farsi il pianto d'alcuno homo o donna morta in qual si uoglia modo le done attinente di esso morto in qual si uoglia grado che si trouarano a far detto pianto non possano ne debbiano in alcun modo scappar fuora del uscio della casa doue si piange il morto o morta, o grande, o picolo che sia il morto ad accompagnar il cataletto alla chiesa ne a pianoerlo nanti a casa ne accompagnar il morto alla chiesa nel modo et forma sopradetto ne possa per alcun modo uenir alcuna persona attinente del morto alla chiesa cioe di donne solamente sotto pena di cinq libr di dinari per ciascuna donna chi contrafara & li frati o preti doue detto morto si sepelira et uno della compagnia della frmita della misericordia sia tenuti far intendere la sera o la matina che il morto si sepelira alli attinenti della casa del morto cioe dome che non escono fuora di casa et simulmente il facciano intender al podesta, o sua corte debbia sotto pena di giuramento et di cinquanta libr di dim: far commandamento alle donne del morto che non escono di casa et tal'ordine si debbia mantener imperpetuo da osseruarsi

DELLA elettione dell'huomini per la reparatione delle Vie ponti et fonti Rca: CVIII

Circa la reparatione delle Vie ponti et fonti sanamente co' sollicitudine et diligentia proueder uolendo per la pnte lege statuimo et ordinamo che per il conseglio generale il quale sara dapoi la publicatione del pnte statuto si elegono tre buom homini della detta terra li quali assemi col cancelliero del comuno et senz'esso possino uagliano et debbiano sotto uincolo di giuramento et a pena di vnti soldi per ciascuno eleger tre bom huomini della detta terra li quali tre bom homini cosi eletti terminar et difinir tutte et singole lite questioni et cause tra qualunqua uertenti per causa di alcuna via piazza uicoro grendara semita, o per qual si uoglia occasione di sciacquatoro et aqua tanto pluuiali quanto continue et siano tenuti essi et ciascun dessi a dette lite et

questioni tra qualuncha uertenti da esser terminate cognosciute diffinite et decise parsonalmente andar' tante uolte quanto ne sarano recerchi et ogni terminatione difinitione et dechiaratione per li sopradetti o la maior parte d'essi fatta Volemo che dalle parte si tengono et osseruino nonobstante che in tal terminatione difinitione et dechiaratione alcuna solennita di ragione sia stata pretermessa siano tenute anco ri cercar' piu uolte le uie le piaze et le strade del comuno dentro et fuora di detta terra assemi col cancelliero del comuno et si trouarano in alcuna parte esser state occupate esse uie strade et piaze o uero improbrate farle rilassar' o disgombrar' et doue sara necessario far' ampliar' arrenar et rassettar' le uie et corsi delle aque cassar' le uecchie & far far' le noue secondo che uorrano et che per essecutione del officio loro possano imponer pena et bano di Vinti soldi a ciascuna persona una uolta il di et esse pene dalli inobedie ti per la corte far' pigliar' et per essequirle la corte preste loro et alloro requisitione aiuto consiglio et fauor' et che il presti li baly del comuno quante uolte sara bisogno et che da' essi ne sara ricerco & siano tenuti terminar' la uia da piede del terrale fino alla porta della terra et quella far' rimondar' et sgombrar' secondo che a essi parera et piacera & similmente la uia di piede paterno et la uia che ua uerso spoleto cominciando dalle uarel le bianche fino alle porte della terra et a quelche per essi o per li s. P. liquali sarano d'oppo l'appertura del pnte statuto si prouueda a petitione di ciascun petente sotto pena di sacramento et cinquanta soldi per ciascuno infra un mese eleger duoi buoni et retti huomini di detta terra liquali habbiano aucta licentia potesta et balia di proue der' ordinar' et terminar' et anco dechiarar' circa il corso del'aqua laquale a tempo di piog gia corre aporesso alla porta di sant'Agnese pur che si faccia che la uia per laquale si ua al terrale non si guasti et che li adiacenti a essa uia non siano dannificati Volendo et ordinando che ogni terminatione prouisione ordinatione o deliberatione laquale fatta sara per li sopradetti uaglia et tenga pleno iure tanto per le uie sopranominate quanto in tutte le altre uie comunale

CHE non si possa far' gra di alcuna sorte di pena R.ca C IX:

Statuimo et ordinamo che li s. P. ne conseglio ne altro numero minor del conseglio no possa far' gra ne in tutto ne in parte di pena alcuna che per qual si uoglia causa douer pagarsi in comuno per alcuno di nri terrieri habitanti in monteleone et li conseglieri che lo con sultassero et li s P. che lo proponessero o uero pallottassero contra questo caplo incora no per ciascuno et ciascuna uolta la pena di uinticinq fiorini da pagarsi senza a diminutione & quando alcun priorato o conseglio hauesse peccato in questo caplo li s. P. sequenti siano tenuti a farli metter' al libro del specchio della pena per essi in corsa et si nol farano incorrano essi in la medesima pena

CHE li terremi delle chiese si lauorino per gl'homini di Monteleone R.ca C X:

Auenga che li beni stabili hano le chiese nel nro territorio li siano stati dati lassati et conceduti per li nri terrieri conueneuole cosa sara che di detti terremi ne consequis cano qualche comodo et utilita piu presto gl'huomini della nra terra che li forestie ri & per questo statuimo et ordinamo che nsun forestieri possa et debbia uenir a

lauorar cultiuar et seminar alcuna possessione delle chiese posta nel nro territorio volendo lauorar gl'huomini della nra terra sotto pena di vinticinq; lib. di dinari da pagarsi per ciascuno forestiero ogni uolta che fosse trouato a lauorar li beni stabili di alcuna chiesa et in questo caso ad ogni uno sia licito accusar et credasi al accusator con giuramento et vn testimonio fidedigno Agiongendo alle cose predette che li nri Terrieri liquali uorrano lauorare li terreni delle chiese como disopra siano tenuti risponder alle ghiese, o curatori di esse quel cottimo, o terratico che rispondeno le possessioni delli laici poste in quella contrada doue giaceno le possessioni delle ghiese et che li s. p. siano obligati ogni anno la prima settimana di Marzo far bandir per il baliò del comuno in tutti luochi soliti et consueti di detta terra il pnte statuto acciò li forestieri non possano pretender ignorantia

Della misure da tenersi per li tauernari et hosti R.ca CXI

Statuimo et ordinamo che li Tauernari et hosti della Terra di Monteleone et suo Territorio tengono et tener debbiano la foglietta il mezzo et il bocale, o uero petito aggiustate et corrispodente alle misure del comuno che sonno in poter del seindico, o d'altre persone et ancora sigillati col sigillo, o stampa del comuno di detta terra et ogni uolta che sarranno trouati di non tenere le dette misure, o alcune di esse cadano in pena di soldi cinquanta per ciascuna misura che non hauessero como disopra et ciascuna uolta & si dette misure et ciascuna di esse non fosse giusta, o uero si fosse giusta et non fosse sigillata col sigillo o stampa predetta in ciascuno delli casi predetti paghino detti hosti et Tauernari la sopradetta pena et, la corte del signor Podesta sia tenuta ogni otto di vna uolta riueder dette misure et punir li delinquenti Et se in ciò sara negligente incorra esso signor podesta in pena di cinq; libr. di Dinari da retenersi del suo salario

Che tutti prouenti del comuno di monteleone si vendano a Terzaria R.ca: CXII.

Perche la nra communita per adrieto e stata molto dannificata nel vender li prouenti nanti tepo et a dinari contanti però statuimo et ordinamo che da hora nanti tutti et singuli prouenti del nro comuno non si possano ne debbiano vender per alcun modo et sotto alcuno quesito colore a dinari contanti ne in altro modo et forma eccetto che a Terzaria bandendo detti prouenti et ciascun di esso Vinti giorni continui prima che si uenga alla transattione et col'incanto solo di vn bol. il giorno per fiorino il qual bannimento di prouenti come disopra non possa ne debbia farsi sinon duoi mesi prima precedenti al giorno nel quale si comunciarano a poseder li prouenti, et ciascun di essi eccetto le montagne le gionte et le selue lequali si possano bandir et trasattar vn'anno per laltro seruato però lordine soprascritto dell'incanto et del spatio di giorni et facendosi altramente per li S. P. o da loro stessi, o per ordine del conseglio generale essi S. P. et chi lo consoletasse o uero confirmasse siano puniti per ciascuno dessi et ciascuna uolta in fiorini cinquanta et lessilio per vnanno intiero dalla terra et territorio di monteleone et in la medesima pena incorra il seindico chel facesse instro delli prouenti contra l'ordine soprascritto Eccetto pero per la renga generale non fosse altramente ordinata

Che tutti huomini di moteleone godino officij et beneficij R.ca: CXIII

Statuimo et ordinamo che tutti et singoli huomini della terra di Monteleone habbiano et godano tutti officij et beneficij di detta terra et massime Priorato consiglio et altri numeri et officij di detta terra cioe vno huomo per fuoco qual ordine et statuto sia perpetuo purche per Larenga generale non si ordinasse altramente

Del bussolo delli s.P. sindici camorleghi et altri da imbussolarsi R.ca: CXIIII

Per obuiar alle presumptioni audatia temerita delli huomini contrarij al buon vuiver et pacifico stato di detta terra Statuimo et ordinamo che il bussolo da farsi delli s.P. sindici camorlengo, a, d'altra sorte d'imbossulationi s'habbiano tutte insieme in varij sacchetti ponerli et metterli cioe tutti priorati da farsi li sindici da perse camorleghi o, altri imbossolationi, da farsi similmente ogni uno stia da perse et diuiso luno da laltro quali si debbiano poner in la cassetta picola vemchuse con duoe chiaue et poi metterla in vnaltra cassa granda dove sono altre scritture della coita quale sta in la sacristia di san francesco qual cassa granda sia con tre chiaue ben serrata et se nel far del detto bussolo li s.P. che saranno a quel tempo assemi con altro numero deputato a far detto bussolo per qual si uoglia causa facessero tal cuno segno di magior o, minor, palle dell'una dall'altra o, uero qual che segno per iche si possa alcuna palla magior o, minor, o, d'altro segno fatto recognosceri, o, uero alc.a di esse palle leuar, robbar, rimouer, o, alc.a di esse palle cauar a posta o per odio maluolentia o, altro tratto far contra la coita o, particolar di detta Terra, o, uero qual si uoglia giusta o, ingiusta causa o, qual siuoglia colore incorra in la pena di ducati vncento per ciascuno priore et per ciascuno che a detta fraude tenesse mano o, ne fosse consciio o, consoltor, o, tacito fautor, d'applicarsi per la mitta alla camera aplica vn quarto all'essecutor vn quarto alla coita et accio li tristi siano sempre puniti che mai piu possino godere ne officio ne beneficio di detta terra ma ipso facto ne siano privati essi et ciascun dessi et tutti loro figliuoli et descendenti et oltra di questo siano bandi et confinati per vinti anni continui dalla terra et territorio di monteleone et di cio si debbia far rigorosa dimostratione et essecutione accio sia essempio a ogniuno Agiongendo alle sopradette cose che in quanto alla diuersita delle palle per uoler meglio esprimer et dechiarar le sopradette cose per le palle delli s.P. siano equale di peso et forma le palle delli sindici siano equale l'una co l'altra palla et similmente delli camorleghi et de altri imbossulationi forse da farsi et no importa se le palle delli sindici et camorleghi et delli altri siano varie a quelle delli s.P. ma siano equali et senza segno ogni bossolo da farsi quale ordine statuimo mai si habbia da romper ne guastar ne per consiglio et ne per arenga niuna et qualunqua consoltara il contrario et li priori che lo palottassero incorrano in la medesima pena che quelli sop.tti che guastano segno et toloono alcuna o, tutte le dette palle di qual si uoglia imbussolationi et questo statuto uolemo et statuemo habbia inuiolabilmente perpetuo da osseruarsi

Della pena de chi recusa andar ambasciator per il co.o di Mote. inc.ta R.ca CXV

Statuimo et ordinamo che niuno della terra di Moteleon ardisca ne presuma recusar e,

di andar Imbasciatori per le cose della coita di Monteleone m ogni et qualuncha loco forse necessario et tempo per ordine del conseglio come di sopra sotto pena di Vmti libr di dinari senz'alcuna diminutione et che subito senz'altra solennita selli faccia pagar et sel potesta sara negligente astrenger lo incorra m pena di diece libr et li priori ad ogm modo lo mettino al libro di specchio l'accusar andar Imbasciator eccetto detto Ambasciator non habbia giusta causa di non andar

CHE li ordini et reformanze uagliano tutto il tempo del consiglio che le propone et fa Rca: CXVI

Li ordini et reformanze del conseglio generale non contrarie alli capitolo di questo statuto uogliano et tengono tutto il tempo del conseglio che fa essi ordini et reformanze Ma li ordini del'arenga di detto comuno fatti m larenga generale uagliano et tengano tutto il tempo di quel rector al cui tempo fossero fatti non contrarij alli capitoli di questo statuto come e stato detto discpra et piu oltra m modo alcuno ualer non possano ne per esser alcuna ragione senon fossero limitati a certo tempo al qual tenpo limutati tengano et uagliano pur che esse reformanze et ordini non siano, o uero non si facciano contra la liberta ecclesiastica ne contra li bom costumi

CHE li conduttori delli prouenti et bem stabili del comno se no pagarano al tempo statuito ci pachino il quarto di piu Rca: CXVII

Perche la nra coita ha receputo et receui gran dano et preiudicio quando si prolonga li pagamenti delli suoi prouenti et il cottimo, o uero terratico di suoi per tanto statuimo et ordinamo che quando li conduttori di qual si uoglia prouento di detto comune, o uero coptimatori et lauratori delli bem stabili di esso non pagarano al tempo apposto nel mstrumento di detti prouenti, o bem stabili siano tenuti et obligati a pagarci il quarto di piu il qual tutto sia applicato al nro comuno et per esso si possa far astrmger dal potesta, o altra corte come per la sorte prmcipale et al simle quarto siano tenuti tutti camorlenghi cultori di datiue del nro comuno che non pagarano doppo che sara reuisto il conto et data per li rasciónatori la sententia Agiongendo ancora che tutti prouenti da accottimarsi et uendersi et terremi et datiue che il comprator et condottor et cultor che li s.P. siano tenuti metter m limistro et conuentione il quarto piu sotto pena di Vnticinq libr per prior et cancellier che el scrive & di piu che oltra il quarto predetto siano tenuti a pagar la essecutione al officiale che ne fara essecutione

CHE msun ardisca lauar cora nelaqua del fiume Rca: CXVIII

Cora di alcuna sorte msun ardisca di lauar m l'acqua del fiume del terrale dalla fonte dellasula fino a piedi paruara ne tampoco nel'acqua del riuo di capita di pena di cento soldi di dinari per ciascuna persona ne lauar pani dal ponte del terrale m su et dalla sboccatora di cornu m su sotto pena di uinti soldi per ciascuno et ciascuna uolta quando lacqua non ua per il terrale possano lauar dal cornu m su fino a colar diuino et colero che ci lauano a quel tempo non siano tenuti a pena

CHE li s. P. siano tenuti nel principio del loro off.o mandar duoi huomini da bene a riueder li molini et misure di detti molini R.ca CXIX

Statuimo et ordinamo che tutti s. P. che sarano nel tempo in la terra di monteleone siano obligati et debbiano sotto pena del giuramento et di uinticinq. libr. di dinari per ciascuno prior di mandar duoi huomini discreti a reueder le misure o uero copetelle et meza coppa che tengono li molinari delle molina posto nel n.ro tenimento et referir detti huomini si dette misure sonno giuste si o non et non essendo giuste che li s. P. siano tenuti a proueder ce et checiano puniti detti molinari dalla corte secondo la forma del statuto

DELLE colte da imporse per le occorrētie et euidente utilita del comuno R.ca CXX:

Ogni uolta che bisogna per le spese necessarie al n.ro comuno incombenti et per la euidēte utilita di esso o uero necessita imponersi alcune colte quelle s'impongano et imponer si debbiano nell'arenga generale di detto communo di maniera che se uenca per duoi terzi ordinando che quelle persone lequale separatamente habitaranno o uiuarano a guadagno et lauoriccio da perse et appartatamente farano siano tenuti pagar la colta per il focolaro separatamente come li altri focolari saluo che quello il quale essendo posto et assignato per il focolar non si chiami grauato dicerlo et allegano che essi da perse non deue esser focolaro ne pagar per focolaro et chi uiue et sta comunamente cō alcuno che pagasse la colta per focular et colui hauer comuno il danno il guadagno et tutte et singole cose sopradette et luno et laltro di essi giuraranno alle sante de uangeli tocche scritture corporalmente con mano dal tempo del debito fatto in qua per il quale e stata imposta la colta che li predetti tali giuranti non siano tenuti pagar la colta si non per un sol focolar & ordinando et statuendo che ciascuno sia tenuto la colta a se imposta tanto per libra quanto per focular et altr impositioni al cultor o culturi del comune acciò per la detta arenca specialmente deputati infra dieci giorni dipoi li tre banni da farsene per parte della corte col termine de tre giorni per ciaschuno bando dal giorno del ultimo banno inanti da computarsi a pena del quarto piu della colta a se imposta nel quale quarto di piu li mal paganti per la corte senz'alcuna citanza siano condennati col termine di diece giorni a pagar la colta nel quale termine chi non paga il detto quarto et le colte pagar sia tenuto et sumariamēte a pagar le cose sopradette in ciascuno caso tanto delle colte quanto del quarto di piu efficacemente constrenger si possa Et per il caualliero o altro officiale per li s. P. o uero coltor di detto comuno la essecutione sara cōmessa possa li mal paganti astringer et retener realmente et personalmente et per sua mercede della essecutione per aucta del p.nte statuto receuer duoi soldi per libra della quantita scossa et non piu et possa anchora strenger li lauoratori delle possessioni delle quali ne fosse pagata la datiua infra il termine sopradetto & che tutte le essecutioni che fara far tal essecutor sia tenuto scriuerli o farle scriuer nel quinterno del intrata del camorlengo del comuno scriuendo et nominando il nome del pagante et della quantita et per qual colta habbia pagato et il nome del coltor con la indictione

millesimo mese et di et con la quantita della colta imposta Agiongendo ancora che nisuna dativa si possa Imponer piu d'una volta lanno eccetto che per la g[n]ale arenga non fosse altramente provisto et ordinato

LIB.° 2.° DELLA IVRISDITIONE DEL PODESTA CA NELLE CAVSE CRIMINALE BO: 1:

IL NON PVNIRE DELLI delicti toglie lanimo delli homini fideli et arma li audaci et li catiui contra li boni per tanto alla publica utilita sappertiene che li maleficij non rimangono impuniti et quelli che il diuino timor non reuoca dal male la temporale disciplina li constrenga per tanto non saria utile di far le lege et statuti senon si hauessero li mimstri della giustitia liquali purghino la terra di catiui huomini et li maleficij corregano secondo la debita lege et questo per li sopradetti signori statutarij, e prouisto per questa pnte lege che el podesta et sua corte della terra di Monteleone liquali sarano per li tempi et ciascun di essi habbiano et hauer debbiano nella detta terra et suo contado mero et misto imperio et ommimoda iurisditione et che possa proceder et cognoscer di tutti et singoli maleficij eccessi et delitti liquali nella terra et suo territorio si comettessero per qualuncha persona secondo la forma delli statuti per accusatione per denunciatione o inquisitione quantunq; non proceda alcuna forma del maleficio del quale facesse inquisitione laquale apparesse scritta nelli atti & similmente possa proceder et cognoscer di tutti et singoli maleficij eccessi et delitti liquali si commettero per qualunqua persona nella terra di monteleone et suo territorio et sopra essi possa proceder cognoscer in qualunqua di tanto iuridici quanto che feriati ancor in honor di dio inditti lassando tutte le altre solennita di ragione ma solamente seruando lordine et la forma delli statuti della terra di monteleone et il detto podesta et sua corte sia tenuta di constrenger et punir tutti et singoli detti maleficij con debite pene secondo il tenor et la forma delle proue fatte sopra esse cause delli maleficij considerando la substantialita di esse proue o la qualita di essi maleficij comessi et considerando la forma et il tenor di esse probationi et non la forma o qualita imposta sopra essi maleficij o la pena da imponersi a essi maleficij o la aggrauatione di esse accusationi in tanto che possano et uaoliano dar sententia sopra le probationi quantunqua non fossero prouati tutti capitoli o qualita aposte contra esse inquisitionj denuntie o accuse et questo habbia loco sopra le cose intentate ma sopra le cose prouate et non intentate il detto podesta et sua corte sia tenuto di nouo proceder et punir secondo la forma delli statuti et sia tenuto proceder contra tutti & singole denuntiati et accusati et contra ciascun altro, il quale si referisce hauer comesso alcuno maleficio o eccesso trau termine di cinq; giorni doppo che sara fatta laccusa o denuntia publicamente o in altro modo et si contrafara detto podesta et officiali siano condennati nella pena di libr cinquanta di dmari per ciascuna uolta: sela pena del malefitio sara da cinquanta libr in gio ma da quella in su sia condennato in la pena di fiorini cento et il notaro a chi tal accusatione o denuntia fosse data o fatta sia condennato in pena di Vnticinq; libr di dinari per li sindicatori che sarano deputati per il conseglio et di questo si sia

al giuramento di quello che giurara hauere referito o denuntiato con testimonio de
gno di fede et sia tenuto esso notaro metterla in libro nel dì della data sotto la me
desima pena.

Della notificatione delle accuse denuncjationi Jnquisitioni da farse per il podesta alli s.P. et cancell.o di Monteleone R.ca: II:

Statuimo et ordinamo che si notifich' per il potesta et suo maleficio della terra
di monteleone alli s.P. et cancelliero di detta terra tutte et singule inquisitioni denu
tie et accuse lequali per esso contra qualunqua per essa si formassero, o si proce
di qual'si uoglia maleficio inquisitione denuntie et accuse dinanzi a esso produ
fatte nel sequente dì dal dì della formata inquisitione denutia o accusa la copia di esse
la mandino de uerbo ad uerbum alli sig.: P.: et cancelliero della terra di Monteleone
come giace nel quinterno di esso notaro senza li nomi delli testimonij soscritta di
detto notaro cioe di sua mano con la descriptione del dì che si manda sotto la infrascritta
pena et li s.P. di detta terra facciano le dette copie bene et diligentemente registrar per il
cancelliero della coita in uno libro da farsi di esse copie et non mandano il podesta dette co
pie sia condannato in cento libr' di dinari per ciascuna uolta delle quali cento libr' no possa
in modo jsuno esser soruato sotto la medesima pena per ciascuno di quelli che contra
uenissero o siano priori cancellieri, o sindici.

Del modo ordine et forma da tenersi nelle citationi et bannimenti sopra li maleficij R.ca: III:

Le citationi sopra le cause delli maleficij si facciano in questo modo cioe che ciascuno ac
cusato denutiato, o inquisito contra al qual si procedesse di alcun maleficio del quale
si uenesse a imponer alcuna pena secondo la forma delli statuti, o dalla ragione et
si debbia citar per comissione del potesta con cedula continente tutto il tenor et la
sostantia del maleficio del quale si procedesse contra esso per il balio del comuno della
terra di Monteleone personalmente o alla casa della sua soluta habitatione in pntia
di un testimonio che fra termine di tre giorni da computarsi dal giorno della citatione
fatta di esso debbia legitimamete comparir dinanti al podesta, o suo maleficio a scusar
si et defenderi da essa inquisitione denutia o accusa et se l'inquisito denutiato o
uero accusato non comparira in detto termine il pre.to s.Podesta sia obligato a man
dar li unaltra cedula senza tenor pero ma puro col medesimo tempo di tre giorni a
comparir et se nel detto termine non coparira si ponga in bano che esso inquisito, o ue
ro accusato per detto maleficio di ragione et secondo la forma delli nri statuti condan
nato uenesse nel qual bano selli assignara termine di tre dì infra il quale possa et
uaglia comparir ad escusarsi et defenderi come e detto il quale bano selli notifichi
in pntia di un testimonio personalmente, o a casa della soa solita habitatione per
il balio del comuno co cedula del bano il quale termine del bano cominci a correr dal
dì della detta notificatione fatta laquale cedula debbia contener il dì del bando et
della notificatione et debbia scriuersi per mano de notaro di maleficij et debbia lassar
si per il balio che la portara a esso citato o uero notificato personalmente se si sara
trouato altramente alla casa della soa solita habitatione, o in mano di alcuni

delli habitanti di essa casa si a quel tempo alcun ci habitava altramente basta le dette cedule ponerle nel uscio della detta casa et di tutte cose se stia et credasi alla relatione del bailo al quale fosse stata fatta la comissione sopradetta. Et che sel detto accusato demuntiato, o inquisito infra il termine di detta citatione bando, o uero notificatione non comparera, o uero non si scusara come e detto All'hora per uigor et auctorita del pnte statuto sia hauuto et reputato per contumace et legitimamente conuinto di tutte et singole cose che si contengono nelle dette inquisitioni demitie et accuse non obstante che non fosse pronunciato per il potesta et possa et debbia proceder detto podesta contra il predetto contumace a sententia condannatoria come si esso contumace fosse legitimamente conuinto et superato per legittimi testimonij et probationi di tutte et singole cose che si contengono in esse accuse denuncie o inquisitioni et si comparesse alcuno per il detto contumace o malfattor fra il termine di dette citationi o notificatione del banno data a esso podesta o maleficio et allegasse lassentia di esso accusato inquisito, o demuntiato all'hora prestandoli al giuramento per esso che l'allega che non l'allega malitiosamente li sia dato il termine secondo la dystantia del loco donde esso contumace o malfattor allegasse esser facendo ciascuno di de Vnti meglia et passato detto termine se non compariva sia condannato et debbiasi condennar il detto contumace et come contumace confesso et come conuinto sia hauuto come e detto con questo che non si ammetta lassentia di chi fosse stato personalmente citato, o di colui a chi personalmente fosse fatta la notificatione di detto banno et se si trouasse alcuno falzamente hauer allegata lassentia d'alcuno quello sia punto in libr' uinticinq, di dinari senza alcuna diminutione ma se il tal denunciato accusato et inquisito fosse forestiero, o non habitasse nella terra et territorio di monteleone ma habitasse et demorasse in alcuna cita terra castello o loco distante alla terra di monteleone per qual si uoglia spatio debbia notificar la causa per laquale dalla corte si proceda contra esso cioè al canto ne della porta grande della chiesa di san francisco Incontro al palazo del detto potesta con affissione di cedola col termine di comparire fra cinq, giorni ad escusarsi et defendersi et se in detto termine non comparira si possa seruando l'ordine soprascritto uenir alla condennatione di esso come contumace confesso et conuinto di quanto si contiene nella inquisitione demuntia o uero accusa ma se el detto contumace o malfattor nel termine di alcuna delle dette citationi o notificationi, o uero bandi comparira dinanti il podesta in alcun di etiam feriato in honor di dio sammetta la sua comparitione et doppo che a essa accusa inquisitione et demuntia rispondera et dara idonee ricolte una, o piu di pagar il iudicato secondo la forma delli statuti sia rilassato et non si possa ritener, o grauar per cagione dalcuna causa, o condenatione o debito precedente a essa accusatione eccetto si per tal maleficio alcuna pena corporale non uenesse a imponersi a esso contumace o malfattor et al detto contumace o malfattor dapoi la sua risposta se gli assegni termine di otto giorni a far tutte sue diffese et il medesimo termino sassegni all'accusator sopra laccuse il quale termine sia peremptorio infra il quale si riceuano li testimonij et proua da luna et laltra parte tanto sopra laccuse quanto sopra le demuntie et inquisitioni et articoli et defensioni et essi testimonij doppo il detto termine si publichino ricercate le parti a essa publicatione con cedula et poi la detta publicatione si assegni termine a esse parti di cinq, di a pigliar copia et opponer contra le persone di testimonij et detti et contra tutto il processo fatto et a prouar per ogni modo di probatione et li detti

termini tanto il primo quanto il secondo siano hauuti per dati et assignati come si per il detto podesta dati fossero quantunqua non apparesse esser dati et non si possino abreuiar ma sia tenuto il podesta tutte et singole cause di maleficij accuse inquisitioni et denuntie infra termine di trenta di da computarsi dal di de l'accusatione donde esso malfattor comparera et dal di della prima citanza quando fosse contumace per sententia condennatoria o uero assolutoria hauer terminato sotto pena di libr cinqua ta di dinari senza alcuna diminutione ma li processi tutti pendenti l'accuse denuntie o uero inquisitioni quali il podesta trouara nelli libri delli precessori infra termine di trenta di da computarsi dal di delle assegnationi delli libri al detto potesta sia tenuto per sententia condennatoria o uero absolutoria terminar prosequedo il processo delli suoi precessori sotto la detta pena per ciascuno processo non terminato Agiongendo che quello che confessa il maleficio spontaneamente non possa appellar as sellando non sia audito eccetto nella sua condennatione fosse fatto eccesso nella pena statutaria o uero si apparesse altra cagione notoria di aggrauamento nelli quali casi possa appellar co questo che il detto contumace appellante al tempo della interpo sta appellatione dinanti a esso podesta dia ricolte idonee una o piu di pagar la sua condennatione in quella quantita che accadera la sententia esser confirmata. Soggiongendo che in ciascuno caso doue per li maleficij simponesse pena personale, o, affliti ua di corpo principalmente o conditionalmente non si ammetta ne ammetter si possa alcuna persona in qualuncha nome comparisca ad allegar causa alcuna di innocentia ne a far alcuna difesa per esso inquisito accusato o uero denunciato si prima esso delinquente non sia messo posto et detenuto nella carcer del podesta et si per il podesta fosse fatto il contrario et ammesso alcuno sotto la forma predetta ogni sententia preiudiciale et ne seguitasse alla corta o particolar persona sia nulla ipso iur una con tutti li atti fatti in preiudicio della corta et il podesta che l'intenda sia puni to di fatto in pena di ducento ducati d'oro

CHE L'inquisito o uero accusato no si debbia rilassar senon da idonee ricolte et che lessecutione si faccia pri ma contra il principale che contra il fideiussor R.ca iiii:

Statuimo et ordinamo che qualunqua sara accusata o contra esso si facesse inqui sitione di alcuno maleficio o eccesso doppo sara accusato si laccusa fosse tal che si douesse rilassar dando le ricolte non si possa ne si debbia rilassar eccetto non si pre ste idonee ricolte una o piu della terra di montelione le quali si approbano per alcu ni hom et sufficienti huomini di detto loco uno o piu Agiongendo che sel principale e sufficiente di pagar in tutto o in parte la condenatione contra esso data in causa criminale che contra esso principale si debbia far primamente la essecutione et seco dariamente in subsidio contra la ricolta et si alcuna cosa restasse a dar ultima mente la sopradetta essecutione si faccia contra li approbatori

CHE chi da idonee ricolte no si possa incarcerar o detener et del modo che ha da tener il podesta sopra di questo R.ca V:

Statuimo et ordinamo che qualunqua persona sara inquisito o processato dal podesta

luocotenente o/ comissario di mouteleone d'alcuno delitto o/ malefitio che li fosse imputato hauer commesso co sangue purche non si sia sospetto di morte possa et debba sisara prigione esser rilassato con sigurta idonea di star a ragione et pagar ogni condemnatione che di ragione fosse obligato simto pero che sara dal potesta locotenente o/ commissario el suo essaminc et se non sara prigione possa et debbia esser amesso alle suoe defensione dando desopra sigurtad in la forma sopradetto lequale sigurta debbiano esser approuate da persona idonea et ogni uolta che el p.to podesta comissario et locotenente non osseruasse lordine sopradetto casca in pena di fiorini dieci da retenersi del suo salario nel fine del suo officio

Delle eccettioni da ammettersi et rebuttarsi nelle cause criminali R.ca VI.

Statuimo et ordinamo che leccettioni qualunqua produtta in cause criminale dinanti al Podesta et suoi officiali debbiano ammettersi et lapprobatione di esse eccettioni reservari dipoi la contestatione o/ excusatione et si parera a essi douerle recusar possano dir non le ammettemo et nelluno et nellaltro caso dopo la produttione di esse in quel di o/ nel sequente debbiano respondersi per il modo infra. Dicendo le ammettemo o/ non li ammettemo altra dette eccettioni siano per ammesse et possa et debbia procedersi per detto pta Agiongendo alle pre.te cose che si alcuno inquisito accusato o/ denunciato producesse alcune eccettioni nati allescusatioi o/ in alcuna parte del processo dinanti al pta allhora detto pta debbia et sia tenuto sotto vincolo di giuramento et apena di libr cento di denari per ogni volta che contrafara le dette excettioni nel tempo della produttione di esse o/ di alcuna desse ammetter et ricettar et che quello che fa leccettioni declinatorie in simili apponga infra il termine della prima citatione in scriptis ma laltre eccettioni li sia lecito oppor le nate et poi lescusatione fatta come par a lui lequale eccettioni il predetto podesta tanto declinatorie quanto laltre sia tenuto ammetterle o riceuerle sotto la detta pena et il notaro che detto processo scriuera sia tenuto et debbia la detta produttione ammissione o/ receptione nel detto tempo scriuer nelli atti a petitione delli producenti della quale produtione ammissione o/ recettione ciascuno notaro della terra di moteleone si possa rogar del producente et che il notaro a petitione de chi el produce sia tenuto redurlo in publica forma et a tal reduttione si dia fede come a quel notaro che scriue il processo con questo che habbia duoi testimonij degni di fede & questo medesimo dicemo douersi osservar nelle protestatioi et tutte altre scritture delle quale si rogasse alcun notaro di moteleone che uaglia et tenga et a esso si dia fede per auctà del presente statuto

Delle sententie et grauatorie da darsi nel palazo delli signori priori R.ca VII

Statuimo et ordinamo chel podesta di Monteleone sia tenuto et debbia tutte sententie et grauatorie quale hauera a dar sopra li ricorsi et appellatioi nelle cause criminali darle et recettarle nel palazo delli s.p.di detta Terra di Monteleone in loro presentia

et in esse sententie annotar la causa del exgrauamento sotto pena di fior. cento per ciascuna volta et le sententie date altramente siano nulle ipso iure quanto all'exgrauamento

Delle sententie criminale che si debbiano notificar alli condennati R.ca viii.

Statuimo et ordinamo che tutte et singole s.tie criminale condennatorie lequale si daranno per il podesta della terra di monteleone sia tenuto et debbia farle notificar alli detti condennati per il balio del comuno el di della sententia data, o uero il di sequente col tenore & espressione della summa et qualita della pena doppo che saranno date dette sententie a pena di lib. dieci eccetto alli forestieri non habitante in la terra di monteleone alli quali non sia tenuto altramente notificarli sinon al cantone della porta della chiesa di san francesco incontro al palazo con far affiger et rilassar la cedula affissa della notificatione di detta s.tia in detta porta & di esse sententie sia tenuto detto p.ta darne copia a ciascuno che la dimandara alla pena di vinticinq. lib. di denari

Delle sententie da darsi in quindici giorni et non si possa assoluer nel ultimo mese del suo off.o R.ca IX

Statuimo et ordinamo chel p.ta della terra di Monteleone sia tenuto col conseglio d'un dottor in ogni quindici giorni di questo mese condennar o assoluer per loro sententie tutti et singuli huomini et persone che fossero in caso di condennatione o uero assolutione per fino al ottauo giorno circa alla fine del suo officio ne pronunciar alcuno douersi assoluer sotto pena di xxv lib. di dinari del suo salario et si assoluara o pronuntiara douersi assoluere alcuno essa assolutione et pronuncia sia nulla ipso iure

Che per il podesta non si possi diminuir in modo alcuno la pena delle sententie condennatorie date nel criminale et che per li s. p. non possi proponere ne in arenga ne in conseglio di far negratia ne in tutto ne in parte R.ca X

Statuimo et ordinamo chel p.ta della terra di monteleone ne sua corte delle condennationi fatte et da farsi tanto contra quelli huomini della n.ra terra quanto forestieri no possa ne uaglia far alcuna diminutione della pena sotto alcun quesito colore ne per qual si uoglia modo et causa sotto pena di cinquanta lib. di dinari nelle quali habbia esser condennato per li sindici et questo per ciascuna uolta che contrafara et tal diminutione ipso iure sia nulla per la rata che toccasse alla n.ra comunita Agiongendo che li s. p. della terra di monteleone proponarano o lassarano proponere in conseglio o uero arenga diminuire tassar rimetter et agratiar in tutto o in parte le pre.te pene incorrano in pena di vinticinq. ducati doro per ciascuno di essi priori et per ciascuna uolta et della medesima summa sia punito senza diminutione alcuna il consultor il confirmator et il cancelliero del comuno chel scriuera et niente di meno la cassatione mitigatione et remissione in tutto o in parte delle dette pene ipso iure et per vigor del p.nte statuto sia nulla eccetto per la forma delli n.ri statuti et d.te condenn.ni in tutto o in parte no douesse esser s.gr.lo

Delle pene da mezarsi per la pace, o per la confessione Rb ca XI:

Statuimo et ordinamo che qualunqua della terra di monteleone, o forestieri accusato denunciato, o inquisito contra il quale si procedesse per la corte di monteleone per occasione di alcuno maleficio iniuria, o eccesso se hauera la pace quantunqua nanzi la sententia della principal parte offesa della iniuria a esso fatta dalla quale apparisce publico mstro: fortificato con sufficiente pena il qual mstro produca nanzi al potesta, o sua corte nanzi detta sententia della produtione debbia apparir nelli atti della corte Allhora sia condenato nella mitta della pena nella quale saria punito si essa pace non hauesse & similmente si spontaneamente sara confesso il maleficio del quale si procede contra esso accusato denunciato, o inquisito sia condennato nella detta mezza pena si per il detto modo hauera la pace et sara confesso come, e detto sia condennato per esso maleficio come si uno solo hauesse delli detti duoi benefitij & se il pre: tal contra chi si procedesse nella sua prima eseusatione negara il maleficio del quale si procede contra di esso et doppo la detta soa negatione fatta uerra a comparir in tutto quel di che nego et confessara le cose negate sia udita la sua confessione et habbia il detto benefitio della Ancora uolemo et declaramo che la detta minoratione et mediatione di pena per la confessione, o pace, o per alcun di esse non habbia loco in quelli che commettessero homicidio, o tagliar di alcuno membro, o ferite con qualunqua arme nella faccia con effusione di sangue, o di foco rubaria falsita uiolentia corruptione, o countione di donna uendetta transuersa, o altro maleficio delitto, o eccesso del quale la pena et bano fosse da uinti soldi in gio Et il potesta et sua corte sia tenuto tutte predette cose attender et inuiolabilmente osseruar et si contrafara in alcune delle predette cose sia condennato per li sindicatori al tempo del suo sindicato in libr cinquanta di dinari per ciascuna uolta et dele predette cose non si possa assoluer assoluendosi ipso iure non uaglia ne tenghia Ancora statuendo che el mstro della pace sel produce in nome del contumace alcuno la detta pace produtta non gioue al contumace eccetto non daesse la ricolta et l'approbator al detto potesta et corte di pagar la detta sua condennatione et il podesta, o malefitio che essa predetta pace admettera sia tenuto pagar la detta mitta della qual sorauanzano detto contumace del salario del potesta predetto al tempo del suo sindicato al camorlengo del comuno della terra di Monteleone Ancora dechiaranno che li malefitij nelle quali simpone pena del statuto senza diminutione la pena in nisuno modo si diminuisca et mitighi ne si augumenti Et al simile diminutione di pena sia ammesso colui che hauera la pace contratta in palazo per mano delli s: P: della quale sene fara fede per detti s: P: et cancellieri

Delle pene da mediarsi per il pagar infra tempo Rb ca XII

Statuimo et ordinamo che si alcuno sara condennato per cagion d'alcun malefitio per il podesta della terra di Montelione et pagara la sua condenatione in effetto al camorlengo di detto comuno del qual pagamento apparisca nel quinterno delli introiti di esso comuno infra diece di dal di della notificatione di detta sua debbiasi diminuir la quinta parte della pena della sua condenatione et pagano le quattr parti delle cinq parti della condennatione di esso fatta non sia tenuto di pagar piu et si infra il detto termine di diece di non pagara sia tenuto di pagar

il quinto piu di quello che fosse condenato eccetto non pendesse per appellatione li quali diece di corrano dal di della confirmatione della sua si sara confirmata Agiongendo alle predette cose che in ogni caso nel qual alcuno, e condenato se, la diminutione non habbia loco la diminutione della quinta parte per il pagar infra tempo Ma se il detto condennato non pagara la pena nella quale, e stato condennato etia sine diminutione nel detto termine di diece di che alhora li corra il quinto di piu nonobstante alcuna cosa facesse in contrario

In quali lochi et tempi le pene si duplicheno et delli maleficij comessi in persona del Pta et soi officiali Rca: XIII

Statuimo et ordinamo che in tutti maleficij eccessi et delitti da cometterssi in li lochi et tempi infra: le pene si debbiano duplicar cioe in la piaza della terra di monte leone nel palazo delli s P et del pta in tutte chiese poste dentro le mura di Monte leone et nella chiesa di santa Maria di eque et di santo Cramo et di notte la notte sintenda dapoi sonata laue maria della sera et si dette campane per sorte non sonassero et per un testimomo degno di fede si prouasse che il malefitio e comesso di poi lhora solita dellauemaria sintenda di notte et tal proua sia hauta per legitima proua et similmente si duplicheno li maleficij che si farano quando la sposa ua a casa del marito et quando uano col marito alla chiesa all'andar et tornar quando saccompaona il corpus dni a casa del infermo et al ritornar alla chiesa et quando il morto si portasse alla chiesa et quando stano dinanti la casa del morto a condolerli et il uenerdi santo li tre di della pascha della resurrettione nel di della natiuita del nro signor Jesu xpo nel di della purificatione natiuita et assuntione della Madona nella feste di sant Cramo nella festa di san Nicolo protettor della cita di Monteleone nelli maleficij che si cometessero in persona del potesta caualieri, o maleficij della terra di monteleone nella persona del cancellro o camorlengo di detta terra nella persona di alcuni arbitri posti a finir alcuna differentia per furto dicose dechiese come sono cose sacre lequal pene in tutti li sopradetti luochi tempi et persone si debbiano dupplicar una uolta non piu quantunqua li detti delitti o alcuni di essi si cometessero per qualunqua persona in la piaza di notte et nelli altri luochi predetti quantunqua piu uolte si potesse duplicar secondo il detto statuto saluo sempr et reseruato il statuto de ci percote lofficiale o uero si commettesse maleficio per il figliolo contra il padre o la madre che alhora detta pena si debbia triplicar una uolta et non piu et se in alcuna cosa delle predette sara negligente il podesta della terra di monteleone si debbia condennar in libr cento di dinari del suo salario per li sindici del communo di Monteleone

Di quelli che non sono tenuti a pagar pena et che la corte non proceda in li delitti tra coionti Rca: XIIII:

Perche occorr alle uolte che alcune persone quali cómettino alcuni delitti o maleficij senza dolo o fraude sono indebitamente per la corte inquisite et molestate Donde Volendo a tale inconuemente proueder statuimo et ordinamo che le persone

minori di anni tredici lequali per lauenir nella terra di Monteleone et suo ter
ritorio alcuno delitto eccesso, o, maleficio commettesseno per il quale dalla legge
comuna non si ordinasse pena afflictiua del corpo detti minori delinquenti per il
podesta, o, altri officiali della nostra terra di Monteleone non possano per tali de
litti eccessi, o, maleficij esser in modo alcuno inquisiti, o, condennati, o, altramente
astretti a pagar pena alcuna et similmente statuemo et ordinamo che sia licito
alli padri aui proaui et patrui, o, Zei alle madre aui proaui patrui, o, Zie respetti
uamente poter batter castigar et correger li loro figlioli nepoti prenepoti et figliole
nepote et pronepte con Virga baston frusta con mani uacue con calci puom tirar per
li capilli et altre cose simili et per tutti delitti eccessi, o, maleficij che in li casi et
modi predicti per detti padri aui proaui Zij madre aue proaue et Zie si comettes
seno perche per tali delitti, o, maleficij per la legge comune non se imponesse pena
afflictiua di corpo non si incorra di pena alcuna et il potesta et officiali predetti
sopra tal maleficij contra li delinquenti non debbiano ne possano in modo alcuno pro
ceder inquirer ne a condemnatione alcuna da venir Volendo che in simil modo in for
ma come disopra siano essempti dalle pene medesime tutti li maestri di qualsiuo
glia arte che simili delitti eccessi, o, maleficij commettessi in persona delli loro scolari
o garzoni che insegnasseno, o, tenessino a imparar con essi in la terra, o, territo
rio di Monteleone habitante et questo s'intende quando non occorresse che per tali
delitti eccessi maleficij per detti maestri commessi li scolari, o, garzoni non fossero
debilitati dalcun membri, o, uero li occorresse rottur enorme di osso che in tali
casi contra detti maestri delinquenti si possa per il podesta et officiali predetti
procedere et condennarli in la mitta della pena solamente che incorresseno
secondo la forma delli statuti di tal materia parlanti et s'intenda li detti pa
dri aui proaui Zij madre aue proaue Zie et maestri respettiuamente tutti
quelli in li modi predetti et loro per messo facesseno, o, comettesseno hauer lo fatto
et commesso per uia et modo di debita correttione et non altramente Agion
gendo chel potesta et officiali predetti non possano ne a esso sia licito proceder
sopra alli delitti eccessi o maleficij che occorresse commettersi tra le congionte
et attinenti persone fino nel terzo grado inclusiue secondo la ragione canonica
da computarsi eccetto in li casi sopradetti per li quali la legge comuna simpo
nesse pena afflittiua di corpo, o, uero che per il principale offeso non si facesse legitti
ma accusatione in scriptis scritta, o, uero sottoscritta per mano del cancellhiero del
nro conuento in presentia delli signori priori, o, uero della maggior parte di essi
da farsi et produrse detta accusatione per il principal offeso, o, per suo legitti
mo procuratore in termino di cinq dì dal dì del offensione facta da computarse
non altramente Et se in tutti li predicti casi per il podesta, o, altri officiali
sara contrafatto si incorra in la pena di lib cinquanta di dinari per ciascuno et
per ciascuna Volta che sara contrafatto et tutte sententie et condemnationi che
in tali casi per detti podesta et officiali contra l'ordin sopradetti si proferissero
no siano nulle Et in la predetta pena detti podesta et officiali in el loro sin
dicato senza diminutione alcuna si condannano per li sindici et si retengono
del loro salario

Delli Tormenti & in che caso si debbia Tormentar Rca XV

Statuimo et ordinamo che per Inuestigare et per ricercare et ritruouare et verificare li delitti che alla giornata si commetteno sia licito al podestà luogotenente et commissario predetti potere procedere in tutti i delitti eccessi o maleficij come Tradimenti conjurationi Trattati turbationi del pacifico stato della Terra Rubbarie furto homicidio falcita priuato carcere Rapto di Vergine o altre honeste donne Incendij quasi frattura di carcere ingresso di monastery feriti con sangue debilitatione di membro insulto fatto alla casa et altri graui maleficij & il graue maleficio se intenda quello per il quale s'imponesse pena di quindici libre in su de venir alla questione et tormento contra il Reo imputato in qualunqua delli detti capi precedendo però sempre legittimi Indicij et tali che dalla lege sia loro permesso di poterli dare delli quali sia tenuti dare copia sempre che dal Reo o suo procurator li sarà fatta instantia di douerli dar col termino competenti a purgarli et far le sue diffensioni Et perche alcuna volta occade che al malfattore nella prima responsione sarà rilassato con le sugurta secondo la forma detta disopra il quale poi si danno Indicij legittimi alla tortura allhora volemo che il Reo sia citato che debbia comparire innanti al podestà tra doi giorni o confessar il delitto del quale si proceda contra lui et subiacer alla tortura con ciò sia che contro esso siano prouati legittimi indicij pel quale non citato et nel termine della citatione non comparirà sia hauuto per confesso nel maleficio del quale si proceda contra di esso et possassi condemnare come confesso nonobstante la sua contumacie senza alcuno beneficio dello statuto la qual citatione la debbia portar il ballio in scriptis alla casa di esso malfattor non trouandosi in persona altramente la citatione non valia & se l'inquisito o accusato comparirà infra il termine sopradetto debbia esser ammesso alla sua risposta et defensione/

Del modo di essaminar li testimonij Rub.ca XVI

Statuimo et ordiniamo che li testimonij in qualunqua causa criale si debbiano essaminar per il podesta fidelmente et diligentemente et li loro detti puramente et simplicemente esteri como si essi testimonij proferiscono le parole si facciano scriuer per il noto di maleficij di monteleone il qual notaro non scriua li loro detti sotto questa forma cioe tal testimonio disse esser uero quelle cose che si contengono in la inquisitione denuncia accusa o articoli sopra quello testifica ma sia adimandato per detto podesta et corte della causa della scientia quale causa il detto testimonio sia tenuto dir, la come par a esso et si altramente sara fatto il detto podesta et notaro siano condennati in libr Vntrenta di dinari per ciascuno et ciascuna uolta et il detto di esso testimonio vaglia et tenga et guardasi esso podesta che in esse cause criminale non si publichino li detti testimonij infra quelli dieci di li quali si assignano al malfattor a far la difesa Agiongendo che in le cause criminale contra la communita non si ammettano interrogatorij

Che li maschi et donne maiori di 14 anni possano testificar nelle cause criminale Rub.ca XVII

Statuimo et ordinamo che li maschi et le donne di bona fama et conditione et maiori di quattordici anni possano testificar in le cose criminale et il testimonio nelle dette cause uaglia et tenga nonobstante alcuna eccettione di sexo o di minor eta Agiongendo alle predette cose che doi o uero pui maschi o femine di dieci anni et mezo per ciascuno o uero maior possano testificar nelle cause criminale a tanto che il detto o uero essamino di loro doi faccia et far debbia solenne auditio et legittimo sop il maleficio o uero delitto sopra il quale fossero essaiati testificando de visu et concordandosi del tempo et loco del detto comesso maleficio o delitto et il podesta esse done sopra alcun processo si douessero escusar per il qual non douessero retenersi personalmente o douessero essere examinate per testimonio di ricena et essamini in loco honesto et condecente con putia di alcun parente di essa donna se lha ma non lhauendo con presentia di alcuno altro il quale essa vorra menar et uaglia et tenga la detta escusatione giuramento et essaminatione come si in loco iuridico si escusassero et giurassero il quale parente o quello altro hauuto in defetto delli parenti iuri et iurar debbia il detto della detta donna tener secreto insino alla publicatione del processo et si alcun officiale contrafara in le predette cose paghi la pena di libre Dieci di dinari per ciascuno et per ciascuna uolta

Che la dona per testimonio constrenger, o carcerare non si possa Rca XVIII

Il podesta della terra di moteleone ne sua corte non possa ne debbia alcuna dona constrengere, o detener in palazo personalmente ne in alcuna chiesa, o loco per occasione di rendere alcuno testimonio si non solamente di giurar della ueritа et essa subito essaminata la debbia licentiar et sel detto podesta, o corte non la uolessero essaminar et a sacramento subito senza indutio riceuer la detta dona per auctorita del presente statuto habbia licentia di ritornar et possi ritornar senza pena a suo voler nonobstante alcuno statuto, o commendamento a essa fatto che parlasse in contrario et che il testimonio della dona non uagli ipso iure si un suo parente se lha altramente vnaltro quale essa vorra chiamar non sara prite a quel tempo che si essaminara, o dira quelle cose delle quale detta dona sara essaminata et admandata et il detto podesta et corte non possa constrenger alcuna dona a scusarsi in palazo ne in alcuno altro loco doue loffitiali et corte dimorassero o staessero alla pena di lib. cinquanta per ciascuna uolta che contrafara ma possa esser construgger a Venir in la chiesa di san franc.

Che li figlioli maiori di 18. anni possino interuenir nelle cae criale senza consenso di pri tutor, o curator Rca XIX

Statuimo et ordinamo che li figlioli maiori di diecedotto anni possono interuenir in iudicio nelle cause criminale et di tutti et singoli maleficij eccessi, o delitti che si commettessero per essi si possano scusar negar, o confessar et il podesta et soa corte possano contra essi procedere senza consenso del padre et di parenti et auctoritа del curator et tali processi et sententie dapoi seguitassero et le appellation et defensioni probatione di ragione quatunqua farano vagliano et tengono non obstante il defetto del padre delli parenti, o consenso del curator

Della pena da Imponersi per il podesta Rca XX.

Statuimo et ordinamo che il potesta della terra di Montelione possa imponer pena contra li inobedienti a esso nel suo officio per fino nella quantita di cinq lib nel primo comandamento et dipoi in vinti soldi per il secondo comandamento et in cento sol per il terzo comandamento al meno per interuallo d'un'hora et ciascun'hora sintenda dalla matina per fina a terza et da lhora di terza insino a nona et da nona insino a notte et il secondo comandamento non si possa far durante il termine del primo comandamento et il terzo comandamento no si possi far inanti che sia contumace nel secondo et a niuno che propone la sua ragione a banco impone silentio eccetto non fosse in consolio generale, o in parlamento di di essi possa far condennation

et questo habbia loco nelli commandamenti fatti per giuste cagione' et esse pene' possa scoter' di fatto da ciascuno che sara inobediente per ciascuna volta fino nel la quantita predetta' senza formar' processo et dar' sententie Agiongendo che detto podesta non possa far' simil commandamenti saluo nelli criminali ma per conto di, scoter' datiue ad instantia del camorlego del comuno di far' pagar' le pene' di da' m dati di straordinarij et concordat li creditori non possa far' commandamento si non fino alla summa di vinti soldi Agiongendo che' doue occorre' far' commanda menti di pace et tregua posso commandare sotto pena' di vinti scudi et li ter' mini come disopra et esse pene d'inobedientia m li detti casi di pace' et tregua et ciascun di esso far' pagar' di fatto acciò s'espediscano

Delli testimonij che non vengono a dir

Testimonio di verita Rca: XXI

Ordinamo et statuimo che qualunqua sara chiamato a render testimonianza nel la causa criminale se non verra nel termine a esso a esso assignato si debba con dennar' prima nella quantita di cento soldi sguardando la qualita del fatto et mente di meno per lofficiale dinanzi al quale o/ di commandamento di esso sara ricercato sia constretto realmente et personalmente' a render' detto testimonio sal uo et reservato si sara allegata o/ approbata lassentia del detto testimonio al hora si assegni termini a esso testimonio assente infra il qual' possa habilmente' venir' et fra questo mezo non curr' termine a chi ha da produrre detti testimonij et passato detto termine il detto officiale sia tenuto procedere' nella causa se/ condo la forma della ragione' & questo s'intenda quando esso testimonio vno o/ piu fosse assente della terra et territorio di montelione ma quando fosse nella' detta terra o/ suo territorio sia tenuto esso podesta a far lo venir' a petitione' del petente nella causa ciuile ma m causa criale sia tenuto far lo venir' non/ tanto a petitione dell'accusator' o/ denunciator' ma per suo officio con opportune' et essattione' della detta pena laquale possa scoter' di fatto senon comparira m detto termine' et si esso official sara negligente nelle cose predette o/ contrafara incor' in pena di cento lib' da retenersi del suo salario

Che il sindico del nro comuno possa producer' et

allegar le ragione della corta XXII

Statuimo et ordinamo che il sindico della corta sia tenuto et debbia sotto vin/ culo di guramento inducere producer' et allegar' le ragioni di essa corta auanti il podesta o altrofficial in tutte cause et massime criminali et straordinarij et pro ducer' proue et allegar' li statuti et tutte altre' ragioni che fano in fauor' di essa comunita acciò che il maleficio venga in luce & punitcati con debite pene con'

questo che' nelli casi nelli quali il detto sindico ne dara, o cognoscera alcuno mquisito accusato o denunciato hauer' alcune euidenti defensioni secondo la forma delli statuti di detta terra. Et il detto mquisito non per defetto del procurator', o uero sua ignorantia non si allegara, o non sapera allegarle il detto sindico per vmcolo di giuramento le dette defensioni et ragione di esso mquisito sia tenuto mducerle auanti il podesta

Delle sigurta da darsi alli citati per alcun maleficio R.ca XXIII

Statuimo et ordinamo che si alcuno fosse citato auanti al pta, o sua corte' a alcuno maleficio del qual fosse accusato, o si procedesse contra esso per mquisitione possa sicuramente comparir' auanti essi per scusarsi et habbia sicurta a Venir' star', o tornar' non ostante alcuna condennatione bando, o sententia contra esso in contumacia data per qualunqs maleficio, o essecutione' dal cuno Instro, o per debito et il podesta predetto et sua corte' sia tenuto et debbia a petitione' di qualunqua lo adimanda dar' sicurta al detto citato di uenir' star' et tornar' et scusarsi dallacusa, o uero denuncia et mquisitione' sopra laquale' dar' debbia idonee' ricolte' vna, o piu secondo la forma delli statuti et infra termine' di tale' concessa sicurta si fosse' sbandito non si debbia retener' ne offender' et se' si offendesse' ma punto l'offensor' come' si offendesse' chi no' e' bannito et per vigor' del presente' statuto possa liberamente' venir' star' et tornar' infra il termine' competente a scusarsi senza altra licentia, o bolettino Et similmente' li testimonij quanto in cause criminale quanto ciuile et straordinarie' possano Venir' star' et tornar' sicuramente' eccetto che non fosse per pena capitale o de relegatione, o uero di qual si uoglia Vltimo supplicio che in tali casi detto accusato, o mquisito, o uero testimonio non debbia ne possa assicurarsi senza licentia delli superiori magiori

Che nelli Maleficij si proceda & possa proceder de simile ad simile R.ca XXIIII.

Statuimo et ordinamo che quando nelli maleficij eccessi, o uero delitti delli quali si procedesse in certa pena non s'imponesse' per il statuto alhora il podesta con aucta del conseglio generale della terra di montelesne' et nel imponer' di detta pena possa et debbia proceder' de simile ad simile et la detta somiglianza di pena fatta come dicopra per il podesta con aucta del conseglio predetto vaglia et tenga come si posta fosse nel pnte statuto Aggiongendo nelle predette somiglianza da farsi in detti casi ne debbia esser' rogato il cancelliero del comune di detta terra il quale sara per li tempi assieme col maleficio del pta il qual cancelliero sia tenuto di scriuere dette somiglianze nel libro delle reformanze' et le sententie' che seguiranno le dette assimulationi, o siano assolutorie' o condennatorie' vagliano et tengono per vigore' del presente statuto

Della pena de chi biastema dio la uergine maria et suoi santi et di chi giura per il corpo et il canone et dell'elettione di quelli che li denunciaranno R.ca XXV

Perche è piu graue l'offesa che si fa alla diuina maestà che quella che si fa alli huomini del mondo pero si ordina & commanda per questo spetiale statuto che si alcuno biastemera, o maledira, o giurara dio o la beata vergine maria, o giurara per il crucifisso o simil parole dira contra e dio et la madre et potentia o che dicesse che li uenisse la febre la rabbia, o qualche altro male, o uero chi dicesse qualche parole in disprezzo di dio, o delle suoe operationi, o chi dicesse per la potta, o uero ch'appropiasse a dio qualche se sara per la prima uolta sia punito a pane e aqua per la seconda uolta li debbia esser infilzata la lingua alla porta della chiesa publicamente et per la terza como incorrigibile debbia esser mandato alla galera per dieci anni et se la biastema sara di sancti, o sante del paradiso casca in pena per ciascuna uolta di scudi cinque et quando sara trouato esser di santi, o sante caschi in pena di carcere continuo per sei mesi

Che il p.tà sia tenuto di tutte accuse inquisitioni, o querele mandarne copia in cancellaria R.ca XXVI

Statuimo et ordinamo che il p.tà della terra di Monteleone sia tenuto et obligato di tutte inquisitioni processi accuse querele denuncie che facesse al tempo del suo officio mandarne copia in la cancellaria della corte di monteleone et quelle far registrar al Cancelliero della corta altramente facendosi ogni processo inquisition, o accusa, o denuncia fatta et ogni sententia che ne seguitasse sia nullo ipso iure et ad ogni modo il detto potestà incorra in pena di libr. vinticinque da pagarsi et retenersi del suo salario al sindicato nel qual li sindici nol possino assoluere absoluendolo cadano ciascheduno di detti sindici in pena di libr. vinticinque nonobstante alcuno statuto, o altro in contrario

Del stampar delli libri et che il sindico di monteleone li stampa R.ca XXVII

Statuimo et ordinamo che il podestà della terra di monteleone subito pigliato il giuramento del off.° debbia far far alle suoe spese un libro doue si hanno da scriuer le prosecutioni inquintioni accuse et querele et ciuitar. condennatie et absolutie nel qual libro non possa scriuer nissuna cosa se prima no è stampata co la stampa del comuno di monteleone carta per carta et similmente abichato per il sindico di detta terra sotto pena di lib. xxv et in la simil pena incorr. il sindico che essendo ricercato dal p.tà che no stampa et abica detto libro et similmente detto p.tà debbia far nel libro doue si scriuano le inquisitioni di dani dati et inuentioni di detti dani dati da farsi in la terra di monte leone sotto la medesima pena et trouandosi scritto altramente causa alcuna delle dette materie in libro non stampato come di sopra si nulla et il p.tà, o il noto che la scriuesse incorra in pena di vinticinque libre

Delle condenationi fatte da esigersi per il pta R.ca XXVIII

Statuimo et ordinamo che il pta della terra di monteleone tutte et singole condenationi per esso et suoi predecessori fatte et date lequale si posano essequir di ragione sia tenuto essequirle et scoterle et non le essequendo laquantita laqual non essequisce sia computata nel suo salario

Della pena de chi fa citar alc.o fuora del tribunal di monteleone et anco di far querela d'altri cose R.ca XXIX

Statuimo et ordinamo che qualunqua della terra di monteleone o habitante in essa facitar alc.o di detta terra o habitante in essa fuora del banco et iurisditione di detta terra civilmente o criminalmente in principal cosa incorra in la pena di libr trenta d'applicarsi alla coita al pta et al citato pro equali portione et il pta sia obligato ad esiger dette pene Ancora sia obligato a petitione del citato constrenger con quel meglior modo che si puo di oprar con quello il qual ha fatto citar voglia desister da tal citanza et accusa

Della pena della donna che sta con alcuno che ha moglie et econtra R.ca XXX

Statuimo et ordinamo che il marito che ha moglie et retiene nella casa o altrove alcuna donna di mala fama o concubina sia condennato in lib cinquanta di dinari per il podesta senz'alcuna diminutione et la detta femina concubina sia tenuto a lasciarla et similmente la femina concubina predetta laqual stara con quello che ha moglie o a posta di esso sia tenuto pagar la detta pena et non pagandola fra dieci giorni da computarsi dal di della data sentia si faccia frustar per il podesta o capitano di detta terra Et omninamente sia cacciata di essa terra et suo tenimento et sia licito a ciascuno denunciar o accusar li contrafacienti nelle predette cose o alcuna di esse et a piena probatione delle predette cose basta il detto di un testimonio fidedigno de visu et il detto di cinq. testimonij per publica voce et fama

Della pena de chi fa questione nella piaza parlamento in palazo o vero in consiglio della coita di monteleone R.ca XXXI

Statuimo et ordinamo che tutti quelli che fano question rissa o vero rumor nella piazza granda della terra di Monteleone per rispetto del luoco pagin la pena di soldi cento per ciascuno et ciascuna volta et si farano questione rissa o rumor nel arenga generale pagano la pena lib. vinticinq. per rispetto del luoco per ciascuno et ciascuna volta et quelli che farano rissa questione o rumor nel palazzo tanto del pta quanto delli priori della detta terra siano puniti in lib. dieci di dinari per ciascuno et ciascuna volta per rispetto del luoco & chi fara questione rissa o rumor in conseglio di essa Terra paghi pena per rispetto del loco in lebre dieci di dinari per ciascuno et ciaschuna volta delle quale tutte et singule

cose il podestà di detta terra possa punir li delinquenti senz'alcuna diminutione
dechiarando che in le predette cose la rissa, o vero questione s'intenda dove interue
nessero li spartitori, o altramente stendessero la mano l'uno contra l'altro irato a'io
et li spengesse, o acclamatione, o rumori oltra al modo usato interuenendoci alte
voci et le dette cose habbiano luoco quando in tal rissa non si comettesse alcun delitto
che douesse punirsi per li statuti, o lege in magior pene che quelle sonno apposte in
nel presente capitolo

Della pena de chi rompesse la prigione R.ca XXXII

Statuimo et ordinamo che niuno della terra di Monteleone, o habitante in essa
ardisca ne presuma sotto alcun quesito colore rompere le porte, o mura della pri
gione della detta terra carcerati per qual si voglia causa sotto pena di fiorini
cinquanta Et similmente che niuno ardisca ne presuma trar per forza, o celata
mente contra voglia della corte alcuno prigione retenuto et posto in carcere sotto
la medesima pena et dette pene il signor potestà possa et debbia exiger senz'alc.a
diminutione

Della pena de chi da agiuto conseglio et fauor alli sbanditi et traditori al comuno di Monteleone et che li sbanditi per traditori si possino offender R.ca XXXIII

Statuimo et ordinamo che niuna persona ardisca, o presuma di dar o prestar
agiuto, o fauor alli sbanditi, o traditori de comuno della terra di Monteleone
et esso nella casa propria, o condutta recettar ne ci essi dar magnar, o a bever
, portar ne essi ne alcuno di essi accompagnar alla pena di lib. cento di denari
per ciascuno et ciascuna volta et si alcun offendera essi sbanditi et traditori
ancora che ne sequitasse morte tale offendente per niuno modo sia tenuto a pena
et tutti li beni di detti banditi et traditori si debbiano publicar et far deuenire
alla comunita della terra di Monteleone et questo statuto si bandisca in pri
cipio dell'intrata di ciascun potestà per il balio del comuno et se il podestà
sara negligente in far bandir detto statuto perda vintiemq; libre del suo sa
lario

Che sia licito a ciascuno offender li ribelli o inimici del comuno di monteleone R.ca XXXIIII

Statuimo et ordinamo che a ciascuno sia licito offender li sbanditi ribelli, o inimici
della terra di moteleone con li quali detto comuno et hauesse briga, o guerra senza pena
et bano et si tal offendandente si molestasse per la detta cagione in alc.a corte si defenda
alle spese del com: et questo statuto si bandisca nella piaza pub.ca per il balio del comuno

Della pena del homicidio et de chi presta aduito allhuomicida

Apponesi alla corte che uole pigliar lhuomicida Rub.ca XXXV

Statuimo et ordinamo che qualunqua della terra di monteleone forestieri o habitanti in essa occidera o fara occider alcuno della terra tanto forestieri como fermeri sia punito nella pena del capo & si alcuno forestiero occidesse alcuno di Monteleone sia licito ad ogniuno della detta terra pigliarlo et condurlo nelle forze della corte et suoi officiali senza pena et bando alcuno & se nel pigliar lo conduer il detto homicida venisse esser percosso o ferito etiam con sangue senza pero pericolo di morte non possa ne debbia esser punito in alcuna pena. Et si alcuno in li predetti casi tanto terrieri habitante o forestieri prestasse alhuomicidio alcuno aduto o fauor se laiuto sara cooperatiuo sia punito come principal homicida ma se laiuta sara per assistenha solo sia punito secondo la forma delle constitutione della marcha et nella medesima pena del capo caschi qualunqua uccidesse officiali o famegli di essi pigliassero o menassero fora dofficio Et se accadesse che li detti officiali o famegli pigliassero o menassero prigione uno homicida per condurlo nelle forze della corte qualunqua si opponesse et impedisse che non lo potesse menar lo uero che per forza glielo ritogliesse che per sua causa delli fugesse delle mani di essi officiali caschi nella medesima pena che sarebbe tenuto lhomicida se fosse nelle forze della corte Et quando occorresse che lhomicida se ne fugesse inanti che fosse preso dentro in casa di qualchuno della terra et che il padrone della casa recusasse di non lasciar entrar lofficiali dentro in casa a pigliarlo et che per colpa sua fossero impediti sia tenuto il padron della casa o altri che desse il predetto impedimento in la pena del capo come disopra Ma se limpedimento fosse dato da donne et non da huomini di non lasciar intrar in casa siano punite in pena di fiorini cento per ciascuna donna et per ciascuna uolta Aggiongendo che li beni delli homicidi si debbino confiscar al commun di monteleone et si possano et debbiano astringer li piu prossimi a ricomprarli et il prezzo deessi sabia da intrar in commun saluo che li homicidi non pervenessero nelle mano della giustitia et che fussero ussiciati nel quale caso non volemo che li beni si confischino ma che si reserbino per loro figliuoli et heredi et sia tenuto lofficiale subito seguito lhomicidio andar alla casa et far ogni conato di hauer lhomicida in mano et in oltre far inuentario diligentemente di tutti li beni mobili et stabili del detto homicida quali beni debbia deponere in mano di persona idonea per fino che lhomicida sara condennato et fatta la condennatione debbia incorporar li beni predetti con inuentario al commun di detta terra & si lofficiale mancara delle predette cose caschi in pena di lib. cento per ciascuna volta

Della pena de chi impedisce l'officiali X el loro officio R.ca XXXVI

Statuimo et ordinamo che nullo presuma di opponersi contra alcuno, o/ alcuni officiali della terra di monteleone, o/ alcuno loro fameglio vno, o/ piu m detto, o/ m fatto ne essi ne alcuno di essi ne essi ne alcuno di loro nelle cause criminale per se, o/ per altri, o/ qualunqua etiam m le cause cuiusl tutte et si contra fara incorra in pena di lib cinquanta di dinari et mentre di meno quel tale che si oppone al detto officiale sia tenuto di pagar tutto quello deue pagar alla corte di monteleone, o/ particolar persone quale fosse dannificata per tale oppositione et impedimento della qual si stia alla relatione del detto officiale con testimonio vno fidedigno et habbiasi per legittima proua la quale pena detto official et pta siano tenuti de fatto riscuoterla da chi si oppone et questo non s'intenda derogar al statuto sopra premisso sub Rubrica del homicidio et in quella parte dove si oppone in pena di mille lib a chi s'oppone in detto, o/ in fatto con arma, o/ senz'arma alli officiali della terra predetta quando andassero a pigliar alcuno hauesse commesso homicidio in persona dalcuno la pena del quale uolemo remanga ferma ma si alcuno si opponera contra alcun balio della terra di monteleone non pretendo lassar fir il pegno et pigliando il pegno di mano del detto ballio sia punito de fatto in pena di lib xxv nonobstante alcuno altro statuto della qual se stia al giuramento del balio et habbia si per piena probatione

Della pena de chi presta aiuto conseglio, o/ favor a commetter maleficio R.ca XXXVII

Statuimo et ordinamo che chi presta aiuto conseglio, o/ favor ad alcuna che commetta maleficio eccesso, o/ delitto nella territo/ territorio di monteleone per qualunqua modo in persona dalcuno si debbia punir in la metta della pena nella quale se douesse punir esso principale che commetta detto maleficio, o/ delitto et questo habbia loco nelli maleficij per liquale si pone pena pecuniaria ma si tal maleficio per il qual alc. douesse perder la vita sia tenuto a quella pena alla quale, se/ tenuto chi presta aiuto et favor al homicida Ma si fosse tal maleficio per il quale douesse perder vn membro allhora chi presta aiuto sia punito nella pena di lib cinquanta di dinari senza diminutione & le predette cose non habbiano loco quando detti maleficij si commettessero per li forestieri

tra loro tanto so/ tra li huomini di moteleone tanto che commettessero delitti
meneme ma si lhuomo di Monteleone presta aiuto al forestiero sia punto in libre
cinquanta di dinari ma sel forestiero presta aiuto a quello di monteleone sia pu
nito in pena del doppio che paga il forestiero predetto contra l'huomini di monte
leone Agiongendo alle predette cose che si alcuno prestara a qualunqua la casa /o/
altro loco a commettere un maleficio del qual luoco Vscisse nel tempo del commesso ma
leficio allhora quello che presta detto luoco sia punito in quella pena nella quale
chi presta aiuto et favor a cometter tal maleficio ma si alcuno mandasse ad ale altro che commetta alcuno maleficio del quale se imponesse pena pecuniaria quel
tal comette sia punito in quella pena in la quale si dovesse punir il principale

Che giustiziato l'occisor si constrenghino li parenti de l'una & laltra parte a far la pace Rca XXXVIII

Statuimo et ordinamo che fatta la decapitatione et giustitia del homicida per
la corte il quale havesse ucciso alcuno della terra di monteleone il detto podesta
sia tenuto sotto pena di cento lib constrenger li figlioli et parenti per insino in
terzo grado secondo la legge canonica tanto del occiso quanto del giustiziato a far
la pace et remissione generale di tutte lingiurie et offensioni per qualunqua
modo tra di loro fatte et perpetrate per insino nel dì della pace et con bone
pene fortificate

Che nisuno di moteleone si possa constrenger ad alcuna pace et che le paci fatte si osservano Rca XXXIX

Statuimo et ordinamo che a far alca pace nisuno della terra di moteleone si possa
constrenger et sforzar eccetto per la colta /o/ eccetto non fosse deliberato per il conse
glio di far pace tra limici Agiongendo che questo statuto non habbia loco tra li
parenti /o/ affini insino in terzo grado computando secondo la ragione canonica limici
assenni li quali si possano et debbiano constrenger a far la pace predetta & si alcun
recusava a far detta pace al deo parente o affine incorra in pena di fior 100. et si detto
podesta sara negligente in le sopradette cose incorra in la medesima pena salvo in
taglian /o/ debilitar di membro /o/ percussione fatta co arma co sangue /o/ di qualunqua
altra ingiuria per la quale si venesse ad imponersi la pena di vinticinq lib di dinari /o/
da quello insu deducta prima li beneficij delli statuti nelli quali casi per nisun modo
si possino constrenger alla detta pace statuenti et dechiarenti che qualunqua di qual
unqua stato grado /o/ conditione si sia della terra di moteleone, o habitante in essa
che dopoi la pace fatta presumera /o/ attentara frangere violar, o rompere detta pace

fatta facendo alcuna ferita o percussione per laquale detta pace si rompesse o rotta fos
se cada in pena di libr cento di dinari oltra alla pena conuentionale della quale ne appar
publico mistro et si alcuno della detta terra o habitante in essa rompera alcuna pace
fatta a parole per uarij huomini tanto della terra come per intercessione d'altri, o uero
detta pace si facesse in palazo delli s. P. della terra di Monteleone doue non apparesse
alcuno mistro cada in pena di libr ducentocinquanta di dinari lequale pene detto p.ta
et sua corte sia tenuto essuoer le con effetto senza solennita di guiditio tanto quella con
uentionale come quella statutaria et oltra alle dette pene pecuniarie ciascuno uiolator
della pace doue appar publico mistro stia et star debbia a confini per un'anno Imme
seguente et distante alla terra di Monteleone al meno per diece miglia et rompendo
detti confini incorra in la pena di fiorini cento et si possa offender senza pena et bano Agion
gendo alle predette cose che in le dette pene non si possa allegar per li uiolatori di essa pa
ce rotta esser rotta per noua causa eccetto che detta causa non fosse publica et notoria chia
rissima euidentissima et manifestissima senza alcuno dubio et scrupolo et plenissimamente
prouata al meno per tre testimonij di ogni exception

Della pena de chi non proua l'accusa delle ricolte da darsi per l'accusator R.ca XL

Statuimo et ordinamo che chi accusa alcuno della terra di Monteleone o habitante in
essa dinanti a qualunqua official della detta terra d'homicidio comesso in persona d'al
cuno di detta terra, o di alcuno altro malefitio per cagione di qual si uoglia ne uenesse
pena corporale o di tagliar di membro puramente et sotto conditione si imponesse per
forma di alcun statuto di essa terra se detta accusatione non si prouara per confessione
del delinquente o per contumacia per laqual secondo la forma delli statuti siano conuinti
o per altre legittime probationi, o al meno per Inditij et fama per li quali fosse dechiara
to tal malfattor uno o piu douera poner a tortura sia condenato in libr cento di dinari
per ciascuno accusante et per ciascuna uolta ma si accusara alcuno di detta terra di
aiuto conseglio, o fauore prestato ad alcuno a cometter homicidio in persona d'alcuno
di Monteleone, o de robbaria falsita coiunctione di done, o altri malefitij graui et la da
accusatione come detto di sopra non prouara sia condenato in libr cinquanta di dinari
per ciaschuno et ciaschuna uolta Agiongendo che il p.ta della terra di monteleone ne
sua corte no possano ne debbiano riceuere alcuna accusa delli detti malefitij dinanti a
essu data dall'accusante nanti che il detto accusator dia satisdatione legittima et ido
nea di pagar la pena sopra dechiarata et se l'accusa non prouara come è detto disopr
siano condennati in libr cento di dinari per ciaschuno et ciaschuna uolta Agiongendo
che qualunqua persona della terra predetta, o habitante in essa dinanti al podesta, o
soa corte infamasse alcuno di homicidio, o di qualunqs altro delitto per il quale si
douesse imponer pena corporale et poi non si prouasse non si trouasse, o tale delitto non
apparesse Volemo et statuemo che il detto infamator sia condennato per il podesta et
sua corte in libr cento di dinari et alla pena di libr cinquanta sia tenuto qualunqs
persona infamasse alcuno di malefitio, o delitto del quale la pena ascendesse la
summa di Vnticinqi libr, o uero che fosse minor pena al prncipal accusato

Della pena de chi ferisce altri che il principale a uendetta trasuersa Rca: XLI

Statuimo et ordinamo che si alcuna persona offesa per qualunqua modo in persona o altr' suo parente o affine fino in terzo grado da computarsi inclusiue secondo la ragione canonica offendara o percuttera alcuno parente o affine del primo offendente fino nel detto grado inclusiue da computarsi come disopra sia punita in quella medesima pena come si hauesse rotta la pace doue fosse publico instrumento et di cento libr' di dinari piu senon forse per noua causa quale ce se debbia prouar' legittimamente per insino che dura limimicitia et non fa pace laquale pena senon pagara con effetto in termine di diece di dipoi la notificatione della sententia si possa da ognuno offender' in persona senza pena et bano alcuno sin'alla morte esclusiue et oltra a questo guadagna la mitta della sua condennatione' pur' che la pena della offensione passa libr' uinticiqq di dinari secondo la forma delli statuti ma si di tale offensione o percussione sequitasse morte rottura di coccia o stropio o cicatrice in faccia tale percottente et offendente a uendetta trasuersa in detto caso per stirpar' tal'abusione si debbia punir' in pena del capo et possasi da ciascuno impune amazar' et chi tale bamito occidara si e bamito ipso facto sintenda rebanduto et possa remtrar' nella terra et territorio di Monteleone et il suo bano sia hauuto per casso et cancellato Ma si tal occidente non e bamito della uita pur' che sia banduto per simil casa et se banduto et non uorra remetterni habbia et hauer' debbia dalla coita di Monteleone fiorini cinquanta di moneta et si mai accadesse per la coita di Monteleone farni remissione generale et uniuersale di tutti et singuli banditi sempr' li banditi per uendetta trasuersa se intendeno esserne esclusi et mai si possano per alcun modo rebandir' Dechiarando le predette cose' che le percussioni et ferite fatte a uendetta trasuersa sintendino et presumesi senz'alcun altra proua et esso che alcuna persona offesa o inuriata o alcuno suo parente o affine insino in terzo grado inclusiue da computarsi secondo la ragione canonica percottera o ferira percoter' alcun parente o affine della persona prima offendente et inqiuriato insin' in quarto grado inclusiue da computarsi secondo la ragione canonica come di sopra infino a tanto che infra il primo offendente et la persona offesa non sara firmata bona et uera pace et che in tal'caso il padre non si presume una medesima persona con il figliolo ma persona diuersa et in cio non habbia loco in quelli di Monteleone che offendessero li forestieri non habbitanti in monteleone

Della pena de chi mette alcuno in priuato carcer' o sposasse alcuna donna per forza' Rca XLII:

Statuimo et ordinamo si alcuno persona metteisse in priuato carcer' alcuno altro, o lo ponessi alli ceppi ferri o lo ligasse et ligato, o chiuso lo teneisse in punto i fiorini trecento di dinari senz' alcuna diminutione et intendesse essercitar' priuato carcer' quando uolentemente alcuna persona lioasse chiudesse et teneisse in alcuna casa, o altro loco eccetto non pigliasse alcun furo, o derubbator' esso furo et derobbator' lo possa legittimamente pigliar' ligar' et retener' et menarlo alla corte senza pena et senza bano et questo medesimo dicemo delli bamiti che si possino pigliar' per forza & li menar' alla corte, o comuno di Monteleone Dechiarando che sia licito al padr' retener' moglie et figliuoli et figliole non maritate senz'apena alcuna Aggiongendo che qualunqua persona menasse altri per forza' et per certo spatio lo

teneisse et non lo lassasse andar per li fatti suoi a malo animo et intentione debbiase co-
denar nella medesima pena Et similmente che qualunqs della terra di Monteleone o
habitante in essa o forestiero fossero di tanta temerita et audacia che per violentia et
per forza sposasse a anello a fede o altro modo femina alea di buona conditione et fama in-
in pena di cento scudi senza alca diminutione & si la detta femina cosi sposata per forza la
retenesse o la facesse retener in casa o in altro loco puro per forza si debbia condennare
in pena della testa

Della pena de chi muade cosa d'altri o tenuta data per la corte o che alco nella possne o come si puo ritrar l'accusa Rca XLiii

Statuimo et ordinamo che quello che muade o occupa la tenuta data per la corte ad alcun della terra di Monteleone et non d'altra corte arando o per alcun modo zapando o per alcun altro modo lauorando sse de di pagha fior. cento et si sara di notte pagha fiorini ducento et la tenu-
ta quale muadera o occupera la restituisca dechiarando le predette cose che se il debitor la tenuta data delli beni suoi ad alcuno laqual esso harra occupata la vorra auanti la diffini-
tiua sententia razionar et reassignara et restituira con effetto allhora et in detto caso non sia tenuto ad alcuna pena Aggiongendo alle predette cose che niuno di monteleone o habitante in esso o forestiero arduisca ne presuma di turbar o molestar alcuna persona in la casa o possne ne muader ne occupar alcuna cosa daltri posseduta ne della detta casa o possessioni fruti alcuni pigliar coler asportar ne coglere ne asportar far quantunqs habbia instro di vendi-
tione donatione o concessione o de pigliata possessione concessa per auctia d'alcun giudice Se prima non fara citar la parte che possede che faccia il processo sopra la detta cosa secondo la forma della ragione et delli statuti della detta terra di monteleone il qual instrumento pretendesse hauer nella casa o possessione predette et non si possi excusar per ragione della licentia a esso concessa per alcun official della detta terra et questo habbia loco nel passato presente et futuro eccetto che non si citasse il possessor che venga a rispondere a chi li doman-
da di ragione et facciasi il processo secondo la forma della ragione contra tal possessor et si alco contrafara nelle predette cose incorra in pena di lib xx di dinari et mente di meno sia tenu-
to alla restitutione delle cose predette et delli frutti asportati secondo la estimatione da farsi et di detti frutti per giuramento di esso possessor o padrone delle dette cose inuase et quel che sara fatto per il detto molestante in preiudicio del possessor non vaglia ipso iure Et si alco della detta terra per damni dati turbara o inualidara possessione di tenuta accusata ad alcuno di Monteleone o daltro luogho allhora tal accusator infra termine di diece di dapoi la citatione fatta di esso accusato possa et li sia lecito ritrar detta accusa et domandar la absolutione auanti il pta o officiale al qual la detta accusa et producta nonobstante alco statuto in contrario per laqual absolutione il detto accusator sia tenuto di pagar all'official per la absolutione soldi cinqs per ciascuna accusa et per ciascuna volta etia se in fossero piu persone

Della pena de chi comette furto o rubbaria o Vno rompesse case o recettasse il furto Rca XLiiii

Statuimo et ordinamo che chi derubba alcun per forza per insino alla quantita di cinqs soldi di dinari o di cose di tanto valore paghe libr cinquanta di dinari et restituisca la cosa

rubbata et si rubbara alcun altr per forza minino alla quantita di soldi diece' paghe lib cento et da quello msu pagha lib ducento di dinari et restituisca al padron la cosa rubbata et non pagando detta pena tra un mese sia condemato m fiorini cento, ma si alcuno fara furto ad alcuna persona da quaranta soldi m qui o di cosa di tanto valor s'e' di giorno paga lib xxv. et si e di notte paga lib cinquanta di dinari per ciascuna uolta ma da quel m su sue de di paga lib cinquanta et si e' di notte pagha lib cento di dinari et eme de il danno al paciente a estimatione del detto paciente et stiasi a suo guramento et il podesta sia tenuto condennarlo et detta condematione essequir Ma si alcuno rompesse alcuna casa botega pallombara stalla molino valchiere' tanto dentro quanto di fuora della terra predetta et di detti luoghi o alcun di essi furasse alcuna cosa se' de di pagha lib cento di dinari sue di notte pagha lib ducento et si non tolse niente sia tenuto m la mitta di detta pena et restituisca al paciente il danno fatto et non pagando detta pena tra termine di dieci di dapoi la notificatione della sntia li sia per la giustitia mozza la mano destra et si alcuno recettara la cosa robbata sia punto come il furo si scie, temente recettara il furto o la cosa furata Ma li publici et famosi furi ladroni et rubbatori siano condemati alla forca et per la gola siano impesi si et m tale modo che subito moiano Dechiarando che il publico et famoso ladro rubbator et furo s'intende quello al meno havera cometto tre furti di valor al meno di lib cento di dinari tra tutto o pui et si alcuno furasse piu cosa sedenti m qualche chiese ciascuna di valuta di soldi cinquanta si possi condemnar como publico et famoso furo alla pena della forca et si dua persona o piu recettassero la cosa furata o uero il furo si debbiano condemnar alla pena medesima como si ciascheduno da perse lhauesse rubbato et m la medesima pena ciascun chi compra o recetta le cose furate' et si alcun forestiero mi trasse o rompesse alcuno uscio di stalla o di casapaglia o altro loco si mle o mi trase' senza romper per toller pulli o altri animali si e' di notte incorra m pena di lib cento et si e de di m pena di cinquanta et questo intendo tollesse' pulli o altra cosa ma non tollendo alcuna cosa sia tenuto a pagar la mitta della pena et alla medesima pena sia tenuto quello della terra di Monteleone o habitante m essa Et si alcun tollesse humera accetta Zappa sagmo copella arato o simil cosa di alcuna possessione sia tenuto alla pena di soldi cento per ciascuno et per ciascuna uolta et emende' il dano al paciente Aggiongendo che si alcuno possedera o usara alcuna cosa furata scientemente sia tenuto a quella medesima pena come se lhauesse rubbata lui Et si alcuno rubbara alcuna preta sacra delle chiesa sia punito m lib quattrocento di dinari et m tutti li casi sopradetti restituisca il danno al paciente

Della pena de chi compra la cosa rubbata R.ca XLV

Statuimo et ordinamo che niuna persona scientemente debbia comprar alc.a cosa furata predata o derobata acciò che per questa cagione nessun possa patir alcun dano per alcun modo et si alcuno la comprara paghi di pena lib. 100 ma se ignoratamente paga lib. x di dinari et niente di meno sia tenuto alla restit.ne di dette robbe et rubbate & comprate come disopra

Della pena de che ferisce alc.o mano uolta R.ca XLVI

Statuimo et ordinamo che chi ferira alcuno, o alcuna in faccia, o nel uiso con mano ua
cua col pede calci et n'uscera sangue sia condenato in pena di libre cinquanta di dinari
per ciascuna uolta et per ciascuna percossa ma se senza sangue in la mitta della pena
predetta Ma si percotesse in capo in canna in gola, o collo et uscirano sangue sia punito
in libr' uinticinq, ma senza sangue nella mitta di detta pena et si alcuna persona col deto
mano, o pede cecara locchio a qualcuno paghi di pena libr' ducento di dinari per cias
cuno occhio senza diminutione ma se debilitara detto occhio et non lo acecara in tutto
ma non uedera bene per la detta cagione cada in pena di libr' cento di dinari senza diminu
tione alcuna et l'occhio s'intende esser ceco quando non uede lume et di questo si stia al
sacramento di dua medici da ponersi per il podesta della detta terra se l'occhio e ceco in
tutto, o in parte Ancora dicemo che se sara dechiarato per li medici l'occhio non esser
cieco et poi accada cecarsi per la detta percussione alhora condennato in pena come si
hauesse cecato l'occhio nonobstante altra dechiaratione prima et la seconda uaglia et te
ga Ma chi percotte dalla gola in giu se con sangue sia condennato in la pena di diece libr
se senza sangue nella mitta di detta pena per ciascheduna percussione et per ciascheduna
uolta et si alcun altro magagnara mano braccia piede gamba o coscia ad alcuna perso
na paga di pena libr' cinquanta di dinari senza diminutione alcuna et si rompera il
deto della mano del piede, o altro paghi la pena di libr' cento di dinari senza diminu
tione Ma si alcuno fara cader ad alcuno il dente della bocca sia condennato in libr
Vinticinq di dinari per ciascuno dente oltra la pena della percussione in faccia &
si sara alcun chi pigli della testa ad alcuna dona uetta cappella soperoetto, o altre cose
simile paghe di pena lib' cinq. et si sara tra donne paghi la medesima pena & si al
cuno morsicara alcun altro con denti in capo, o nella faccia con sangue paga di pena lib
Vinticinq et si sara senza sangue paga la mitta di detta pena et questo non habbia
loco nelli minori di quattordici anni et se se morsicarano il naso paghi di pena libre
cinquanta senza diminutione alcuna et se se morsicarano in altra parte del corpo co
sangue paghi soldi cinquanta et senza sangue la mitta Et si alcuno fara cader in
terra l'altro spengendolo senza sangue paga di pena lib' diece et si sara con sangue
dalle spalle in su paga lib' trenta di dinari et se dall'altre parti del corpo in la meta
della sopradetta pena et si alcuna persona piglia laltra per li capegli paga lib' cinq
ma se la facesse cader in terra con la faccia et con sangue et segno di cicatrice paga
libr' cinquanta et se la trascinara paga di pena lib' trenta ma si alcuno con la mano
uacua percotesse laltro in la faccia, o uero in altra parte del corpo co liuor sia punito
in quella medesima pena come si hauesse fatto sangue Ancora dicemo che qualunq
pigliasse altro per la mano, o altro membro o per panni muriose sia punito di soldi
cento di dinari Et sel pigliasse per il naso et con sangue paga di pena lib' cento et
senza sangue la meta di detta pena ma se se pigliasse altro per la barba, o per la
gola incorra nella pena di libr' cinquanta senza diminutione et si alcun altro pi
gliasse per la briglia freno, o capezza del cauallo, o daltro animale doue sedesse
a cauallo se habbia per tanto quanto l'hauesse pigliato per la persona cioe che sia
punito in soldi cento di dinari senza diminutione Ma si alcun buttasse rapo pere
melo radice popone cetrone et simil cose contra altri et lo percotesse senza sangue
incorra in la pena di uinti soldi et con sangue in pena di cento soldi et si alcuno
facesse cader altri co qualch'legno, o sasso et li ropesse il capo, o seza sangue s'habbia ptato quato
se l'hauesse ferito con sassi et sia punito secondo il Capitolo del subsequente statuto

Della pena de chi percote alcuno con arme Rca: XLVII:

Statuimo et ordinamo che chi percotesse alcuno della terra di monteleone con armi prohibite et li mozara membro cioe mano piede naso orecchia, o cacciara occhio, o altramente cecara con armi di ferro, o ferrate in tanto che il detto membro perde la sua operatione sia condennato in lib' trecento lequali se non le pagara integramente con effetto al camorlengo di detta terra infra quindeci di da numerarsi dal di della data sententia il simile membro a quel tal' che percosse li sia mozato, o cauato, o cecato in tanto che uninamente si perda dal suo corpo et perda la uirtu laquale pena per niuno modo si minuisca ne dupplichi ma se alcuno con dette armi percotesse alcuno delli detti membri se debilitasse incorra nella pena di libr' cento cinquanta senz'alcuna diminutione et si alcuno con dette armi percotera alcuno delli membri et che losso si rompa et che per tal'rottura ne remanca debilitato sia punito in lib' cento cinquanta di dinari senza diminutione et de detta debilitatione et rottura si stia al sacramento di dua, o tre medici ma se mozara, le deta della mano sia condennato in libr' cinquanta per ciascuno deto ma sel deto no sara mozo ma debilitato sia condenuato nella meta della pena et il medesimo sia delle deta delli piedi. Et si alcun'altro percotera con dette armi in capo gola, o collo con sangue paga di pena cento lib' et se, e, senza sangue sia condennato in la mitta della pena predetta et se in capo co' rottura di coccia paga di pena cento cinquanta libr' di dinari senza diminutione alcuna et si percottera alcuno altro nella faccia con effusione di sangue paga pena lib' cento di dinari senza diminutione et senza sangue sia condennato nella meta Ma si alcuno percotera con le dette armi in faccia con cicatrice, o segno enorme paga di pena ducento libr' di dinari et la cicatrice, o segno s'intenda dopo che e, sanata la ferita et ce remarra la cicatrice, o enorme segno eudente disforme et brutto et delli detti seomi si stia al testimomo di dua, o tre medici o maior parte dessi esperti nelle arte con sacramento & intendasi la percussione et cicatrice fatta nella faccia per insino al loco doue si stendono li capelli del capo uerso la faccia per insino all'orrecchie et al nodo della gola, & si alcun altro co' il bastone preta bachetta scota di accetta et co' qualunque altro legno della gola in su percotera con sangue paga di pena libr' cinquanta di dinari et si se senza sangue paga libr' Vinticinq. di dinari et se nella faccia per tal'percussione segno, o cicatrice enorme rimanera sia punto in libr' cento di dinari senza diminutione alcuna et si percotera in gola in collo con sangue sia punito in lib' cinquanta di dinari et se senza sangue in libre Vinticinq. di somari et si alcuno con dette armi feriva alcun'altro dalla gola in giu con sangue insino all'inguenaglie eccetto le braccia et le mano tanto che la ferita sia grande et enorme allhora sia punito in pena di cento libr' di dinari et si senza sangue nella meta di detta pena Ma se nel deo braccio, o mani, o altr' parti del corpo oltra le specificate percotesse sia condennato in lib' Vinticinq. di dinari et si senza sangue nella meta di detta pena & niente di meno in ciascuno delli detti casi facendo percussione con armi di ferro, o con bastone preta, o con qualunqua altra generatione d'armi et con sangue, o mozar, o debilitar membro, o osso rotto sia condennato in una pertica di muro per ciascuna percussione da farsi nella mura della cita di Monteleone a uolonta delli Mag.ci S.ri di detta terra Et il Potesta sia tenuto essequir dee condennationi che si faranno nelle pertiche di muro oltr'altra pena et li condenati a far' detta pertica di muro laquale pertica di muro non si possa metter' a dinari

et ne priori ne conseglio ne possa far gratia ma si alcuno percotera alcun altro con preta
o bastone dalla gola in giu con sangue paga di pena uinticinq lib et se senza sangue la
meta della pena Ma si alcuno buttara sassi contra alcuno o bastone in piaza et non lo percote
cada in pena di diece lib ma in altri luochi la mitta di detta pena sia condennato ma si
altro accenara con sassi cioccolo legno et non lo percotera cada in pena di cento soldi di
dinari Ma s'alcun'altro squainara spada stocco pistolese o puonale di ferro della guaina
o fodero paga la pena cioe soldi cento di dinari per ciascuna euaginatione et per ciascun
uolta et si alcun'altro ammenara contra altri con le dette armi cada in pena di cento sol
di di dinari con questo che se e punito dell'ammenar non sia punito del squainar o sfo
drar ma si alcun'altro nella rissa percotera con la balestra tirando col ueretone o saetta
paga di pena cento lib di dinari et le sopradette cose habbiano loco tra ol'huomin di Mon
teleone o forestieri di qualunqua conditione si siano che fano malefitio tra loro medesi
mi Ma il forestiero percotera l'huomo di Monteleone sia tenuto a pagar il doppio della
pena et si l'huomo di Monteleone percote un forestiero sia tenuto a pagar la meta della
pena che pagaria quando percotesse un'altro della terra et questo s'intenda quanto
con armi come si fosse con mano uacua Agiongendo et dechiarando le sopradette cose
che qualunqua persona di monteleone o habitante in esso et con l'huomo della detta
terra con alcun'uaso metallo ferro o altre cose simili percotesse in capo con effusione
di sangue con rottura di coccia o uero che li cacciasse qualch'occhio o che facesse nel
la faccia con effusione di sangue cicatrice perpetuamente da remaner o uero che con
qualchun di dette percosse facesse perder naso orecchia mano pede dete o uero altro
membro o uero che debilitasse alcuno di detti membri a giuditio di un medico o dua
o che altra rottura di osso facesse si debbia condennar in quella pena nella qual de
ueria esser condennato se l'hauesse fatto con armi di ferro ma se l'hauesse fatto co pion
barola la pena si dupplichi in tutti questi casi & similmente se la ferita o percossa
fosse con effusione di sangue Nota che il liuore s'intenda doue fosse percossa rotta
et acciacata et si alcun'altro ferisse con bedenti forca o tenaglie di ferro o metallo
in capo faccia o in altra parte del corpo et in un colpo facesse piu ferite et con effu
sione di sangue si debbia condenar et punir et ciascuna ferita o percossa con liuore
per tanto per ciascuna di dette ferite hauesse fatto con arme o metallo per cagione
di percotterlo et qualunqua ponesse mano alla spada puonale o altre sorte d'armi
et non ammenasse sia punito per ciaschuna uolta di pagar soldi cento di dinari et si
alcuno ammenara con legno ralla pala Zappa o altre cose ferrate cada in pena di
cento soldi per ciascuna uolta & si alcuno con le sopradette armi ferrate rompera
alcuno osso del capo si debbia punir nella pena della rottura et ossi come disopra &
si alcuno percotera altri con armi col fodero cioe non sfodrate et facesse alcuna fe
rita sia condennato come se dette ferite et liuore hauesse fatto come sfodrate et squai
nate & si alcuno percotesse con bastone legno uaso sasso terra o altr'armi no ferrate
dal capo in giu senza sangue sia punito in libr dodici di dinari Et qualunqua
persona carcasse balestra arco con ueretone o saetta per trar a altri et tirasse et
non percotesse incorra nella pena di libr uinticinq di dinari ma se non scarcasse sia
condennato in libr diece di dinari & si scarcasse schioppo archibuso o altr'sorte d'ar
tagliaria per dar a altri sia punito in fiorini cento oltra la pena della percussione sen
za diminutione alcuna & che tirando schioppo archibuso o arteglaria non si possa
allegar non esserci pallotta ma sia giudicato esserci stata la palla et qualunqua a

alcuno tollesse di mano bastone spada puonale, o altr'armi da offender per dar a lui pro
prio che dette armi teneua sia condennato in libr' diece di dinari nonobstante che non li
dia & qualunqua persona tirasse la pallottiera per dar ad altri standoci dentro la
palla et non cogliendo detta palla sia condenato in lib' cento di dinari et cogliendo et
percotendo in qualche parte del corpo con sangue o senza sangue si debbia condenare
quanto se lhauesse fatto con li sassi saluo che se la percossa con detta palla non la faces
se studiosamente sia tenuto a mezapena et si alcun'altro pigliasse bastone sasso ter
ra corno, o altro legno et pezo di ferro metallo, o altra materia cō intentione di perco
ter altrui et non lo tirasse et buttasselo in terra non tirandolo altramente sia condenato
in soldi cinquanta et sel buttasse alcune delle sopradette cose nel useio del'altrui casa
o habitatione sia condennato in soldi cento et in ciascuno delli casi predetti percotesse al
tri col uertone saetta et se tirasse con la balestra sia punito come disopra & qualunq.
toccasse, o percotesse alcuna persona con ferro infocato metallo, o altra sorte di ferro
, o che ardesse al quanto qualche membro, o parte di membro, o altro loco della perso
na debbiasi condennar in la pena come se lhauesse ferito con larmi ferrate et con effu
sione di sangue nel detto loco et se non ardesse ne abbruciasse debbiase condennar in
quella penā che se lhauesse ferito con dette armi senza sangue nel luoco predetto & si
cō legno infocato, o uero con esso fuoco percotesse persona alcuna, o che facesse toccar
a persona alcuna fraudolentemente detto legno infocato, o foco in qualche parte del corpo
di essa persona per la qual percossa, o uero toccata ne sequesse arsura, o uero arros
catura si debbia condennar in quella pena che se hauesse percossa la persona con basto
ne et con effusione di sangue Agiongendo che se alcuno percotera altri con lo cioccolo
ferrato dalla gola in su con sangue sia punito in lib. cinquanta di dinari senz'alcuna
diminutione

Delli Malefitij che si commetteno senza colpa alcuna
o casualmente Rca: XLVIII:

Statuimo et ordinamo che qualunqua persona ferira, o percotera con arme di ferro o
ferrate et non ferrate secondo si contiene nel statuto prossimo precedente con mano uota
o mano, o pede, o qualunqua di dette cose espresse disopra nel detto statuto, o uero con
qualunqualtra cosa cōmettesse qualche altro malefitio o uero delitto nella persona di qual
chuno di Monteleone, o uero forestiero, o che facesse danno preiudicio, o lesione in qualche
cosa non studiosamente et appensatamente ma casualmente si cōmettessero si debbia con
dennar nella meta della pena che se contiene nel statuto che di tale malefitio parla.
Ma se alcuno cōmettera alcun malefitio contra la persona di altrui per il quale se ue
nesse a imponer la pena della morte secondo la pena delli statuti il qual malefitio fosse
cōmesso non studiosamente non appensatamente senza dolo et colpa del detto cōmet
tente si debbia condannar in pena di fiorini cento senz'alcuna diminutione Ma
si alcuno per ferir unaltro a caso, o per error ferira, o percotera unaltro sia punito
come si detta ferita, o uero percussione hauesse fatto studiosamente et dolosamente
secondo la forma del statuto de chi percote con larmi, o commette homicidio per
dar detto tale opera a cose illicite

Della pena de chi fa insulto ad'altri Ca°: XLIX:

Statuimo et ordinamo che chi fa insolto con arme di ferro contra alcuno alla casa propria o condotta nella quale il detto insultato habitasse, o in alcun'altra possessione propria o condutta, o contra alcun'habitante con esso paga la pena di lib' cento et sia punito in oltr' del portar' delle arme ma si con arme non di ferro fara insolto contra alcuno, o a casa o altroue sia punito in lib' uinticinq; di dinari et niente di meno si percotera sia punito in tutti li casi sopradetti delle percussioni secondo la forma delli statuti della terra di Monteleone et si fara insulto con l'armi di ferro sia punito in lib' cinquanta et perche la cosa deue esser' a ognuno tutiss°: refugio per tanto si qualcuno entrara con l'armi con qual si uoglia sorte nella casa propria, o condutta d'altri per offender' sia punito di pena di fiorini cento per ciascuno et ciascuna uolta oltra la pena del maleficio che cometesse ma se entrara senz'armi sia punito nella mitta di detta pena de chi fa insulto con l'armi et si alcun percottera unaltro in piaza, o in chiesa di detta terra con qualunche sorte d'armi debbiasi condennar' tanto del insulto quanto della percussione Ma percotendo altroue che nelli luochi predetti se se punisce la percussione non si punisca l'insolto et l'insolto s'intenda si uno si moue di loco a loco con irato animo et sia contra un'altro et si alcuno, e insultato alla casa sua, o alla tegia doue habitara, o ad alcuna possessione propria o condotta, o alla botega percotera l'insoltator' all'hora incontinente per niun modo sia tenuto alla pena saluo & reseruato se ci entrara morte Alhora sia punito di homicidio secondo la forma delli statuti et intendasi fatto l'insolto alla possessione quando l'insultante in la detta possessione intrasse Ma si fara insolto contra piu persone in uno impito di qualunqua numero si fossero sia punito di uno insulto tanto & si alcuno fara insolto contra altri alla botega nella quale essercitasse alcun arte con arme, o senza sia punito in simil pena in quel modo et forma per laquale si punisce alcuno del'insulto fatto alla casa, o alla botega s'intenda si sara fatto alla casa, o apresso a detta casa, o botega nella qual' habitara, o nelle chiesa, o nelle pertinentie di essa per cinq; piedi et si alcun fara fugir altri persequendolo secon arme sia punito oltra la pena del'insolto di lib' uinti et senz'arme di lib' diece Ma si alcuno insoltara altri in una casa comunata tra esso insultato et insultante si con arme lib' diece se senza lib' cinq; et se in questo caso, e punito della percussione no sia punito del insolto con questo che la pena della percussione sia magior' della pena del insolto Agiongendo alle dette cose che qualunche facesse insolto contra qualche clerico, o prete, o frate nelle pertinentie della chiesa laquale tenesse esso clerico prete, o frate le qual' pertinentie s'intendeno per tutto l'inchiostro trassana et horto, o uero casa congionta con detta chiesa, o uero qualchuna delle dette cose s'intendano esse pertinentie di detta chiesa per cinq; piedi alla misura di detta terra et sel detto assaltamento si facesse con armi di ferro, o ferrate debbia esser' condenato detto assaltator in lib' cinquanta si senz'arme in libr': uinticinq: Ancora si agionge che qualunqua facesse assaltamento cõ tra qualch'uno con qualche legno il quale di ragione non si potesse chiamar arme, o secondo che è detto disopra con pianello debbiasi condennar' in lib' diece et facendo percossa nella persona dell'assaltato con detto legno o pianello alhora facendo punitione della percossa nõ si punisca l'assalto Ma si qualunche persona staesse armata cõ arme di ferro, o ferrate nella possessione d'altri et aspettasse il patrone, o possessor', o lauorator' di essa possessione per offenderlo sia punito in lib' cinquanta et sel detto star', o aspettar' nella detta possessione sara senz'arme paghe la meta della pena ma si alcuno prouoca unaltro a combater' dicendo a tua posta andiamo doue ti piace, o simil parole sia punito in libr': cinquanta

Della pena de chi porta l'arme et che l'officiali non possano dar licentia di portar esse armi Rca: L.

Statuimo et ordinamo che se per la fameglia del potesta dentro alle mura della terra di Monteleone sara trouato ad alcun coltello oltra la misura concessa per il statuto pugnale storta spada stocco stocchetto pistolese falcetta chiauarina mandarese accetta piomarola et qualsiuoglia altra sorte darmi da offender paga il detto trouato la pena di libr vinticinq si sara di giorno per ciaschuna uolta et perda larmi si sara di notte la detta pena si duplichi saluo et reseruato sealcuno con le dette armi o alcuna di essi sara trouata dentro alle mura della terra che andasse fuora di detta terra o uero tornasse alla detta terra a casa sua alhora per nisun modo sia tenuto alla detta pena con questo che esso sia tenuto a impizzar larmi inastata et la spada storta pugnale et altr'armi che hanno il fodero legarle et se non l'impizzasse o uero ligasse come disopra paga la mitta della pena sopradetta et questo si creda et stasi al sacramento di quello che dicesse andar di fuora o tornassene et nisuno di detta terra presuma di portar alcuna sorte darme da diffender dentro alle mura di detta terra et quello a chi saranno trouate larmi predette paghe la pena di diece libr et se forestiero alcun sara trouato con larme tant'offensiue quanto defensiue dentro alle mura della terra predetta paga la medesima pena et che il Podesta et suoi officiali non possano ne debbiano ad alcuno dar licentia di portar arme et chi contrafara perda del suo salario libr uinticinq per ciascuna uolta Et quando il podesta il Notario et cauallieri con la fameglia andassero alla cerca del'armi et alcun fugesse loro inanzi m tanto che esso podesta cauallieri o uero fameglia di esso podesta uederano quello che fuge si debbia presumer detto tale che fuge portar arme co questo che per alcuno della corte selli debbia dar aspetta non fugir et si alcuno portara o sara trouato per la corte portar quadrelletti pontarolli con manica et senza schiopo o uero archibuso a rota o senza rota di ferro o di altra generatione di metallo carigo paga di pena libr cinquanta di dinari senz'alcuna diminutione per ciascuna uolta et per ciascuna di dette armi et si sara trouato portar detto archibuso o schioppo scarico incorra in la meta di detta pena dentro pero alle mura della terra et il podesta sia tenuto constrengerli alla pena di esse armi di fatto Dechiarando per il pnte statuto che a ciascuno sia licito portar per suo uso un cortello d'un palmo di terzo purch non habbia la ponta malitiosa et si hara punta malitiosa la corte che trouara detto cortello possa et debbia spezzarlo et astrenger chi lo porta a pagar un giulio di pena Dechiarando che chi portasse archibuso o schioppo per andar fuora o tornar dentro alla terra di Monteleone debbia portarlo scarico et non si possa fermar in loco alcuno fino alla sua habitatione o doue andasse con detto archibuso sotto la pena predetta

Della pena de chi porta l'arme nel palazzo del populo o delli s: P. Rca: LI:

Statuimo et ordinamo che nisuno presuma di portar o hauer alcuna generatione d'armi da offender o da defender nel palazo delli s P di Monteleone et si contrafara sia punito nello quatrodoppio della pena della qual si douesse punir quel tal che trouato portar larmi sopra: te nelli altri lochi della terra di Monteleone legl armi si possino ricoprar secodo il stat: sop: to et il pta et sua corte nel suo palazo et nel palazo delli s P possa cercar dce armi et punir li delinqueti come disop eccetto il fameglio delli P al qual sia lecito portar arm senza pena alcuna

:· Della pena de chi percote il podestà & suoi officiali R.ca : LII.

Statuimo et ordinamo che si alc.o tanto terrieri come forestieri o habitante percotesse il podestà se la percussione sarà con sangue, o cicatrice, o debilitatione di membro sia punito in scudi ducento et esilio per dieci anni della Terra et territorio di monteleone se sarà senza sangue et senza mutilatione, di rottura d'osso sia punito in la metà della detta pena et se l'offesa fosse fatta nel Cancell.ro o notario, o altri officiali, o sua famiglia, o vero nel Cancelliero della comunità, o Camorlengo casca in pena di fiorenti cento da pagarsi senza diminutione et il potestà et locotenente di detta terra possa procedere in tutti li casi predetti nonobstante che l'offesa fosse fatta a lui, o sua fameglia Et si alcuno official' percotesse alcuno della terra, o habitante in essa et che non sia per essecutione del suo officio casca in pena del doppio di quel che incorresse uno della terra che offendesse un altro tal che l'offensione predetta fosseno fatte dalli officiali, o sua fameglia in atto di essequir il suo off.o o vero che coressero a spartir qualche rissa, o questione nel qual caso non li incorrano pena alcuna

Della pena de chi dice ad alcuno rugoglioso iniurioso o simile R.ca : LIII.

Statuimo et ordinamo che s'alcun dirà ad altri rugoglioso fattocchiaro ma lefico, o attossicator, o vero chi havesse data sententia iniusta laudo arbitrio, o vero conseglio, o vero che qualchuno delli detti malefitij dicesse a qualche femina, o che qualche volta esso huomo, o femina havesse comesso qualchuno delli delitti et nella corte del p.tà di detta terra, o vero palazo delli s.P. et potestà o in pntia di qualchuno di loro debbiasi punir in ciascuno delli detti casi in soldi cento di denari et s'el dirà in altri lochi fuora della presentia delli sopradetti debbiasi punir nella metà della pena & qualunqua dicesse ad altri ch'el caccierà di monteleone, o di casa, o di altro loco, o vero li mozerà il capo, o li trarà il ceruello del capo, o li caverà l'occhi, o li taglierà il naso, o l'orecchia, o li dicesse guercio stroppio, o altre simile iniurie per ciascuno delli detti opprobrij in palazo delli detti s.P. o vero del signor p.tà casca in pena di soldi settanta ma se li dirà fuora de detti palazi et della pntia delli sop.ti s.p. et p.tà paghi la metà detta pena

Della Pena de chi produsce falzo Instrumento o testimonio falzo et de chi fa falzo Instrumeto o imbasciata R^ca LIIII

Statuimo et ordinamo che s'alcuno produce falzo Instrumento et esso usara il quale sara approvato falzo li sia mozza la mano dritta al notaro et a chi lo produsce liquali si vorrano ricomprar la mano quantunque inanzi la condenation o vero dopo fra dieci di da numerarsi dal di della data sententia possala ricomprar lib. cinquecento et oltra la detta pena tanto il producente quanto chi fa detto Instro et si debbia metterli una mitra et menarlo per la terra con la tromba inanzi accio a tutti tal delitto sia essempio per tanto sia licito la detta pena di esser commutricato di comprarla cento ducati doro da pagarsi inanzi la condennatione fra dieci giorni Ma si alcuno inducera falsi testimonij nelle cause civile o criminale sia condennato in lib. ducento di dinari per ciascuno testimonio et per ciascuna et perda la causa nella quale era produtto et il Testimonio indutto incorra la detta pena di lib ducento laquale pena sel detto testimonio o chi lo produsce non la pagara in termine di quindici di dopo la data sententia selli debbia omninamente tagliar la lengua a esso et ciascun d'essi siano mitriati et debbiansi menar per la strada publica di detta terra con le trombe inanzi accio che tal supplicio a comuno passi in essempio Et qualunque in cause miste o criminale fara falzo testimonio dicendo la bugia o uero tacendo la uerita di quello se si sa sia punito nella pena pta et in ciascuno di detti casi emendi il danno al paciente al fisco et alla coita Et si alcuno sara mandato Imbasciator & fara falza imbasciata in danno et preiuditio del comuno sia punito in fiorini cento et essi et suoi heredi siano perpetualmente privati d'officij et beneficij di detta terra et questo habbia loco nel passato pnte et futuro dechiarando che in tutte le pte cose et in ciascuna di esse pene si possano pagar inanzi la condennatione per euitar essa condennatione Agiongendo alle prete cose che qualunqua facesse far o fabricar falzi Instri che dicesse esser una terza persona per laltra laquale terza persona daesse a esso o a altri per qual che titolo tutti li suoi beni o parte di qualche terza persona senza saputa et conscientia di essa terza persona et questo fara co rogito di noti in pntia di testimonij in forma che il noto ne potesse cavar publico Instro si debbia condenar in quella pena nella quale doueria esser condennato et punito si essi o qualch'uno d'essi hauessero fatto o fabricato falzo Instro laqual pena s'intenda quella che si deue imponer a chi producesse in iuditio o usasse qualche falzo Instro et oltr la detta pena li sia mozza la lingua accio che altri ne pigliano essempio Ma si dira alcuno ad altri tu hai fatto il sacramto falzo sia punito in sol cinquanta et sel dira in pntia d'alcuno official sia punito in sol. ceto

Che il potesta possa cognoscer delli maleficij commessi per vnamo Rca LV

Statuimo et ordinamo chel pta di moteleone possa proceder in tutti homicidij o delitti comessi per prima etiam longo tempo saluo che in delitti legieri douechè no sia tanque non possa procedere si non da dieci anni in giu.

Della pena di chi cognosce carnalte la dona d'altri Rca LVI

Statuimo et ordinamo accio che l'appetito della lussuria si constringa con debite pene et la Virtu della honesta precipuamente habbia loco dicemo che se alcun della terra di moteleone, o habitante in essa alcuna donna di bona conditione et fama maritata, o uedoua, o uerginie per qualunqua modo la cognoscera carnalmente quantunqua della femina procedera sia punito nella pena di trecento libr di dinari senza diminutione alcuna alla quale pena essa donna cognosciuta sia tenuta se di uolonta di essa procedera et si sara maritata la sua dote in quanto eccedesse la detta suma si debbia applicar al marito al quale essa non, e, stata fidele la qual pena de libr trecento se no pagarano in effetto al detto comune infra termine di diece giorni dal di della data sententia albora selli debbia mozar il capo omminamente dalle spalle a tal condennato o condennata che non pagasse. Ma si alcuno alcuna di dette donne uerra prouara, o tentara sforzar et carnalmente per forza cognoscer in tanto che non stia per esse et no la cognoscera sia punito di libr cento senza diminutione alcuna la qual pena se non pagara infra termine di quindeci di con effetto dal di della data sententia selli debbia total mente mozar la mano. Aggiongendo alle predette cose et a ciascuna di esse per detto pota testa et corte della detta terra proceder non si possa sinon per modo et uia di accusa spontaneamente fatta et produtta in scriptis dmanzi al detto Podesta per il padre madre sorella et fratello carnale figlio figlia, o marito di essa domà selli predetti, o alcuno di essi hauera. Ma se alcuno delli predetti non hauera si possa far detta accusa per lo zeo carnale, o per altri di suoi parenti et cognato fino in secondo grado secondo la ragione canonica da computarsi et questo medesimo dicemo se piu uolte alcuno hauera comesso delitto nelle predette cose doppo l'accusatione fatta per li sopradetti padre madre fratelli &c, o alcuno di essi delli sopradetti attinenti alle dette dome, o alcuna di esse sara trouato qualchuno giacesse con essa donna et essa carnalmente cognoscesse. Albora sia licito alli sopradetti attinenti et a ciascuno di essi li detti duoi giacenti miserni et ciaschuno di essi ammazzar et altr offese et ingiurie et contumelie farli a uolonta di essi attinenti, o di alcuno di essi. Che trouasse senza pena et bando et in queste cose essa donna si sara maritata perda la sua dote et applichisi al marito com, e, detto eccetto non hauesse figliuoli uno, o piu mascoli, o femine albora la dote sapplichi a detti figliuoli eccetto la quarta parte della dote laqual sia del marito et sel detto tal che carnalmente cognoscesse detta donna, o alcuna di esse non sara trouato giacente con essa donna, o carnalmente cognoscerla si contra esso sara fatto alcun processo per la corte di detta terra ad accusa di alcuno delle sopranominate persone et se sara condennato alle predette cose, o assoluto per quello che pagasse la sopradetta pena di

libr' trecento di dinari nanzi la sententia per euitar' la condennatione alhora per tal condennatione et assolutione predetta si possano tanto il maschio quanto la femina occider' senza pena et senza bando et altre offensioni iniurie et contumelie farli per li sopradetti padre madre &c: Dechiarando che in ciascuno delli casi predetti si tal' donna così cognosciuta et uiolata laquale uolesse esser' cognosciuta et uiolata et non hauesse marito et tal sforzante cognoscente o tentante et sforzante non hauesse moglie et concordandosi insieme di contrahersi legitimo matrimonio tra loro con consentimento et uolunta di quattro piu prossimi parenti di essa donna Alhora fatto et contratto il detto matrimonio a misuna pena siano tenuti et non contrahendo detto matrimomo siano punti nelle pene soprascritte saluo et reseruato che se tal delinquente uorra la dote dellaquale non saranno in concordia far' et pagar in effetto alla detta donna Alhora per misun modo siano tenuti alle dette pene Dechiarando che detto sforzar' o chi sforzar' uorra o tentar' si debbia et basti prouar per cinq testimonij di publica uoce et fama liquali testimonij testifichino le cose predette esser' uere con questo che li detti testimonij non siano di una medesima casa ma de diuerse case et perche le cose predette piu uolte si commetteno niteruenendoci alcuni mezi o polastrieri liquali non meno ma piu attrocemente deohono esser' punti Per tanto dicemo che s'alcuno o alcuna nelli predetti delitti o eccessi sara mediator' o mediatrice messo o messa tra il maschio et femina sia punito secondo le legi et canoni dispogono et a prouar' le sopradette cose bastino li sopradetti Ma si alcuno cognoscera carnalmente o tentara di sforzar alcuna monica inclusa nel monasterio deducta o dedicata in seruitio di dio o alcuna moniale sia punito in fiorini cento senza alcuna diminutione et sel podesta sara negligente in trouar' le predette cose sia tenuto in cento fiorini d'oro Dechiarando che se alcuno carnalmente cognoscera o sforzara o tentara sforzar' alcuna ueronie consentendo o non consentendo essa ueronie in tutti li casi p: quanto a essa Veronie et detto cognoscitor' se dupplichino le pene Agiongendo che se qualunq huomo attentasse cognoscere carnalmente qualche sua parente fino in terzo grado et consentendo la donna si debbiano condennar' ciascuno di essi in lib' ottocento et in quarto grado in elusiuamente si debbiano condennar' nella mita et non consentendo la femina si debbia solamente condennar' il detto huomo & cognoscendola carnalmete essendo loro fino in terzo grado di consenso della detta femina si debbia condennar' l'una et l'altro a pena della testa. Agiongendo che se alcuno pigliasse alcuna donna per uolerla basciar' o la basciasse cognoscerla carnalmente o la cognoscesse o altr'atto dishoneste et brutto facesse per occasione di uolersela pigliar per moglie o che possesse dir' o imaginar' ch'el dett'atto alla detta donna oli fosse fatto per dett'huomo per uolersela pigliar' per moglie esso huomo perda la uita cioe che ssi debbia tagliar' la testa dal busto

Della pena de chi asserisce alcuna dona esser' sua donna et chi impedisce che non si marite ad altri et econtra De chi tentasse basciarla R.a S. LVII:

Statuimo et ordinamo che si alcuno della terra di Monteleone o suo territorio dica esser' alcuna donna di essa terra et territorio sua mogliera o suo marito et impedesse có sue parole che tal donna non pigliasse marito o che tal huomo non pigliasse moglie se le predette cose non potra prouar auanti al detto giudice con tre testimonij incorre in pena di libr' trecento per ciascuno chi contrafara et per ciascuna fiata Agiongendo alle predette cose che se alcuno attentara di basciar' alcuna donna maritata o uedoua di buona fama

et non la basciasse sia punito in libr. cinquanta ma se sara uergine et tentara basciarla et non la basciara sia tenuto a pena del doppio senza diminutione ma si basciara la detta maritata o uedoua sia tenuto alla pena di libr. ducento senza diminutione ma si basciara la uergine sia punito in pena di lib. quattrocento pure senza diminutione & chi basciara la uergine et non pagasse la pena tra diece giorni li sia mozza la mano dal braccio

Della pena di chi fa guasto incendio o arsura Rub. LVIII.

Statuimo et ordinamo che se alcuno fara alcuna guasto o incendio ad alcuno della terra di Monteleone o forestiero nel nro territorio si tal malfattor non si potra menar in forza della corte di Monteleone il podesta della detta terra di monteleone sotto pena di lib. cento di dinari da pagarsi del suo salario del quale non si possa assoluer sia tenuto constrengerl realmente et personalmente li piu prossimi parenti per qualunqua linea fino in secondo grado inclusiuamente del detto che hauesse fatto guasto incendio o arsura a ricomparar li beni del sopradetto che fatto hauesse guasto incendio, o arsura et del prezo di detti beni si uenghi a far integra satisfattione del danno guasto o arsura fatta. Intanto che prima si essequisca contra li piu propinqui in grado et successiuamente si proceda contra gli altri sequenti il grado fatta sempr prima lessecutione contra piu propinqui delli quali guasti incendij o arsura si debbia star al sacramento de chi patisce il danno con probatione di tre testimonij della fama della contrada doue il detto maleficio comesso fosse et habbiasi per piena et legittima probatione Ancora statuimo et ordinamo che nell'arsura della casa, o attegia, o mucchio di biade, o paglaro, o nel guasto fatto in alcuna contrada se il malfattor non si sapesse se ne debbia far inquisitione et si contra alcuno sara provato per testimonij della contrada sia punito il delinquente nella pena che si contienne nel statuto che parla di tal' maleficio et nell'emenda secondo la stima da farsi per duoi huomini da ponersi per li S.ri della terra di Monteleone et esso malfattor non pagando la condamnatione nella quale fosse incorso et non satisfacendo il detto danno delli detti maleficij per esso comessi al padrone come e detto nel termino delli statuti che alhora si possa offender ingiuriar et percoter da ogni persona con sangue et senza sangue fino alla morte escluse iuamente menarlo et metterlo in mano della corte senza pena et senza bando et chi la aiuta et fauorisce sia tenuto alla meta della pena Dechiarando che sel detto malfattore nelli casi predetti hauesse fatto dano che ascendesse alla suma di ualuta di lib. cinquanta o da quello in qui sia punto in lib. ducento di dinari senza diminutione alcuna li quali se non pagara tra diece giorni dapoi la data sententia con effetto selli mozi la mano dritto ma se el detto delitto o maleficio fosse di maggior suma o ualuta di libr. cinquanta allhora sia punto in lib. quattrocento senza diminutione et no li pagando infra li detti dieci di selli mozi la detta mano Et mentedimeno nelli predetti casi all'emenda del danno al patiente sia tenuto Ancor agionendo che se alcuno facesse il detto guasto, o delitto di notte, o percotesse il padron predetto, o alcuno della sua fameglia si debbia punir in pena dupplicata di quelche si contenesse nelli statuti di detta terra & si alcuno accadesse in alcuna cosa, o loco metter focho, o far arsura et incendio che fosse, o auenesse farse casualmente et senza dolo che in questo caso sia tenuto solo a pena di lib. cinti cinq. di dinari et sia tenuto effettualmente a risar il danno del Padrone

Delle recolte da prestarsi a quelli che dubitassero esser offesi R.ca LIX:

Statuimo et ordinamo che quello che ha sospetto di alcuno et dubita da lui esser offeso et esso sospetto hauer giurara Albora il potesta et sua corte a pena di cinquanta lib' di dinari per ciascuna uolta siano tenuti constrenger realmente et personalmente quello de chi sara la detta sospitione allegata a dar et prestar idonee racolte una, o piu di non offender et far offender quello che ha sospetto, Dellaqual'sospitione si creda al guramento di quello che asserisce esso hauer sospetto, o che fosse uno, o piu & primamente quello che allega hauer sospetto sia tenuto a quel'altro di darli ricolta una o piu di non offender et far offender esso medesimo liquali tanto li principali quanto le recolte dal'una et d'al altra parte promettano et obliganosi sotto grauj pene secondo li casi infra.ti cioe che in casi d'huomicidio stroppio debilitatione mutilatione di membro rottura di ossa, o di coccia cicatrice in faccia, o altro simile, o maior caso la obligatione sia di fiorini ducento nell'altri casi piu legieri sia di fiorini cento et di cio si stia al guramento de chi dubitasse esser offeso se sia graue, o legiero di non offender luno et l'altro et l'altro luno Reseruato sempr' l'arbitrio del pta Hauendo rispetto alla qualita delle persone et casi che occorrano

Della sigurta delli Ambasciatori che uengono alla terra di Monteleone R.a LX:

Statuimo et ordinamo che l'Ambasciator di qual si uoglia loco che uorrano uenire alla terra di Monteleone a esponer loro imbasciata alla m.a coita, o uero officiali siano salui et securi et a essi selli dia piena licentia et securta in persona et beni di uenir star et ritornar salui et securi nonobstante alcuna cosa in contrario et chi l'offendera paga pena duplicata come chi offende Vnaltro di Monteleone

Della sigurta di quelli che uengono con la grascia et uettouaglia al mercato di Monteleone R.ca LXI:

Statuimo et ordinamo che qualunqua forestieri non habitante in Monteleone uenga, o uorra uenir al mercato di Monteleone che portasse grascia o uettouaglia che possa uenir star, o dimorar et partirsene il di del mercato, o nel sequente nonobstante qualunqua represaglia di debiti ciuili et che misun l'offenda alla pena del doppio della pena che selli imponesse per il statuto per tal'offensione et questo non habbia loco nelli sbanduti falzarij inimici et ribelli della sedia aplica, o della terra di Montelione

Della pena de chi ua alla casa d'altri con l'Armi nel tempo di rumor, o rissa R.ca LXII:

Statuimo et ordinamo che misun della terra di Monteleone, o habitante in essa al tempo di alcuno rumor, o rissa qual si facesse, o fosse in essa terra uada, o corra alla casa dalcun con alcuna generatione d'armi sotto pena di lib' cento di dinari et si tara forestieri li sia tronco un piede per il podesta, o sua corte in tanto che se separ dalla gamba Ma a ogni uno sia licito al tempo del rumor con qualunqua sorte d'armi gire al palazo delli S.ri di detta terra a defensione del pacifico stato di essa terra & che misuno presuma di andar

a alcuna rissa, o, briga la qual' fosse dentro le mura con arme da offender' etiã nel loco della rissa star' a pena di libr' piece di dinari oltr' la pena di portar' detti arme eccetto che detta briga non fosse appresso alli confini del territorio di detta terra per un miglia o dua appresso al confino al qual rumor et rissa tutti huomini possano andar' et li confini per ogni uia' et modo defender' senza pena et bando

Della pena de chi sonasse la campana all'arme R.ca: LXIII:

Statuimo et ordinamo che misuno di Monteleone, o, habitante in essa ardisca ne presuma di sonar' ne far' sonar' alcuna campana nella terra predetta a l'arme a prouocar' rumor alcuno senza licentia delli s.P. eccetto quando fosse necessario a sonar' campana a l'armi per li nimici della coita di Monteleone, o, altra sospitione, o, uero per fuoco et incendio di case

Che misun conseglier appalese et publiche quelche si fa in conseglio, o, numero alcuno R.ca: LXIIII:

Statuimo et ordinamo che misuno conseglier della terra di Monteleone debbia recitar', o, appalesar' alcuna cosa fatta in conseglio numero, o, deliberatione secreta et ne appalesar' alcuna ambasciata secreta imposta ad alcuno di detta terra per li s.P. di detto loco sotto pena di libr' cento di dinari' et che misuno di detta terra, o, habitante in essa ardisca ne presuma per alcun modo appalesar' a misun nimico della terra predetta quando la coita uolesse andar' a offender' o, defensar' alcuno per defensione del pacifico uiuer' della terra di Monteleone sotto pena della uita Agiongendo ancora che misuno balio ne fameglio del Podesta possa intender' le cose che si fanno in conseglio, o, numero della detta terra di Monteleone sotto pena di libr' dieci di dinari

De chi trattasse contra il pacifico uiuer' della terra di Monteleone et contra l'officio delli s.P. R.ca: LXV:

Statuimo et ordinamo che misuna persona di qual grado, o, conditione si sia ardisca di dire trattar', o, giurar', o, inquisitione far' di alcuna gente, o, alcuna cosa ordinar' che sia, o, possa esser' contra il pacifico stato et pacifico uiuer' della terra di Monteleone et si alcuno contra fara paghi di pena fiorini cento & si alcuno dira alcuna parola ingiuriosa del officio delli s.P. o, a loro sia punto in libr' cinquanta di dinari' Agiongendo ancora che non sia misuno di tant' audacia, o, temerita che per alcun modo, o, queuto colore ardisca ne presuma di far' alcuna cohadunatione di genti' ne a piede ne a cauallo nella terra et territorio di Monteleone per far' danno et preiuditio al pacifico et quieto uiuer' di detta terra et ne tener' in casa sua alcuna brigata forestiera per offender' la coita predetta, o, in altro luoco, o, facendo Violetia di uoler' intrar' in la terra per forza uoler' romper' le porte, o, le mura secretamente, o, palesemente de di, o, di notte sotto pena di esser' traditor' della patria et li suoi beni si confiscano alla detta comunita et uenendo lui in forza della corte, o, del comuno li sia mozza la testa & il podesta in cio debbia far' inquisitione et li ritrouati colpabili punir' et si contrafara incorra nella pena di fiorini Vintiqnq da retenerse del suo salario

Della pena de chi toglie legna prete calcie rena apparechiata per opera del comune R.ca: LXVI:

Statuimo et ordinamo che non sia alcuna persona che ardisca ne presuma toglier rubbar, o leuar ne de di ne di notte prete calcie legna rena, o altri fimimenti apparecchiati per la coita per fabricar in alcun loco delle mura di detta terra sotto pena di lib. vinticinq. di dinari et se il podesta sara negligente in cercar tal cosa incorra nella pena di lib: dieci da leuarsi del suo salario et in la medesima pena s'intenda esser incorso chi simil robbe togliesse ad altri di detta terra

Della pena de chi rompesse le mura, o porte della terra di monteleone et de chi escie altronde che per dette porte Rca: LXVII:

Statuimo et ordinamo che niuno ardisca ne presuma romper porte, o mura della terra di Monteleone a pena di lib. cinq. cento di dinari laqual pena se non pagara tra diece di doppo la notificatione della sententia selli moza la testa et che tutti busi delle mura donde si puo intrar et uscir che li S.P. siano tenuti a remurarli alle spese del comuno et non remurandoli cadano in pena di lib. vinticinq. di dinari per ciascuno & che niuno ardisca ne presuma de intrar ne uscir di detta terra per altro luoco che per le porte sotto pena di lib: cento di dinari

Della pena de chi occupasse li beni del comune di Monteleone Rca LXVIII:

Statuimo et ordinamo che niuno possa occupar, o tener alcuni beni della coita di Monteleone ne dentro alle mura di detta terra ne fuora del territorio di essa et in spetie possessioni lauoratie silvate pratiue et sode sotto pena di libr. trecento Agiongendo che si alcuno tenesse, o hauesse beni stabili di esso comune appresso le mura della terra di Monteleone nelle carbonar di essa terra sia tenuto li detti beni al detto comune reassignar et relassar & similmente quelli tenessero tutte possessioni sodi et silue che hauessero per qual si voglia modo hauuti dalla coita contra la forma delle nostre reformationi gia fatte et che sonno nelli libri del comune le debbiano rilassar sotto la pena sopradetta et non le lassando infra termine di un mese dopo che ne sara fatto bando per li S.P. quali siano obligati a farlo dapoi la publicatione del pnte statuto che qualunqua tiene li beni della coita li debbia rilassar ipso facto per auctorita del pnte statuto incorrano nella pena di furto da ponersi secondo l'ordine del pnte statuto et a ogni modo detti beni ritornino alla coita

Della pena di quelli per il debito delli quali alcuno di Monteleone ne sia dannificato, o retenuto Rca: LXIX:

Statuimo et ordinamo che se accadera ad alcuno di monteleone fosse dannificato per alcuna rubaria o debito contratto per alcuno altro di detta terra Alhora quel tal per causa del qual l'altro, e dannificato sia tenuto et obligato tutto quel dano a quello che l'hara riceuto uno, o piu infra quindici di dopo che tal dannificato l'hara potuto da esso integramento satisfar et con effetto risar et resarcir Con questo che il dannificato legitimamente proue il danno che ha patito et si fra il detto termine no lo pagara, o restituira detto dano sia tenuto alla pena di lib: uinticinq. oltra all'emenda del detto dano laqual pena sia la meta della corte et l'altra del dannificato et il pta et sua corte sia tenuto sotto la medesima pena constrengerlo et tenerlo in prigione insino a tanto hara satisfatto il dannificato & similmente la coita sia tenuta a restorrar et risar li dani che alcuno patesse, o receuesse per essa coita et risar tutte spese delle quali s'estia al giurato del patiente et masse d'hostarie et uettur con questo che no passa di spese oltra a bologmi diece il di per bocca et tanto per bestia si delle represaglie come d'altri debiti

Delli Malandrini che uemissero alla terra di Monteleone et della pena de chi li ricetta R.ca: LXX:

Statuimo et ordinamo che msun Malandrimo assassino ladro, o homo diffamato, o di mala condi-tione et uita presuma uenir alla terra di Monteleone et ne m essa alcun mora far' et si alcuno contra-fara prouandosi esso esser' publico assassino, o malandrino che selli mozi il piede m tanto che resti pari del corpo et se pigliar' non si puo che sia condennato et che si possa offender' d'all'huomini di detta terra m persona et nelli beni senza pena et senza bando Apiongendo che msuno di detta terra; o habitante m essa si possa ricettar' ne accompagnar' sotto la pena di fiorini cinquanta per ciascuno et ciascuna uolta et ogni uno possi accusar' et guadagni la quarta parte della pena et l'accusator' sia tenuto secreto

Della pena de chi estrara, o cacciara li termini del suo luoco R.ca: LXXI:

Statuimo et ordinamo che se alcuno estrara, o uero cacciara li termini, o termine messi o m esso per li confini delle possessioni fuora della terra cada m pena di lib' cento di dinari per ciascuno et ciascuna uolta: & se accadesse che casualmente cacciasse detto termine sia tenuto notificarlo al coiucino a chi pertenesse detta terra tra termine di tre di et non lo no tificando sia tenuto alla detta pena et notificandolo non sia tenuto ad alcuna pena: &

Della pena de chi nega filiatione matrimomo notaro o giudice R.ca LXXII:

Statuimo et ordinamo che qualunqua nega il matrimomo filiatione Judice, o notario, o alcuno esser' balio, o altr'officio publico hauer', o nega la morte d'alcuna persona, o nega alcuno esser' Pta, o hauer' auctorita de mterponer' decreto guditio et sara prouato il contrario pagha di pena lib' diece et mente di meno li Jnstrumenti di essi notarij et lauctorita et decreto uaglia et siano hauuti per ueri figlioli moglie giudice et notario

Della pena di quelli che sarano trouati dopo il terzo sono della campana senza lume et co' liuti citaroni et altri musici instrumeti R.ca: LXXIII:

Statuimo et ordinamo che se alcuno sara trouato dopo il terzo sono della campana la, quale si suona la sera lontano della casa, o sua habitatione per tre case paga di pena soldi Vmti per ciaseuna uolta eccetto non porti il lume et mfra tre case essendo trouato appresso alla sua habitatione non sia tenuto a pena Saluo et riseruato che se alcuno di mala uita fosse trouato doppo il terzo suono della campana paga la pena soldi cento et sia menato m palazo et retenuto m prigione fin tanto che harra m effetto pagata la detta pena & si alcuni sarano trouati doppo il terzo suono della campana, con il leuto cithara, o altro musico Jnstrumento essi trouati et loro compagni incorrano per ciascuno et ciascuna uolta m pena di soldi cinquanta ma se alcun, cantasse auanti l'altrui case paghe soldi dodici ma cantandoci cosa dishonesta et brutte' paghe lib' Vmticinq di dinari senza alcuna diminutione

Delli tauernari che non tengono alcuno in tauerna dopoi il terzo suono della campana Rca LXXiiii:

Statuimo et ordinamo che misun' tauernaro che uende uino a minuto tenga alcuni o alcuno in casa nella qual' uende uino dapoi il terzo suono della campana sotto pena di trenta soldi per ciascuno che tenera et per ciascuna uolta & quello che sara trouato nella tauerna dapoi il terzo suono della campana cada in pena di soldi uenti et il tauernaro che uende uino a menuto non presume tenir' luscio aperto doppo il terzo sono della campana sotto pena di soldi dieci &c

Della pena de chi tira con balestra o archibusio dentro alla terra et de chi rotulasse per la terra Rca LXXV

Statuimo et ordinamo che misun tira con la balestra archibuso schioppo o mezafionda ne butte preta ne ballotta con la pallottiera etiam sotto pretesto di tirar' all'uscelli sotto pena di libr' diece per ciascuno et ciascuna uolta et ogni uno possa accusar' et deminciar' et habbia la quarta parte della pena eccetto pero a tempo di sospetto et di guardie nel qual' no sia tenuto a pena misuna chi trasse con dette armi Et simlmente misun faccia a rotular' ne con rotulo di legno ne con cascio dentro alla terra sotto pena di solti Vntiecinq per ciascuno che contrafara et ciascuna uolta

Della pena de chi si muta il nome Rca LXXVI

Statuimo et ordinamo che s'alcuno sara domandato d'alcun official' della terra di Monteleone che debbia dar' al suo nome et esso mutandosi il nome paghe pena di soldi cento Ma se mi dano di spetial' persone paghe pena di soldi quaranta ma mi contratti et scritture publice et priuate mutasse il nome in preuditio di altri paghi di pena libr' cento saluo semp' il statuto posto disopra della pena de chi falzi Instrumenti

Della pena del podesta et delli officiali facente contra la forma di alcuno statuto Rca LXXVii

Statuimo et ordinamo che il podesta della terra di Monteleone ne suoi officiali presuma di far' contra la forma di statuti di essa terra et contrafacendo cada in pena che se contienne nel statuto contra il qual sara fatto & se nel detto statuto non fosse pena apposta alhora esso podesta cada in pena di lib' cento et si saranno suoi officiali cadano in pena di lib' cinquanta per ciascuna uolta et il sindico della corta nelli debbia dar' la petitione a requisitione di ciascuno di Monteleone che li dira et contrafacendo sia punito in lib' cento et dando la petitione che li sindicatori liquali sindicarano esso podesta non lo possano assoluer' sotto pena di cento lib' per ciascuno di essi sindicatori et ciaschuna uolta et nella medesima incorra il notario che lo scriuesse laquale pena da per li scindicatori et notario si applichi per la mitta alla fraternita della misericordia o del buon Jesu &c

Del gioco di dati et altri giochi prohibiti Ca Bo LXXVIII

Statuimo et ordinamo che misuno presuma giocar a gioco di Zara con dati o tauole nella terra di Monteleone et suo territorio ne a altro gioco di carte prohibito sotto pena di lib diece di tornari per ciascuno et per ciascuna uolta et si alcuno recettara detti giocatori che giocono alli predetti giochi di Zara dati et altri prohibiti nella sua casa botega o uero che l'hauesse conduitta da altri incorra nella pena de lib Vinticinq di tornari et nel di della natiuita del nro signor Jesu xpo et di notte qualunqua giocara paga di pena lib uinticinq cioe a giochi prohibiti et si alcuno prestara dinari ad altri a gioco prohibito paga di pena lib uinticinq di dinari et perda la quantita che ha prestata et misun contratto di uenditione o promissione per alcuno si possa far ad altri nel contrario delle dette cose et si sarra il contratto non uaglia ipso iur et misuna ragione et attione possa sequitar nonobstante che se nel detto instrumento si dicesse fosse confesso per cagione di imprestanza o deposito et questo medesimo habbia loco nelle polise publice o private et a probatione delli detti contratti et confessioni basta la proua di sua testimonij li quali prouano li detti contratti et confessioni esser fatti a gioco et per cagione di gioco et che rendano sufficiente causa di detto giocho et si alcuno conducera alcun altro alli detti giocchi in alcuna casa orto o casalino dentro o fuora della terra di Monteleone sia punito in lib Vinticinq di dinari senza alcuna diminutione Agiongendo che detti giochi prohibiti non si possa tener ragione per alcuno official sotto la detta pena et non uaglia petitione ne processo che si faccia

Che arme sia licito portar quando lhomo corr al foco Ca Bo LXXIX

Statuimo et ordinamo che ciascun che corr a ramortar il fuoco il qual fosse appiciato in alcun loco della terra di Monteleone li sia licito portar accetta manara secotata et picchione et tutte altr armi da defendersi ma arme da offender no le possa portar sotto la pena che si contiene nel statuto

Della pena de chi fura alcuna cosa al tempo del fuoco Rca LXXX

Statuimo et ordinamo che qualunqua togliesse o uero esportasse cosa alcuna al tempo che si corr al fuoco della casa del patrone nella quale fosse fuoco o altroue contra uolonta di esso padron & portandola paga la pena duplicata di quello che si contiene nel statuto di furto saluo et reseruato che se rendesse dette cose furate al padrone in quel di del fuoco o nel di sequente allhora non sia tenuto a pena

Della pena de chi commette malefitio al tempo del fuoco Rca LXXXI

Statuimo et ordinamo che qualunqua scientemente dolosamente et appensatamente al tempo del fuoco che fosse nella terra di Monteleone cómettesse alcuno malefitio sia tenuto nella pena del quattro doppio di quella pena si ponesse se un altro commettesse detto maleficio in altro tempo

Delle case da quastarsi al tempo del fuoco et della emenda di esse R.ca: LXXXII:

Statuimo et ordinamo che se nel tempo del fuoco il podesta della terra di Monteleone o altri di corte mandasse ad alcuna casa delli circonstanti alla casa doue fosse il foco che se douesse quastar per ziparar che detto fuoco non faccia piu dano ne si stende piu oltre uerso li conuicini non siano tenuti all'emenda di dette cose

Della pena de chi rompe alcun cupo R.ca: LXXXIII:

Statuimo et ordinamo che misuna persona presuma romper alcuno cupo di api di altri o di essi cupelli et di alcuno di essi estraher o far estraher mele et chi contrafara per ciascuno cupello o estractione di mele et per ciascuna uolta sia de di paga di pena lib' Vinticinq si e di notte paga lib' cinquanta di dinari senza diminutione alcuna et emenda il danno al patrone et stiase al detto del padrone con giuramento et il podesta sia tenuto a petitione di qualunq farne inquisition alla pena di lib' Vinticinq di dinari da retenersi del suo salario &c

Della pena de chi impedisce quelli che uogliono far testamento R.ca: LXXXIIII:

Statuimo et ordinamo che misuna persona ardisca ne presuma alcuno o alcuna che uolesse far testamento o altra oltima dispositione per uia di testamento o di codicillo o di donatione per causa di morte o di qualunqua altra oltima uolonta impedir delli suoi beni o a esso per qualunq modo o causa pertinente far tacitamente et espressamente per se o per altro ne obuiar a esso che uol disponer per qualunqua modo acciò che esso liberamente senza alcuno impedimento timor o paura possa delli suoi beni disponer secondo la sua uolunta tacitamente o espressamente et chi contrafara sia tenuto alla pena di lib' ducento di dinari et perda lhe reditа et ogni ragione che in detta hereditа hauesse & si alcun prete o altro parente o affine di alcuno infermo o inferma uolesse andar a esso infermo o inferma con il notario et testimonij acciò che tal infermo o inferma possa disporre la sua uolonta et non li sara permesso a esso infermo o inferma andar liberamente Alhora tal contrafacente et opponente o per qualunq modo prestante impedimento sia punito nella detta pena di libr ducento di dinari et perde le ragioni et successioni come e detto et se stia al giuramento di doi testimonij degni di fede Dechiarando alle predette cose che delli parenti li quali saranno ricercati secondo la forma delli statuti della ma terra Quando le donne loro uorra no far testamento o codicello o lultime uolonta non uorrano alle dette donne consentir o la putia o il consenso loro prestar che per questo non sintende opponersi a chi uole far testamento ne per questo incorra in alcuna pena

Della pena de chi rompe le carcer R.ca: LXXXV:

Statuimo et ordinamo che se alcuno rompera la prigione del Podesta di Monteleone et di esse carcer alcuno estraera o per forza cauara incorra in pena di libr ducento di dinari et oltra a questo sia tenuto alla pena et menda di pager tutto quello che douea

pagar' l'imprigionato tanto per cose di comuno come per altr' special' persone Ma s'el carcerato rompesse la prigione et fugesse paga la pena del doppio Ma se alcuno strara alcun' carcerato il quale giacesse per pena corporale, o di alcuno membro sia tenuto a quella medesima pena che e tenuto il carcerato Ma si alcuno fosse retenuto m palazo per il Podesta o suoi officiali m alcuna stantia camera, o cuccina, o sala et prmia intrata del palazo o m qualunq; altro loco del detto palazo, o uero li fosse assignato per prigione et se detti luochi uscesse senza licentia del podesta, o suoi officiali cada nella pena di lib' diece si sara per ciuile, o damidati et se sarra per criminale cada m lib' cinquanta alla qual pena non sia tenuto m modo alcuno se il podesta, o suoi officiali gli hauessero fatta dar sigurta' de tuto carcer', o uero di non partirsi del palazo et simlmente incorra nella pena di diece lib' chi fosse detenuto per testimonianza et che la detta cosa s'intenda quando li fosse assignato uno delli sopradetti luochi con rogatione di notario

Quando del Malefitio si troua diuersa pena che all'hora s'impona la minor Rca: LXXXVI:

Statuimo et ordinamo che se alcuno statuto et ordinamento della terra di Monteleone' si trouasse m alcuno malefitio da imponersi alcuna pena Alhora l'official' che di tal' malefitio cognosce sia tenuto et debbia detto malefitio punir' m minor et piu piacevole pena sotto pena di lib' Vinticinq; &c

Della pena dell'usurari Rca: LXXXVII:

Perche il prestar' a usura per testimonianza di catone no' e piu legier delitto che far l'homicidio et ancora nella xpiana lege cio espressamente si prohibisce Per tanto statuimo et ordinamo che nisuno ardisca, o presuma di far' usura nella terra di Monteleone sotto pena di fiorini cinquanta per ciascuno chi contrafara et ciascuna uolta Dechiarando che s'intenda usura espressa ogni uolta che alcuno presta dinari ad altr' con patto et conditione che le dia di guadagno Et ogni minima cosa, o mdmario, o altro et a prouar' l'usura esser' pagata ad alcuno o ad alcuna m fraude d'usura baste la proua d'un testimonio che sia stato presente all'obligatione del contratto poliza, o datione di pegno tanto mobili quanto stabili col sacramento de chi asseresse hauer' pagata tal' usura il qual testimonio et giuramento di esso paciente siano hauti per legittima proua, & perche nella terra di Monteleone non si fa maggior industria che di grano et nel uender et comprar di esso ci sono molti rami d'usura tacti et espressi liquali causano la dannatione dell'anima alli mercanti et alli poueri huomini l'estrema rouina Agiongendo alle cose predette che s'intenda hauer' comessa l'usura et cada nella pena soprascritta qualunq; persona uendera il grano, o altr' sorte di biadi m credenza piu di dua carlini per coppa del prezo che detto grano, o altri biadi uenduto hauesse al tempo di essa uenditione nella terra di Monteleone et ancora che nsuna persona possa uender' grano m credenza sinon per quel prezo che si uende generalmente alhora nella detta terra et doi carlini piu per coppa come disopr' e detto, o uero a quel prezo che comunamente ualera un mese solo del anno uerbi gratia di magio giugno, o altr' mese ch' piu piacesse al mercate poner' nella conuentione patto poliza, o mstro et chi contrafara sia punito per usurare secondo la forma sopra'ta et la conuention' patto poliza et mstro sia inualido et il notro, o altra persona che facesse poliza, o mstro contra questo statuto sia punito m lib': uinticinq; di dinari senz'alcuna diminutione per ciaschuno et ciaschuna uolta

Della pena de chi tagliasse o squartasse instrumento poliza, o scrittura privata R^ca: LXXXVIII:

Statuimo et ordinamo che qualunqua stracciasse qualche instrō publico, o scrittura che tenesse la soma fino a cento soldi di bastardello, o libro cada in pena di lib: cinquanta et se contenesse suma sopra cento soldi sia tenuto alla pena di cento lib' et si alcun tagliara o squartara alcuno instrumento o scritta occultamente di suma di vinticinq: fiorini in su con animo di occultar la uerita et in preiuditio d'altri incorra in pena di fiorini cento senz'alcuna diminutione et all'emenda della detta carta tagliata o squartate alla parte che di cio fosse dañificata

Della pena de chi fa falza moneta, o forme di monete o chi la spendesse R^ca: LXXXIX

Statuimo et ordinamo che qualunqua persona fabricasse, o facesse falza moneta, o falzi ducati, o uero che facesse, o fabricasse forma di ducati, o di altr' moneta di qualunq: ragione si fosse, o che a essa persona si trouasse la detta forma laqual' non fosse fabricata per essa persona et tenesse con animo et intentione di far falza moneta si debbia condennar al fuoco et esser abbrugiato & qualunq: scientemente spendesse, o spender facesse ducati falzi, o uero falza moneta etiam che spendesse uno solo di detti Ducati, o uero falza moneta hauendone hauuta scientia da quello che l'haueua fabricata, o da terza persona che l'hauesse hauuta debbiasi condennar in cento ducati & qualunqua tondesse, o tosasse ducati cada in pena di Ducento ducati et chi tondesse altra moneta paghi pena di cento Ducati

Delle reformationi contrarie di nō s'admetter R^ca: XC:

Statuimo et ordinamo che se nelli libri delle reformationi della terra di Monteleone o in alcuni di essi liquali nel tempo passato sarrano fatti nella detta Terra se trouasse alcuna reformanza laqual' fosse uaria contraria, o diuersa ad alcuno statuto posto et descritto nel p̄nte uolume delli statuti la detta reformatione uno o piu che fosse et quanto per li giorni contrarie apparissero tutte et singole le cassamo irritamo et annullamo et per casse irrite et nulle uolemo che siano haute per auctorita del p̄nte statuto et l'officiali della detta terra per insun modo siano tenuti osseruar ne essequir ma tutti et singuli statuti et ordini che se contengono nel p̄nte statuto uolume osseruar alla pena di fiorini cento da leuarsi dal loro salario nonobstante altro in contrario

De chi fa questione per defensione delli confini R^ca: XCI:

Statuimo et ordinamo accio che li confini della terra di Monteleone et le ragioni et iurisditioni di essi confini inperpetuo si defendano et conseruansi per detta terra Per tanto dicemo che se accadesse a qualunq: tempo ad alcuna di detta terra, o habitante in essa per defensione tutela et manutentione delli detti confini di alcuna terra, o possessione del commune, o di alcuna spetial' persona di esso commune di Monteleone posti nelli confini, o d'appresso a quelli facesse alcuna rissa lite, o questione offensione, o maleficio cōtra

qualunq.s forestiero non sotto posto alla Iurisditione della detta Comunita co parole fatti co sangue o senza sangue non sia tenuto a pena alc.a della detta Rissa questione maleficio o offensione per la detta cagione comesso o fatto per fino alla morte exclusiuamente

Che nissun possa vender permutar o alienar per alcun modo alc.a possessione a forestieri appresso alli confini R.ca xcii

Statuimo et ordinamo che nissun della Terra di Monteleone o habitante in essa possa ne vaglia vender alienar et permutar alc.a poss.ne selua o strepparo lauoratuco, o non lauoratuco appresso alli confini per mezo miglio ad alcun forestiero sotto pena di lib: cento di dinari laqual pena si possa essigere per la corte di detta Terra adogni intrata et principio d'officio et per ogni corte et essendo morto il principale' possi constrenger l'heredi del Venditor et se detta possessione Venduta alienata o permutata non fosse' Venduta per il Vero padrone che sia licito alli heredi dechi spetta de repigliar et remutar in tenuta di detta poss.ne & perche la nra Terra essendo molto oppressa de tribulatione se ogni forestieri come tra l'huomini di detta terra per laqual cosa sono alienate molte' poss.ni nelli confini alli forestieri in grandissimo preiuditio della cosa per questo ordinamo per obuiar alli scandali che tutte possessioni Vendute per gl'huomini di detta Terra si possano repeter per detti huomini alli compratori di esse o uero per li heredi del del Debitor alli heredi del compratori essendo morti et deponendo la suma del prezo della possessione venduta appresso ad alc.o della terra et huomo da bene et facultoso pacifico et li padroni et heredi ora di detta poss.ne Venduta la possano repigliar et remutar in tenuta co licentia della corte pagando il detto prezo al compratori Et per obuiar per lauenir Volemo et statuemo che nissun contratto di Venditione o poliza si possa far di possessione appresso a mezo miglio alli confini d'ogni banda alli forestieri per l'huomini di Monteleone o habitante in esso et facendosi tal Venditione non vaglia ne tenga Et questo uolemo habbia loco nel passato p.te et auenir

Che nissun officiali forestiero faccia essecutione dentro al territorio della terra di Monteleone R.ca xciii

Statuimo et ordinamo che nissuno officiali forestiero essistente in offitio qualunq.a citta Terra, o castello fuora del territorio della terra di Monteleone o suo territorio possa far o far far alc.a essecutione reale o personale contra alc.o di Monteleone destrictuale o forestiero che habitasse in detta terra et messo distretto Et si contrafacesse sia licito a ciascuno delli predetti resistere et impedir il detto officiale uno, o piu che la detta essecutione far non possa senza pena et bando et se nella detta resistentia ci accadesse de far alc.a offensione reale o personale per fino alla morte exclusiua meste la detta offensione si possa far senza pena et senza bando eccetto no fosse officiale di corte di Roma il quale possa far la detta essecutione ne selli possa resistere et ciascuno li debbia esser obediente secondo che la ragione et li statuti comanda.

Della pena di chi piglia palombi R.ca xciiii

Statuimo et ordinamo che per euitar la rachura et danno di particolari persone et

atteso chi ha pallombara riconosce la cosa et che quanto piu pallombare fossero tanto piu copia di piccioni et consequentemente di carne abunda nella piaza et fertilita per lo stabiar delle poss.ni col pallombino, Statuimo ancora et ordinamo che qualunqua con scioppo ballestra sagette pallotte archi et altri simili instri tirara ad alcuna palombara, o pallombi piccioni o qualunque altro luoco per pigliar o vero uccider palombi et piccioni sia punito ipso facto in pena di ducato uno d'oro per ciascuno palombo o piccioni et per ciascuna uolta che pigliasse traesse o uero uccidesse Et che qualunqua persona uccellasse o vero andasse per uscellar, o pigliar alcuno palombo o piccione di palombara sia punito in pena di ducati dieci d'oro per ciascuno et ciascuna volta et credasi al giuramento del accusator con un test.o degno di fede et che l'accusator havesse la palombara

Che li priori non posseno proponer alcuna cosa in loro utilita R.ca XCV

Statuimo et ordinamo per levar a tutto l'inconvenienti possano intervenir per venir ad anteponer il ben privato al ben publico del commune statuemo ancor che per li tempi da venir nissuno delli s. p. della Terra di Monteleone che per li tempi sarra assonto et deputato al off.o del priorato durante il Tempo di esso off.o non ardisca ne presuma ne possa ne vaglia per alc.o modo o quesito colore proponer et far ordinar in alc.a arenga conseglio o in.o di homini eletti et da elegersi per detta arenga conseglio o essi s. p. o contra essi s. p. alc.a cosa spettanti & pertinenti a sua utilita et suoi parenti et affini sino in secondo grado inclusive conputando il grado secondo la ragione canonica a pena di ducati cento per ciascuno che contrafara et ciaschuna uolta Et niente di meno quello che fosse fatto non uaglia ne tenga et che sia di nissun valor per auctorita del pnte statuto et che nissuno di loro ardisca ne presuma nel tempo del suo priorato nel vender delli proventi esser venditor et comprator ne in detti proventi venduti al Tempo di detto suo magistrato habbia et haver possa alc.a rata et parte di detti proventi per essi venduti sotto la medesima pena Agiongendo che li pret.i s. p. ne alc.o di essi dipoi che saranno publicati non possano ceder donar ne per nissun altro con.to in altri transferire alc.a soa ragione in conto di litigio ne durante il loro off.o convenir o far convenir alc.o per se o per altri dinanzi a dalc.o official et similmente nissuno di esso possa esser convenuto duran detto off.o del prio.to et tutto quello in contrario si facesse sia nullo et il pta et suoi officiali che l'intendesse sia punito in lib. diece per ciascuno et ciascuna uolta

Che il pta no possa le pene riceuar ne riceuer per suo salario da altri che per il Camorlengo R.ca XCVI

Statuimo et ordinamo che tutte pene tanto di maleficij quanto di dani dati et altri qualunque straordinarij liquali si douessero pagar in co.no della Terra di monteleone per qualunqua persona o per qualunqua modo et forma, o occasione per colletta vengono et venir debbiano senz'alc.o ostaculo nelle mani del Camorlengo di detta Terra et il ptà non possa ne debbia per alc.o quesito colore a esso dar attribuir et in domandar o far dar per il suo salario ne per altra cagione de dette pene eccetto che dal detto Camorlengo et se il contrario si facesse per esso potesta o officiali ciascuno delli detti officiali contrafacenti incorr in pena di lib. cinquanta

Che si elegano tre huomini uno per terziero a riueder' processi et altr' cose agitate per l'officiali et podesta Rca: XCVII:

Statuimo et ordinamo che accio l'officiali che saranno per lu tempi et quelli che al pnte si trouano non possano peruerter' la ragione a petitione di alcuna persona et accio che la coita non sia mai fraudata che li s.P. del detto comune siano obligati eleger' et deputar' tre homini discreti et pratichi uno per terziero alla pena di cinquanta lib' per ciascuno prior che mi cio fosse negligente li quali huomini cosi eletti et deputati debbiano duoe uolte il mese o almeno una uolta sotto pena di lib' vinticinq congregarsi con li detti s.P. et cosi congregati debbiano mandar' cercando il podesta et suoi officiali et tutti processi inquisitioni denuncie criminale o uero cause miste ueder' essaminar' snuestigar' et siano tenuti cosi fatta diligentia che non possano detto Podesta et officiali pretermetter' la ragione della coita o d'altra terza persona a petitione o requisitione d'altra persona & similmente siano tenuti li detti huomini cosi eletti tutte le cose nelli processi agitar' et diligentemete snuestigar' et cognoscendo essi processi esser' per negligentia delli officiali o per fraude di essi dismesse le cose necessarie m detrimento et danno del comune o di altra terza persona le debbiano far' redurr' m bona forma m modo che il malefitio uenga a esser' punito secodo l'ordini delli nostri statuti & similmente debbiano ueder' il libro delle inquisitioni et snuentioni di danni dati et di straordinarij et oprar' che il potesta essequisca dette pene seruata la forma delli statuti lequal' pene si debbiano calcolar' mese per mese da detti huomini accio la coita non sia fraudata ne manco le terze persone &.

Della pena de chi offende li signori priori della terra di Monteleone Rca: XCVIII:

Statuimo et ordinamo che msuno sia di tant'audacia et temerita che presuma o m parole o m fatti dir' o far' alcuna cosa alli s.P: di detta terra statuimo ancora che si alcuno di Monteleone o forestiero presumara offender' li s.P. o alcuno di essi m persona senza sangue per qualunq; modo durante il tempo di loro officio cada m pena di fior. cinquata senza diminutione alcuna laqual' pena subito si debbia essequir' per il podesta et sua corte & si alcuno li offendesse o facesse offender' li sopra.ti s.P. m persona con effusione di sangue incorra m pena del doppio et m ciascuno delli casi predetti facendo la offesione mfra un mese m la persona di quello che sara uscito del officio priorale incorra m pena di vinticinq fior. & si alcuno diabolicamente ostinato offendesse li pre.ti s.P. o alcuno di essi che ne sequitasse stroppio cicatrice frattura di coccia o morte sia tenuto alla pena del capo et tutti li suoi beni alla camera del comune di Monteleone si debbiano confiscar' nel detto caso tanto et sia tenuto il padr' per il figliolo et il figliolo per il padr' et il fratello per il fratello carnale da canto di padr' et ciascuno di loro nella pena di cento fior. senza diminutione et siano priuati tutti m perpetuo d'officij et benefitij della coita di Monteleone & similmente msuno ardisca o presuma alli detti s.P. o alcuno di essi dir' parole ingiuriose alla pena di vinticinq lib' di pomari senza diminutione et che msuno presuma fir' su beffe di detti priori o d'alcuno d'essi tanto m consegli publici et secreti quanto nelli palazi nelle piazze o uero altri luochi m pntia o assentia di essi incorra nella pena di quindici lib: di pomari senz'alcuna diminutione & che msuno habbia audacia o presuma di ordar' con li detti s.P. o alcuno di essi et chi contrafacesse incorra nella pena di vniti lib' pure

senza diminutione Agiongendo ancora che se offesa alcuna accadesse fra essi s.P. li loro successor' nel officio del priorato possano et debbiano cognoscer' tassar' et punir' detta offesione ad arbitrio loro si quella sara senza sangue ma essendo con sangue sia punito per il Podesta con farli pagar' la pena triplicata m che uemise da esser' punita una persona priuata che hauesse fatta simil offesa

Che m le cose prohibite per forma d'alcuno statuto li s.P. non si possino conseruar' senza danno R.ca: XCIX:

Statuimo et ordinamo che li s.P. et il Cancelliero del comune di Monteleone et anco il consultor' uno o piu proponessero scruessero, o conseliassero cosa alcuna prohibita per forma di alcun statuto unoula singulis congrue referendo m pena caschino che si contiene m detti statuti et miente dimeno tale conseruatione senza dano proposta et ottenuta et tutte le cose che ci fossero fatte et reformate contra la forma di detti statuti siano nulle et sempr' la coita per ogni interesse che nelli succedesse si possa ualer' et habbia actione contra ciascuno di detti s.P. Cancelliero et consultor' insolido et per li successori del officio del priorato si possa et debbia far' essecutione tato della pena incorsa quanto per l'interesse della coita

Che il podesta per negligentia di espedir' le prosecutiom si punisca R.ca: C:

Per tooler' l'abusione et corruptione che si suole far' per l'officiali statuemo et ordinamo che il Podesta et sua corte debbiano ultimar' tutte prosecutiom delli suoi antecessori sotto pena di soldi cento per prosecutione del qual capo sene debbia far' mentione per il cancelliero nelli capi del pta per li quali soldi cento il sindico della coita li debbia dar' la petitione sotto pena di trecu lib' di dinari & dandoli li sindicatori non lo possano assoluer' ma condenar' sotto pena di lib' uinticinq per ciascuno sindicator' et notario che scriuesse &

Che li debitori et banditi m qual si uoglia suma non possano hauer officio R.ca: CI:

Statuimo et ordinamo che tutti et singuli debitori del comune non possano hauer' officio m la terra di Monteleone per qual si uoglia causa ma debitor' della coita et massime di datiue prouenti cop trimi pontatur' et altr' simili et ancora tutti et singoli condennati per maleficio, o banditi m qual si uoglia suma per malefitio delitto ecceso che contra di loro apparesse non possano per modo alcuno esser' ammesso a officio et ne a beneficio di detta terra di monteleone ma omnino da detti officij et beneficij siano esclusi et priuati m tutto et per tutto mino a tanto non pagarano con effetto quanto deuono et sono obligati alla coita et che non possano dar' sigurta et ne depito alcuno per hauer' officio di priorato conseglio, o altr' officio di mumero, o di qualunq sorte esia et li priori che l'ammettarano si nel mumero delli priorati: o altri sopra: officij di detta terra incorrano nella pena di ducati cento d'oro m oro isso fatto d'applicar se alla cam: ap: p la mota un quarto alla coita et l'altro all'essecutor che ne fara essecution p ciascun prior consolier consultor' confirmator' et cancel.o che lo scriuesse et msun delli P: et ne tutti insieme possono & poner conseglio, o mi: alc: ch' sia a meno et ch' facendo essi et cias: di loro oltr' alle pene sop: siano priuati in perpetuo d'officij et bene: di dca terra et mese di meno tal amission no uaglia et msun lo tenga m offo et bene: che pigliasi et ne p tal'

Della pena de chi sciarra li grani o seminati Rca: CII:

Statuimo et ordinamo che misun sciarr' o guaste per alcun modo grani o altr' sorte di biade seminate a alcuna persona, o per uicinanza o per contiquita di una possne eo l'altra o uero per altra iniquita, o in altri luochi sotto pena di lib' cuntricinq di dinari Aggiongendo alle predette cose che essendo una possessione nel territorio di Monteleone seminate a grano, o altre sorte di biade et che qualunqua li uicino disopra sotto, o da banda lauorasse unaltra possessione contigua, et appresso a quella seminata et a confim di essa debbia buttar' et poner' la capitinata qual capitinata al meno sia da sei sulchi et detto lauratore in la sua possessione, o daltri per esso conduttu tra il prone, o conduttor' et la possessione seminata come disopra a grano o altr' biadi sotto pena di lib' diece di dinari et il pta ne debbia far' ragione somaria et contrafacendo sia tenuto del suo salario lib' Vntricinq Aggiongendo che a misuno sia licito guttar' sulco nella sua possessione, o da lui lauorata, o condotta che faccia dano alla possessione et biado del Vicino sotto la detta pena da esser' come disopra et mente di meno sia tenuto il detto solco uno, o pui remouer' et pagar' il danno al paciente

Della pena de chi facesse conuenticola redition o coiuration Rca: CIII

Statuimo et ordinamo che misuno della terra di Monteleone forestiero o habitante messa presuma di far' alcun rumor' tumulto, o far' trattato sedicione, o conueticola nella terra et territorio di Monteleone sotto pena di lib' cinqscento di dinari per ciaschuno chi contrafacesse et ciascuna uolta et che misuno faccia rumor' o uero tomolto in alcun conseglio o uero arenga di Monteleone per il che si uenesse a qualche diuisione nel popolo sotto la medesma pena

Del modo di retrar' l'accusa infra certo tempo Rca: CIIII:

Perche gl'huomini et persone spente dal stimulo et calor' della uiacondia sogliono esser' troppo proti a accusar' et mentre ritornano alla bona equita si pentono di hauer' accusato pero uolendo noi in questo caso proueder' per il pnte statuto fermamo che ogni uolta che alcuno nella dca terra nelli malificij delitti, o uero danni dati accusato hauera a tal accusante sia licito ritrar' dca accusa fatta intra termine di cinq giorni et essa annullar' et reuocar' et la corte piu oltr' no proceda et di tal'accusa misuna sententia sequir' possa et si sequitasse no uaglia ipso iur' ma si detta reuocation' no si facesse nel detto termine di cinq giorni Albora il potesta proceda a condennatione, o assolutione secondo il tenor' delli nri statuti

Del salario da pagarsi all'officiali per la cassatura delli processi Rta: CV:

Statuimo et ordinamo che il podesta et sua corte per cassatura di processi misino a diece lib possa domandar' al processato soldi dicci per cassatura di detto processo et misino a uintiqinq lib possa domandar' soldi uinti per processato per cassatura et misino a cinquanta libr' detto Podesta et sua corte non possa domandar' piu di duoi carlini per abolitione di processo et da cinquanta in su di qual si uoglia quantita possa domandar' quaranta soldi per cassatura di processo et essendo la condennatione del corpo afflittiua possa domandar' cinq libr' di dinari et di pena Capital' diece lib' et se detto podesta sua corte, o altr' official' di qual si uoglia sorte uenesse

m detta terra non possa domandar oltra alla tassa sopradetta sotto pena di ducento lib: di dinari da ritenersi del suo salario & detto statuto si debbia inviolabilmente osseruar' nonobstante qual si uoglia altr'ordine in contrario

Della pena di quelli che fano simonia R.ca: CVI:

Statuimo et ordinamo che per obuiar' alli danni della coita che sogliono far' l'officiali di detta terra che essendo alcuno di detta terra, o habitanti in essa incorra in qual'si uoglia sorte di pena tanto di criminali damnidati straordinarij come qual'si uoglia sorte di pene tanto per detti huomini come per loro bestiame ardisca ne presuma di far' alcuna compositione, o simonia col podesta, o altri officiali di detta terra della qual ne uenesse alcuno danno alla coita di Monteleone et che detta coita non hauesse tutta integra la sua rata et parte di quello che secondo la forma delli statuti li uiene di qual si uoglia sorte di pene da detti huomini et bestiame sotto pena di cento lib' di dinari da pagarsi per ciascuno et ciascuna uolta & nella medesima pena incorra il pta di detta terra et sua corte et altri officiali di essa chi contrafarano & se detta simonia, o compositione fosse fatta con li forestiero che detto forestiero sia tenuto alla pena del doppio et di tutte cose sopradette all'accusator' con giuramento, o uero a chi de ditta tal'cosa si creda qual'accusator' habbia la quarta parte di detta pena

Che la corte non possa astrenger nisun' ad accusar altri R.ca CVII:

Ad accusar, o uero denunciar' di alcuno maleficio, o delitto la corte alcuno astrenger' no possa et ne debbia' a pena di lib' uinti di dinari et a ogni modo quelche fatto sara contra deo statuto non uaglia isso iure

Della pena di chi gioca a mozzar Anguille fiche et simile R.ca: CVIII:

A llozar' Anguille cascio fiche carne lardo o percoter in qual si uoglia modo nisuno ardisca giocar' sotto pena di quaranta soldi di dinari tanto dal ponente quanto dal percotiete da pagarsi isso fatto et per ciascuna uolta' che sara contra fatto

Della pena de chi piglia o uero lauora delle silui sodi pascoli del nro comune R.ca: CIX

Delle silue sodi' o uero pascoli del nro comune liquali giaceno, o uero soliti sono tacer' per utilita del nostro comune nisuno ardisca pigliar' lauorar', o uero occupar' sotto pena di cento lib' di dinari' alhuomin di detta terra, o habitante in essa ma se sara forestiero la pena sia dupplicata ma se l'occupator', o lauorator' di tal'cosa prouara legittimamente la possessione della quale contra esso si proceda esser' stato di suoi antecessori, o esser' soa, o esser' stata del uenditor', o uero quella con giusto titulo tener' et posseder' che a pena alcuna non sia tenuto

Della pena de chi conduce forestieri in la nra Terra al tempo di alcuna briga R.ca: CX:

Statuimo et ordinamo che si alcuno a tempo di qualche grida briga, o ſnimicitiä qual fosse tra nri ſara uenir' foreſtieri alla noſtra terra li retenera, o li fara ſtar' in qualch' parte del noſtro temimento paga per ciascuno foreſtiero lib' Vnticinq; di dinari et si alcuno di detti foreſtieri contra alcuno di nri terrieri m persona, o m hauer' alcuno maleficio, o delitto comettera et sia punito al doppio della pena che fosse tenuto il noſtro terrier laqual' pena essendo pecuniaria sia obligato pagarlo quello lha fatto uenir' & essendo incorso m pena corporale non possendosi hauer il delinquente sia punito chi lha fatto uenir &c

LIB.° 3.° DELL'OFFICIO ET IVRISDITIONE

del Podesta et suoi officiali nelle cause Ciuili R.ca I.

STATVIMO & ORDINAMO PER buona et euidente Vtilita del comuno et homini della terra di Monteleone suo contado et distretto Acciò che essi huomini et persone possino piu habilmente prosequir le loro ragioni nelle cause ciuili che qualunqua uorra nel tempo d'auenir mouer alcuna causa, o questione ciuili contra alcuna persona collegio o Vniuersita possa et naglia la detta sua questione lite et causa mouer cominciar et trattar nella corte del sig.or Podesta della detta terra di Monteleone et sua corte et il detto signor Podesta della terra et sua corte per auctorita del pnte statuto habbiano et hauer debbiano piena et commimeda iurisditione di proceder et cognoscer trattar et terminar tutte et singule questioni ciuili occorrenti nella terra predetta suo contado et distretto dellequali et per lequali sara a esso s.or Podesta et sua corte hauuto ricorso per quello che uorra mouer questione alcuna Dechiarando etiamdio et agiongendo alle predette cose che detto sig.or pta nelle cause ciuili possa render ragione tutti di iuridici a chi uolesse dinanti a esso litigar Dechiarando etiamdio et agiongendo alle predette cose che il pnte podesta della detta terra di Monteleone et quelli che sarano per li tempi durante il tempo del suo officio debbia ciascun di albor congrue iuridice debite et consuete personalmete andar et seder al banco delle cause ciuile della detta terra a questo deputato posto nel palazo della residentia del Podesta nella prima stantia d'esso palazo a render et ministrar ragione nelle cause ciuile a ciaschuno chel domandara secondo che ricerca lordine della ragione et delli statuti della terra di Monteleone al meno per spatio d'un'hora congrua per ciascuna uolta et piu si bisognara sotto pena di libr Vinticinq di pinari di moneta usuale in detta terra senza alcuna diminutione per ciascuna uolta ch'el Podesta contrafara nelle predette cose laqual pena il Camorlengo del comuno di essa terra il quale, e al pnte et che sara per li tempi sia temuto et debbia retener del salario del detto podesta et ciascuno possa delle predette cose accusar et deminciar prouando l'accusatione, o deminciatione et che tutti et singuli atti ciuili che occorrano per il tempo da uenir nella corte di detto podesta si facciano et far si debbiano al detto banco della ragione delle cause ciuile et non in altro loco et per il cancelliero del detto comuno a essi atti deputato et non per altri Et se li atti altroue et per altri che per esso cancelliero si facessero non uagliano ipso iure Ancora agiongendo ch'el detto podesta che per li tempi sara nelle dette cause ciuili non si possano ne deggano reputar sospetto per alcuno della detta terra di Monteleone o suo distretto il quale sara citato dinanti a lui Ancora agiongendo piu espressamente le predette cose dechiarano che il detto Podesta sia temuto et debbia ciascun di iuridico Vna uolta il di la matina fimte le messe sedere in banco facendo prima sonar la campana del comune al meno per un quart d'hora continua acciò li litigati el sappiano et quelli iono andati fuora possino a tempo tornar &c

Delle citationi da douersi far nelle cause ciuili Rub.ca 11.

Statuimo et ordinamo che con cio sia cosa la citatione sia il principio della lite et dalla citatione il Iuditio si comincia per tanto in qualunqz causa ciuile di qualunqz quantita et cosa essa citatione far si debbia per il modo et ordine infrascritto cioe che ciascuno della terra di Monteleone o contadino et destrettuale della detta terra il quale se citasse a petitione di qualunqz dinanti al podesta della detta terra et suoi officiali quali hanno iurisditione debbiase citar personalmente o uero in casa tanto lhuomo della detta terra quanto il contadino et dystrittuale un di per laltro di iuridico immediate sequenti alhora dipoi le messe como e detto disopra in pntia di un testimonio quando se cita a casa del qual testimonio il balio che citato hauera nella sua relatione debbia far mentione & si el detto contadino o dystrettuale della detta terra hauesse la casa dentro la terra predetta o nel suo contado et dystretto debbiase citar in quel luoco nel qual a tempo della citatione con la famegla habitara Ma se sara forestiero et habitasse nella terra di Monteleone sia citato et debbiasi citar in quel modo et forma come e detto disopra nelli homini della terra et suoi dystrettuali ma se non habitara nella terra di Monteleone o uero suo dystretto alhora si debbia citar il detto forestiero a alta uoce per il balio di detto comuno alla porta del palazo di detto podesta in capo delle scali di detto palazo un di per laltro di iuridico immediate sequenti in pntia di dua testimonij delli quali il balio nella sua relation faccia mentione Ma si personalmente se citasse il detto forestiero nella detta terra di Monteleone o suo dystretto alhora si debbia citar al modo et forma come e detto disopra nelli huomini della detta terra et suo dystrettoali & che in tutti li casi predetti il balio che citara debbia far relatione del citato col testimonio o testimonij sopra detti et nelhora como e detto disopra al cancelliero notario delle cause ciuile & si altramente la citatione o relatione si fara per il balio nelli detti casi cada in pena di dieci soldi per ciascuna uolta et mente di meno la citatione et tutto quello che fosse fatto et sequitato di essa non uaglia ipso iure et le predette cose habbiano luoco nelle citationi quale si fano in principio della lite ma nelle altre citationi qualunqz fatte o da douersi far non in principio della lite non se ricerche pntia di testimonio o testimonij Agiongendo espressamente alle cose predette che in tutti et singoli casi sopradetti et in qualunqz citatione le quale se fossero nelle cause ciuili per li balij del detto comune uagliano et tengano quantunqz in esse citationi non proceda alcuna comissione generale o speciale da farsi da alcuno delli officiali della detta terra ma per aucta del pnte statuto tutte le dette citationi uagliono et tengono come si fossero fatte con tutte solennita che si ricercassero di ragione, o uero forma di statuto et che ciascuno balio del detto comune habbia et hauer sintenda per auctorita del pnte statuto legittima comissione per ogni tempo citar in tutti casi predetti nelle cause ciuili benche se ricercasse citatione peremptorie et che tutte et singule citationi lequale si facessero nelle cause ciuili uagliano et possanosi far nelli di feriati et etiamdio in honor di dio per il di sequente non feriato Ancora agiongendo nelle cose predette che li tempi da darsi et notificarsi alli forestieri et non habitanti nella terra di monteleone et suo dystretto per li officiali della detta terra si debbiano notificar per il balio di detto comune a essi forestieri personalmente si hauer si posseno in pntia di un testimonio altramente selli notifichi alla porta del palazo del podesta in capo le scali come disopra con alta uoce

In pntia di duoi testimonij delli quali il balio nella sua relatione facci mentione con una cedula continente l'effetto di essa citatione da affigersi al muro del palazzo predetto m' capo delle dette scale

Del modo et ordine da proceder' contra il conuento reo et contumace R.ca: iii:

Item statuimo et ordinamo che se il reo conuento citato contumace, e detto disopra personalmente una uolta o uero a casa della sua soluta habitatione duoe uolte non comparira fra il tempo della citatione fatta et lo actor' comparira et del reo conuesto incusara la contumacia et dal detto reo citato come, e detto petera alcuna cosa di Dinari, o altro fatto a parola o uero con la scrittura et giurara che non pete con animo di calunnia Alhora il podesta et officiale che conosce la causa udita, o ueduta tale petitione riceuto il giuramento predetto faccia esso reo per il balio di esso comune gridar' et proclamar' al banco delli ciuili se ce esso o altri il quale uoleisse defenderlo et esso non comparente per se, o per altri legitimo respondente el Podesta et officiale che della causa cognosce promuntie contra la contumacia di esso reo conuento nella cosa o fatto, o quantita petita et a esso actor per commendamento et comissione del detto potà et officiale se debbia dar' la tenuta sopra li beni di esso reo contumace per il balio di detto comune di Monteleone al quale sara commesso per esso podesta et officiale cognoscente della causa di essa cosa quantita, o fatto petita et delle spese legittime Primamente nelli mobili del doppio Secondariamente nelli stabili in triplo & ultimamente si uenga alli nomi delli debitori et questo habbia luogho quando si domandasse per actione personale ma se se domadasse per actione reale alcuna cosa alhora l'actor' si ponga et mettase per il balio del comuno per comissione del giudice nella possessione della cosa petita et alhora il detto actor' sia hauuto per uero possessor' di essa cosa petita in tanto che se esso reo conuento poi turbara detto actor', o dimandator' possa accusar' il detto debitor' conuento come se fosse turbato nella possessione di qualunqz altra sua propria cosa

Del modo et ordine per il quale il debitor contumace possa recuperar' la tenuta R.ca: iiii

Item statuimo et ordinamo chel detto debitor conuento contra il quale sara data la tenuta possa la detta tenuta recuperar' nel modo et ordine infrascritto cioe che quando sara data la detta tenuta per actione personale possa esso debitor' infra otto di dal di della proliata tenuta et della detta contumacia da douersi numerar' denanti al detto podesta comparir' facendo citar' il detto domandator' al quale sara data la detta tenuta per il modo et ordine, e detto di sopra nel capitolo Alhora, o chel detto domandator' uenga, o non nel tempo della detta citatione refacendo le spese esso debitor' et date le recolte di star' in giuditio et di pagar' quelche sara giudicato la detta tenuta sia effettualmente reuocata et possa esso debitor' che dara le recolte et refara le spese nella sua possessione reintrar' como uorra et li piacera & se la detta tenuta sara data di cose mobili debbiasi constrenger' esso actor' restituire et rilassar' a esso reo deponendo prima le spese et per il notario della causa recepute le dette promissioni quando non uenessi il detto principale che fo dimandato alhora nel detto caso possa il detto debitor' la detta tenuta recuperar tra otto di dal di della proliata tenuta

intendendo quando fosse domandato per uigor' di contumacia secuta della citatione fatta alla casa come e detto disopra nel prossimo capitolo & sel detto reo debitor' contra al qual fosse data la detta tenuta in tempo della fatta contumacia et citatione fosse assente' dalla terra di Monteleone et suo dystretto per uinti miglia allhora sia tenuto et debbia prouarlo per un testimonio de uisu et suo giuramento che al tempo della detta data tenuta et fatta contumacia era assente et allhora nel detto caso citato l'actor' o uero dimandator' et refatte le spese al detto actor' o uero deposte nelle mano del notario del banco a petitione del detto actor' o uero di mandator' receuente et si esso principale non uerra et fatte le dette promissioni a esso notario in assentia del detto principale che hara domandata la detta contumacia sia purgata et possa et uaglia peter infra tre mesi dal di dell'accusata contumacia numerando che la detta tenuta et contumacia cassa et uana se pronuncie et in essa possessione possa reintrar' fatta la detta pronunciatione Ma se prima di detti tre mesi tornasse allhora possa et uaglia repeter' la detta tenuta infra otto di dipoi la sua tornata seruando il modo detto disopra allaquale cose non si possa opponer' ch'li detti testimonij habiano deposto et siano essaminati assente la parte non fatta citatione di esso di mandator' laqual refettione di spese et cassatione di contumacia et di tenuta in una medesima cosa una uolta tanto far si debbia in tanto che esso reo o uero debitor' conuento per la detta cagione cosa o quantita o fatto fosse citato et sarra contumace alla refettion delle spese et cassatione della contumacia et recuperatione della tenuta piu non si debbia ammetter' per nisun modo & se nel tempo tredetto referendo l'uno a l'altro il detto debitor' non comparira a recuperar' la detta tenuta sia hauto per confesso di tutto il debito et della cosa petita et alle spese effettualmente sia tenuto al detto actor' & nel detto caso esso actor' sia tenuto et debbia far ricercar' il detto debitor' che uenga per fino a tre di a recoglier' la detta tenuta et a pagar' quelche a esso debitor' e stato dimandato et le spese et se non uerra si possa personalmente pigliar' il detto debitor' per li officiali della detta terra di Monteleone et nel palazo o nelle carcer della detta terra detenerli a uolonta del di mandator' per fino a tanto che il detto domandator' sara integramente satisfatto delle cose dimandate et delle spese nonobstante che della detta tenuta non siano stati fatti banimenti & similmente sia licito al detto di mandator' in caso che esso debitore fosse detenuto in palazo peter' la pntia del detto tenuto dinanti all'officiale et che' se ne roghe il notaro delle cause ciuili o qualunqz altro notaro della detta terra di Monteleone o uero in pntia di dua testimonij & se non si trouara il detto detenuto in palazo allhora il detto detenuto sia tenuto a pena di Vinti soldi per ciascun di nelqual non si trouasse in detto palazo da tollersili per li officiali liquali pigliorno il detto debitor' & similmente sia licito al detto domandator' uender' la detta tenuta per la ragion pertinente a lui prima facendo far duoi banni in diuersi di secondo la forma delli statuti et se piu si proferisce nelli detti banimenti o uero se piu se uendesse la detta tenuta che era il detto debito et le spese quello che restasse si debbia restituire al detto debitor' Ma si meno si uendesse nel resto debbia remaner' la ragione del detto domandatore integra contra il detto debitor' con questo che alli banimenti esso debitor' si debbia citar' accio che si leui et schife tutte fraude che potesseno auenir' & le predette cose uolemo habbiano luoco nelle actioni personali ma nelle reali actioni il detto debitor' possa recuperar' la data tenuta per il modo et ordine sopradetto et fra il detto tempo et il detto debitor' al detto domandator' nelle spese fatte nelli detti reali giuditij rimanga obligato Dechiarando piu espressamente che nelle reali actioni non si possano refar'

le spese senon una uolta come e detto disopra nell'actioni personali et si el domandatore o uero debitore non uerranno alli detti banimenti la detta tenuta fatta nelle actioni personali se debbia dar a esso actor m soluto per secondo decreto per quella quantita la quale sestimara da duoi bom huomini da douersi eleger per le dette parte se saranno m concordia senon se pongano per il giudice della causa & se pui sestimara di quello deue hauer il creditor il debitor gli remanga obligato di quelche mancasse al p.o creditor et se il detto domandator non uolesse receuer la detta tenuta m soluto possa et uaglia coe e detto far pigliar et detener personalmente il detto debitor contumace a uolonta di creditor per fino a tanto che integramente satisfara il detto debito et le spese et il pota della detta terra a petitione del detto domandator uista la detta contumacia et pronuncia contra il detto debitor m publica forma o nel quinterno del notario o uero cancelliere alle cose ciuili il quale la detta contumacia scrisse nel bastardello o libro nel quale il debitor contumace appar scritto sia tenuto et debbia far pigliar il detto debitor et metterlo m prigione a uolonta del creditor a pena di lmtiecinqs lib da pagarsi et retenersi del suo salario si contrafara & esso cosi pigliato et detenuto non lo debbia rilassar sotto la detta pena per fino a tanto che al detto creditor non sara mtegramente satisfate delle cose domandate et delle spese

Del modo et ordine da tenersi se il debitor comparira nelle citationi sopradette R.ca V.

Item statuimo et ordinamo che sel debitor citato come e detto disopra comparira dinanti il pta mfra il tempo della sua citatione sia tenuto et debbia aspettar el creditor fino alla partita del giudice dal banco della ragione o dell'officiale dinanti al quale era stato citato et ricercato & si esso debitor domandara el libello sia tenuto esso creditor dargli subito o uero infra termino da statuirsi per esso giudice se la causa sara da dece lib di dinari m su o uero di cosa che tanto ualesse et dato il libello alle spese di esso domandator al debitor si debbia statuir il termine cinqz di al detto debitor a opponer il qual termine si debbia dar per il giudice o per lofficiale che cognoscera detta causa et passato il detto termine la lite per esse parti si debbia contestar a requisitione del domandator o uero debitor laquale contestatione nulla eccettione la possa impedir et salue eccettioni sopponerano si debbiano reseruar dapoi di qualunqs natura et conditioni se siano accio che le questioni quant e possibile sabbreuiano & se non uerra esso debitor mfra il termine delli detti cinqz di sintenda esserli assignati ancora perche esso giudice no li fosse assignato o uero si uerra et la lite recusara di contestar sia hauuto per uero contumace et diase al domandator la tenuta della quantita domandata et le spese sese domandarano per actione personale & in tutte le predette cose si proceda come e ordinato et firmato nelli capli soprascritti & si esso debitor uerra et la lite uorra contestar fatta la contestatione et si reseruino lescettioni lequale opponesse esso debitor da essaminarse nel processo della causa et debbiasi dar il giuramento de calunia & per esso giudice et officiale che cognoscie della causa si debbia statuir termine di diece di alle dette parti a prouar et hauer prouato per ogni modo et spetie di prouatione & passato il detto termine li detti et attestationi di testimonij et processo si debbia publicar a petitione del creditor o uero del debitor et si debbia assignar a esse parti termine di cinqz di a pigliar la copia delli detti di essi testimonij et del processo et dogni altra cosa produtta et

opponer' in contrario et passato il detto termino nisun altro termine si debbia dar' et assignar' alle dette parti ma sia et esser' intende concluso nella detta causa per aucta del p'nte statuto et in tutti li casi sopradetti il giudice et officiale che cognosce nella causa sia tenuto et debbia tanto a petitione del creditor' quanto del debitor' proceder' in tutti et singoli atti sopradetti et se sara negligente nel proceder' nel modo sopradetto incorra in pena di cinquanta lib' di denari per ciascuna uolta da retenersi del suo salario nel tempo del sindicato et passato il detto ultimo termine il giudice, o altro officiale che cognosce nella causa sia tenuto et debbia infra dieci di prossimi subsequenti essa causa et l'atti suoi d'essaminar' et udir' l'allegationi lequal le parti uolessero far' infra il detto termine et essa causa per diffinitiua sententia terminar' a pena di cinquanta lib' di denari da douersi pagar' dal detto giudice et officiale che cognoscera della causa per ciascuna uolta che sara negligente nelle cause predette, o alcune di esse al tempo del suo sindicato saluo et reseruato in tutti li casi sopradetti se l'ultimo di delli detti diece di sara feriato allhor' la detta causa si debbia terminar' et spedir' per sententia diffinitiua nel primo di giuridico prossimo sequente

Delle cause da cognoscerse et terminarsi summariamente Rub.ca VI:

Item statuimo et ordinamo che s'alcuna questione controuersia lite, o causa sara, o uertera infra alcun della terra di Monteleone, o uero tra l'huomo di Monteleone et forestiero, o tra forestier' et forestiero d'alcuna quantita che ascendesse alla suma di cento libr' di denari esclusiuamente et da quello in giu, o uero di cosa che tanto ualesse Allhora il podesta della detta terra et suo officiale respettiuamente denanti al quale la cosa uorra peter' debbiano possano et siano tenuti sopra essa questione lite causa, o controuersia proceder' cognoscer' et terminar' sumariamente et de plano senza strepito et figura di giuditio non seruando ordine giudiciario con questo che preceda scrittura della cosa o quantita petita sopra la quale si possi dar' sententia conforme a essa scrittura et sopra essa s'habbino et riceuano le' probationi legittime nel modo infrascritto cioe che per fino alla quantita di diece lib' di denari sia sufficiente una probatione di un testimonio di bona conditione et fama col giuramento del creditor' si sara di bona conditione et fama ma in maior' quantita, o suma di diece fino alla quantita di uinticinq; lib', o di cosa che tanto uaglia sia sufficiente la probation di un testimonio di bona conditione et fama col giuramento da douersi dar' per il pre: potesta al creditor', o uero al debitor' secondo che a esso potesta parera considerando attentamente' dell'uno et dell'altro la conditione et qualita et del detto testimonio ma nella quantita o suma che passasse Vinticinq; libr' per fino nella quantita di cento esclusiuamente, o uero di cosa che tanto ualesse se debbiano hauer' probationi sufficiente et legittime et la detta causa, o controuersia esso Ita che di essa causa cognosce sia tenuto et debbia infra uinti di dopo fatta la petitione da douersi numerar' per sua sententia diffinitiua la detta causa terminar' a pena di cinquanta lib: di denari da tolerseli de fatto si contrafara et se sara negligente nelle predette cose Agiongendo alle predette cose che li sopradetti officiali nelle cause simili debbiano tutte lite et cause questioni che si faranno auanti a loro per fino nella quantita di cinquanta soldi cognoscer' finire et terminar' sumariamente et de plano senza strepito et figura di giuditio et ogni tempo quantunq; fosse feriato in honor' di dio et esse' finirle et terminarle infra cinq; di dal di della citatione fatta alla pena di diece libre'.

& che per fino alla quantita di detti cinquanta soldi non ci possi interuenir et ne ardir' pro-
curatori alcuni sotto pena di uinti soldi & similmente le cause ciuile che non assendono la soma
di diece lib' li detti officiali le debbiano diffinir' et terminar' fra cinqz di come di sopra
et se le dette cause ascendeno oltra le dette diece lib' per fino alla soma di libr' uinti
cinqz siano tenuti terminarle in diece di et da l'inticinqz libr' per fino in cinquanta
si debbiano terminar' et diffinir' tra quindici di et dalla soma di cinquanta lib' per fino
a cento inclusiuamente siano tenuti li detti officiali diffinir' fra uinti di et non osser-
uando le dette cose li detti officiali siano tenuti alla pena di lib' uinticinqz per cias-
cuno et ciascuna uolta & le predette cose habbino luoco nelli di iuridici sino in cento
lib' com'e detto disopra ma nelli di feriati secondo la forma delli statuti cognoscer'
non si possa senon solamente sino nella suma di cinquanta soldi inclusiue etiam che
fosse renunciato le dette ferie eccetto non si trattasse di sequestri giuramenti diso-
petti et fugitiui et cause ciuili di forestieri non habitanti nella terra di Monteleone
nelli quali tre casi et in ciascuno di essi nonobstante qualunqz ferie cognoscer' et pro-
ceder si possa et debbia sumariamente senza strepito et figura di giuditio sola facti
ueritate inspecta in ogni tempo come e detto & questo medesimo si osserui in fauor'
et in tutte et singule cause di monasterij chiese hospitali monte di pieta orphani pupilli
et altre miserabili persone et luochi pij et etiã nelle cause delli alimenti

Delli comandamenti fatti nelli confessi Rca: VII:

Item statuimo et ordinamo che s'alcun in giuditio dinanti al podesta della detta ter-
ra di Monteleone hara confesso quel tanto gli sara domandato per qualunqz dimanda-
tor' in quella matina che gli e fatta la domanda per l'actor' o uero nel termino datoli
a rispondet alla detta petitione debbiasi far' a quelche ha confessato com.to da esso pta
et officiale che fra otto di debbia dar' et pagar' al detto domandator' il debito et le spese
o uero la cosa laquale lui e confesso et se infra il detto termine al detto domandator'
non satisfara con effetto il detto creditor' possa dimandar' che li sia data la tenuta contra
il detto debitor' delli beni di esso debitor' dinanti al potesta et sua corte o uero facendo far'
fede per publico instrumento o per mostrar' libro o protocollo del cancelliero et notaro dell'
cause ciuile rogato del detto comandamento possa domandar' dal detto pta et sua corte chel
detto debitor' che e confesso sia personalmente pigliato et messo in prigione o altroue doue'
esso creditor' elegera per finche sara integramente satisfatto di quelche se contiene nel deo
comandamento et le spese fatte et il pre.to pta et sua corte siano tenuti tenerlo prigione
secondo uorra il detto creditor' a pena di lib' cento da pagarsi del loro salario in contrafarano

Dell'officio del Caualliero del Podesta et che faccia scriuer' le dimande Rca: VIII:

Item statuimo et ordinamo ch'el caualliero del pta della terra di Monteleone possa et
uaglia terminar' sumariamente et cognoscer' et di fatto senza strepito et figura di giudi
cio ogni di quantunqz sia feriato in honor' di dio tutte quantita et sume per fino a uinticinqz
baiochi et di qualunqz altra cosa che tanto ualesse nonobstante qualunqz altro statuto che
parlasse in contrario stando salua sempr' ogni altra giurisditon' che li competesse & se nelle
predette cose et ciascuna di esse il detto caualliero sara negligente incorra in pena di dece

lib: di dinari et m le predette cose non ci possa interuenir procurator' alcuno a pena di uinti soldi Agiongendo alle predette cose ch'el detto caualliero, o altr' official' della terra di Monteleone ne loro fameglia non possono ne debbiano far' o far' far' alcuna essecutione reale, o personale se prima l'attor' non fara citar' il debitor' contra qualunqz debitor' contumace, o non contumace fino nella detta quantita baiochi uinticinqz o di cosa che tanto ualesse et chi contrafarà paga lib: diece di dinari per ciascuno et ciascuna uolta, & per questa quantita possa tener' ragione a ogni hora et che uano obligati osseruar' quello tutto che se contiene nel pnte statuto

Che il debitor' sia obligato pigliar' il partito di giurar' o referir' Rca: IX:

Item statuimo et ordinamo che s'alcuno denati al pta, o caualliero della terra di Monteleon' domandara a qualunqz persona alcuna suma di dinari, o altra cosa per cagione d'alcuno contratto, o per altra cagione et il creditor' facesse il partito al debitor' al quale dimanda m scritti, o senza dicendo ch'e apparecchiato di star' al suo giuramento, o uero che lo referisca a lui' alhora sia tenuto il detto debitor' oduto il partito predetto giurar' se le dette cose domandate sono uere, o non secondo che se contiene nella petitione et partito, o uero referir' al detto giuramento al dco creditor' & si esso debitor' al qual'e fatto il partito ricusasse di far' o l'uno, o l'altro il pta auanti si parti dal banco sia tenuto et debbia far' comandamento al detto debitor' a petitione del sp: creditor' di pagar' integramente a esso creditor' le cose dimandate et le spese fracte di prossimi' sequenti ma si esso debitor' datoli il detto giuramento accettara et giurara corporalte toccando le scritture dinanti al detto pta, o officiale che cognosce della causa le cose dimandate per il creditor' non esser' uere alhora si debbia dar' termino di diece di a riprouar' il dco giurato delle cose giurate per il detto debitor' non esser' uere et s'el dco creditor' reprouara per ltime et sufficiente proue el dco giurato: alhora il debitor' che cosi' hauera giurato si debbia condennar' m lib' uinticinqz di dinari senz'altro processo et cosi si debbia condennar' a quello che gli fosse stato domandato dal creditor' et m le spese ltime ma se il detto creditor' fra il detto termino il sp: giuramento ltimamente non reprouara alhora esso debitor' si debbia assoluer' dalla petitione del creditor' et cosi s'intenda finita et mai si possa per tal causa piu conuenir' per alcun quesito color' et la detta sua assolutoria non si possa anullar' ne per alcun modo impugnar' Ma se detto debitor' non uorra iurar' ma piu presto uorra referir' il giuramento al creditor' Alhora esso creditor' sia tenuto giurar' le cose narrate et petite per esso esser' uere et si raccusara di giurar' alhora il reo subito debbia esser' assoluto et il creditor' mai piu sia oduto quantunqz uolesse per testimonij, o per proue prouar' esser' uere le cose che haueua domandate ma se accettara la relatione del giuramento, o delatione del pta, o officiale che cognosce della causa giurara corporalmente toccando le scritture le cose narrate et petite per esso esser' uere alhora il debitor' sia condennato per il potesta, o officiale che cognoscera della causa alle cose petite et le spese legitime con questo che il debitor' contra il quale hauera giurato possa il giuramento del creditor' legitimamente reprouar' fra diece di et, o ch'el detto termine gli fosse assignato, o non & tutte quelle cose si osseruino contra il creditor' lequale contra il debitor' sonno state dette et prouiste di sopra et si esso debitor' il giuramento del credutor' non potra reprouar' fra il termine predetto rimanga ferma la condennatione contra esso fatta et la condennatione del debitor' fatta si mandi a essecutione senz'altra citatione per captura reale et personale come sara di uolonta di esso

creditor' et in nisun delli' detti casi si' possa dir' o uero opponer' alcuna cosa per la qual' la detta sententia si' potesse irritar' o uero annullar' & chi' contrafara nelle predette cose non si debbia per il pta' o officiale odir' s̄mo si debbia condennar' in lib: cinquanta di denari applicate al comune della detta terra di Monteleone et da tollersi di fatto senz'altra solennita & se il potesta' o officiale l'intendara sia condennato alla detta pena applicata come disopra et quèsto statuto sia fermo nonobstante altra dispositione di ragion. o delli statuti nelli casi predetti che in contrario parlassero et tanto dalla parte del creditor' quanto dalla parte del reo non si possi' interuenir' procurator' Agiongendo alle predette cose che quando il debitor' non comparira nel termine della citatione a esso fatta com'e ordinato et detto disopra et il creditor' fara il detto partito d'nati al potesta' o officiale descritto nelli atti allhora il s̄p̄to potesta' o officiale debbia statuir' il termine di tre di al detto debitor' benche sia assente infra il qual' termine debbia comparir' dinanti da loro a giurar' o a referir' esso giuramento il quale termine selli debbia notificar' per il balio di detto comune di Monteleone personalmente o uero alla casa della sua usata habitatione in p̄ntia di un testimonio del quale nella sua relatione et del suo nome debbia far' mentione Ma se nel detto termine di tre di il detto reo legitimamente no comparira allhora sia hauto per confesso et comitto et si' proceda contra esso com'e detto di' sopra il qual' termine habbia principio dal di della notificatione a esso fatta com'e detto Agiongendo che quando nel predetto partito si facesse mentione di piu cose o capitoli possi esso debitor' giurar' et respondersi' singularmente et da per se a tutte le partite una o piu che se contengono nel detto partito et sopra a ciascuna particola che in detto partito si' contiene negando o confessando come piace a lui in tutto o in parte et similmente quando per il detto debitor' il detto partito si' remettesse al creditor' si' possa et debbia per esso creditor' giurar' et respondersi' sopra a ciascuna particula del detto partito singularmente o da per se com'e detto respondendo negando o confessando come sara di uolunta del respondente

Per qual modo & quando li debitori si possano personalmente pigliar' et detener' R^ca: X:

Item statuimo et ordinamo che in tutti li casi liquali e proueduto per forma d'alcuno statuto della terra di Monteleone che alcun debitor' si possa pigliar' personalmente, o uero che se possa pigliar' et personalmente detener' allhora nelli detti casi li detti tali debitori se possano pigliar' per ogni tempo et in ogni loco per la corte del podesta et quelli officiali che sopra a questo hauessero iurisditione saluo et reseruato nelle chiese essistente dentro nel la terra nel palazo delli s.P. et nella casa propria o uero condutta da esso debitor? saluo et reseruato nel di della natiuita di nr̄o signor Jesu x̄po il uenerdi et il sabbato sancti nel di della pascha della resurettione nel di della festa del corpo di x̄po et nel di di santo Cramo con dua altri di sequenti cioe doue si fa la fiera nel detto tempo et in detti di li forestieri siano salui per debiti ancora nella detta terra et ancora saluo et reseruato nel di della pentecoste et nel di di san Nicolo auocato nr̄o Nelli quali luochi chiese et tempi per debito nisuno si possa pigliar' quantunqs fosse allegato sospetto con giuramento o senza giuramento ma se li officiali saranno ricerchi da alcun creditor' di pigliar' li loro debitori monstrandoli le licentie o uero essecutioni comesse contra di loro o per bollette per mano del cancelliero et notaro delli atti o per li atti istesi nel

libro di detto cancelliero, o che per altra uia legitimamente contra di detti debitori alla cattura proceder se possa in tutti altri di et luochi che li sopradetti debbiano pigliar tale debitor personalmente et esso pigliato m palazo del detto podesta, o uero in prigione del detto palazo a uolonta del creditor di tenerlo et se li predetti officiali, o alcuni di essi ricercati nelle predette cose sarano negligente, o uero recusarano essequir, o far essequir et adimpir le cose predette ipso facto incorrano per ciascuno et per ciascuna uolta nella pena di lib. uinti cinq nella quale si debbiano condennar a tempo del loro sindicato et s'alcuno a petitione di qual si uoglia persona per debito o per altra causa sara detenuto m palazo, o m prigione del detto comune si possa quella tal persona a petitione di qualunq creditor raccomandar et rifermar al detto potesta et officiale per quella quantita che da lui douesse consequir et peter che se debbia metter nella prigione di detto comune, o de tenersi m palazo a libito del del detto creditor et delli non parta fino a tanto che a esso integramento sia pagato et questo purche porti seco o produca la concessione della cattura, o uero mstro, o polize che siano liquide pure et solenne nonobstante che m quel di et hora sia stato preso Agiongendo alle predette cose che s'el detto pigliato, o detenuto, o uero raccomandato come di sopra dinanti ad alcuno delli detti officiali uolendo dar sufficiente recolte al detto creditor di star m palazo et di non partirsi senza licentia d'esso creditor alhora non si possa ne se debbia metter prigione & se di detto palazo date dette recolte si partira sia temuto alla pena di Vinti soldi per ciascuno di che non staesse m palazo da pagarsi per esso a uolonta del creditor ricercandosi prima la pntia di esso debitor m pntia di dua testimonij et con rogito del notario delle cause ciuili, o di qualunq altro notaro della detta terra di Monteleon et a pagar la detta pena esse recolte, o uero il detto debitor di fatto siano constretti ma a pagar il debito per il quale fosse tenuto il debitor al detto creditor esso principal debitor si possa et debbia constrenger per li detti officiali et detener di fatto et non le recolte & quando esso debitor non fosse sofficiente a pagar il detto debito et le spese alhora si debbiano per esso officiale et possanosi di fatto pigliar et detener le dette recolte a pagar al creditor il debito et le spese a uolonta di esso creditor et li detti officiali siano tenuti et debbiano a petitione del creditor far le dette cose et mandarle a essecutione constandoli del debito per fede et ostensione di scrittur come disopra et la detta persona far retener fino a tanto che hauera satisfatto al creditor il debito et le spese alla pena p.ta eccetto et reseruato si quella persona raccomandata stessi retenuta nella detta prigione, o m palazo per causa d'alcun maleficio nel quale caso non si possa raccomandare per debito di spetial persona et d'essa detentione di maleficio debbia constar per li atti delli notari della corte del p.ta et per copia d'inquisitione et processo trasmissa et assignata alli Mag.ci S.P. nella cancellaria nella mfilza con le altre copie di maleficij et saluo et reseruato s'el detenuto fosse per causa d'alcuna testimonianza sopra alcuno processo criale, o uero per alcuno malefitio del qual per la corte del detto potesta si procedesse Agiongendo ch'el debitor obligato per mstro, o per poliza scritta per le mani di esso debitor, o per mano d'altra terza persona di uolonta et cómissione di essi debitor et creditor soscritta per mano di doi testimonij l'rati secondo la forma delli statuti qnando fosse trouato, o fosse m palazo del d.co p.ta o doue ragione si rende si possa et debbia raccomandar et detener m palazo per quello se contiene nel d.co mstro o poliza a petitione del creditor nonobstan che no siano prima fatti l'atti secondo la forma p.ta cotra il d.co debitor et a esso debitor raccom.to si debbi dar ter.ne tre di a pigliar la copia et opponer cotra seco do la forma delli stat.ti p il p.ta et offle di d.a terra a pena di lib. XXV di din da retener del suo sal.io p ciasc.o et ciasc.a uolta che sarano negligente nelle predette cose

Delle positioni delle parti Rca: XI:

Item statuimo et ordinamo che s'alcuna causa ciuile criale o mista per alcuna delle parti sarano produtte le positioni alhora il Podesta dinanti al quale se uentila et si agita la detta causa sia tenuto et debbia esse positioni ueder' et essaiare et in quel di o el di sequente dopo la detta produttione debbia dechiarar' quali delle dette positioni si debbiano ametter' et a quelle si debbia responder' et fatta la detta dechiaratione sia tenuto et debbia quello contra il quale sono produtte le dette positioni si sara pnte responder' a esse dinanti al detto potesta alle quali sara dechiarato per il detto podesta douersi responder' se li sara domandato per esso pta per tutto quel di o per il di sequente iuridico dinanti a esso pta pro tribunali sedente pnte la parte auersa laquale produsce le positioni li procuratori et auocati in questo non possano interuenir' per misun modo delle quali positioni la parte che deue responder' se uorra la copia selli possa et debbia dar' et cosi selli debbia dar' la copia delli atti fatti nella detta causa dopo che hara risposto alle positioni predette et se non uolesse responder' tra il detto termino sia hauto per confesso sopra esse positioni ipso iure Ma se in giudicio non fosse pnte si debbia ricercar' per il balio a comandamento di detto pta con una cedola che contenga che debbia uenire tra il termine di tre di a rispondere alle positioni predette col nome del detto Ptā: il nome' del balio et il nome del citato a responder' col di del fatto comandamento et commissione della citatione predetta & si personalmente sara trouato et non comparira infra il termine to: sia hauto per confesso ipo iure & si el detto balio personalmente nol trouara il debbia citar' alla casa della sua usata habitatione et loco comandar' che infra termine di tre di debbia comparir' dinanti al detto pta al banco della ragione a responder' alle positioni pte: et la cedula della citatione lassi affissa nel uscio della detta casa et se non comparera et non respondera alle dette petitioni infra il detto tempo si debbia hauer' similmente ipo iure per confesso & uolemo che nonobstante che sia hauuto per confesso come detto possa prouar' il contrario per legitime proue in ciascuno delli detti casi doue se dice sia hauto per confesso alle quale positioni esso principale sia tenuto responder' per se et non per procurator' & si esso principale fosse assente della detta terra di Monteleone o suo distretto al tempo che forno date le dette positioni alhora nel detto caso sia in pta di quelche hafte le positioni aspettar' esso principale fino a tanto che ritornara nella detta terra di Monteleone et suo distretto o che risponda uno delli suoi principal parenti che interuenera in giuditio per esso assente et in detto caso la risposta del detto parente sia hauta come si fosse fatta per esso principale Agiongendo che le dette risposte si debbiano puramente et simplicemente senz'alcuna conditione per queste parole cioe crede et non crede Ma se la positione contenesse piu cosa si posa per parte confessar' et per parte negar' & se alcuna positione fara mentione d'alcuno instro si possa responder' come si contiene nel instro & si tal persona non potesse uenir in giuditio per cagione d'infirmita o d'altro ltimo impedimento alhora il pta dinanti al quale la detta causa si fara o il notario della detta causa debbia andar' alla casa della detta tal persona citata et in quel luoco in pntia della parte auersa o essa ltimamete citata a questatto debbia tal persona responder' alle dette positioni lequale se non uorra responder' similmente s'habbia per confesso et questo in tutto s'osserue nelle interrogationi che si faranno per il giudice nelle cause ciuile criminale o miste con questo che dette interrogationi si pongano nelli atti distesamente il qual pta sia tenuto osseruar' le predette cose effettualmente a pena di vnticinq lib' da tollerseli del suo salario al tempo del suo sindicato

Che il Podesta faccia comparir il principale R.ca: XII

Item statuimo et ordinamo ch'el pta della terra di Monteleone quale sara per li tempi sia tenuto quantunq; li mouera la equita et uedera esser necessario far comparir il principale et esso in domandar delli meriti et conditioni della causa in quanto po per trouar la uerita et a esso principal commandar per il balio del detto comune che debbia personalte comparir dinanti a esso a responder in termine da assignarseli in esse citationi a quelli li quali el detto pta che cognosce della causa uorra in domandar a pena di soldi Vinti di omari et piu et meno a arbitrio del pta chel ricercara et se non uerra sia tenuto alla detta pena et di fatto selli possa toller per il detto pta in quello a chi sara fatto tal commandamento sara personalmente ricercato nella terra di Monteleone et suo dystretto et possa etiamdio il detto podesta a quel tal che comparesse per il detto principal comandar che faccia comparir esso principal personalmente dinanti a esso pta a responder com'e dco et se nel detto caso esso prncipal non uerra fra il termine a esso assignato, o altri in suo nome possa il detto pta et sia tenuto quel che comparisce per detto principale non udir piu nella detta causa et niente di meno in essa causa proceder facendo il detto principale citar personalmente, o uero alla casa nelli atti da farsi contra esso et le ptē cose habbiano loco qn il detto prncipale al tempo del fatto comandamento, o citatione sara nella terra di Monteleone, o suo dystretto

Della Essecutione del publico Instro et scrittur priuate & fatte per le mani proprie del debitor R.ca: XIII:

Item statuimo et ordinamo che con cio sia cosa che sia assai ragioneuole che l'huomini della detta terra di Monteleone o altri liquali per publico Instrumento, o per scrittura fatta per mano propria del debitor debbiano recener alcuna cosa o selli deue far alcuna cosa non siano constretti a litigar nelli giuditij come alcuna uolta nelli tempi passati e stato fatto per le malitie delli debitori Per tanto per abbreuiar le dette lite determinamo che s'alcuno comparira in giuditio dinanti al pta et sua corte sedente pro tribunali et petera l'essecutione da douersi far d'alcuno publico Instro puro et purificato per l'aduento del di, o del tempo che se contiene in esso instro, o che sia instro di prestanza, o uero di deposto di compra et uendita, o di donatione, o di promissione di dote, o restitutione di dote, o testamento o d'altra ultima uolonta, o de lauoriero, o sia comandamento di giudice o sia di sententia sua o suo laudo, o sina d'arbitri et arbitratori di qualunq; cosa quantita o fatto sara il detto publico Instro Allhora il giudice al quale la essecutione e dimandata ueduto l'instro il testamento, o sua particola o alcuno altro delli ptī del quale si dimandasse l'essecutione non casso non cancellato non uitiato non suspecto in alcuna delle soe parte sia esso prncipal debitor, o suo herede se sara herede senza beneficio d'inuentario et sara pnte in giuditio, o in palazo nel quale la detta essecutione se dimandasse, o uero in prigione del nro comune et si debbia constrenger et detener per il modo et ordine infrascritto (cioe si pnte sara esso debitor in palazo o in altro luoco doue ragione si rendesse el giudice faccia esso debitor constrenger & personalmente detener in palazo et non permetter che se parta del detto luoco pendente la detta lite, o causa senza la uolonta del creditor et sia tenuto et debbia il detto debitor con constretto dar al dimandator bone ricolte una, o piu sufficienti di star nel

detto palazo o in quel luoco doue sta constretto et del detto loco non si partir pendente la detta lite o causa senza licentia di esso creditor et di satisfar tutto quello si contienne nel detto publico instrumento et se se partira del luoco doue sta constretto se perda la causa & se le ricolte sufficienti et bone non dara com'e detto debbiase metter nella prigione del comune a uolonta del creditor & il Pta assigna et assignar debbia al debitor termine di tre di a pigliar la copia del detto mstro et a opponer contra esso instro solamente quelle eccettioni delle quali si fara mentione special nel prosimo capitolo subsequente et s'alcun debitor alcune eccettione delle predette opponera nel detto tempo alhora dia et assegni al dimandator termine di dua di a pigliar la copia et a replicar se uorra et passato il detto termine dia et assegni termine di cinq di a l'una parte et l'altra a prouar tutte loro ragioni et non piu eccetto s'alcuno mostrara esser stato impedito per giusto et euidente impedimento il quale impedimento debbia prouar per ltime proue et non per proprio giura: ma s'el debitor cosi detenuto minor termine di cinq di uorra che selli assegni alhora minor termino li si debbia statuir a uolonta di esso debitor et passati li detti termini il pta prountia secondo le proue et li atti fatti nonobstante alcune obiettioni o eccettioni il detto debitor o suo herede douer remaner detenuto nelli luochi sp: per finche satisfaccia il creditor del debito et delle spese secondo esso creditor prouara le cose necessarie dalla parte sua et miente di meno il detto debitor si debbia condenar a esso creditor per suo interesse in lib diece di dinari Ma s'el debitor l'eccettion per esso aposte legitima prouara alhora il pta prountie esso debitor douersi rilassar et il indimandator douer pagar a esso debitor per suo interesse lib Vinti di dinari & se prounciara detto instro douersi essequir alhora ponga o poner faccia il detto debitor nella prigione se si puo hauer Altramente nella detta prigione si ponga la sua ricolta et non si possa et ne debbia rilassar eccetto non representasse il principale o uero satisfacesse al creditor di tutto quello che esso prncipal debitor era tenuta della quale prouncia m questo caso non si possa appellar ne peter consiglio di savio ne altramente rechiamar et s'el debitor com'e detto disopra citato nel termine della detta citatione non comparira personalmente debbiaseli assignar termino di tre di nel qual termine debbia personalmente comparir et non per procurator a pigliar la copia del detto instrumento et a opponer contra ne per altri eccetto che se possa comparir per qualunq suo parente o affine fine m terzo grado secondo la ragione canonica da computarsi inclusive con questo che tal parente o affine com'parente debbia star m'palatio constretto o doue la causa s'agita et dar recolta una o piu sufficienti di star nel detto palazo et delli non si partire pendente la lite o causa et di pagar tutto quello sara giudicato et partendosi ipso facto perde la causa et lite o uero che se parti nanti la diffimtiua sententia o uero che perda nella causa la essecutione si possa et debbiase far ipso facto tanto contra il debitor principale et altri obligati per lui quanto contra detto comparente et le sue ricolte et ciascun d'essi insolido per la sorte prncipale spese danni interesse altre cose dependenti da quelli nonobstante alcune eccettioni ragioni statuti o legi che competesse alla parte auersa et qualunq altre cose m'contrario & si uerra sua constretto com'e detto disopra et de prestar le recolte et se non le prestara si proceda contra d'esso com'e detto ssl qual terne selli debbia notificar personalmente o uero alla casa della sua soluta habitatione per il balio m pntia di un testimonio si sara a casa et si sara personalmente senza testimonio del nome del qual il balio nella sua relatione ne faccia mentione et passato il detto termine et non comparendo sua preso se si potra hauer a uolonta del creditor ne se li possa

ne debbia a metter' alcuna eccettione et sia tenuto constretto per finche satisfara co effetto al suo creditor' del debito delle spese et m tutti et singuli casi predetti possa il creditor' eleger' la uia di proceder' a pigliar' la tenuta secondo la forma delli statuti et eligendo la uia della tenuta contra il debitor' che comparira et opponera le sue eccettioni debbia osseruar' li detti termini com'e detto Ma non comparendo nel termino come disopra a esso signato selli assignino tre altri di a recoglier' la detta tenuta et a pagar' il debito con le spese altramente sia licito al creditor' subito passato il detto termino delli tre di uender' la detta tenuta et alienar' a suo libito et uolonta senza altra dilatione di tempo Ma s'el detto tale contra chi se domanda detta tal' essecutione sara herede del debitor' si debbiano seruar' et habbiano luoco tutte et singule' cose sopradette Ma se sara donna quella che e obligata nel detto publico Instro del quale si tratta la essecutione et contra essa donna sara produtto il publico Instro et dimandata la essecutione possa la detta donna al tempo della petita essecutione per se o per uno delli suoi parenti comparir' et se comparira lei o suo parente selli debbia statuir' il termine di tre di a pigliar' la copia et opponer' fra il qual' termine lei o il suo parente possa comparir' et opponer' le eccettioni et solo quelle eccettioni opponere possa delli quali nel prossimo sequente statuto si fa special' mentione con questo pero che essa donna o detto suo parente preste et dar' debbia al creditor' sufficienti una o piu ricolte nella terra di Monteleone et promettar' di non uscir' di detta terra per fino che la detta causa sara determinata per sententia et di satisfar' quelche si contien' nel detto publico instro in caso che essa perdesse nella causa Altramente contra lei et il comparente per lei et suoe recolte et ciascun di loro insolido com'e detto disopra si essequisca et facciasi essecutione ma se la detta donna al tempo della produttione del Instro non comparira per se o suo parente allhora si debbia statuir' il termino a essa donna assente di tre di a toller' la copia et a opponer' contra il detto Instro et selli debbia notificar' personalmente o uero alla casa della sua solita habitatione per il balio del nro comune in pntia di un testimonio fra il quale termine possa per se o per il detto suo parente comparir' et opponer' l'eccettioni com'e detto disopra & o per se o per altri che comparisca sia obligata in ciascun caso a dar' dette ricolte una o piu sufficienti et tutte le q.te cose si debbiano osseruar' nell'Instro condutionale et nelli comandamenti delli giudici sina et tutte altre cose sopradette con questo che nanti la essecutione si proui l'instro esser purificato per l'auenimento della conditione della quale purificatione la proua si possa far' sumariamente et de plano senza figura et strepito di giudicio Agiongendo che q.sto medesimo per tutto si debbia far' et osseruar' si producesse alcuna scrittura priuata et dimandasse la essecutione o fosse scritta per mano propria del debitor' contra il quale la detta essecutione si domandasse ancora che in essa non si contenessero tutte le solemnita requisite dalla ragione con questa che la detta priuata scrittura contega' et contener' debbia in se l'anno il mese et il di' et la denominatione di duoi testimonij degni di fede et m le polize tanto fatte quanto da far' non si posseno opponer' sinon quelle eccettioni lequali si posseno opponer' contra il publico Instro et a prouar' che la detta scrittura sia scritta di man propria del detto debitor' sia tenuto il giudice che la causa cognosce di constrenger' in palazo il debitor' et a esso dar' termine di duoi di a confessar' o a negar' la detta scrittura si e di sua propria mano & si esso debitor' fra il detto termine non respondesse confessando o negando com'e detto allhora s'intenda et sia hauto come se hauesse confessato et in caso che negasse sia tenuto esso giudice constrenger lo a produr' suoi libri et soe scrittur' acciò si possa far' comparatione alla detta scrittura & se

li detti suoi libri, o altre soe scrittur non si potessero hauer si debbia star al detto di duoi bom huomini testificanti de plano senza strepito et figura di giuditio la detta scrittura esser, o non esser di propria mano del detto debitor et esso personalmente si debbia citar o uero alla casa una uolta che uenga ricognoscer la detta scrittura et non comparendo nel termine a esso dato alhora in contumacia di esso debitor il giudice che della causa cognosce pronuntia la detta scrittura esser scritta di sua propria mano come il creditor disse et dimanda & in caso che comparesse et negasse hauer scritta la detta polizza et poi fosse prouato com, e detto disopra alhora esso reo negante il giudice el debbia condennar nella quantita o uero estimatione della cosa la quale se contiene nella polizza et in le spese legitime et in altr tanto si condanni in nome di pena dellaquale un terzo sia della corta laltro del pta et laltro terzo del creditor Agiongendo chel pta, o official della detta terra sia tenuto et debbia le sententie per esso date, o li comandamenti per esso fatti essequir et a essecutione mandar a requisitione di ciaschuno chel domandara passato il termine di diece di da computarsi dal di che furno date et fatti si da esso non sara appellato et detto di multa o dimandato il consolio del sauio o rechiamato realmente et personalmente a uolota del creditor senz altra citatione et processo et non seruate le solenita predette facendo fede della sua ptà per monstrar il libro del notario delle cause ciuili dessa rogato o uero altra: per qualunq; modo per esso notario delle dette sue, o comandamento si fara fede et questo medesimo s'osserue et a essecutione si mandi in tutti li libri bastardelli infilze et atti prec: fatti per mano del Cancelliero del comune notario delle cause ciuili fatti dinanti a qualunq; giudice ordinario di essa terra di Monteleone facendon fede per ostensione delli detti libri bastardelli infilze et atti predetti nonobstante che non fossero produtti altramente in publica forma et che non sia inteso alcuno che produce alcuno publico Jnstro o priuate scrittur per alcuna quantita, o cosa se prima tale comparitione non esprimara et dechiarira la quantita, o cosa per la quale intende che detto Jnstro, o priuate scritture s'habbiano a essequir con la clausula si uorra riservar saluo iure calculi laqual nonobstante la petitione o produttione s'ametta

Delle eccettioni che si possano opponer contro il publico Jnstrumento, o polize R.ca: XIIII:

Item statuimo et ordinamo che contra il pub.co Jnstro sina dell'officiali della terra di Monteleone d'arbitri et arbitratori testamento, o particola di esso, o qualunq; altr ultima uolonta, o comandamenti d'officiali della dca terra no si possa opponer alcuna eccettione sino di pagamento falzita descrittione di compensatione de liquido o trasattione o finita lite, o che, sinato, o d'usure ne se possa domandar o peter l'officio del giudice ne alcuna altr cosa dire et opponer per uia di petitione contra le dette cose, o alcuna di esse, o uero per preuentione di citationi, o daltri atti iudiciali per li quali la essecutione delli pti Jnstri si retardasse eccetto le eccettioni pte et s'alcuno opponera alcuna di esse et no le prouara sia tenuto in lib Vinticinq di din: in lequali si debbia condenar per ciascuna eccettione et s'el debitor ch'oppone le dette eccettioni le prouara alhora si debbia condenar il creditor per ciascuna eccettione prouata in lib XXV di din: dellequale pene la mitta sia del comune & laltra mitta sia del creditor, o debitor respettiuamente et il giudice dinanti al quale le dette eccettioni sarano opposte possa d'esse cognoscer et con debito fine terminar et per esso solo cognoscerne ad altri si possan cometter

Delli compromessi da farsi infra li congionti et delli casi nelliquali non si debbiano constrenger a comprometter R.ca XV:

Item statuimo et ordinamo che con ciosia cosa che per la utilita et per minor dispendio sia trouato ch' li parenti che uorrano litigar si constrengeno a comprometter le loro lite et questioni come ce insegna la esperientia per tanto per questa lege determinamo et uolemo che s'accadera misuna questione causa lite o controuersia di qualunqz cosa, o quantita, o fatto intra persone congionte nella corte del comune di Monteleone cioe congionti nel primo secondo et terzo grado di parentela o affinita secondo la ragione canonica da douerse computar Alhora il pta della detta terra, o suo officiale dinanti al quale si domandara sia tenuto et debbia sub uinculo di giuramento et a petitione delle parti, o alcuna di esse le questioni lite cause et controuersie ꝓte farle comprometter in doi, o tre parenti, o affini di essi litiganti alle dette parti non sospetti infra cinqz di dal di che sara domandato il compromesso di farlo far et comprometter a pena di cinquata lib' di dinari da pagarsi del suo salario di quello dinanti a chi sara domandato il dco compromesso et l'affinita s'intenda durar quantunqz il matrimonio sia dissoluto et se le parti nell' eleger delli detti arbitri non fossero di concordia si debbiano eleger per il potesta dinanti al quale sara domandato il compromesso in tanto che il compromesso si troua esser fatto tra li detti cinqz di alla pena predetta et questo dimandar del compromesso et tutte le predette cose non habbiano luoco nelli publici mstri smie di giudici et di arbitri et meno nelli comandati: fatti in quelli che sono confessi et conuiti nelli testamenti codicilli, o nelle donationi causa mortis, o nelle polize scritte per mano propria del detto debitor, o uero per mano d'altri terze persone et non habbiano luoco quando li detti parenti fossero uenuti a contestatione di lite, o uero doue si ricercasse contestatione di esse lite di ragione & simulmente no habbiano luoco doue per la parte se dicesse uoler star a giuramento del suo auersario tanto della parte del domandator quanto della parte del reo nelli quali casi et in ciascuno d'essi non habbia luoco il peter del compromesso ne essi officiali possino constrenger a comprometter le dette parti alla pena predetta niente di meno esse parti possano far compromesso all'oro libito et uolonta et uaglia il compromesso in detto caso saluo et reseruato che s'alcuna questione lite, o controuersia sara tra fratelli carnali, o altri parenti predetti essistenti insieme Alhora li detti fratelli et altri parenti si possano et debbiano constrenger a comprometter nonobstante che alcuno di essi allegasse esserne publico instro fatto nella sua persona durante la comunione pretima nelli altri casi cioe smie di giudici et nell'altri casi sopra: o uero narrati li detti frilli et altri congionti no si possano ne debbiano constrenger a comprometter detta loro lite, o controuersie et in questo caso habbiano luoco tutte le cose ꝓte Agiongendo alle cose ꝓte che la pta dell'arbitri et arbitratori et di ciascun d'essi et la iuris dition loro dur per spatio di un mese continuo dal di del fatto compromesso inpoi et finito il dco mese la loro iurisditione non s'intenda piu durar ma si debbia hauer per finita et spirata escetto tra esse parti altro statuto et detto non fosse et magior termine ordinato, o uero durante detto termine d'un mese di uolonta delle parti fosse il termine prolongato Ma s'accadesse alcun compromesso farsi tra li no pareti nel gradoto ꝓte et nel compromesso dalle parti nisun termine ci sara statuito, o dechiarato alhora la pta et iurisditione delli arbitri eletti da esse parti dur et durar s'intenda nel spatio di dco mese et no piu escetto magior, o minor terne dalle parti no fosse statuto, o prolongato et di loro uolonta Agiongendo ancor ch' gn li dci arbitri et arbitrii fossero eletti dalle dce ptī et no fosser pareti, o attineti a esse ptī insino in terzo grado come disopra che alhora in tal caso le tra loro uolonta no possano esser costretti ad accettar il dco officio ne a dar sententia laudo, o arbitramento &c

Del modo et ordine da proceder per l'arbitri Rub.ca XVI.

Statuimo et ordinamo che l'arbitri, o arbitratori eletti come disopra tra li parenti siano tenuti et debbiano alle dette parti assignar termine di dieci di a produr a monstrar et a prouar et prouato hauer peremptoriamente cioe senza altra dilatione d'ogni loro ragione et possano le loro ragioni proponer non per uia di libello ma solamente per narratione del fatto et non si possa opponer alcuna cosa per rispetto di solennita, o uero ordine pretermesso o non seruato fra il qual termine li detti arbitri et arbitratori debbiano cercar et inuestigar tutte le cose produtte et prouate dinanti da essi per le dette parti in tanto che la sententia possino dar fra cinq di prossimi seguenti liquali arbitri et arbitratori habbiano licentia et libera pta la detta lite causa et controuersia, o questione cognoscer et diffinir et terminar di ragione et di fatto non seruando alcuna solennita o sustantialita di ragione ma solo guardando il fatto della uerita et a trouar la detta uerita sollicitamente et fidelmente debbiano procurar come parera a loro et a loro conscientie et selli detti arbitri et arbitratori in termino la causa, o controuersia o lite non fosse di concordia albora debbiano eleger il terzo arbitro et arbitrator uno delli parenti o affini delle dette parti, o d'alcuna di esse homo buono et discreto il quale non ha sospetto ad alcuna delle parti il qual terzo assieme con li detti arbitri et arbitratori o uero dua di essi tre la detta questione lite, o controuersia uagliano et possano per loro laudo et sententia diffinitiua terminar di ragione et di fatto come a essi piacera et uorrano con questo che fra diece altri giorni prossimi da seguir dipoi il detto termine di dieci di debbiano terminar la detta causa a pena di Vinticinq lib di dinari da tolerseli di fatto da ciascun di essi excetto il detto termine non fosse prolongato di uolonta delle parti della quale pena la mitta sia del comune et laltra mitta delle parti, o di quella parte che petera se dia la sententia delle dette cose et il pta della detta terra a petitione di dette parti, o alcuna d'esse constrenga di fattoli detti arbitri per detentione, o per ogni altro modo che uorra a pagar et far pagar le dette pene se la causa per loro diffinitiua sia non sara terminata a pena di Vinticinq lib da pagarsi del salario di esso pta et che della detta sitia laudo o arbitrio non si possa ne debbia hauer ricorso, o appellar ne se possa peter che se reduca a arb.o del bono huomo ne se possa peter consiglio di sauio ne opponer di nullita a pena di Vinticinq libr da pagarsi al comune di Monteleone senza diminutione alcuna laqual pena il pta della detta terra quando sara ricercato d'alcuno delle parti, o altramente peruenera a notitia sua sia tenuto farli pagar da fatto altramente sia tenuto pagar del suo salario et mentre di meno la sua sententia rimanga nella sua fortezza.

Del laudo et arbitrio dato tra l'huomini della terra di Monteleone et altri spetial persone Rub.ca XVII.

Statuimo et ordinamo che s'alcuna sia laudo, o arb.o fosse lata et data da alcuno arbitro, o arbitrator mtra qualunq spetial persona non parenti insino in terzo grado, o mfra l'huomini d'alcuna Vniuersita d'una parte et alcune speciale persone da l'altra parte sopra qualche questione, o uero differentia di qualunq cosa fatto, o quantita essa sitia arbitrio, o laudo sia grata rata et ferma cioe tutti et singuli capituli posti nel detto laudo, o sitia et il Pta sia tenuto per uinculo di guramento farla osseruar dalle dette parti et adimpir a pena che se contiene nel compromesso se ue sia posta

pena altramente in pena di lib. cinquanta di dinari et niente di meno pagata la dca pena la sententia, o laudo remanga ferma nella quale chi contrafara caschi ipso fatto et essa pena sia tenuto il pta riscoterla di fatto sotto la detta pena et le predette cose habbiano loco nelli casi pnti et futuri &c.

Delle lite et questioni che se moueranno al comprator nelle cose comprate R.ca XVIII:

Statuimo et ordinamo che quando alcuno uendera, o dara in dote o per altro contratto licito transferara in altre persone alcuna cosa mobile, o immobile et al comprator, o uero a quello in chi, e, translata alcune delle dette cose, o data in dote della detta cosa sara mozza lite o questione il detto comprator, o uero quello a chi e, translata, o data in dote alcune delle dette cose sia tenuto et debbia denunciar al uenditor, o a quelle transferente, o che dette in dote la detta lite, o questione esserli mossa sopra la cosa predetta et per chi, e mossa & il detto uenditor donator, o transferente, o per qualunq. titulo delli predetti sia tenuto et debbia la detta lite et questione in se receuer per fino a tre di dal di che a esso sara notificato per il balio del comune personalmente, o uero alla casa della sua solita habitatione in pntia di dua testimonij delli quali il detto balio faccia mentione nella sua relatione a pena di cento lib. di dinari nella quale pena per il pta il detto uenditor o translator, o dator in dote sia debbia condennar et sempr sia tenuto il detto giuditio receuer in se quantunq. hauesse pagata la detta pena et sia tenuto esso defenderla auanti a qualunq. giudice la detta lite o questione sara mossa alle suoe proprie spese et sia tenuto et debbia giurar corporalmente toccando le scrittur con mano la detta defensione far con bona fede et che tutte sue ragioni et instri prouara che farano di uittoria a essa causa lequali porra producer et se la detta lite, o questione si perdesse alhora il detto uenditor, o translator in altri alcune dette cose, o dator in dote sia tenuto et debbia il prezo restituir al detto comprator o uero a chi la cosa fosse data in dote, o a chi fosse translata per alcuni delli detti modi per fino a un mese dapoi la lite et causa predetta perduta et ogni danno et interesse refar il quale esso comprator o receuente in dote o quello a chi e translato per alcuni delli detti modi sostenera, o receuera per la detta causa et tutte le predette cose habbiano loco contra lheredi et in fauor dessi et il prouar che siano heredi si faccia sumariamente et de plano senza strepito et figura di giuditio cioe non seruando alcune ordine judiciale &c.

Della pena de chi comparisce come procure et non fosse R.ca XIX

Statuimo et ordinamo che se alcuno comparira in giuditio auanti al pta et officiale della terra di Monteleone come procurator d'altri nelle cae a esso permesse secondo la forma delli statuti il quale al tempo della comparitione non era procurator, o uero poi negasse esser procurator di quello per chi compari sia punito in lib. diece di dinari di fatto et senza scrittura alcuna selli debbia toller et applicar al detto comune di Monteleone et durante il tempo di quel potesta et officiale non possa dinanti a esso essercitar officio di procura et si sara trouato essercitar la sia punito in cinquanta soldi di dinari per ciascuna uolta et di fatto et a restituir il danno et l'interesse a quelli contra de chi, e comparso del qual danno et interesse si creda al proprio giuramento del auersario si sara

persona di bona conditione et fama et le dette cose si debbiano far' per ciascuno officiale del detto comune sumariamente di fatto senza strepito et figura di giuditio a petitione di lauersario di esso comparente come procurator' predetto et questo statuto uaglia et osseruasi imperpetuo nonobstante alcuno statuto parlasse in contrario &c

Che il balio non possa intrar' in la camera di alcuno per far' pegno R.ca XX:

Statuimo et ordinamo che s'alcun balio della terra di Monteleone intrasse nella camera d'alcuno di detta terra o suo contado et dystretto per cagione di pigliar' pegno, o tenuta, o per altra cagione paga soldi diece per ciascuna uolta se la tenuta sufficiente trouara fuora della Camera altramente per pigliar' la detta tenuta ci possa intrar' senza pena et senza bando. Agiongendo che misuno officiale ardisca intrar' in casa d'alcuno della detta terra, o suo dystretto per cagione di pigliar' pegno et tenuta alcuna sotto pena di diece lib' per ciascuno et ciasuna uolta salvo se il balio se uedesse che non facesse il debito del officio suo fidelmente in qual caso sia licito all'official' intrar' a far' il pegno pero con la p.nsia di un testimonio

Delle fraudi che si cometteno per li balij nelle citationi o che tollessino oltr' il debito salario R.ca XXI:

Statuimo et ordinamo che li balij della terra di Monteleone liquali sarano deputati al officio loro possono et uaoliano far' tutte citationi et tutte altre cose dellequale e prouysto tanto alle persone loro quanto a loro officio et alle loro relationi sellj debbia creder' et dar' piena fede non derogando per questo alli casi prouysti per li altri statuti nelli quali se dice che essi baliui facciano le citationi in p.nsia d'uno o dua testimonij che siano tenuti far' mentione nella loro relatione delli nomi di essi testimonij che siano tenuti far' mentione nella loro relatione delli nomi di essi testimonij liquali statuti debbiano remaner' in suo robore et fermezza &c Agiongendo et dechiarando le citationi che se farano delli testimonij in quelle cause che si puo proceder sumariamente et de fatto senza strepito et figura di giuditio si possano far' non seruando la forma et ordine s.to: et questo medesimo si osserua in tutte le citationi da douersi far' nelli casi similj alli s.ti E perche nelle citationi et relationi per esperientia si cognosce alcuna uolta commetterse fraude per il balio ponendo un essempio acciò che meglio s'intenda cioe alcuna uolta quelli che fanò citar' a giudicio premeditando et pensando tra loro tanto il balio quanto chi fa citar' che non faccia la relatione fino alla leuata del banco acciò che se il citato uenesse non troue la citatione et a petitione de chi e citato et cosi rimanera ingannato il detto citato perde le suoe opre et se il detto citato non uenesse albora si faccia la relatione acciò che quello che fa citar' indebitamente esso citato habbia per contumace allequale fraude et similj si deue ouiar' quant'e possibile Per tanto ordinamo che li detti baliui et quelli che farano citar' altrui siano tenuti et debbiano far' le loro relationi al meno nanti l'hora del termine al quale, o per la quale alcun fosse citato et non si debbia far' nella partenza del giudice da banco a pena di cento soldi da tollersi di fatto al detto balio per il p.tà et se la detta fraude, o uero altr' simile apparesse p. il detto balio esser' comessa sempr' sia tenuto alla pena predetta et sia tenuto a rifar' tutti li danni et spese alli citati per esso et opr' perdute per li detti citati che comparessino in esse citationi et non fossero referiti tra il termine di dette citationi come disopra e detto et a prouar' le dette fraude baste un testimonio di buona conditione et fama et nelle predette cose si procede per il p.tà a petitione del detto citato &c Agiongendo che misun balio del detto comune giuma

di pigliar per sua fatiga della citatione et relatione tenuta, o altri qual si uogliano atti oltra il prezo, o salario che se contiene nel statuto alla detta pena da tollerseli senza diminutione a chi contrafara si possi accusar da ciascuno et credase al accusator cō un testimonio degno di fede et habbia la quarta parte della pena et nella detta pena cada qualunq; balio non fara mentione delli testimonij uno, o piu nella sua relatione doue tale relatione di testimonij in causa ciuile, o criale si ricerca per forma del statuto Agiongendo similmente che quando li baliui facessero relatione una per l'un'altra cioe referessero hauer citato uno personalmente et l'hauessero con effetto citato a casa et econuerso caschino in pena di diece lib. di dinari et esso fatto siano priuati del officio

Che il podesta faccia osseruar li statuti che parlano del salario delli balij R^ca: XXII:

Statuimo et ordinamo che il pta della terra di Monteleone il quale e al pnte et che sara per li tempi sia tenuto et debbia per li tempi di giuramento et pena di cento lib. di dinari da tollerseli del suo salario et applicarsi al detto comune osseruar et far osseruar tutti li statuti della coita di Monteleone et particolarmente tutti quelli che parlassero della elettione delli baliui et de loro salario etc.

Del salario et elettione delli balij della terra di Monteleone R^ca: XXIII:

Statuimo et ordinamo che li baliui della terra di Monteleone si debbiano eleger per il conseglio speciale et generale della detta terra tanti quanti pareranno al detto conseglio et cō quello salario che selli deputara in esso conseglio et oltre al salario che li sara deputato come di sopra, e detto per ciascuna citatione notificatione, o qualunq; altr'atto necessario et al suo officio pertinente che faranno dentro alle mura di Monteleone debbiano hauer quattrino uno da quello ad instantia de chi si fara tale citatione, o notificatione et se andarano di fuora della detta terra a simil effetti detti di sopra debbiano hauer per loro mercede quattrini duoi in qualunq; loco sara dentro al nrc territorio et piu dimandar et hauer non posseno et senz'altro pagamento siano obligati far le relationi et chi contrafara in alcuna delle sopradette cose cada in pena di Vinti soldi per ciascuno et ciascuna uolta et stiase al sacramento dell'accusator et per ciascuna essecutione che facesse a petitione del creditor habbia per ciascun pegno o tenuta dentro alle mura di Monteleone et ciascuna uolta quatrino uno et se sara fuora della detta terra per il distretto habbino quattrini doi et che il pta possa et debbia comandar alli detti baliui et far le p.te cose per li salarij sopradetti a pena di Vinti soldi et che la pena nella quale incorrono li detti baliui selli debbia toller ipso fatto senza processo etc.

Agiongendo che li detti baliui delle citationi che occorrerano farsi tanto nelle criale come in danni dati et cosi di tutti altri atti che occorrera farse per le dette cause nō possano ne debbiano toller alcuna cosa per loro salario et si facessero il contrario gli sia pena di Vinti soldi per ciascun et ciasc.a uolta et li dci baliui debiano et siano tenuti sotto la dca pena obedir alli Mag.ci S.P. pta et officiali soi et simil.te al cancel.ro et fossero inobe.ti et negligenti nel loro off.o si possano metter p.gione et simil.te siano tenuti far et essequir tutte le cose sop.te cioe andar et far le dce cita.ni tenute relat.m notific.m et seq.stri et altr cose necce a peti.ne del petete sotto la dca pena

Del conseglio del sauio da domandarsi et da darsi R.ca XXIIII:

Statuimo et ordinamo che s'alcuno della terra di Monteleone di suo territorio et distretto dia alcuna inquisitione processo sintia comandamento, o altr'atto preiudiciale il quale per il pta officiale, o uero canc.o seli facesse liquali per li tempi sarano si sentira grauato et domandara esser sgrauato a conseglio di sauio il pta canc.o officiale predetto siano tenuti et obligati al detto tale dimandante il conseglio del sauio fatto che hauera esso domandante et petente il conseglio del sauio il deposito delli dinari effettualmente che bisognarano per il consultor et per il messo secondo la tassa da farsi per esso podesta o canc.o del detto comune considerata la persona il luoco et la causa per laquale il conseglio del sauio si domanda ma quando bisognasse far il deposito in alcuna causa doue fosse l'interesse del pta con alcuno della terra di Monteleone, o forestiero habitante in essa, o suo distretto in questo caso il podesta sia tenuto et obligato deponer la meta del detto salario o mercede et l'altra meta sia tenuto et obligato deponer la parte che ui hara interesse et in caso che ui hauesse interesse la coita il Camorlengo del comune in nome di esso comune sia obligato et tenuto deponer la meta del salario, o spese che si farano da tassarsi in questo caso per il Cancelliero di essa coita et le parti che nella causa hauerano interesse siano tenuti et obligati darli sospetti et confidati et secondo che dal detto sauio uerra il conseglio et la risolutione cosi per il detto pta cancelliero o officiale si debbia mandar a esseution Volendo pero che da quaranta soldi in giu la causa si cometta et cometter si debbia a uno delli frati della terra di Monteleone et secondo il suo conseglio cosi si debbia osseruare et essequir et se il podesta canc.o o altr'officiale recusara dar il conseglio del sauio a chi lo domandara cada in pena di cinquanta lib.e di dinari applicate al detto comune et ogni processo inquisitione, o condenatione fatti per li detti officiali, o alcuno diessi contra la forma del pnte statuto sia di nisun ualor efficace, o momento &c.

Della recolta da prestarsi per li forestieri R.ca XXV:

Statuimo et ordinamo che se alcuna persona non soggietta alla coita di Monteleone mouera alcuna lite nella corte di detta terra contra alcun huomo di essa o suo contado et distretto non debbia esser udito per alcuno officiale di detto comune sopra la detta lite se prima non dara idonee cautioni di star a ragione et pagar il giudicato al suo aduersario in caso che secombesse, o perdesse la detta lite o causa et nelli detti casi non basta di giurar di non trouar cautioni et questa medesima cautione si debbia dar per il detto forestiero se l'huomo di Monteleone, o suo distrittuale uolesse riconuenir il detto forestiero non odito in modo alcuno et questo medesimo si osserue quando il detto forestiero procedesse per procurator che esso procure releuasse della grauezza della cautione Agiongendo che il forestiero quale fosse trouato nella detta terra, o suo distretto sia tenuto dar idonee recolte a l'huomo di detta terra distrittuale di essa non solamente delli debiti et contratti che hauessero fatti, o contrattati insieme ma etiamdio in qualunq altro loco fuora della detta terra et suo distretto nelli quali detto forestiero apparesse esserli obligato et debitor per instro, o polizza, o per idonei testimonij, o per altri ltime proue, o atti et che li officiali della detta terra di Monteleone siano tenuti et debbiano far esecuone reale et personale a petitione di ciascuno di Monteleone, o suo distrittuale contra ciascuno forestiero il qual apparesse esser obligato et debitor come disopra a pena di lib Vinticinq di dinari &c.

Delle Interrogationi da douersi far nati il libello R.ca XXVI:

Statuimo et ordinamo che se il creditor uorra domandar per actione personale, o reale et uorra che si faccia l'interrogatorio al debitor si possede beni imobili et questo quando domandara per actione personale ma se uorra domandar per actione reale dimanda che si facci l'interrogatorio al debitor si possede la cosa laquale ha dimandata, o dimandar uorra esso creditor possi far citar esso debitore fattali prima la commissione per esso giudice il quale possa comandar al debitor si sara trouato personalmente dentro le mura di detta terra, o uero nel distretto che infra il sequente di a hora che se tiene banco debbia responder al creditor sopra a quelle cose lequali il detto creditor uorra domandar ma s'el debitor non sara trouato personalmente debbia citarsi dua uolte alla casa della sua solita habitatione in diuersi di et illi comandar che tra doi a hora di banco debbia comparir dinanti al detto giudice a pena di cento soldi a responder com'e detto disopra et se non comparira possa il p.to giudice poner il creditor nella tenuta della cosa dellaquale uorra domandar o hara dimandata laqual citationi si debbiano far in p.ntia di un testimonio quando a casa et non personalmente sara citato com'e detto di sopra nelli altri cap.li delli nomi delli quali il balio sia tenuto farne mentione nelle sue relationi et le predette cose habbiano loco quando il debitor a tempo delle citationi si trouara nella detta terra, o suo distretto ma essendo assente in questo caso sia in arbitrio et p.ta di esso creditor, o di aspettar esso principale debitor assente per fino alla sua tornata, o douer responder al detto interrogatorio o uero che risponda uno delli prossimi parenti di esso debitor che interuerra in giuditio secondo la forma del statuto et nel detto caso la risposta fatta per il detto parente sia hauta come si fosse fatta per esso principale debitor et nelli attioni personali possa et debbia al detto creditor pigliar in tenuita delli beni di esso debitor citato laqual tenuta esso debitor non possa recuperar se prima non rispondera alle petitioni et dimande et al detto creditor hara rifatte le spese da douersi tassar per il giudice della detta causa lequal cose fatte la detta tenuta sia totalmente rilassata et anullata, o che il giudice el pronuntie, o non et la purgatione di detta contumacia a recuperatione della tenuta debbia far il debitor tra cinq.z di prossimi sequenti doppo le citationi predette et se non comparira altramente sia punito nella pena di cento soldi di fatto accio si abbreuiano le questioni quanto si puo et poi li detti cinq.e di in pena delle dette sue contumacie esso debitor doue che era possessor si faccia ridomandator et la lite tanto nell'attioni personali quanto nelle reali discorra con sua uentura di litigio et possa il detto giudice con impositione di pena et pigliar pegni una uolta et piu facendo pionorar et constrenger il detto debitor a petitione del creditor che debbia responder alle dette dimande et s'el debitor predetto citato come disopra comparera infra il termine della citatione p.te sia obligato et constretto a responder a esse interrogationi &c.

Che le questioni cominciate denanti al podesta si possino per il suo successor determinar R.ca: XXVII:

Statuimo et ordinamo che s'accadera il n.ro p.ta della detta terra partirsi, o per infirmita o per altro caso alhora il suo succ.re possa et debbia finire et terminar tutte lite et questioni lequali si agitauano auanti il tribunale del suo precessor lequale non fossero terminate et finite nonobstante che dinanti a esso le d.e lite et questione no fossero comeciati nelli proprii ter.m nelle q.a li le d.e cae lite questio in si trouassero senza reassumer altramente stato di cause predette et se alcuna escettione in contrario si opponesse non uaglia ne tenga ma se habbia rato et fermo ogni processo et

et sententia data per esso successor come se dette cause et lite fossero dinanti al suo tribunale principiate &c

Delli testimonij et come si debbiano essaminar R.ca XXVIII:

Statuimo et ordinamo che il podesta et cancelliero della terra di Monteleone quali essaminarano alcuni testimonij sopra le cause ciuili siano tenuti et debbiano li detti delli testimonij farli scriuer' et scriuerli destintamente per ordine secondo che stato il fatto et non scriuer' per queste parole cioe disse esser uero quelche si contiene nelli articuli ma chiaro et appertemente tutto quello che essi testimonij diranno di saper' sopra a quello che sono indutti et che saranno adimandati et sempr' intendano della causa della scientia et si altrimenti li detti di essi si trouassero scritti cioe per quelle parole disopra cioe esser' uere &c: et che della causa della scientia non fossero domandati la loro testificatione ipso iure non uaglia et quelli che essaminarano non osseruando la p.nte forma debbiano esser' condennati in soldi cento per ciascuno et ciascuna uolta: Agiongendo che in ogni causa ciuile non ci debbiano ametter' testimonij che siano parenti, o affini per fino in secondo grado secondo la ragione canonica da computarsi et questo non s'intenda a prouar' la parenteza l'affinita et la minor' eta et l'assentia nelle cause ciuili baste la proua di duoi testimonij idonei liquali dicano et testificano le predette cose esser' uere et di esse esser' publica uoce et fama &c

Che li creditori debbiano prima conuenire li principali che le recolte R.ca: XXIX:

Statuimo et ordinamo che s'alcuno douesse receuer' alcuna quantita, o altre cose d'altri principalmente obligato, o da quello hauesse recolte per la detta quantita alhora il detto creditor' primamente debbia far' conuenir' esso principale et contra lui domandar' la detta quantita, o altre cose che douesse hauer et a esso promesse' contra il detto principal' per essa quantita et cosa debbia ager' et domandar' per uigor' d'instro, o uero per uia ordinaria, o uero per uia et modo di partito secondo la forma delli statuti che parlono che il debitor' sia tenuto pigliar' il partito quando per uia di esso partito si domanda et fatto il processo contra il principal sia temuto contra di lui prima far' far' l'essecutione et se il detto principale fimto il processo sara personalmente pigliato per la corte della terra di Monteleone et retenuto a petitione del creditor' et non satisfara con effetto a esso creditor' infra quindeci di da numerarsi dal di della cattura et detentione alhora possa il detto creditor' et li sia licito per uigor' del p.nte statuto far' constrenger' la detta recolta che se obligo per esso principal realmente et personalmente a uolonta di esso creditor' senz'altro processo et baste se il detto creditor' mostrasse al p.tà et officiale della detta terra il processo fatto contra il detto prmcipale con questoche la ricolta sia citata in ciascun'atto nel processo fatto contra il detto prmcipale il qual processo mostrato al detto p.tà, o officiali, o alcun d'essi li detti officiali siano tenuti et debbiano sotto uinculo di giuramento et a pena di cinquanta lib' di denari a petitione del creditor' pigliar' et far' pigliar' la detta recolta, o col balio far' pigliar' la tenuta' delli bem' et robba della recolta predetta' et far' la essecutione reale et personale come sara di uolonta del creditore' nonobstante chel principal sia detenuto personalmente il qual principal cosi pigliato et detenuto sempr' debbia remaner' stretto per fino che al detto creditor' sara integramente satisfatto, o per esso prmcipale, o per la ricolta et se accadesse le dette ricolte pagar' al detto principale del suo proprio alhora li detti officiali siano tenuti alla pena predetta di tenere

principalmente il detto principale a petitione della detta recolta et esso non rilassar per fino a tanto che la detta recolta sara integramente satisfatta di tutta la quantita et delle spese a effetto che la detta recolta in ogni modo si conserui senza danno nonobstante altra ragione, o statuto che in contrario parlasse et senz'alcun'altro processo et le dette cose habbiano loco nelli heredi del principal debitor et nelheredi della detta recolta contra liquali si possa constrengerse et proceder realmente et personalmente com'e delli principali et delle recolte et se il principale non sara pigliato allhora il creditor possa proceder contra la detta raccolta passato il detto termine nel modo sopradetto et si alcuno fara recolta per alcun'altro sia licito a essa recolta far constrenger esso principale che la debbia estraher et leuar la detta sigurta et obligatione et questo sia tenuto farlo il creditor receuendo prima competente et sufficiente cautela dal debitor et questo habbia loco quando essa recolta sara stata sei mesi nella detta obligatione & il pta sia tenuto a petitione della detta recolta constrenger il debitor che el debbia trar et liberar della detta promissione et s'el pta sara negligente sia tenuto alla pena di Vnticinque libr. di dinari da pagarsi in mano del camorlengo del comune con questo che il detto statuto non habbia luoco quando alcuno uenditor hauesse promesso al compratore de euittione d'alcuna possessione, o cosa uenduta

Che le recolte si conseruino senza dano R.ca: XXX.

Statuimo et ordinamo che s'alcuno facesse recolta o obligatione per alcuno come principale a prece et uolonta d'alcuno in qualunq forma et concettione di parole se satisfara pagara, o sara condennato, o altramente per la detta cagione molestato, o uero se domandara douersi trar, o liberar della detta recolta et promissione dopo che sara stato nella detta recolta per sei mesi sia tenuto et debbia quello per chi se e obligato come principale et li suoi heredi questa tale recolta et se obligante et lheredi suoi conseruar senza danno et releuarlo da ogni graueza et della detta obligatione estracerlo et liberarlo et che se quello che se obligo per alcuno, o li suoi heredi per essa cagione sara citato, o molestato per alcun modo quello per chi se obligo et li suoi heredi siano tenuti debbiano essa ricolta et li suoi heredi difender et la defensione pigliar in se senz'alcuna requisitione et alle predette cose siano constretti dal pta il quale sopra a queste sara ricercato sumariamente et de plano senza strepito et figura di giuditio senza oblatione di libello pretermesso ogn'altro ordine di ragione et delli dami che alcun sostenesse per cagione di tali obligationi si debbia creder et star al giuramento da prestarsi per quel tal obligato o soi heredi con questo che sumariamente il detto officiale coste che la detta recolta et obligatione fo fatta per quello per il quale si proponesse il detto obligato hauerla fatta et tal officiale a questo ricercato sia tenute le dette cose essequir a pena di lib cinquanta si contrafara & questo non habbia loco quando alcuno uenditor hauesse promesso al compratore de euittione d'alcuna cosa, o possessione et per il deco uenditor ci sia miteruenuta la recolta.

Delle lite et questioni d'abbreuiarsi tra li litiganti R.ca XXXI:

Statuimo et ordinamo accio che le lite et questioni occurrenti tra l'huomini di detta terra et suoi distrettuali, o di altronde si termineno sub breue tempo et non si prolon-

ghino per malitia d'alcuno che nisuna eccettione si possa opponere contra le persone delli procuratori o contra le loro procure constituti alli giudici tanto apó l'atti ciuili o de fuora dell'atti con questo che le dette persone delli procuratori siano de persone habile constituiti et il ptà non debbia udir quelli che uorrano producer alcuna escettione escetto la predetta contra le persone delli predetti procuratori, o procure et non l'ametta ne riceue ma essi procuratori et instrumenti di procure li habbia per legitimi et receuali et accetteli et s'el giudice contrafara paga di pena al camorlengo del comune di Monteleone de libr. dieci di, dim. per ciascuna uolta &c.

Di quelli che hauessero cose comune si debbiano constrenger a diuiderle: Rca: XXXII:

Statuimo et ordinamo che il Ptà della terra di Monteleone sia tenuto et debbia a petitione di qualunq. uorra receder dal comune constrenger realmente et personalmente nel palazo del detto comune tutti quelli che haueranno alcuna cosa comuna et essa diuiderla senza strepito et figura di giuditio omettendo ogni solennita di ragione con questo che prima conste della unione della detta cosa nonobstante alcuna escettione et del detto palazo nó permetta le dette parti partir per finche la detta diuisione sara far con effetto a pena di lib. cinquanta di dinari da retenerse del suo salario et tutto quelche sara fatto nelle predette cose per esso per il modo predetto ottenga piena fermeza et non si possa appellar, o rechiamar

Che le diuisioni fatte s'osseruino Rca: XXXIII:

Statuimo et ordinamo che se tra alcuno della detta terra, o distrettuale sara fatta alcuna diuisione di qualunq. beni o cose cómune tra essi alhora la detta tal diuisione stia ferma et imperpetuo si debbia osseruar et che di essa diuisione appar publico instró o che se proue per idonei testimonij o per qualunq. modo legitimamente apparesse et fatta la detta diuisione sopra li beni et cose predette diuise non si possa ne si debbia peter farsene compromesso quantunq. se petesse il detto compromesso da alcuno delli attinenti, o cogionti nonostante alcuno statuto che parlasse in contrario &c.

Della pena de chi domanda il debito pagato Rca: XXXIIII:

Statuimo et ordinamo che nisuna persona presuma nella terra di Monteleone, o suo distretto peter, o receuer dal detto cómune di Monteleone, o da special persone debito alcuno, o dinari, o parte di debito, o altre cose delle quali a esso fosse satisfatto et chi contrafara sia punito nel doppio di quelche domandasse da qualunq. special persona ecclesiastica: o secolare et niente di meno a quello a chi ha domandato il detto debito rifaccia le spese il danno et l'interesse et possase accusar da ciascuno et l'accusator habbia la quarta parte della detta pena & il ptà che sara per li tempi sia tenuto et debbia a denunciatione o accusatione et relatione del denunciante, o referente inquirere & quelli che contrafaranno punir in lib. uinticinq. di dinari et condemnarli senza remissione alcuna &c.

Delle citationi che si fano delle heredi per nome appellatiuo Ro: XXXV:

Statuimo et ordinamo le citationi che se faranno nelle cause ciuili delle heredi d'alcun sotto nome appellatiuo cioe quando se citassero lheredi di qualchuno in genere et la detta citatione si facesse alla casa dell'usata habitatione, o uero doue il morto, o morta era usata di habitar allhora tal citatione bastino et debbianose hauer per legitimamente fatte et se le dette heredi cosi citati fra il termino statuito non comparerano nella citatione et sarano contumaci si debbia proceder contra di loro a pigliar la tenuta delli beni di esso morto osseruandotutte le cose che se contenoono nel statuto del modo et ordine da proceder contra il contumace et nel statuto del modo et ordine di ricuperar la tenuta et se alcuno domandasse contra alcuno come herede, o uolesse domandar prima per il giudice si debbia domandar il debitor che, comenuto se uole esser herede, o che se domanda per uia ordinaria, o quando se domandasse lessecutione dalcuno publico Instrumento testamento, o codicillo, o altra ultima uolonta reducta in publica forma, o donatione per causa di morte et se dira, o allegara esser, o uoler esser herede con beneficio dinuentario non sia udito et se alcuno domanda termine a deliberar se uorra esser herede, o non per il giudice selli debbia assignar termine dieci di a deliberatamente responder se uole esser herede et passato il detto termino et esso non hara risposto sia hauto per herede del detto morto, o morta della heredita laquale si trattasse &c.

De chi piglia la tenuta delli beni dalcun citato Ro ca XXXVI:

Statuimo et ordinamo che se alcuno della terra di Monteleone et suo distretto pigliasse la tenuta dalcuna cosa contra dalcuno che non fosse citato et non fosse domandato a esso citato la detta tenuta non preiudichi a esso non citato et esso non citato non sia tenuto de mutatione se in essa intrara et di questo non si possa accusar et se alcuno contrafara nelle predicte cose pigliando tenuta dalcuno altro non fattolo prima citar non uaglia ne tenga la detta tenuta anzi sia ipso iure nulla et mente di meno il contrafacente caschi in pena di due centi lib' di dinari et sia tenuto rilassar la detta tenuta nonostante alcuno altro statuto o lege et sel padrone et possessor o altro defensor uorra prouar hauer posseduta la cosa cosi pigliata intenuta auanti fosse pigliata essa tenuta per doi testimonij sumariamente et senza libello et strepito et figura di iuditio selli restituisca la possessione della detta tenuta et il pta et altro officiale del comune in fine di ciascuna prouintia di tutte contumacie dica et sia tenuto senza preiuditio dellaltro possedente non citato et che la cosa posseduta da altri contra il quale non e pronunciato non si possa ne si debbia pigliar tenuta &c.

De chi non domanda il debito in termine di quindeci anni Rca: XXXVII:

Statuimo et ordinamo che nisuna persona della terra di Monteleone, o suo dystretto, o dalcun altro loco possa ne li sia licito domandar alcun debito da alcuna persona della detta terra, o suo dystretto per uigor dinstro, o altre scritture che apparesseno esser fatte da quindici anni inanti la detta petitione et ne possa domandar esso instro douesse mandar a essecutione et chi domanda per il pta, o altro officiale della detta terra no-

si debbia udir' et si sara contrafatto il pre^to podesta et officiale incorra nella pena di cinquanta lib' di dinari et sia temuto rifar' il dano al paciente et questo medesimo habbia loco nelli debiti altramente contratti delli quali non apparessero scritture Agiongendo ch' s'alcun bandito, o ribello del detto comune fosse debitor' di alcuno della detta terra, o suo distretto il detto tempo di quindici anni non corra al creditor' per tutto il tempo del bandimento, o rebellione del detto debitor obligato Similmente agiongendo che se alcuno creditore fra il detto tempo di quindici anni fara citar' il suo debitor' denanti al officiale della detta terra et nel termine della detta citatione dimandara il debito et della detta citatione et petitione apparira per mano del Cancelliero della detta terra, o daltro publico notario allhor' la detta prescrittione di quindici anni sia et esser' debbia ltimamete interocta et il detto tempo di quindici anni comincia a correr' dal di' delle dette fatte citationi et petitioni et le dette cose non habbiano loco contra l'instri dotali et nelle successioni di quelle che debbiano succeder' nelli beni d'alcuno et ancora nelli beni espettanti alli pupilli

De quelli che possedeno le cose immobile dopo certo tempo non si possano molestar' R^ca XXXVIII:

Statuimo et ordinamo che s'alcuno della detta terra, o suo distretto sara in possessione pacifica d'alcuna cosa immobile posta nella detta terra di Monteleone, o suo distretto in tempo di dieci anni tra li p^nti, o quindici anni infra li assenti con alcun giusto titulo el detto tale possessor' po li detti tepi sia et esser' debbia uero et ltimo s: et possessor' et da quello impoi per cagione della detta cosa non si possa inquietar' ma s'alcuno sara in possessione pacifica d'alcuna cosa immobile posta nel territorio della detta terra, o suo distretto non apparente alcun giusto titolo per tempo di quindeci anni et la detta cosa apparera esser descritta nel catasto del detto possessor' per il detto tempo allhora il detto possessor' da questo impoi molestar' o inquietar' per alcun modo nel domimo della detta terra non ci possa Agiongendo che questo habbia loco nelle cose poste nella detta terra, o suo distretto non ostante che non si scriuessero nel catasto del possessor' saluo et reseruato che le dette prescrittioni non habbiano loco alle dote et cose dotali, o per restitutione di dote obligate nelli beni et cose di pupilli nelli quali casi loco h'abbia la dysposition della ragione comune

Che il debitor non sia audito se offerisce iurar' non hauer' oro, o argento R^ca XXXIX:

Statuimo et ordinamo et dechiaramo che s'alcuno debitor sara conuenuto et da esso si domanda l'essecutione del debito allhora si debbia dal creditor' constrenger' personalmete secondo la forma delli statuti della terra di Monteleone et non possa opponer' ne dir' che, e apparecchiato di giurar' non hauer' oro, o argento et che, e apparecchiato dar' delli beni stabili laquale cosa dir' et opponer' non possa et che il p^tà et qualunq^ altr' officiale del detto comune non debbia ametter' la detta escettione et se l'amettera perda del suo salario V^nticinq^ lib' di p^mari

Che li preti non possano auocar R.ca XL

Statuimo et ordinamo che nisuno prete chierico beneficiato o prebendato o qualunqa altro constituto in sacris possa et debba auocar' ne procurare ne esercitar' alcuno alt.o sotto uno non quelli che sono permessi da i sacri canoni et il podesta non li debba ametter' in modo alc.o sotto pena di dieci lib.e per uolta

Che l'officiali iurano di osseruar' li capitoli delli statuti della terra di Monteleone R.ca XLI

Statuimo et ordinamo che il pta cancelliero et officiali della detta terra giurano et giurar' debbiano osseruar' tutti capli delli statuti sopra et infrascritti liquali appertengono a loro officio et si alcuno di loro non osseruara caschino in pena di lib.e vinticinq.e di dinari per ciascuno oltra le altre pene che in essi statuti si contengono &c

Del auocato da dari a chi el domandara R.ca XLII

Statuimo et ordinamo che il pta et officiale della terra di Monteleone et ciascun' d'essi siano tenuti di dar' lauocato a chi lo domandara et esso constrengerlo a far' l'auocatione per giusto prezo et se lauocato domandasse il superchio il pta sia tenuto tassarlo secondo la giusticia ricerca in tanto che esso auocato selli satisfaccia condegno salario et cosi diremo s'abbia da far' a chi domandasse il procurator' et se il pta sara negligente incorra nella pena di lib.e cinquanta et l'auocato et procuratori non uolessero accettar' caschino in pena di uinticinq.e lib.e laqual pena selli tolla de fatto senz'alcuna diminutione con questo che non selli possa dar' auocato o procurator' alcun parente o affine in primo et secondo grado di quello contra chi se domandasse l'auocato o procurator' et li detti auocato et procurator' siano tenuti et debbiano essa auocatione et procura realmente far' con bona fede et senza fraude Agiongendo che chi ha uno auocato non ne possa domandar' l'altro et le predette cose del auocato et procurator' s'intendeno et habbiano loco in quelli casi tanto che essi auocati et procuri ce possano interuenir' secondo la forma del statuto posto disopra sub rubro LXXII: in criminalibus et in ciuilibus sub R.ca IX: che lauocati et procuratori et secondo li altri statuti di essi parlanti

Delle questioni delli termini R.ca XLIII

Statuimo et ordinamo che s'alcuna questione nascera per causa delli terminii le parti che harano interesse debbiano poner' uno o duoi huomini liquali la detta questione debbiano finire et terminar' tra cinq.e di dal di della loro elettione et selle parti non fossero d'accordo nella elettione delli detti huomini il pta o altr'officiale della detta terra sia tenuto et debbia eleger' doi huomini alle dette cose et se loro la detta questione non finiranno et terminarano fra il termine a essi dato pagheno pena uinti soldi per ciaiscuno liquali siano obligati giurar' di far' l'officio con bona fede et senza fraude per luna parte et l'altr' et si alcuna parte cacciara li detti termini o li fara cacciar' pagha di pena lib.e uinticinq.e et quelli terminatori et huomini eletti possano far' inquisitione et ricercar' della detta

lite et mformarn dalli huomini della contrada et si alcuno domandara douersi termi
nar alcuna terra, o possessione con alcun altro il ptà et officiale della detta terra sia te
nuto farli terminar seruando il modo sopradetto Aggiongendo che se l'una parte et laltra
fara partito di giurar, o referir sopra la differentia delli termini, o terminatione da farsi
laltra parte sia tenuta pigliar il partito secondo la forma del statuto &c

Delli homini da ponerse da diffinir le questioni delle uie Vicinali R.ca XLIIII:

Statuimo et ordinamo che quando fosse alcuna discordia lite, o controuersia infra alcu
della detta terra, o suo distretto per cagione di alcuna uia uicinale il ptà della detta terra
sia tenuto et debbia a petitione di qualunq; parte petente ponere eleger et nominar al
la detta differentia duoi huomini delli piu prossimi uicini alla detta uia liquali piu ido
nei li parerano et essi cosi eletti constrenger a terminar la detta controuersia sumaria
te de plano senza strepito et figura di giuditio non osseruando ordine iudiciario et quello
che per li detti huomini sara dechiarato habbia piena fermeza et per il detto ptà si deb
bia mandar a essecutione &c

Che li parenti possano uenir a difesa m iuditio senza procura R.ca XLV

Statuimo et ordinamo che in giudicio possa et uaglia ciascun parente di qualunq; condi
tione si sia per fino in terzo orado, o affine facendo la computatione secondo la ragion
canonica et senza procura comparir in giuditio et essa causa agitar come far potesse il
detto suo affine principale con questo che il detto parente et affine primamente presta
idonea recolta et esso si obligho per quello tale chiamato a giuditio contra il quale si
procedesse di pagar quello che sara giudicato et questo non habbia loco nelli casi nelli
quali li statuti vogliono che non possa comparir sinon il principale &c

Della repetitione, o restitutione della dote et alimeti da darsi R.ca XLVI

Statuimo et ordinamo che se il marito d'alcuna donna morera rimanendo uiua la detta sua
dona alhora l'heredi del detto marito siano tenuti restituir subito la dote della detta dona se la
dote di essa donna consiste in cose imobile, o uero stabili ma li frutti delli beni di dette cose dotali
in quel anno che il detto matrimonio per morte fosse diuiso com'è detto si debbiano diuider
per mezo in tanto che la metta si assegne alla detta dona et l'altra meta alheredi non
ostante alcuna cosa in contrario ma se la detta dote consistava in beni mobili, o dinari sia
no tenuti l'heredi la detta dote subito passato l'anno con effetto render et restituir allaqual
restitutione li detti heredi quando la detta dona non volesse star ne habitar con essi, o uero
nella casa dell'habitatione del marito morto siano constretti et constrenger si possano et
debbiano di fatto omessa ogni solennita di ragione per il potesta della detta terra che
hauera iurisditione il quale di questo sara ricercato a pena di vinticinq; lib. di dinari
ma infra l'anno da computarsi dal di della morte del marito li detti heredi constrenger
non si possano a restituir la detta dote ma solamente siano tenuti alla detta pena co
essi heredi, o nella casa di esso qua morto non habitante dar et pagar per li alimenti
di essa donna sette per ciascun centenaro della sua dote ma passato l'anno se la detta

dote consiste in dinari, o in cose mobili non restituirano, o restituir recusarano siano te
nuti dar et pagar a essa donna per li alimenti di essa soldi cento di dinari per ciascuno
centinaro di fiorini che fosse la detta dote et per ciascun mese per tutto quel tempo che
saranno in mora di restituir la dota predetta et che la detta quantita di soldi cento sia
no tenuti a dar et pagar li detti heredi a essa donna et suoi heredi per rata del tempo et per
rata della quantita di essa dote che non fosse restituita, o di meno sia licito alla detta dona
doppo l'anno pre^to repeter la detta sua dote et sia licito alheredi del detto suo marito sempre
retener le spese fatte nelle cose dotali et ritener li debiti per esso marito pagati per causa del
la detta dote Agiongendo che li bem mobili arnesi palafrenali della detta dona la qual per
uso non fossero consumati si debbiano restituir alla donna fra un mese dal di del pianto, o
lamento fatto del detto marito et se questione fosse, o nascesse delle dette cose mobili arnesi
o palafrenali della detta donna si sono lucrati, o non si debbia star alla dechiaratione da
farsi per duoi, o tre huomini da bene da elegerse comunamente dalle parti la quale dechia
ratione si debbia far tra un mese da computarsi dal di della scientia delli detti huomini da
douersi eleger comunamente dalle parti a pena di lib. dece di dinari da tollersi da cias
cuno di essi se la detta dechiaratione non faranno tra il detto mese Ancora agiongendo che
se a alcuna donna per il suo marito li saranno lassati alimenti, o sara lassata donna, o usu
fruttuaria et massara come e usanza in questo caso la detta donna non possa ne debbia
repeter la dote sua per fino che li detti alimenti, o uero usofrutto hauer uorra escetto no fosse
per il detto suo marito altramente prouisto &c

Che li officiali non auocano per alcuno et che non diano conseglio nelle cause ciuili R^ca: XLVii:

Statuimo et ordinamo che il pta, o altr officiale della detta terra non possano ne deb
biano esser auocati ne dar conseglio in alcuna causa questione ciuile, o criale in la detta
terra, o suo distretto a pena di periurio et di cinquanta lib: dechiarando le predette
cose che il pta et altri predetti officiali non possano conseglia ne conseglio dar in alcuna
causa laquale fosse, o sara fra li huomini di Monteleone, o suoi distrettuali, o che sia ca
ciuile criale, o mista ne tal questione causa, o articolo di esso accettar, o conseglia quan
tunq li fosse comessa la uolonta delle parti sotto pena di lib Vinticinq per ciascuna
uolta et ciascun conseglio che dara, o contrafara in alcuna delle predette cose et massi
mamente perche essa causa, o questione potria deuenire a cognitione sua per modo
di ricurso, o d'appellatione della qual cosa li sindicatori siano tenuti et debbiano dili
gentemente inquirer et inuestigar et quelli che trouarano colpabili nella predetta pena
con effetto condennare &c

Delli sequestri da farse R^ca: XLViii:

Statuimo et ordinamo che il pta della terra de Monteleone sia tenuto et debbia a
petitione di qualunq della detta terra et suo distretto che petera et che giurara douer
receuer et non domanda con aio di calunia cometter a ciascun balio del detto comune
che facci sequestro contra qualunq persona sospetta che non possede cose stabili del
la detta terra et suo distretto che siano sufficiente al debito domandato et che non
prestano et prestar offeriscono idonee ricolte con effetto di star a iudicio et pagar quel

che sara giudicato et di tali sospetti si crede al giuramento del petente et le predette cose sequestrate il balio le possa raccomandar a qualunq; persona della detta terra et suo dystretto che dette cose sequestrate salue et guarde a comandamento et uolonta del pta Sto et quello appresso il quale sara fatto detto sequestro sia tenuto et debbia appresso di se tenerlo et a niscuno darlo senza comandamento del detto pta a pena di libr dieci di dinari et mete di meno sia tenuto a danno et mteresse di quello a petitione del quale il detto sequestro sara fatto et che il pta a petitione di quello contra di chi e fatto il sequestro predetto prestado prima la recolta di star a giudicio et pagar quelche sara giudicato sia tenuto subito il detto sequestro reuocar di fatto alla pena di dieci libr. Agiongendo alle cose predette che s'alcuno della detta terra o suo dystretto uorra allegar o allegara alcun suo debitor sospetto et fugitiuo et dira non poseder tanti beni instabili nella detta terra et suo dystretto che uaglia no tanto quanto e il suo credito dinanti al Podesta, et dechiarata la sua alleoatione la quatita o cosa laquale dice douer haver & giurara corporalmente sopra il debito et suspitione predetto sia tenuto et debbia esso podesta far pigliar detto debitor personalmente et detener nel palazo del detto comune o in prigione a uolonta del creditor et non permetta che la detta parte senza licentia del creditor escetto prima non presta idonea ricolta di star in giudditio et pagare quelche sara giudicato o uero non satisfara integramente con effetto il debito et le spese Similmente agiongendo che quando alcuno della detta terra o suo dystretto no si potesse pigliar per ugor d'alcun statuto o reformanza fatta che questo uetasse no possa etiamdio nel detto tempo tali da Monteleone o dystrittuale iurar ne allegar di sospitione pigliare per ugor di sospitione ne anco le sue cose presso alcuno sequestrarze Agiongendo ancora che le predette sequestratione quali si faranno per il pta della detta terra si debbiano far presso persone idonee da eleger per quello a petitione del quale detto sequestro si fara et per il detto pta con questo che le dette ricolte in ciascuna ca ciudo non le possa far alcun chierico religioso o sacerdote et contrafacendo non uaglia ipso iure & similmente alcun deposito non si possa far presso alcuna religiosa persona chierico o sacerdote non soietto al braccio et alla corte secolar et se le fara no uaglia ipso iure &c

Di quelli che fano citar altri et non compariscono Rca XLIX:

Statuimo et ordinamo che s'alcuno della detta terra di Monteleone o suo dystretto fara citar alcuna persona dinanti al pta della detta terra et il citato comparira nel termine della citatione fatta di essa et domandator non comparira a domandar alc: pena di esso citato o comparira et non domandara alhora si presuma haver fatta far ladetta citatione malitiosamente et mente di meno il detto domandator paga la pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna uolta da tollersi di fatto senza diminutione alcuna della quale pena la mitta sia del comuno Sto et laltra sia di esso citato et questo habbia loco si constara della relatione fatta nanti lhora, o nelhora della citatione Sta dinanti al pta et official done il detto debitor o reo fo citato a petitione del attor at il detto pta dinanti al quale fo fatta la detta citatione sia tenuto et debbia il citato licentiar et contra di esso dall'attor sopra la causa della detta citatione durante il suo officio ager pui non si possa et s'el giudice l'amettara et alle predette cose contrafara paga di pena lib' Vinticinq di dinari da tolgerseli de fatto senza diminutione alcuna & niente di meno il processo fatto contra la forma predetta non uaglia ipso iure &c

Che il cancelliero et notario delle cause ciuile debbiano scriuer l'atti prima che parteno dal banco R.ca: L.

Statuimo et ordinamo che il Cancelliero et noto delle cause ciuile della detta terra sia tenuto et debbia ciascun'atto che si fara denanti ad alcuni delli officiali della terra di Monte leone nelle cause ciuile et ciascuna promuntia, o sententia che se daesse per alcun delli detti officiali in parola et non in scritti scriuerlo o scriuerla nel suo libro prima che'l detto officiale si parte dal banco a pena di lib' diece di dinari et niente dimeno tal'atto o promuntia altramente fatto o fatta non vaglia ipso iure et che il pta della detta terra denanti al quale le predette cose si faranno sia tenuto farlo osseruar prima che parta da banco a pena di Vinticinq lib' da retenerse del suo salario &c

Delli essecutori fidei commissarij et delli heredi da constrengersi a satisfar li testamenti R.ca: LI:

Statuimo et ordinamo che qualunq della terra di Monteleone et suo distretto in suo ultimo testamento, o codicillo o altra ultima uolonta, o donatione per causa di morte, o lassara uno et pui fidei commissarij et essecutori et li detti essecutori uolessero la uolonta di detto testator com'e detto di sopra ad empir effettual.te et mandar a essecutione allhora il pta della detta terra che sopra questo sara ricercato su maria.te et de facto oni solennita di ragione omessa sia tenuto et debbia constrenger lherede o heredi descritti nel testamento codicillo o altra ultima uolonta, o donatione come di sopra si essa hereditа accettarano o uero alcun altri che essa hereditа et bem hereditarij possederano a dar pagar et assignar alli detti essecutori tutto quel che sara lassato per il detto testator codicillator o donator com'e detto a distribuirlo per essi essecutori o uero a dar tanto delli beni della detta hereditа che basteno a satisfattione delle dette cose lassate et per osseruatione le predette cose li detti heredi et possessori si possano et debbiano pigliar de fatto per l'officiali della detta terra et personalmente detenersi a uolonta delli predetti essecutori non derogando per questo in alcuna cosa a l'arbitrio licentia et pta data per il testator codicillator o donatori a essi essecutori et seli detti heredi o possessori recusarano di far le dette cose et uolessero sopra questo questionar et litigar si cadano da ogni loro ragione Agiongendo alle p.te cose che contra il testamento quanto alli lassati fatti a pia causa non possa opponer alcuna eccettione ma simplicemente come giace se mande a essecutione sel pta sara negligente alle pre.te cose ricercato perde del suo salario libre.to Vinticinq di dinari per ciascuna uolta Agiongendo alle pre.te cose che se in alcun testa: codicillo o ultima uolonta, o donatione causa morte sarano piu essecutori per il testator o donator o codicillatori deputati et non li sara data a ciascun di loro di esequir insolido o uero in tutto allhora possa et vaglia uno di essi ricercato l'altri interamente et in tutto far l'essecutione del detto testamento codicillo ultima uolonta o donatione predetta et a instantia et petitione sua si debbiano far et essequir tutte le cose predette per il modo et forma detti di sopra con questo che se l'altri fideicommissarij et essecutori sopradetti uno, o piu sarano ricercati et di rano uoler far l'essecutione p.ta debbiaseli assignar per il pta ter.ne di quinti di fra il qual'ter.ne possano et debbiano la detta essecutione mandar a effetto et si fra il detto ter.ne saranno negligenti possa allhora uno di essi senza l'altri la uolonta del detto testator effettual.te adimpir com'di sopra

Ancora agiongendo che ciascuno fideicommissario eletto in alcuno testamento codicillo o ultima uolonta, o donatione predetta a far l'essecutione di alcun legati che se contenessero in essi siano tenuti et debbiano la detta essecution far con effetto fra l'anno da numerarsi dal di della morte del detto testator codicillator, o donator a pena di lib: cinti di dinari per ciascuno d'essi alla camera della detta terra dapplicarsi si tarano negligenti secondo la uolonta del testator codicillator, o donator predetto

Delli contratti fatti dalli figlioli che hano padr R^ca: Lii:

Statuimo et ordinamo che s'alcuno contratto fosse fatto dal figliol famegliа che hauesse padre ad alcuna persona di deposto, o promissione, o altramente s'obligara senza consentimento del padre non uaglia ne tenga non ostante che asserisca et dica esser emancipato eccetto non prouasse essa emancipatione et mostrasseli in publica forma et il ptà et offitiale della detta terra non debbiano proceder contra essi a pena di cinquanta lib: et s'alcuno notario di questo facesse mistro paghe pena di cento soldi eccetto non hauesse mandato dal padre poter contraher et questo s'intenda et habbia loco quando esso figliolo famegliа non sara mercate ne hara usata altra negotiatione et mercantie simile, o maior di quella che se fosse obligato ma se hauera fatto dette mercantie possa obligarsi et contraher senza licentia del padre et questo habbia loco nelle cause ciuile Agiongendo che s'alcu: figliolo famegliа hauesse padre fara alcuna promissione, o obligatione di qualunq quatita, o cosa alhora a probatione di essi bastino duoi testimonij fidedigni liquali dicano che publicamente, e hauto et temuto per mercante et per mercante et negotiator, e hauuto temuto et reputato &c

Delli contratti delle dome R^ca: Liii:

Statuimo et ordinamo che nulla dona che ha marito possa contraher alcuna obligatione, o promissione senza consentimento del marito et del prè di essa dona se lhauera ma se non l'harra prè non possa contraher ne alcuna obligatione far senza consenso di doi piu prossimi parenti essistenti nella terra di Monteleone, o suo dystretto et del detto suo marito et se non hara marito non possa alcun contratto, o obligatione far senza il consenso delli detti doi suoi prossimali parenti et se altramente contrahera, o s'obligara tal obligatione et contratto ipso iure uano milli et di misun ualor quantunq habbia guvato sopra essa obligatione o contratto et tal obligatione contratto, o promissione si presumi et tengasi per simulato doloso et fraudulente per autorita del prnte statuto perche s'e uisto per esperientia del passato molti simili contratti promissioni et obligationi delle dome esser stati simulati dolosi et fraudulenti et dette dome sedute et subornate et sforzate a farlo et che il ptà et altro officiale della detta terra non possa ne debbia, odir alcuno contra le dette dome non seruata la detta forma sotto pena di lib: cinquanta m caso che contrafacesse et niente di meno sia nullo ogni processo sintia et atti che delle sequissero et questo medesimo dicemo et uolemo si debbia osseruar nelli contratti delli minori nel statuto susequente nel qual militano simili ragioni et cause come ancor circa essi per il passato e uisto et le predette cose non habbiano loco ne s'intendano alle donationi causa morte quando la donna hauesse padr alhora possa far la detta donation causa morte con consentimento del padr et similmente non habbia loco nell'additione

o' pigliar' della heredita laquale heredita possa pigliar con consentimento et uolo'
ta del padre et del marito quando essi fossero uiui ma quando fosse uiuo un tanto la
pigliara con consentimento di quel uno che uiue ma non hauendo ne padr' ne marito
allhora la possa pigliar con consentimento et uolonta delli detti duoi suoi pui prossimali
parenti Agiongendo che tutti et singuli consentimenti putie et uolonta del padre et pros'
simali parenti predetti debbiano interuenir' a' consentir alle donne quando esse tutrice
et curatrice s'obligarano, o' interuenerano in alcuno contratto, o' interponerano alcuna
autorita Altramente essi contratti obligationi autorita et consentimenti prestati si pre'
sumino simulati fraudulenti et dolosi et ipso iure nulli come disopra, e detto nell'altri casi

Delli contratti delli minori R.ca: LIIII:

Statuimo et ordinamo che il minor di Vinticinq? anni maschio, o femina non possa'
alcun contratto, o quasi contratto di fuora di giuditio o altr'obligatione far' etiamdio pres'
tando il giuramento corporalmente escetto non ce interuenga l'autorita del decreto del
pta' competente et il consentimento presentia et autorita del curator' generale di esso
si esso curator' hauera et con uolonta putia et consentimento di doi prossimali parenti di
esso stanti nella terra de Monteleone o suo dystretto liquali siano maggiori di Vinticinq?
anni et della prossimuorita loro se stia et credasi al sacramento et assertione o dir' di essi
parenti et di esso minor' che s'obliga insinche non apparera il contrario et si altramentes
fara non uaglia ipso iure per le ragioni dette nel pnte statuto lequali ragioni' et causa'
si habbiano uiui et per sufficientemente espressi specificati come se de essa da parola
et parola ne fosse fatta mentione speciale et il predetto statuto non habbia loco nelli
minori di Vinticinq? anni et maggior di uinti liquali fossero mercatanti et l'arte del
la mercantia essercitanti publicamente et palesemente liquali come maggior di Vinti'
cinq? anni si possano in tutte cose obligar' et contraher' et quasi contraher' senza le so'
lennita predette et a prouar' che publicamente sia mercatante, o' uero che publicamete
la mercantia, o' altr'arte essercitata hauesse la proua di tre testimonij degni di fede
di publica uoce et fama Agiongendo che il contratto et obligatione fatto o' fatta con'
le solennita predette uaglia et tenga et non si' possa romper' ne ritrattar' per restitu'
tione in integro, o' altra cagione &c.

Di quelli che fanno li fatti suoi mali R.ca: LV.

Statuimo et ordinamo che s'alcuno della terra di Monteleone, o' suoi dystretto fara'
male li fatti soi giocando per le tauerne et magnando, o' beuendo, o' per qualunq' altr'
modo fa mal li fatti suoi et si alcuno parente di alcun prodigo che fa mal li fatti suoi
per fino al terzo grado, o' altra congionta persona andasse dinanti al pta', o' sua corte
della detta terra et proponera che il tale ha fatto et fa male li fatti suoi Allhora il
pta' faccia publicamente bandir' per la detta terra a petitione delli parenti che mi'
suno faccia credenza a quello ne alcuno contratto faccia ne pegno di esso riceua et
che dapoi al detto bandimento pegno riceuera et presesse prouarlo sia tenuto renderlo
di fatto senza nisun processo al padr', o' alla madr' se lha et al suo curator' non
hauendo li q.ti sia tenuto a uno delli pui prossimali parenti soi senza alcun pretio
renderlo et si contrafara incorra in pena di lib' uinti et quel contratto, o' obligatione

non uaglia et la credenza non sia tenuto pagar' et si alcuno tauernaro, o uero uenditor' di Vino, o alcun'altra persona contrafara paga la pena predetta et l'accusator' habbia la quarta parte della detta pena et che il pta faccia osseruar' le predette cose altramente perda del suo salario lib' cinquanta di dinari et baste solo la querela fatta per alcuno delli detti parenti, Ma il potesta sia tenuto far' diligentia et Inuestigatione prima che proceda a banimenti, o ad altre prouisioni che sia uero, o non chel prodigo usa male le Robbe suoe.

Del curator' da dar' a ciascuno che fa mal li fatti soi R.ca: LVI

Statuimo et ordinamo che s'alcun maior' di quattordici anni fara male li fatti soi in beuer' giocar' barattar' et usar' le tauerne et con le meretrice, o cose simili oltra il modo debito et ragioneuole il pta sia tenuto a esso dar' il curator' a petitione delli soi parenti, o affini et di alcun di essi il qual a essi piu piacera et a questo che fa mal li fatti suoi interdicer' et uetar' l'administratione delli suoi beni il quale curator' debbia dar' li alimenti delli beni di esso il quale fa male li fatti suoi et mantener' li beni suoi che non si perdano et piu certo sia tenuto con essi beni guadagnar' licitamente et honestamente a uolonta di esso che mal fa li fatti suoi et a niuno sia licito comparar' li beni et possessione di esso dipoi la detta interditione fatta in suo preiudicio et danno et ne con esso contraher' senza licentia et auctorita del detto curator et del pta hauente aucta et pta et di doi piu prossimi parenti, o affini di essi che stesse nella terra di Monteleone, o suo distretto et si alcuno contrafara non uaglia la compra et il contratto ipso iure perde il prezo et sia tenuto lo curator' predetto far' l'inuentario di tutti beni et cose di esso malfacente et idonee uendite una, o piu dar', o prestar' et render' ragione fatta la detta cura con integra restitutione delle cose restanti &c

Che le donne dotate dal pre Madr' Auo o Aua siano contente delle loro dote R.ca: LVII:

Statuimo et ordinamo che le done dotate coruamente dal padre, o madre auo aua, o fratel carnal siano contente esse et loro heredi delle dote loro et non si ametta no a successione di esso padre et madr' auo aua, o fratel carnale se l'altro, o altri fratelli carnali sara, o saranno uiui et questo habbia loco quando non e fatto il testamento con questo se uiuo alc° della linea mascolina delli discendenti et allhora li beni tanto paterni quanto materni di uenoono alli detti heredi mascolini ma se saranno uiue le figliole femine tanto allhora tanto le dotate quanto le non dotate insieme succedeno con questo se le dotate uorrano succeder siano tenute le loro dote conferir et remisticar insieme altramente a successione non sammettano et che non possano succeder esse done dotate nelli beni del padr' et madr' auo, o aua frllo carnale, o sorella carnale stanti, o sopraiuenti li detti fratelli carnali uno o piu benche non siano dotate da esso padre mre auo o aua frllo, o sorella carnale ma fossero dotate da altri che dalli predetti et che non possano succeder ab intestato cioe senza testamento nelli beni di alcun' delli dti dotate esse ma siano contente delle loro dote Ma quando non sopraiuiua alcuno della linea mascolina delli descendenti di quello o quella cioe padr madr auo o aua fratel carnale o sorella carnale della hereditа del quale o della qual si trattasse allhora le donne dotate o uero li loro heredi a successione senza testamento sammettano per la mita della hereditа predetta et beni della quale hereditа si trattasse et per l'altra mita della detta hereditа et beni sametta et succede il parente uno, o piu sopraiuente

piu propinquo del detto morto, o morta della linea consanguinea per fino in terzo grado della parenteza inclusiuamente sempr' il grado secondo la ragione canonica da computarsi ma non sopraviuendo alcun parente di esso morto o morta per fino in detto grado allhora s'amettano a successione di esso morto, o morta le dette donne et li loro heredi in tutta la heredita predetta. Dechiarando espressamente che al detto terzo grado in su tanto da canto del maschio quanto della femina moriente senza testamento com'è d(ett)o il parente sopraviuente uno, o piu attinenti a esso morto, o morta dal detto terzo grado in su esclusiuamente nelli predetti casi et ciascuno d'essi sopraviuenti le dette done una, o piu a successione alcuna et per alcun modo non s'amettano ne succeder possano ma s'ammettano et succedano le dette donne sopraviuenti et li loro heredi come disopra si fa mentione et questo habbia loco in futuro tempo et non nel passato. Agiongendo alle pre(dette) cose che s'alcuno testamento, o altra ultima uolonta fosse fatta, o fatto nel qual apparesse alcuno lasseto esser fatto alla figliola o nepote per le sue dote et il maschio che sopraviue figliolo et herede nel detto testamento del padr' o auo sara instituito esso testamento uaglia et tenga nonobstante che nel detto lasseto non sia instituita herede et che piu nelli beni del detto testator non possa dimandar. Dechiarando piu espressamente che sopraviuendo alcuno della linea mascolina delli descendenti di quello, o quella della heredita cui si trouasse alhora et in questo caso le sopradette donne, o uero che siano dotate o non dotate non possano domandar ne hauer sinon solamente una sola dote conuieniente a lei constituita, o da constituirsi et altramente a successione alcuna non si admettano etiam per la legitima, o per supplimento della l(egi)tima ne per altra cagione, eccetto si tal maschio, o femina della heredita della quale si trattasse moresse senza figlioli legittimi et naturali del suo corpo descendenti et per quelli che come disopra a essi fossero successi similmente morissero senza figlioli maschi descendenti che alhora et in questo caso per la p(rese)nte lege non si preiudichi alla detta doña dotata ne alli suoi heredi in quello che essa donna dotata nelli q(ues)ti casi, o alcuno di essi fosse stata priuata ma li soi heredi lo possano dimandar alhora et consequir purche a tal tempi essi beni tutti, o parte ci siano et non siano stati per alcun modo in fraude alienati dalli pre(det)ti, o alcun di essi che come disopra al principio succedettero nonostante qualunq(ue) statuto, o lege in contrario parlassero et nonostante qualunq(ue) renunciatione donatione, o cessione fatta per essa donna et giuramento ualata et nel p(rese)nte statuto et in qualunq(ue) altro doue si tratta di successione delli beni et heredita di alcuno, o alcuna facendo mentione delli parenti s'intenda et habbia loco et preuagliano solamente li pare(n)ti da canto del ceppo della casa del morto, o morta della cui heredita si trattassi tali pare(n)ti del ceppo si alhora ci sono &c.

Della doña dotata dall'estraneo R(ubri)ca LVIII.

Statuimo et ordinamo che s'alcuna estranea persona hauera dotata, o uero dotara alcuna donna d'alcuna quantita di pecunia, o uero di cose mobile estimate, o non estimate a essa stranea persona et soi heredi douersi render in caso di restitutione di dote se sara debitor della donna quello che dota et in esso instro di dote, o in essa dotatione non dira ne esprimera che essa doña hauera dotata, o dotara di pecunia et di beni di essa doña, o debiti a essa che alhora s'intenda hauerla dotata di propria pecunia, o de cose di esso dotator et non di pecunia, o cosa di essa doña dotata, o cose

debite a essa nel qual caso remanga saluo la ragione del suo debito a essa dona cotra esso dotante et soi heredi et contra li beni soi escetto che il detto straneo dotante la ragione della detta stipulatione acquistata a se et a soi heredi sopra la restitutione della detta dote la uorra cedere et cederalla alla detta dona dotata, o non restara per esso di uolerli ceder nel qual caso la detta dona non possa da esso domandar altro per fino alla concurrente quantita della detta dote etc.

Delli frutti delle cose delle done et delle nore d'applicarse al socero et al marito R.ca LIX

Statuimo et ordinamo che tutti li frutti delle cose delle done maritate et delle nore, o uero spose etiadio minori di dodici anni condotte alle case delli mariti sposi, o soceri loro di qualunq. conditione si siano, o dotali, o hereditarij siano et esser debbiano del detto socero et marito per finche staro insiemi in una medesima fameglia liquali frutti le dette done et loro heredi non possano far, o hauer repetitione alcuna co il detto socero, o marito, o loro heredi et successori etc.

Che la dona a chi e lassata l'habitatione della casa no possa escluder l'heredi dell'ligante d'essa habitatione R.ca LX:

Statuimo et ordinamo che se se trouasse esser fatto l'assito ad alcuna dona dell'habitatione d'alcuna casa in testamento codicillo, o donatione causa morte, o qualunq. altra ultima uolonta, o in parole o in scritti alhora per questo essa dona non possa escluder l'heredi di quel tal che fara il lassito della detta habitatione ma essi heredi possano nella detta casa insieme con la detta habitar escetto si quel tale che lassara la detta heredita esprimara nella detta sua ultima uolonta che quella dona habbia l'habitatione tutta senza l'heredi d'esso, o altr parole hauera usate per lequali priuara li detti suoi heredi dell'habitatione della detta casa et questo statuto habbia loco s'el detto herede sara usato di habitar col testator predetto et se honestamente habitar puo co la dcã dona Agiongendo alle pre.te cose che se alcuno testator codicillator, o donator causa morte lassara alla dona sua l'habitatione della sua casa et la detta dona se rimaritara che cada dal detto lasseto a essa fatto etc.

Della dona no hauente figliolo o figliola non possa disponer oltr la quarta parte delli beni soi R.ca LXI:

Statuimo et ordinamo che la dona minor, o magior di Vinticinq. anni et magior di dodici laqual non ha figlioli non possa ne uaglia in preiudicio delli parenti nella terra di Monteleone e suo distretto, o altro'nde da questo inpoi per uia di testamento, o di codicilli disponer delli soi beni diuisamente senza consentimento et uolonta del suo marito se l'ha et di doi piu prossimi parenti de tal dona da parte del padr s'en'hatanti da parte di esso padr et a quelli da parte di madr alhora il detto numero di duoi parenti si duplichi nelli piu prossimi parenti da parte di mre et in pa. causa da che piu uolte s'e uisto per li tempi passati farse in fraude alli luochi pij et essi lochi pij per internallo di tempo in fraude di quelli douessero succeder

ab intestato le remettano detti testamenti a persone stranee alliquali non si pos-
seua lassar senza li consentimenti predetti et se alcun parente hauesse da parte
del padr, o madr alhora possa far dette cose come glie licito di ragione Dechiarando
le predette cose che la dona maior di uinticinq anni che non ha figlioli ni padr auo
paterno frate carnale congionto dal lato del padr et della madre, o zio carnale
similmente congionto ad alcuno dessi possa et sali licito far testamento, o codicilli, o
altra ultima uolonta nonostante alcuna cosa in contrario delle predette Ancor ag-
giondo che la dona maior, o minor di Vnticinq anni et maior di dodici che ha il
padr, o auo paterno possa donar causa morte solamente hauto il consentimento del
padr et dell'auo paterno se lhauera liquali sopranoiati non essistenti non possa do-
nar causa morte si non con le solennita disopra dechiarate Agiongendo alle cose ꝯte
che li testamenti fatti contra la forma predetta siano et intendanosi fittitij simulati
et fraudulenti et dolosi et siano di alcun ualor ꝛc

Che il marito guadagna la quarta parte della dote Rca: LXII

Statuimo et ordinamo che il marito guadagna la quarta parte della dote della do-
na sua se moriva senza figliolo, o figliola hauto, o hauta di essa quando la detta donna
moresse dopo che essa hara menata per moglie a casa sua della quarta parte di dote no
si possa piu domandar Ma integramente l'habbia senz'alcuna estrattione di spese funerali
della sua dona et a restituir la detta quarta parte non si possa domandar in tanto che
se non hauera hauta essa dote habbia l'actione ancora dapoi la morte di detta soa moglie
a dimandar la detta quarta parte della sua dote contra quello o quelli liquali saranno
primamente obligati a pagar et a dar la detta dote et doue la detta dote non fosse spe-
cificata s'intendano bem dotali tutti bem et ragioni liquali la detta sua moglie ha al
tempo del contratto et congionto matrimonio et le predette cose habbia loco tanto nelle
Pome gia maritate et congionte per matrimonio quanto anchora in quelle che se ma-
ritaranno dechiarando le predette cose che se la detta sua dona et moglie lassara alcun
cosa al detto suo marito in alcuna sua ultima uolonta, o donatione causa morte quello no
si debbia computar nella quarta pte ꝯta ma quello li lassara il debbia et possa hauer oltra la
detta quarta parte ꝛc

Che alli bem delli figlioli li piu prossimi parenti succedano la madr esclusa Rca: LXIII

Statuimo et ordinamo che morendo il marito che ha la moglie et di essa ha figlioli no
facendo alcuno testamento dopo la morte del pre li figlioli, o maschi, o femine moressero pupilli
o uero maiori in alcun per esso fatto testamento alhora la loro mre no s'ametta per alcun modo
alla successione delli detti soi figlioli ma per aucta del pnte stat: sia ommnamete esclusa sal-
uo in pertanto a esse mri la ragione della ltima nella quale succeder possa et uaglia in quan-
to di ragione debbia succeder et alli bem delli detti figlioli li piu prossimi parenti delli det
figlioli da parte del padr di essi figlioli s'ametta et la successione di essi alli detti piu
prossimali parenti da deuta et essi piu prossimi parenti si debbiano ametter alla succes-
sione delli detti figlioli Agiongendo alle pre: cose che se il detto figliolo pupillo, o maior
morira senza figlioli et senza patr matr auo paterno fillo carnale sorella carnale nepote

carnale et senza msuno per esso fatto testamento che alhora et in tal caso alli beni di esso figliolo li piu prossimi parenti di esso figliolo da parte del padr' li amettano et ametter' a debbiano alla successione di esso figliolo come disopra eccetto che nelle dote et beni materni nelli quali li piu prossimi parenti da parte della matr' di esso figliolo s'amettano et ametter' a debbiano solamente nel caso predetto nonostante qualunqs altra ragione parlasse in contrario &c

Delle emancipationi Rca: LXiiii:

Statuimo et ordinamo che s'alcuna persona che uorra emancipar' dal suo padr' o auo paterno sia tenuto farlo chiamar' dinanti al pta della detta terra et dar' le petitioni in scritti nelle quale domande douerre emancipar' et liberar' dalla pta del padre, o del'auo il qual pta sia tenuto sumariamente et de plano inuestigar' la uolonta dell'una parte et laltra si concorono in un medesimo uolere et alhora essendo d'accordo chiamar' le dette parti et pronunciar' la detta emancipatione douerri far' et la detta pronunciatione uaglia et tenga piena fermeza esse parti consentiente et petenti come di sopra le predette cose si debbiano far' senz'alcun' pagamento di capo soldi et fatta la detta pronunciatione essa emancipatione della quale debbia esser' rogato un notario in pntia di dua testimonij il quale sia tenuto la detta emancipatione leger' publicamente nel conseglio della detta terra et per essa terra farla bandir' acciò che la detta emancipatione sia nota a chi la uorra saper' et la copia di essa emancipatione si debbia registrar' alle spese di quelche uorra esser' mancipato et altramente non uaglia ipso iure &c

Che il mascolino concepisca il femimino Rca: LXV:

Statuimo et ordinamo che quantunq; li statuti di Monteleone si trouassero parole in genere mascolino alhora s'intenda et del femminino et la generatione femminina se concepisca se comodatamente si puo adattar' alla generatione femminina no preiudicando doue espressamente si fa mentione delli maschi nel quale caso cesse il femminino Agiongendo che doue che per la forma delli statuti in alcun contratto, o obligatione se ricerca il consentimento delli parenti che in detto caso non s'intenda il consentimento della femina ma del maschio tanto &c

Delle case terre et altri beni stabili dati a pigione o laboritio o affitto a alcun di Monteleone dystrittuali o forestier Rca: LXVI:

Statuimo et ordinamo che se per alcuno di Monteleone saranno dati alcuni pezi di terra o possessione a lauoritio, o a affitto a alcuno non sottoposta alla giurisditione della detta terra di Monteleone et del detto lauoritio, o affitto appariesse publico instro nel qual per il detto non sottoposto alla iurisditione della detta terra alcuno di Monteleone sara fideiussor, o recolta che alhora il pta della detta terra, o altri officiali di essa ad instantia et petitione di quello che locara dette terre et possessioni siano tenuti di constrenger' realmente et personalmente tali fideiussori, o recolte a dar' et assignar' la quantita del biado, o dinari che li principali lauoratori al detto locante apparerano nelli detti strumenti hauer' promesso nonostante alcuno statuto che in contrario parlasse et le dette ricolte siano haute per principali et contra esse si possa far' esecutione come contra li principali et il podesta et altri officiali di questo ricercati siano tenuti et

debbiano far' osseruar' tutte le dette cose sub uinculo de giuramento et a pena di lib: 25: di dinari et che tutti et cinqoli inquilini colomi lauoratori et conduttori cittadini contadini o forestieri di qualunq; beni stabili si siano obligati et debbiano quelli alli co'rui et debiti tempi diligentemente con fede et sollicitudine lauorar' cultiuar' et custodir' alle loro spese et rendere et reportar' al patron' et locator' la parte sua alla sua casa et che non possano meter' ne trescar' ne reportar' li frutti si prima li padroni non saranno da lor' ricercati al meter' al trescar' et cimil cose et se accadera differentia sella possessioni sono bene lauorate o non se stia alla dechiaratione di duoi boni homini da eleger si cõmunamente dalle parti et quanto quelli giudicarano tanto si debbia esseqir' &c

Delli tutori da dari alli pupilli Rca LXVII.

Statuimo et ordinamo che con cio sia cosa che per la diuina scrittura siano tenuti l'officiali del seculo alli pupilli et alle uedoue ministrar' ragione sumaria et fauorirli et aiutarli quanto olie possibile li fatti delli quali molte uolte sono mal trattati et uano male nonostante la prouisione delle lege pero uolendo alle loro utilita quanto e possibile prouueder' dicemo et ordinamo che s'alcuno pupillo o pupilla della terra di monteleone o suo distretto hauera alcuno tutor' testamentario allhora quel tutor' si sara solo si possa constrenger' per il pta della detta terra accettar' la detta tutela et amministrar' secondo la uolonta del testator' laquale quando apparera sia tenuto a ministrar' et far la detta tutela per li modi infrascritti Ma se hara pui tutori testamentarij siano constretti al meno doi di loro pui idonei la detta tutela pigliar' et amministrar' escetto si essi tutori hauessero legitima et ueridica escusatione ma se non hauera tutor' testamentario quello che ha giusta escusatione allhora si possa et debbiase procedir' al tutore legittimo o datiuo per modo et ordine infrascritto cioe che fatto per il podesta dili gente inquisitione delli agnati et cognati delli detti pupilli o pupille si debbiano duoi delli parenti o agnati o cognati pre' liquali cognoscera esser pui idonei uno della parte del padre et laltro da parte della madre eleger' un tutor' alli detti pupilli et se tali idonei nõ trouara dall'una et l'altra parte et idonei da una parte sola trouara massime per costume et honesta conuersatione Allhora esso pta possa accettare li doi idonei piu propinqui et che siano dal canto del padre o della madr' Ma si per mortalita o altro caso li detti pupilli o pupille fossero destituiti o priuati in tanto che solo uno superuiua idoneo quel solo per il detto pta si debbia eleger' ma se non superuiuera uno idoneo Allhora il detto pta sotto pericolo dell'anima sua et a pena imposta dalla lege sia tenuto et debbia diligentemente inquirer' et inuestigar' delli uicini prouicini a essi pupilli et di essi doi idonei di costumi et honesta uita al meno uno se doi non potra hauer' ordinar' tutor' alli detti pupilli Agiongendo che quando fossero pui tutori possa l'uno senza l'altro amministrar' con questo che sia tenuto prima ricercar' il detto suo compagno uno o pui per se o per interposita persona quando esso compagno fosse nella terra o suo distretto altramente non sia tenuto ma se accadera essi tutori o alcuno d'essi assentar della detta terra o suo distretto possano li detti assentanti uno o pui attori imforma di ragione ualida far' et ordinar' et quelli lassar' in loco loro all'oro resico pericolo et fortuna in tanto che luno delli detti attori possa far' et amministrar la detta attoria senza l'altro quando pui fossero con questo che sia tenuto et debbia recercar' per se o per altra persona li detti compagni si saran

in Monteleone, o suo dystretto com'e detto et se non possa far' il detto attor' et le pre:te
cose habbiano luoco quando la madr', o aua, o alcuno di loro non sopraviuesse ma si
una di esse fosse viua possa et debbia esser' tutrice et sola aministrar' si essa tutela uora'
accettar' escetto si per alcuno delli parenti del detto pupillo mprimo m secondo, o m
terzo grado da parte del padr' si sarano se non saranno li piu prossimi si sara do
mandato agiongersi uno con tutor' a tal' tutrice per alcuna giusta, o uerisimile sos
pitione nel qual caso sia tenuto il podesta il detto conduttor' agionger' fattali prima
fede della detta suspitione et che sempr' la madr' si preferisca a l'aua et quello che e
detto del conduttor' habbia loco quando la detta madre, o aua non fosse lassata tu
trice per il testator' nel qual caso non si possa dar' conduttor' Agiongendo che sempr'
quando m alcun testamento del padr' o, auo paterno se sara prouisto d'alcun tutor', o
tutrice non madre ne aua ma altra persona della qual il testator' prouedesse per
qualunqs parola lassara m Testamento, o m' codicillo essa tuttrice gouernatrice fat
trice, o aministratrice la detta tale persona lassata com'e detto possa et uaglia oom
escettione remota veger' et gouernar' la persona del pupillo, o pupilla et li loro beni
aministrar' secondo la uolonta del padr', o del'Auo materno d'esso et nella detta a
ministratione m sun'altra persona si possa intrometter' contra la uolonta di quella
cosi lassata con questo che se tal donna cosi lassata tutrice po la morte del marito
et testator' pigliara marito non possa da quello m poi la detta tutela far' et ne ami
mistrar' ma si proceda alle dationi et elettioni del'altro tutor' per il modo et ordine
scritto disopra Agiongendo anco che li tutori eletti com'e detto disopra si constren
gano per il pta a accettar' ministrar' et la detta tutela far' et receuto per essi siano tenuti
far' l'inuentario di tutte et singole cose di pupilli auanti che cominciano a ministrar' et
siano tenuti dar' fideiussori idonei uno, o piu de bene legalmente et sollicitamente ami
mistrar' li fatti cose et beni di detti pupilli lassando le cose inutile et le cose utile fa
cendo et finita la detta tutela integramente restituiranno et rassignaranno li detti
beni et cose restanti alli detti pupilli, o pupille, o alle sua heredi, o uero a altri secodo
la forma della ragione senza lite et controuersia alcuna & le p.te cose promettano
et facciano sotto l'obligationi delli beni di essi tutori et delli fideiussori, o recolte loro
et sotto pena di lib cento di dinari oltra le pene legali d'applicarsi per la mitta a essi
pupilli, o pupille, o a soi heredi et per l'altra mitta al comune di Monteleone escet
tuando che non possano m dette fideiussioni interuemi ne prometter' preti auocati dot
tori procuratori notari et altri simili persone potenti et urati Agiongendo che la ma
dr' o l'aua siano preferite alli ltimi tutori et l'auo et proauo paterno siano preferite
a esse madr' et aue et che la madr' et l'aua o alcuna di esse sese remaritarano sia
no tenute sotto le pene legali et siano tenute domandar' l'altri tutori et a essi render'
ragione et detta mre et aua siano tenute ominamete la detta tutela a esse, o alcun'
desse referita, o data accettar' et domandar' douerse confermar' tra dua mesi da com
putarsi dal tempo della morte del prè, o Auo paterno se morto sara, o se morera for'
del dystretto s'intenda cominciar' il tempo a correr' doi mesi dopo che della morte s'hara
scientia et questa forma si serue dinanti al pta della detta terra per li detti tutori
tanto m tempo feriato et ogni loco honesto esso sedente per tribunale, o non et non ser
uata la detta forma et ordine la datione della tutela p.ta non uaglia ipso iure et
siano tenute infine render' general' ragione et questa medesima forma s'osserue nel
dar' il curator' allo adulto et per il pta della detta terra il quale sara di questo

ricercato si debbia proueder' a petitione del petente et personalmente andar' nella casa della madre et aua o altro loco honesto doue esse starano et essa tutela o cura confirmar' et la sua auctorita et decreto secondo la forma della ragione miterponer' a pena di lib' dieci di dinari per ciascuna uolta che recusasse et similmente sia tenuto di andar' a miterponer' lauctorita et decreto a petitione di qualunq; lo recercara sopra qualunq; altro contratto che bisognasse &c.

Delli alimenti delli pupilli R.ca LXVIII:

Statuimo et ordinamo che li tutori et curatori generali siano tenuti et debbiano far' un mese dopo la loro electione dimandar dinanti al pt'a della detta terra et far' discerner' et dechiarar' li alimenti alli loro pupilli et adulti et il pt'a dinanti al quale saranno domandate le dette cose sia tenuto et debbia essi alimenti decerner' ordinar' et dechiarar' infra quindici di col conseglio di dua parenti o affini delli detti pupilli o adulti se li hauerano altramente col conseglio di dua bom homini comuni delli detti pupilli o adulti sumariamente senza strepito et figura di giuditio omessa ogni solennita di ragione a pena di lib' uinticiq; di dinari li essi tutori o curatori saranno negligenti nelle cose predette da farseli pagar' per esso pt'a il quale sia anco tenuto et debbia ogn'altra causa di alimenti che se domandasse dinanti alui cognoscer' et diffinir' sumariamente com'e detto infra li detti quindeci di dal di della fatta petitione et che mi alcuno delli detti casi a misun sia licito dir' o oprar' alcuna cosa in contrario ne opponer' de nullitate et se opponera non uaglia ipso iure et per misuno modo sia uduto et nelle dette cause di alimenti non si pagbino capisoldi

Che misuno possa esser' tutor' d'alcuno escetto non fosse nato nella terra di Monteleone R.ca LXIX:

Statuimo che misuno o misuna quale non fosse nato o nata nella terra di Montelcone o suo contado et dystretto da padre che sia nato in essa terra posser' tutor' o tutrice di alcun pupillo o pupilla nati o non nati in detta terra o suo dystretto et di esso pupillo o pupilla tutela o cura receuere ne receputa administrar' presuma a pena di lib' cinquanta di dinari da tollerse a chi contrafara et il podesta della detta terra a petitione di qualunq; il domandara sia tenuto riscoterla con effetto da quelche contrafava nelle pte cose et nelle mano del Camorlengo della detta terra receuente per esso comune faccia con effetto peruenir' et mientedimeno la detta tutela o cura receputa o che receuera et la sua administratione sia di misun momento efficacia et ualor' per aucta del presente statuto Ma essa tutela et cura si debbia far' et sia per electione di persone attinenti a esso pupillo o pupilla in piu prossimo grado liquali siano nati nella detta terra o suo dystretto com'e detto et di legittima eta et si accadera alcune pupille una o piu fossero nate nella detta terra o suo dystretto et uolesserole maritar' a alcuni che non fossero nati o nate nella detta terra alhora sia licito alli parenti delle dette pupille o pupilla et li loro beni pigliar' et le persone detener' per loro libito et et uolonta senz'alcuna pena et bando statuti reformationi et lege che parlassero in contrario nonostante

Del curator da darsi alli beni R.ca: LXX:

Statuimo et ordinamo che s'alcuna persona comparira in giuditio dicendo uoler' domandar' alcuna cosa nelli bem et hereditá d'alcun morto et giurara ad sancta dei euangelia corporalmente toccando le scrittur' non sapendo chi se siano lheredi del detto morto per testato: o ab intestato allhora il ptá dinanti al quale comparira sia temuto et debbia a petitione di esso petente fara proclamar' et bandir' una uolta et duoe uolte in diuersi di publicamete et palesamente per il trómetta, o balio al banco della ragione et dinanti alla casa delhabitatione di esso morto che qualunqs uolesse esser' heredi tal morto, o li soi bem defender' debbia cómparir' dinanti da lui a respondersi di ragione a tal' petente infra termine di doi di per ciascuno bando et baste che il bando, o proclama si faccia delli heredi sotto nome appellatiuo etiamdio se nominatamente non se ricercano et fatti li detti bandimenti et passati li detti termini si insun comparira et dira esser' herede, o uoler' esser' del detto defunto et li bem di esso uoler' defender' sia temuto et debbia il detto ptá a petitione del petente prounciar tal hereditá uacar' et esser' uacata et a essa hereditá et bem douersi dar' il curator, o li curatori et fatta la detta prouncia sia temuto far' citar' et ricercar' per il trometta baliuo premisso il sono della tromba, o proclamatione del balió al banco della ragione quando la ragione se rende sotto nome appellatiuo tutti quelli che diranno esser' creditori della detta hereditá con termine da douerseli assignar' in detto bando, o proclama a arbitrio del ptá infra al quale termine si comparirano alcuni et diranno esser' creditori il detto ptá sia temuto et debbia con uolonta et consentimento di quelli che diranno esser' creditori, o della maior' parte di essi eleger' un bono et idoneo delli parenti et affini del detto morto per fino in terzo grado computando secondo la ragione canonica et dar' il curator' della detta hereditá et bem il quale curator' eletto sia tenuto et debbia la detta cura accettar' et sia constretto et sforzato accettarla per il detto ptá con remedij opportuni et sia temuto tal curator far' l'inuentario delli bem della detta hereditá et iurar far' le cose utile et lassar' le inutile et debbia dar' idoneo fideiussor' uno, o pui de fidelmente et legalmente esercitar' l'officio della cura et la detta hereditá et bem defender' et seruar' le dette cose et tale curator' sia hauto per legittimo et non si possa contra la sua persona alcuna cosa dir' et opponer' et si sara opposto l'opponente non sia audito.

Del Inuentario da farsi per li parenti et affini di alcuno morto R.ca: LXXI:

Statuimo et ordinamo perche molte uolte le done che remangono uidoue celano et occultano non tanto li suoi bem mobili ma anco li bem et cose del loro marito morto per la qual cosa li heredi et creditori sono defraudati Per tanto dicemo che nel di nel quale mor' il marito, o nel di sequente che sara saputa la morte del detto marito doi delli pui prossimi parenti del marito li quali si trouarano allhora nella terra di Monteleone et suo distretto siano tenuti far' l'inuentario con rogatione di notari secondo la forma del statuto di tutte le cose et bem che se trouarano nella casa di esso morto, o in altri lochi tanto di bem di essa dona quanto alli bem del detto morto et si contrafarano di fatto incorrano nella pena di lib Viticinqs di dmari d'applicarsi al comune di detta terra et suo ptá et qualunqs fara impedimento al detto inuentario che non si faccia per li detti parenti non lassando essi intrar assieme col noto Jo: ma ascondendo le cose et bem del detto morto dellequale se deue far' l'inuentario, o per qualunqs

altro modo, o che sia la dona del morto, o altra persona sia punita et condenata in libre cinquanta di danari per ciascuno et ciascuna uolta & il pt̃a sia tenuto alla detta pena a petitione di detti parenti andar al detto loco et far far l'inuentario sopradetto prestando primamente il giuramento alla donna di esso morto di douer consignar tutti li beni et cose nonostante alcuna contraditione & accio che il detto statuto si osserue et habbia loco ciascun podesta sia obligato farlo leger in consiglio del commune, o uero farlo bandir per la terra di Monteleone nel primo mese del suo officio a pena di lib. uinticinq. di dan.

Dell'inuentarij et loro forma R.ca: LXXII:

Statuimo et ordinamo che con cio sia cosa che l'errore comune si serue per lege et li dotti et l'insegnati alcuna uolta erano nel far del'inuentarij Per tanto dicemo che tutti et singuli Inuentarij che se farano per alcuni si facciano nella forma infrascritta facendo prima il segno della uenerabil ✠ dicendo nel nome di dio et tal con beneficio d'inuentario sapendo esser tenuto a far l'inuentario delli beni del detto tale predefuncto premisso prima et fatto il bando per il balio a alta uoce in genere al banco delle cause ciuili del detto comune chiamati tutti li creditori legatarij tutori et fideicommissarij del detto gia morto et ciascuna ltra persona laqual uorrano esser p̃nti a far detto Inuentario et qualunq. uorra nelle dette cose opponer, o contradir comparisca fra il termine et loco detto a opponer et contradir cioche uorra et essi creditori aspettati nelhora debita et nisuno comparendo nel loco delli quali s'alcuno sara agionticí l'infrascritti tre boni huonmini cioe premesso il segno uenerabil della santa ✠ il p̃nte Inuentario delli detti beni in questo modo far procuro ponendo et descriuendo per ordine nel detto Inuentario tutte et singole cose et beni del detto tale lequale cose et beni nel detto inuentario poste et descritte essa scrittura sia hauto per uero inuentario et se ci lassara di scriuer alcuna cosa dolosamente, o malitiosamente et per sua colpa sia punito secondo la forma della ragione et diece lib. di dinari et il detto Inuentario uaglia et tenga benche l'altr. solennita della ragione in essa no siano poste et habbia fermeza et effetto come si esse fossero osseruate tutte le solennita che si ricercano di ragione nel far l'inuentario con questo che l'inuentario et al far di esso precede la citatione in general proclama delli legatarij fideicom̃issarij et creditor. del dc̃o tal auanti al banco della ragione o auanti la casa delhabitatione del detto morto laqual citatione, o proclama si faccia un di per laltro et nella detta citatione o proclama se dia lhora nella quale si debbia far detto inuentario Agiongendo alle sp.te cose che l'inuentarij che sono fatti per fino a quest'hora et che da questo impoi si farano scritti per mano di publico notario et soscritti per mano de l'altro not.o publico hauendoci doi o tre testimonij secondo la forma delli statuti uagliano et tengono di ragione et contra li detti inuentarij no si possa alcuna cosa opponer per alcun altra solennita o messe in forma et modo di far essi inuentarij et chi opponera non sia udito nonostante alcuna dispositione di ragione et d'alcuni statuti che parlassero in contrario Ma se chi fara l'inuentario sara donna alhora il detto Inuentario si possa far alla casa di essa dona o auanti la detta casa delhabitatione d'essa dinanti a qualunq. giudice che hauera pt̃a in questo Al qual loco detto giudice sia tenuto andar et lautorita interponere secondo la forma delli statuti Ancora piu chiaramente agiongendo che nisuno herede di qualunq. stato et conditione ce sia possa pigliar hereditá con

beneficio d'inuentario ma solamente sia tenuto a qualunq̃ il domandara in giuditio ,o fuor' di giuditio risponder' chiaramente se uole esser' herede o non escetto non domandasse termine a deliberatamente risponder' nel quale termine li sia dato secõdo la forma delli statuti et chi contrafara cada in pena di cento lib' di pm, escetto per suo contumacia non fosse pro herede secondo si contiene nel detto statuto ꝛc

Che nisun sia cõstretto a dar' bestie a uittura senza prezzo R.ca LXXIII:

Statuimo et ordinamo ch'el ptà ,o altr' officiale della terra di Monteleone non possa constrenger' ne far' constrenger alcuno a dar bestia a uittura senza prezo ma per lo prezo per li fatti del comune s'e usato di dar' a uettura datali prima sufficiente cautela sia obligato a darli et s'el ptà ,o altr' officiale ,o alcuno della soa famiglia pigliara alcuna bestia a uettura et faraqli alcuna magagna ,o moresse sia tenuto emendarlo del suo et non delli beni del comune et della emendatione non si possa proponer' ne parlar' in conseglio a pena di lib' Vnticinq̃ di dinari et nisuno lo possa proponer' et ne altri sop.a la preposta arengar' sotto la detta pena et se l'ambasciatori andarano in seruitio del comune et il cauallo li caualli ,o muli ,o altri animali moressero per morte subitanea ,o altrimente si quastassero senza colpa de chi el caualca et de chi il mena alhora non sia tenuto a emendarlo ne chi el mena ne ancho il comune Agiongendo alle pre.te cose et dechiarando che s'alcuno menara alcuna bestia per li fatti del comune et quella bestia fosse magagnata per defetto de chi la mena esso sia tenuto a emendarla, escetto che la magagna uenesse per presto caualcar' a cõmandamento delli s.P.m questo selli debbia emendar' le spese di esso comune Ma si essa bestia fosse magagnata ,o moresse senza colpa et diffetto di esso comune ,o de chi la mena alhora uada alle spese del padron' della bestia et queste cose sia tenuto de prouar' quello che mena la bestia et questo medesimo s'intenda et habbia loco quando la detta bestia se menasse per qualunq̃ spetial persona laqual non andasse per fatto del comune et che sempr sat tenda alla colpa ,o defetto de chi la mena se ce e non ꝛc

Delle credenze da nõ farsi al ptà et sua corte R.ca LXXIIII

Statuimo et ordinamo che nisuno della terra di Monteleone et suo distretto debbia far alcuna credenza di qualunq̃ cosa al ptà et sua corte ne a essi alcuna cosa prestar ,o deponer' senza licentia delli s.P. della detta terra et questo s'intenda nelle cose che' fossero di ualor' di lib' dieci di dmari ,o da quello in su ma se dieci lib' in giu sia licito senza la detta licentia et chi contrafara da esse lib diece et da quello in su cada in pena di lib' Vnticinq̃ di dinari et le sp.te cose il sp.to ptà sia tenuto farle bandir' nel prmo mese del suo officio ꝛc

Dell'instromenti et altr' scrittur' da rendersi dalli creditori alli debitori R.ca LXXV:

Statuimo et ordinamo che tutti et singoli creditori che debbiano receuer' dalli loro debitori subito pagato il debito ,o fatto il deposito di esso debito appresso a persona fidedigna sicura et cauta non parente ne affini del deponente con rogatione di notario che stipula'

in nome del creditor alhora si esso debito riceuera sia tenuto et debbia restituir al debitor le cautioni instrumenti et scritturi del debito si lhanno publici et far mistro di final quietatione di detto debito sel detto debitor come detto hauera pagato o fatto deposito et farli cassar delli rogiti et protocolli del notario a ogni petitione del detto debitor et suoi heredi et si alcuna delle predette cose recusara far paga di pena soldi cento per ciascuna fiatta et cadase dal detto debito &c

Del sacramento delli giudei R.ca: LXXVI

Statuimo et ordinamo che il pta et officiale della terra di Monteleone per il quale sara necessario per suo offo o apetitione dalcuna special persona dar giuramento alli giudei li debbia dar in questo modo cioe farle toccar le scritture hebraice con mano dicendo io officiale del comune di Monteleone te coniuro per il nome di dio del cielo et della terra dio disrael et per quel dio che mando al populo suo disrael io so il dio tuo che te trasse di terra degitto di casa di seruitu, o per quello dio che ti comando non giurar il nome de dio tuo a falsita perche non magnifica dio quello che giura il nome suo a falsita et se confesserai la uerita alle parole che tho detto, o a quelle che iote dico sopra lequale debbia responder la uerita uenghi sopra a te et lheredi tuoi et heredi delli heredi tuoi tutte le benedittioni lequali sono scritti nelli cinq libri della lege che dette domenedio a Moises nel monte sinai et se tu responderai et non dirai la uerita et preuaricarai il detto sacramento toccando le scritture corporalmente possa sopra di te et detti tuoi heredi et heredi dell'heredi tuoi tutto il bestiame il qual se contiene nel libro di moises et non cesse date oretane lepra ne palo mi mano ne te perdone idio se preuaricarai nel detto sacramento et che te metta da canto a male di tutti li altri hebrei disrael con tutto il bestiame del parto che e scritto nel libro delli hebrei della lege di moises et questo sacramento debbia far senza misuno ingano et che non possa in questo sacramento misuna magagna agionger sino come domenedio comise &c

Da chi remanesse in possne nelle cose uendute peresso R.ca LXXVII

Statuimo et ordinamo che salcuno fara alcuna uenditione alienatione permutatione o donatione di alcuni suoi beni et dipoi alla uenditione alienatione permutatione o donatione remanera in possessione della cosi uenduta alienata permutata o donata et nella possessione di essa stara per duoi anni continui da computarsi dal di de tal contratto alhora tal uenditione alienatione permutatione donatione sintenda ficitia et simulata et sia per non fatta per lauctorita del pnte statuto perche nella detta terra di Monteleone et suo distretto le parti sono prompti a tal fintioni et simulationi et sintendesse esser rimasto in possessione etiam dio se il detto alienator dica se posseder per nome di quello a chi e uenduta saluo et reseruato che se il detto uenditor o alienator riceua la detta cosa alienata in titolo di alcuna locatione o conditione per certa quantita di danari o per la mutta o altra parte delli frutti delle possessioni o di terra alienata delle quali alienationi appara publico instro alhora il contratto della detta alienatione uaglia et tenga &c

Della tenuta pigliata per aucta d'mstri R.ca LXXVIII

Statuimo et ordinamo che se alcuno hauera pigliata tenuta d'alcum bem contra il suo debitor, o suoi heredi per lautorita concessa a esso nell'mstri delli debiti alhora tal tenuta naglia et tenga senz'alcuna solennita salua sempr la ragione di qualunq terza persona et che possa esso domandator et suoi heredi far essercitar tutti et singuli patti et conuentioni m scritto et poste m esso mstro del debito, o di qualunq altr mstro licitamente senza pena facendosi prima la requisitione de esso debitor per il creditor, o suo procurator dinanti al Pta che paga il debito et esso debito non pagando fra cinq di alhora possa esso domandator et sia li licito far tutte et singole cose predette con questo che essi patti et conuentioni siano fatti et fatte per persone habili a contraher et a far patti et conuentioni et quello che sara secondo la forma delle dette conuentioni habbia piena fermeza Ancora statuimo che tutte conuentioni et patti liciti et honesti fatti tra alcum a questi habili delliquali apparera publico mstro debbianose osseruar integramente et precisamente per essi contrahenti et le predette cose tutte habbiano loco nelle cose pnti et future et sel pta sara negligete nelle Cp.te cose na cõdenato per li scindicatori m lib Lta di din dapplicarsi al cõe della dta terra

Delle ferie da seruarse nelle cause ciuili R.ca LXXIX

Statuimo et ordinamo che li feriati nelle cause ciuili siano tenuti li di et tempi mfrati cioe el di della natiuita di m̃o signor Jesu xp̃o cõ doi di precedenti et tre di sequenti a essa festa s.to siluestro il di della circuncitione la pasqua del'epiphanie s.to Anto del mese di genaro tutti li di della dmica tutte le feste della beata Virgine maria della concettione annunciatione assuntione purificatione natiuita tutte le feste delli apli et delli euangelista di s.to Biasio il di de carneuale il di della cener tutti li uenerdi del mese di Marzo et tutti li uenerdi della quadragesima grande assieme col giouedi uenerdi et sabbato della settimana santa di s.to gregorio san Hier.mo sant'Ambrosio san benedetto la pasqua della resurettione di m̃o sig.or Jesu xp̃o con tre di sequenti dopo a essa festa di s.ta croce del mese di Magio et di settebre el di della pasqua rosata con doi sequenti dopo a essa festa el di della festa del corpo di xp̃o el di dell'ascensione m cielo del m̃o signor Jesu xp̃o s.ta maria madalena s.to lorenzo la decolatione et natiuita di san Joanbapta s.to Agostino san francesco s.to Cramo cõ un di precedente et doi di sequenti a essa festa sant'Anto di padoa sant'Angelo del mese di magio et di settembre della festiuita di omnia santi san saluator san Martino s.ta Caterina s.to Nicolo del mese di decembre s.ta lucia et li di nelli quali se inducono le ferie del meter lequale ferie siano et comincianosi di calende del mese di luglio per fino alla festa di s.ta Maria d'Agosto incluiuamente, Agiongendo et dechiarando che tutti li termini dati et prefisi dal statuto del comune di Monteleone o dal pta siano continui et non utili non preudicando al statuto posto m li straordinarij sub R.ca che parla delle chiese miserabili persone &c et altro statuto che altramente disponesse cõ questo che se l'ultimo di del termine sara feriato alhora cada nel'altro di et hora giuridica immediate sequente &c

Che chi ha la possessione nella sua estima possa peter la datiua da chi la possede R.ca LXXX:

Statuimo et ordinamo che qualunq ha la poss.ne laquale si trouasse scritta nella sti=ma d'alcun della terra di Monteleone il qual della detta possessione hauesse pagate le datiue in comune della terra di Monteleone il detto tal possessor uno, o piu liquali teneranno la detta possessione sia tenuto et debbia il ptà sumariamente et de fatto per rata di tempo che essa possessione hauera posseduta constrenger esso possessor a pagar et re=far al detto tale tutte datiue et collette lequali legitimamente apparera esse hauer pagate per il tempo passato nonobstante qualunq prescrittione della detta possessione a pena di lib. uinticinq di din. da pagarsi per ciascuno official che contrafara nelle p.te cose &c.

Che chi non paga le datiue et altr fattioni al comune non possa hauer officio R.ca LXXXI:

Statuimo et ordinamo che qualunq della terra di Monteleone et suo distretto non responde al detto comune le datiue et collette et altr esserciti reali et personali per se, o per altri non possa hauer alcun officio nella detta terra et suo distretto et se sara eletto la detta elettione non uaglia ipso iure et li elettori siano puniti in cento soldi di dinari per ciascuno et per ciascuna uolta et si tale eletto il detto officio accet=tara sia punito in lib. dieci di din. et si fosse imbussolato a breui a tal sara eletto et estratto tale elettione, o estrattione non uaglia ipso iure &c.

Che chi ha poss.ne nella estima d'altri sella facci poner nella soa estima R.ca LXXXII:

Statuimo et ordinamo acciò che le datiue del comune di Monteleone et suo distretto meglio si cogliano et si essequiscano da tutti huomini et persone della detta terra et distretto per il pnte statuto dechiaramo che qualunq hauera descritte sue terre et possessioni nel catasto del detto comune sia tenuto et debbia in termine d'un mese dal di della publicatione del pnte statuto a ogni requisitione di quello nella cui estima sta farle poner et scriuer nel loro catasto et estimo et chi contrafara paga pena di dece lib. per ciascuno et ciascuna uolta laquale pena per il ptà di essa terra se li toglia de fatto da quelli che contrafaranno et siano tenuti delle pre.te cose far inquisitioni una uolta il mese durante il loro officio et quelli che se troua=ranno colpabili punir et condennar alla pena predetta &c.

De chi ha le poss.ni et nò selle fa poner al catasto R.ca LXXXIII:

Statuimo et ordinamo che chi tiene et possede, o ha alcuna poss.ne o piu nel terr.io di Monteleone, o suo distretto nò allibrata nel catasto del comune della detta ter=ra sia tenuto et debbia tra un mese dal di della publicatione del pnte statuto le pre.te possessioni far stimar et allibrar et descriuerle nel catasto del comune della detta terra et non lo facendo perda il dominio delle dette possessioni et esse poss.ni siano et appliconsi al comune pre.to et se per lauenir acquistara alcuna poss.ne sia tenuto esse farle descriuer et allibrar nel catasto predetto fra un mese dapoi che esso hauera acquistate alla pena predetta et s'alcuno nò hauesse niete acatastato nel detto comune allhora si faccia alibrar nel catasto predetto per

la persona sua in lib. Vinticinq. infra un mese dal di della publicatione del pnte sta
tuto ma si sara forestiero et habitara nella detta terra di Monteleone, o suo distret
to per quattr'anni et non sara acatastato in alcuna cosa nel catasto similmente tra
un mese doppo li detti quattr'anni per li quali habitara nella detta terra, o suo dis
tretto per la persona sua in libre XXVI nel suo catasto si faccia alibrar et non lo fa
cendo tanto il predetto che non ha niente quanto che il detto forestiero incorrano
in pena di lib. dieci per ciascuno che contrafera &c.

Che il pre per la ltima delli figlioli no sia molestato Rca. LXXXIIII.

Statuimo et ordinamo che il padre per il figliolo per uigor d'alcuna condenna
tione, o bano, o per qualunq. altra cagione per la ltima ch'e debita a esso figliolo per
insun modo sia molestato, o inquietato ne molestar ne inquietar si possa nonostate
alcuna lege, o reformanza fatta in contrario laquale in questo cassamo et anullamo
et l'officiale che nelle pte cose contrafara incorra in pena di quaranta fiorini et cio
non habbia loco nelle inuirie et offensioni che se facessero contra le persone delli s.
priori della terra di Monteleone, o alcuno di loro &c.

Che l'officiali non si debbiano scindicar fra il tempo del loro officio Rca. LXXXV.

Statuimo et ordinamo che li s. P. della detta terra, o alcuno di essi no presumeno
da loro stessi ne meno proponerli in alcun conseglio de sindicar, o far sindicar alcuno
pta, o altr'officiale il quale sia stato in offo, o uero stesse a quelhora in essa terra
auanti la fine del loro officio et chi contrafara cada in pena di cento lib. per cias
cuno delli s. P. che tal scindicar ordinasse o concedesse, o uero che proposta ne
facesse in conseglio et nella medesima pena s'intenda esser incorso chi altramete
consultasse, o arengasse laquale pena li si faccia pagar senza diminutione al
cuna et applichisi alla coita preta et il cancelliero che se rogasse delle cose pte
incorra nella pena di lib. Vinticinq. da toglerseli di fatto come disopra & il pta
il quale si trouara alli tempi et saranoli note et manifeste le dette cose et non
procedara contra li detti priori consultor et cancelliero et ciascun di essi liquali
contrafacessero nelle cose prete incorra nella pena di fiorini Vinticinq. per ciascu
na uolta liquali selli debbiano retener al sindicato del suo salario per il camor
lengo del comune della detta terra.

Delli caposoldi da pagarse nelle cae ciuili Rca. LXXXVI.

Statuimo et ordinamo che in tutte le cause ciuili lequali uertano dinanti al
pta della detta terra et soi officiali di qualunq. quantita et suma si sia si deb
biano pagar li capisoldi a ragione di un bolognino per fiorino liquali per le parti
che li pagarano si debbiano effettualmente et incontanti quando sara il tempo
pagar metter nella cassetta della coita in pntia del cancelliero il quale sia
tenuto et debbia tenerne particolar cura escetto detti capisoldi non si possa
no ne si debbiano pagar nelle cause delli alimeti nelle cause sumarie quali

non ascendono la suma di soldi cinquanta in le cause compromittibili tra pareti sopra di quelle cioe che non si agitano auanti al tribunal del detto ptà et se nell'uno et nell'altro caso non seruara la forma preta ogni escettione che sopra di cio nascesse sia et esser debbia ipo iure nulla et di niun ualor et niun official tale essecutione comesse senza esser pagati capisoldi possa essequir sotto pena di dieci lib' da retenersi del salario del podesta al sindicato Agiongendo alle prete cose che se dinanti al detto ptà per le parte si uerra ad alcuna contestatione de lite et negatione delle cose domandate in questo caso il detto ptà et officiale siano tenuti et debbiano far pagar li capisoldi alle dette parti la mita per ciascuna di esse et se alcuna delle parti a tal'atto di contestatione fosse assente quella parte che e pnte li debbia pagar tutti reseruandoli l'attione de repeter dalla parte assente ogni uolta che nella causa a suo fauor per il giudice sara pronunciato et li detti pagamenti se intendono farsi come disopra effettualmente et incontanti auanti che le parti o la parte parteno o parta di palazo et altramente sequendo tutti l'atti che in detta causa si facessero ipo iure siano nulli et di niun ualor s'intendano etc.

Che chi sara ricercato da qualunq official del giuramento sia tenuto giurar Rca. LXXXVII

Statuimo et ordinamo che qualunq della terra di Monteleone suo distretto et forestiero sara ricercato pigliar il giuramento da qualunq official della detta terra et et da sri Massari et cancelliero della detta coita sia tenuto pigliarlo responder et dir la uerita sotto pena di cento soldi da tollerseli da qualunq contrafara de fatto et sia applicata al detto comune et tante uolte se agraue in la detta pena quante uolte contrafara sinche hauera giurato et resposto della uerita et questo habbia loco in tutti casi doue ricerca testimonianza informatione et altre cose etc.

Come li debitori debbiano ceder alli beni Ra LXXXVIII

Perche molte uolte s'e uisto per il passato alcuni debitori hauer ceduti alli loro beni piu presto per poltronaria che per pouerta pretermettendo ogni erubescentia et accostandosi a una tanta uergogna in graue dano delli loro creditori et dano a ogniuno pessimo essempio Per tanto accio simili huomini s'habbiano da tal uitio abstener et ingeniarsi et sforzarsi far il debito Statuimo et ordinamo et reformamo che qualunq uorra ceder alli soi beni sia tenuto et debbia un di per laltro imediate sequente far citar tutti et singuli soi creditori al banco della ragione nelhora iuridica dinanti al ptà della detta terra per tribunale sedente et fatta la dimanda per esso debitor di uoler ceder alli beni suoi dinanti a esso ptà nelhora della citatione predetta il detto ptà alhora faccia pigliar il detto debitor et cosi preso il faccia menar nelle scali del palazo di detto ptà et premesso il sono della tromba o la uoce del balio et citati di nouo per il detto balio alta uoce li dti creditori faccia esso debitor con le parti posteriori poi li pani dereto percoter nella pietra delle coppe che sta in piaza sotto le scali del palazo del detto ptà una uolta al meno per ciascuno creditor et al meno per un'hora d'erologio debbia star et dimorar nelle scali predette et poi sia licentiato et uenendo poi a meglior fortuna di beni sia obligato

alli suoi creditori et possaseli per essi creditori hauendo modo da pagar far far lesse
cutione reale de fatto sopra li beni che li fossero suenuti et la cessione fatta altramente
sia nulla et di niun ualor et non releue esso cedente et in questo prezo a essi credi
tori non corra alcuna prescrittione cose che fosse in contrario nonobstante etc.

Che li forestieri che hano poss.m nel nro Terri.rio per le datiue da imponersi a dette poss.m per il nro comune si possa astreger uno per tutti R.ca: LXXXIX:

Statuimo et ordinamo acciò le datiue del catasto senza subterfugij si possino
riscoter dalli forestieri che douessero esse datiue pagar al nro commune in questo modo cioe
che fatta prima la monitione per la nra coita a quello loco doue li homini di esso hauerà
no a pagar dette datiue possa uno per l'altri debitori che douessero dette datiue pagar
strenoersi o pagar per tutti di fatto et questo habbia loco tanto per il tempo passato qua
to per l'auenir

152.

LIB.o 4.

Incomincia il Libro delli Bannidati

Che sia licito a ciascuno remenar li Ammali alla corte R.ca: I:

Statuemo et ordinamo che sia licito a ciascun della terra di Monteleone et suo dystretto rimenar et far rimenar alla corte della detta terra tutte le bestie che trouarano nelle soe terre campi seminati horti Vigne pastini prati et selue et in qualunq.s altri luochi et beni dessero damni posti nella terra predetta suo territorio et dystretto et sia licito alli padroni delli detti beni et possessioni di tolier li ferramenti arme cappe et altre cose che portassero tanto a quelli che danno dano quanto a quelli che guardano l'animali nonostante alcuno statuto et ordinamento che parlasse in contrario et esse robbe retenesse per finche sara integramente satisfatto del dano receuto et il p.ta et ciascun altro officiale della detta terra debbia le pre.te osseruar sotto uinculo di guramento et a pena di libre' Vinticinq.s di dinari con questo pero che quel padron delle possessioni et beni qualito ghiara alli dano danti alcun pegno o cosa com'e detto disopra sia tenuto et obligato el di medesimo al p.ta o altri officiali notificarlo et consegnar detti pegni con rogito del cancelliero

Che quelli che dano danno nelle possessioni non acatastate non paghino pena R.at: II:

Statuimo et ordinamo che tutte quelle persone quali darano dano con bestie o manualmente in alcune possessioni frutti et arbori di esse tanto siluate come lauoratiue tanto di forestieri come huomini della terra esistenti nel nro territorio et non estimate ne acatastate al catasto della detta terra per lequali li padroni di esse non sentino pesi reali ne personali ne di quelle pagano datiue al detto comune ordinamo et reformamo che non siano tenuti a alcuna pena et meno a emendatione dalcun dano Ma possano impune far pascer et tagliar come li fossero possessioni et beni della detta m.a Comunita ne di quelle li possa far accusa ne Inquntione alcuna et il p.ta ne altri officiale non possa far essecutione Ma questo non uolemo habbia loco nelle possessioni della chiesa &c

Delle bestie che dano dano nelle Vigne Horti et de chi falciano biadi R.ca: IIII:

Statuimo et ordinamo che s'alcuna bestia grossa cioe cauallo giumenta mulo mula boue asino porco capra o altra sorte di simil bestie grosse dara dano da calende di marzo

fino alla festa dommia santi nelle uigne et horti il padron delle dette bestie siate
nuto pagar per pena per ciascuno delli detti animali soldi quaranta per ciascuna
bestia et per ciascuna uolta senza diminutione Ma s'alcuna bestia minuta dara
dano nelle dette uigne, o horti nelli detti tempi sia temuto il prone di esse per ciascu-
bestia et ciascuna uolta pagar mi comune soldi dieci Ma se da calende di nouembre
et per tutto il mese di febraro se alcuni delli detti animali grossi sopranoiati dara da
no nelle dette uigne et horti sia temuto il padron di essi animali per ciascuno d'essi
pagar soldi uinti senza diminutione alcuna Ma se nelli detti tempi alcuna bestia
minuta dara dano mi uigne et horti sia temuto il padron di esse pagar di pena sol-
cinqs per ciascuna bestia et per ciascuna uolta et se alcuno nelle uigne et orti p. dara
dano con galine pulli oche o anatr da calende di Marzo fino alla festa d'omnia
ssi paga il prone d'esse un sol: per ciascuna et per ciascuna uolta et da cal: di nouebr
per tutto febraro paga mezo soldo Ma s'alcuna bestia grossa predetta da cal: di marzo
per fino che saran carpite et metuti dara dano m grano cànoue faue miglio spelte orzo
rapa et altri biadi et legumi il prone di esse sia temuto pagar di pena per ciascuna
bestia grossa et per ciascuna uolta soldi quindici et per ciascuna bestia pecorina et ca
prina soldi doi per ciascuna et ciascuna uolta et per ciascuna galina pullo, o anatra
doi quattrini et per ciascuna uolta et mi tutti li altri tempi li patroni di essi ani
mali respettiuamente intendendo paghino la meta della detta penae et espressa
mente intendendo che mi tutti li casi sopradetti le pene respettiuamente di notte
douersi dupplicar et li proni di essi animali et bestie siano temuti rifar li danni a
tutti quelli che damno hauessero riceuto del qual dano la emenda s'intenda esser
tanto quanto, e la pena di quelle bestie che hano dato dano se il padrone che
ha riceuto il danno non uolesse farlo estimar ma uolendo far stimar detto dano
receuto sia in suo arbitrio quale stima et dechiaratione si debbia far per duoi
prossimi Vicini della contrada et non forestieri da eleggersi uno per il pta o suoi
officiali et laltro per quelche ha patito il dano il quale dano et emenda di esse
il ssto pta et officiali debbiano far emendar sumariamente de fatto senza strepito
et figura di giuditio Agiongendo che s'alcuno accusara altri hauerli dato danno
nelle soe possessioni allhora tanto della pena del dano quanto dell'estimatione di
esso si stia et credasi al giuramento del'accusator per fino nella quantita di Vinti
soldi et tanti dell'emenda con questo che il prone debbia con suo giuramento es
primer et dechiarar quant importa il dano pre: perche molte uolte accade il dan
no non gionger alli detti Vinti soldi et l'Animali che fossero in loco dannoso ancor che
non dassero dano in quelhora siano temuti alle pene ssc et qualunqs sara accusa
to denunciato o trouato dar dano personalmente o con bestie negasse la possi
doue, e fatto il dano esser di quello che se ne fa prone et non lo prouasse sia temuto
oltra alle dette pene in lib' diece di pmari et a refar le spese dano et interesse
ma da uinti soldi in su sia temuto di prouar per suo proprio giuramento co un
testimonio fidedigno ma la estimatione o refettione d'emenda da Vinti soldi in
sii si faccia come detto disopra ma si alcuno delli detti animali dara dano in
alcuno delli lochi ssc et sara trouato per l'officiali di dammi dati della corte della
detta terra debbia crederci detto officiale con un testimonio degno di fede il qual
testimonio possa esser del numero delli detti officiali et si alcuno falciara a
prano o biadi per dar all'animali in sara orzo spelta o farr in lib' dieci di

dinari sia punito et si sara grano in lib. Vinticinq. senza diminutione et rifaccia
il daño al padrone duplicato et in questo caso se stia circa l'emenda al giura.to
di quelche il damno receuesse & se l'officiale di danni dati nelle pre.te cose, o al
cune d'esse contrafara incorra la pena di lib. Vinticinq. di din. et la capra qn.
dara daño nelle canape sempr' s'intenda et debbiase connumerar' per bestia grossa
et tanto sia la pena de chi da daño alle canape inpiede quanto che quando e spasa
nelli Campi, o altri luochi et chi personalmete desse daño nelle detti vigne et horti
s'intenda esser' incorsi nella medesima pena &c.

Della pena de chi toglie spini, o altri legnami delle fratte R.ca IIII:

Statuimo et ordinamo che nisuna persona tanto maschio come femina da ott'anni in
suardisca ne presuma toglier' spini legni frasche et altri atturmi stante per atturme
di vigne horti poss.m di biade di legumi de prati et altr' simili et chi contrafara sia punito
in lib. cinq. di din. di fatto per ciascuno et per ciascuna uolta et per li minori sia tenuto
il pre per il figliolo et il prone per il fameglio et il tutor' per il pupillo et similmente
nell'altri danni che li detti minori facessero et siano obligati al'emenda del daño
del quale si debbia star' alla relatione, o giuramento del patiente detto daño &c.

Della pena de chi desse daño a toglier' prete o legna d'altri R.ca V:

Statuimo et ordinamo che s'alcuno dara daño a alcuna persona o fara furto di notte
di legna, o prete in qualunq. loco essistenti quelche contrafara paga di pena dieci lib
per ciascuno et ciascuna uolta et sia tenuto all'emenda del daño fino in Vinti soldi et
si piu fosse il daño si debbia far' stimar' per li stimatori da elegersi come disopra et
della pena fino in cinq. lib. si stia al sacramento de chi pate il daño et co un testimonio
degno di fede fino in dieci lib. et s'el daño sara di giorno nelli pre.ti lochi paga quaranta
soldi di pena senza diminutione alcuna et sia tenuto emendar' il daño al patiete duplicato

Della pena de chi taglia l'arbori d'altri et il frattale et che sia licito tagliar' li rami che pendeno nella poss.ne d'altri R.ca VI:

Statuimo et ordinamo ch' s'alcuno tagliara frattale o atturme uerde, o secco posti
in qualunq. loco paga di pena chi contrafara soldi quaranta senza diminutione al
cuna et di questo si stia al sacramento dell'accusator' et sia tenuto al'emenda del
detto daño ma se l'atturme, o frattale fosse a termine, o confine alle poss.m d'altri al
l'hora quello de chi ha la possessione appresso il frattale possa tagliar tutto quel frat
tale stesso oltra li termini appresso alla sua possessione Agiongendo che sia licito
senza pena tagliar' li rami delli arbori delli soi Vicini che pendono sopra la soa poss.ne
senza requisitione del padrone de chi fossero li arbori et questo medesimo dicemo
nelli arbori rami fratte pendenti sopra le uie publiche liquali farano impedimeto
a chi ua per la detta uia nonostante alcuno statuto in contrario et il pt.a et ciascuno
officiale della terra di Monteleone a petitione et requisitione del petente li faccia

remouer' a pena di soldi cento da retenerseli del suo salario si sara negligente & che a misuno sia licito tagliar, o far tagliar alcuna sorte d'arbori nelle poss.m d'altri come che sono meta pera cerase noci et mele saluatiche et altri simili arbori fruttiferi sotto pena di lib: Vinti di din, da farsi pagar de fatto senza strepito et figura di giudicio a chi contrafara per ciaschuno et ciaschuna uolta et per ciaschuno arbor et chi tagliasse se alcun ramo di essi il qual ramo menasse frutti paga di pena lib: cinqs per ciascuno ramo et per ciascuna uolta et per ciaschuno chi contrafara chi tagliasse cerque cerri noche salci et altri arbori remonni nelle poss.m d'altri caschi in pena di lib' diece per ciascuno et ciascuna uolta et per ciascuno arbor et chi mozassi rami di essi arbori caschi nella meta della detta pena per ciaschuno ramo et ciaschuna uolta: et siano temuti alla emenda del dano secondo l'estima da farsi come di sopra nelli precedenti capitoli et credese al giuramento del padron come disopra

Della pena de chi desse dano nel groco R.ca VII:

Statuimo et ordinamo che s'alcuna sorte di porci sara trouata dar dano nel groco Zaffarame d'alcuno cauando, o per qualunqs altro modo sia punito il padrone di essi in pena di quaranta soldi per ciaschun porco et per ciascuna uolta et sia temuto emendar il dano al patrone secondo il suo giuramento dupplicato et s'alcun'altra bestia grossa fara dano nel detto grocco sia temuto il padron della bestia a pena di Vinti soldi per ciascuno et ciascuna uolta et per ciaschuna bestia minuta soldi cinqs, et sia temuta al'emenda del dano del quale si debbia star al sacramento di esso patrone fino alla quantita di soldi Vnti di (o)mari ma da quello in su si debbia star alla stima da farsi per doi comicini del detto da elegersi come di sopra et chi personalmente dara dano in detto Zafferame incorra in pena di soldi cento et all'emenda Agiongendo che tal capitolo habbia loco quando il detto oroco, o Zaffarana sara attturato con stimi, o fratte

Della pena de chi facesse dano alla giana d'altri R.ca VIII:

Statuimo et ordinamo che misuno possa menar porci scrofi asini castrati capr pecor Vacche et altri animali a pede delle cerque, o cerri d'altri da mezo mese di settembr fino a mezo nouembr et si alcuno delli detti animali sara trouato a pede delli detti arbori paga il padron d'essi pena di soldi cinqs di dinari per ciascuna bestia et ciascuna uolta et sia temuto alla emenda del dano et similmente a misuna persona sia licito personalmente coglier le dette giande et chi contrafara caschi in pena di Vnti soldi per ciascuno et ciascuna uolta et sia temuto rifar il dano al padrone secondo la stima da farsi per dua huomini da elegersi come disopra si al prone piaceva farlo stimar altramente la emenda sia quant'e la pena

Della pena de chi fosse trouato per l'officiali far danno personalmente o con bestie et negasse il nome R.ca: IX:

Statuimo et ordinamo che qualunqs fosse trouato far dano personalmente, o, con bestie per l'official della detta terra et essendo domandato da loro del nome suo

et del padron sia tenuto et obligato darlo et si contrafara sia punito nella pena di cento soldi et sia tenuto emendar il dano secondo la forma delli statuti &c

Della pena de chi metterse fuoco nelli Monti del comune R.ca X.

Statuimo et ordinamo che s'alcuno mettera fuoco nelli monti del comune et dara dano paga pena di diece lib' di dinari senza diminutione et emenda il dano del patiente et s'el malfattor non si sapera per il pta si debbia proceder per via d'inquisitione &c

Che le bestie non si mettano nelle stoppie R.ca: XI:

Statuimo et ordinamo che niuno ardisca ne presuma metter bestie di qualunq sorte nelle stoppie d'altri quando ci sono le mucchie, o uero appie di biado, o altri minuti escetto le bestie lequale portassero, o fossero atte a portar el detto biado et hauessero stromento, o cariole a questo atti di questo si stia alla relatione dell'officiale et chi contrafara nelle pte cose sia tenuto a pena di quattro soldi per ciascuna bestia grossa, et per ciascuna capra soldi doi per ciascuna bestia pecorina soldo uno et per ciascuna bestia porcina soldi tre escetto che li padroni di esse bestie non prouasse hauer hauta licentia dal patrone della stoppia et prouandolo non sia tenuto a pena, et che niuna persona possa recoglier spica m alcuna possessione d'altri fino che li manocchi non sarano raccolti sotto pena di soldi Vinti per ciascuno et ciascuna uolta,

Delli Inuentioni delli danni dati da farsi per l'officiale del danno dato R.ca XII:

Statuimo et ordinamo che tutte et singule Inuentioni che se faranno per l'officiali delli danni dati della terra di Monteleone habbia l'officiale la mitta della pena et l'altra mita sia della corta che si contiene nelli statuti che parlano delli dati lequal essi officiali siano tenuti et debbiano far peruenir in comune di fatto senza alcuno processo et solemnita di ragione et di tutti quelli che pagarano et delle pene di detti officiali ne debbiano far un libro nel quale scriuano li nomi et pronomi de chi paga le dette pene et la cagione perche paga et sia tenuto mandar la bolletta con li dinari, al camorlengo del comune predetto laquale poi che hara sottoscritta sia obligato rimandarla alli detti officiali ma prima si debbia sottoscriuer anco per mano del canc: del detto comune et registrarsi nel libro del camorlengato

De chi desse dano mozando le Vigne o pergole R.ca XIII.

Statuimo et ordinamo che s'alcuno mozara uite o pergole d'alcuno o altra te quastara se personalmente et di notte paga per ciascuna Vite, o pergola che mozara lib' uintiq di dinari et se sara di di paga la pena di lib: quindeci di dinari et sia tenuto emendar il dano del doppio al dannificato et del dano se stia al sacramento del padrone per fino alla quantita di soldi Vinti et da quello in su si stia alla stima di dua piu prossimi Vicini da eleggersi come di sopra et sia tenuto emendar al patiente detto dano &c

Che nisuno faccia la uia, o a trauerse per la possessione daltri R.ca: XIIII:

Statuimo ancora et ordinamo che nisun personalmente ne con bestie trauersar debbia ne passar, o far la uia per la possessione seminata d'altri et chi contra fara cada in pena di soldi dieci per ciascuna persona et ciascuna uolta se sara personalmente et se sara con bestie paga di pena soldi uinti per ciascuna bestia grossa et ciascuna uolta et sia tenuto emendar il dano et si debbia creder all'accusator per una uolta tanto et da una uolta impoi selli creda con un testimonio et prouandoui sia tenuto alla pena di quaranta soldi per bestia et uinti personalmente & questo habbia loco quando si potra habilmente passar per uia publiche, o uicinale appresso a dette possessioni.

Delli testimonij da prodursi nelli damdati R.ca: XV.

Statuimo et ordinamo che nisun testimonio si possa produrr sopra alcuna probatione di silui prata poss.m biadi et altri frutti parenti, o affini in testimonio per insino in terzo grado secondo la ragione canonica da computarsi et nisuno consorte et producendosi no si debbia amettere per modo nisuno ni meno s'ametta alcun minor di dodici anni a probatione alcuna in danni dati &c.

Che sia licito a ciascuno toglier li pegni, o remenar le bestie alli forestieri che desero dano R.ca: XVI:

Statuimo et ordinamo che sia licito a ogniuno di Monteleone che ritrouasse forestieri nel territorio della detta terra a pasolar co bestie tanto nelli monti silui et sodi quanto nelli altri lochi et cosi chi trouassero tagliar legna, o estraerle toglierli li pegni remenar le bestie et consignarle alla corte et alli s.ri P. che per li tempi sarano et retenerli finche harrano pagata la pena et l'emenda et in questi casi non siano tenuti ne a pena ne a bano ma guadagnino la meta della pena

Della pena de chi togliesse il fieno della Montagna del commune et lo uendesse alli forestieri R.ca: XVII

Statuimo et ordinamo che s'alcuno togliara ad altri il fieno che hauesse falciato, o fatto falciar nel monte di motula et nell'altri luochi simili et quello portara uia caschi in pena di lib. dieci di danari si sara di notte et se sara de di paga soldi cento et sia tenuto restituir il fieno a casa a quello che li fo tolto Agiongendo che s'alcuno presumara uender il fieno della detta montagna, o altri luochi simili del commune di Monteleone a forestieri caschi in pena di lib. uinticinque di denari da essigersi di fatto senza strepito et figura di giuditio et non di meno sia licito a ogniuno di Monteleone et suo distretto ritoglier et ritornar detto fieno cosi uenduto alli forestieri senza pena et senza bano et il fieno sia di quello che lo ritornava &c.

Della pena de chi desse dano a mete et Apie di grano et altri biadi con bestie Rca: XVIII

Statuimo ancor' et ordinamo che s'alcuna bestia dava dano a alcuna meta appia / o serrone o mucchio di quale si uoglia sorte di biado o legume il patron di esse bestie paga di pena per ciascuna bestia grossa et ciascuna uolta soldi Vnti et per ciascuna bestia minuta soldi tre et sia temuto rifar' l'emenda al padron' a stima come disopra si uorra ch' detta stima si faccia altramente perda l'emenda paga tanto quanto, e temuto di pena et il tutto stia in arbitrio di quelche ha receuto il dano Agiongendo che s'alcuno personalmente dara dano nelle sopratti biadi et legumi metuti et carpiti portando uia a suo uso et comodita paga di pena per ciascuno et ciascuna uolta et per ciascuno manocchio che tagliasse soldi Vnti et chi toglieva legumi carputi come disopra fino alla quantita di oua mampoli, o brancate paga di pena soldi Vnti et da quello in su paga soldi dieci per brancata et nell'uno et nell'altro caso le pene di notte' sintendono duplicate et sia temuto pagar' lemenda al patrone che hauesse riceuto il dano secondo la stima da farsi da duoi huomini da elegerse come disopra &c

Della pena delli forestieri che facessero il carbone nelli Monti del comune Rca: XIX:

Statuimo et ordinamo che nisun forestiero arduisca ne presuma in alcun loco del distretto di Monteleone far' il carbone escetto per li fabri del mro comune, o uero far' alcuna cosa, o tagliar' alcuna sorte di legna nelli bem del detto comune, o di special persona sotto pena di diece lib' di dinari da farseli pagar' de fatto et a ciascuno della detta terra et suo distretto sia licito accusarli et l'accusator' habbia la meta della pena & se alcuno forestiero portara, o cauara alcuna quantita, o some di legna dalcuna selua del mro comune, o uero di special persona si presuma hauerle tagliate in quella selua et nella medesima pena possa esser' punito come che se costasse per sua confessione et che nisuno della mra terra et suo dystretto possa menar' alcuno forestier' a tagliar' le legne nelle selue del mro comune per portar' fuora del territorio ne il detto forestiero possa uender' alcuna sorte di legna et portarlo fuora del dystretto di detta terra sotto pena di cento soldi per ciascuno et ciascuna uolta

Della pena de chi togliesse del fieno o paglia d'altri Rca XX:

Statuimo et ordinamo che a nisun sia licito toglier' del fieno, o paglia d'altri senza licentia del prone et chi contrafara paga di pena soldi cento per ciascuno et ciascuna uolta et sia temuto emendar' il dano del doppio et si debbia creder' al giurato del patiente

Della pena de chi negasse il danno Rca: XXI:

Statuimo et ordinamo che quello che sara accusato d'alcuno dano dato con bestie se nel tempo della sua accusa negara et poi infra diece di dapoi la sua negatione sara prouata contra esso per un testi: dhauerlo iusto paga l'accusato per la detta negatione et per pena, sol: 40: oltra la pena incorsa delle bestie et sia emendar il dano al padron' &c

Della pena de chi facesse l'herba nelli prati et appresso li biadi d'altri R.ca: XXii

Statuimo et ordinamo che msuno ardisca ne presuma falciar' herba nelli prati d'altri sotto pena di sol: 40 per ciascuno et ciascuna uolta & similmente prohibemo che no sia licito far' l'herba appresso alli biadi d'altri per spatio di un piede di pertica et chi contrafara casca in pena di sol diece per ciaccuno et per ciascuna uolta et di notte le pene s'intendono esser' duplicate et chi contrafara sia tenuto alemenda del dano et credasi al patrone col giuramento fino nella soma di vinti soldi

Della pena de chi desse dano nelle selue et arbori d'altri non remuni R.ca: XXiii:

Statuimo et ordinamo che nelle selue et arbori alieni non remuni s'alcun dara dano mozando et di esse silue le leona portando senza licentia et uolonta delli padroni delle silue paga di pena ciascuno et per ciascuna uolta soldi 40 et emende il dano al prone come di sopra et a ciascuno sia licito accusar' chi contrafara et il pta sopra a questo possa proceder' per accusa et inquisitione &c

Che sia licito a ciascuno delli prom delle possessioni di dar' licentia R.ca: XXiiii:

A ciascuno della nra terra sia licito possa et uaglia a ciascuna persona della detta terra et suo distretto dar' et conceder' licentia di poss'r' coglier' delli frutti dell'arbori delle soe possessioni et simlmente in danni dati con bestie pur che tal licentia data per il prone della possessione sia auanti che sia fatto il dano et della concessione della licentia appara scrittura per mano del cancelliero quale senza premio sia tenuto dette licentie scriuer' in un libro et seruata questa forma chi dara dano non sia tenuto a pena escetto delle uigne horti et biadi delle quali non e da presumer' il patrone li concede licentia sinon in fraude del fisco pero non uagliano escetto con putia et consenso delli prom de' chi receue il danno

Della pena de chi desse dano al giffato R.ca: XXV:

Statuimo et ordinamo che a ciascuno sia licito et permisso poss'r' giffar' per suo comodo et delle sue bestie tanto del suo proprio terreno quanto sia capace di tre coppe di seme et quelli che darano dano in tal possessione giffata pagano la pena come se hauessero dato dano nelli prati

Della pena de chi desse dano nelli prati o altr'herbe R.ca: XXVI:

Statuimo et ordinamo che msuno ardisca ne presuma con bestie nelli prati iare et giffate d'altri da calende di Marzo finche sarano falciati et coi alli guaini dar' dano sotto pena di lib'una di dinari per ciascuna bestia grossa et il porco sempr' in

questo caso sia connumerato per bestia grossa et di nisun tempo li porci possano an
dar per li prati et are le bestie minute caschino in pena di baiocho uno per ciascuna
bestia et per ciascuna uolta et li pratti atti a far guaime s'intendano questi cioe le
pantana le prata delli coppi le prata delle Vicena le prata del piatanaro et altri lo
chi che fosse stato solito a farci guaime le prata del trocco le prata del lauator le
prata di fonte matella le prata delle trauerse et le prata de Veglino et le pene
di notte sintendono dupplicate

Della pena de chi facesse dano personalmente
cogliendo li frutti d'arbori et della terra R.ca XXVII:

Statuimo et ordinamo che qualunq persona tanto grande come picola che coglierà
o darà dano a alcun sorte di frutti come mela pera cirase noci et altri simili frutti
d'arbori et darà dano a legumi cioe faue ceci ceser rape et simili s'intenda et con
effetto sia incorso nella pena di soldi trenta per ogniuno et per ogni uolta che cotra
farà et refaccia l'emenda del dano al paciente come disopra et questo sintenda
de di ma si de notte alcuno darà dano alli legumi incorra nella pena di un fior
et alli altri frutti come disopra sintenda dupplicata la pena sopradetta

Che a ogniuno sia licito accusar et far inquisitione
delle suoe possessioni R.ca XXVIII:

Statuimo et ordinamo che a ogniuno sia licito le bestie che li fano dano o uero il
Padrone et guardiano di esse con giuramento o senza accusar Volendo che se l'ac
cusator delle bestie nel tempo della sua accusa le bestie per lui accusate hauer uiste
o ritrouate darli dano si stia et credasi al giuramento di esso fino alla suma di
Vinti soldi di dinari per la pena et uinti per l'emenda et s'alcuno accusarà le bestie
che gli hano dato dano senza giuramento a probatione di tal accusa baste il detto
di un testimonio de uisu co questo pero che non possa accusar sinon una uolta il di
et una uolta la notte ma con un testimonio li sia licito accusar tante uolte quante
uolte trouarà le bestie a darli dano et tal accusa co giuramento si possi far fra ter
mine di quindici di dopo che harà receuto il dano et passato detto termine sopra tal
accuse non si possa piu proceder et ipso iure siano nulle Agiongendo ancor che a
ciascuno sia licito di far inquisitione delli danni che receuerà nelli frutti et beni
delle sue possessioni fra termine di dua mesi dapoi il di del dano receuto et passa
to detto termine di duoi mesi facendosi inquisitione com'e detto ipso iure no uaglia
ne tenga

Che le pene di dani dati si debbiano essequire
fra un mese R.ca XXIX:

Stat.o et ordi.o che tutte et singole pene di dani dati dalle bestie et personal.te si debbiano
essequir di fro et alle mani del camorl.o del coe far puenir o uero pegni infra un mese dal di
che sarà fatta l'accusa Inuentione o che sarà essaminato il testimonio ni l'inqui
sitione et se non sarà essequito com'è detto nel detto termine di un mese contra

l'accusato, o/ mi quisito non si possa proceder si non alla meta della pena nella qual per ugor delli piti statuti fosse incorso &c

Della pena de chi appronasse nelli limiti quando ce il biado R.ca: XXX:

Statuimo et ordinamo che nisuna persona per tutto il tempo che sarano li biadi in terra debbia retener le bestie o/ pascolar nelli limiti di special persone et ne approuar alla pena di sol cinqs per ciascuna bestia grossa et per ciascuna uolta et di un quatrino per ciascuna bestia minuta et s'intenda approuar per ogni uolta che le bestie non stessino, o/ pascolassino discosto dal biado per un piede di pertica

Della pena de chi facesse dano studiosa: te R.ca: XXXI:

Statuimo simil.te et ordinamo che s'alcuno custode di bestie, o/ pastor fosse trouato tener le bestie a dar dano et che le guardasse nel detto dano esso pastor et custode cada in pena di un fiorino per ciascuno pastor, o/ custode et che il prone sia temuto per il garzone pastor o custode et si proceda alla essecutione de fatto senza strepito et figura di giuditio et non dimeno li animali siano temuti alla pena disopra notata et il prone di essi animali et bestie sia temuto al'emenda del dano &c

Della pena delli forestieri che facessero dano personalmente, o con bestie R.ca: XXXII:

Item Perche quello caplo delli forestieri sopra.to non e espressa la pena nella qual debbiano incorrer pero in questo uolendola dechiarar dicemo che qualunqs forestiero sara ritrouato nel nro territorio a far legna, o/ estraer le che ipso facto incorri nella pena di un scudo per ciascuno et ciascuna bestia che menasse per dette legna laqual si debbia esiger di fatto ogni solemnita et sustantialita omessa et qualunqs sara trouato pascolar con bestie grosse, o minute dentro al territorio della detta terra se sara in grano o/ altri biadi et legumi et prati sia temuto il prone di esse pagar per pena il doppio di quello che pagono li huomini della detta terra et si sara in herbe sodi et selui del comune, o/ particolar persone sia temuto pagar soldi dieci per ciascuna bestia grossa et soldi quattro per ciascuna bestia minuta et com'e detto disopra nel caplo de forestieri sia licito a ogniuno della nra terra et suo distretto le dette persone, o/ bestie trouate in dano come disopr remenarle senz'alcuna pena et consignarle alla corte et quadagna la mitta della pena et in tutti li casi premessi si faccia rifar l'emenda del dano al patiente come disopra &c

Della pena dell'animal che amaza un altr'animal R.ca: XXXIII

Statuimo et ordinamo s'alcuno animal quadrupede magagnara, o uero uccidara Vnaltro animal il patron di esso sia temuto tal dano emendar al patiente secondo lestimatione da farsi per li estimatori da eleggersi da esse parti o uero consignarli

il suo animal' in cambio del magagnato, o del morto la qual cosa reseruamo alla elettione di quelche il danò ha patito et receuto escetto che il cane il quale non si possa dar' in cambio ma il padrone del cane sia tenuto all'emenda del danò fatto per il cane al patiente a estima come dicopra ℞

Che sia licito a ogniuno cacciar le bestie trouate in danò et remenarle alla corte R.ca: XXXIIII:

Statuimo et ordinamo s'alcuna bestia dara danò a alcuno sia licito al patron patiete il danò le dette bestie cacciar' et remenar' alla corte senza pena et danò et le bestie s'intendano esser' incorse nelle pene come dicopra et all'emenda Volendo che s'alcuno separara a quelche conducesse le dette bestie alla corte et non lassara menarle paga di pena lib' uinticinq.s et miente di meno sia tenuto alla pena delle bestie et all'emenda del danno come dicopra et alli forestieri s'intenda la detta pena dupplicata ℞

Che li priorati di Magio et di settembre siano obligati riueder li confini R.ca: XXXV

Statuimo et ordinamo che per euitar' all'inconuenienti che possano nascer' con li conuicini per causa delli confini che li priori che sarano per li tempi del mese di magio et del mese di settemb' siano tenuti et debbiano reueder' tutti et singuli confini del nro territorio et quelli far' recognoscer' et rallustrar' doue sara necessario et referir' poi in consiglio tutto quelche trouarano accio si possi proueder' che li confini si mantenghino et particolarmente siano tenuti et obligati far' rimondar' le forme che sono tra la nra coita et quella di gaueglie et rimondate et nette che sarano farle conseruar' nette et si sara necessario ogni tre anni et piu et meno secondo il bisogno siano obligati farle nettar' sotto pena di fiorini dieci per ciascun prior' et per ciascuna uolta che sarano negligenti et questo uolemo che perpetuamente si debbia osseruar' non reuocando pero altro statuto che di simil materia parlasse Agiongendo che chi reimpiera alcuna delle dette forme di confini sia incorso in pena di lib' Vnticinq.s per ciascuno et quando non si trouasse il delinquente sia tenuto et obligato alla detta pena il patron' della possessione piu propinqua a dette forme rempite

Che s'habbia da intender la libra et il soldo R.ca XXXVI

Per tolluer' ogni causa differentia che possesse nascer' tra gl'huomini nri et anco della nra corte come s'habbia da intender' la libra et il soldo uolemo et dechiaramo la libra douer esser' et che sia di bolognini otto et il soldo mezo baiocho di modo che dieci sold faranno quattro bolognini et Vnti sol faranno otto bolognini che sara una lib' et il scudo sia di giuli dieci et il fiorino di giuli cinq.s

Che il bofolco sia obligato metter' la capitinata appresso al seminato d'altri R.ca: XXXVII:

Statuimo et ordinamo che tutti et singoli bofolchi et aratori della nra terra et

suo dustretto et forestieri che nel detto territorio aravano siano tenuti et obligati ogni et qualunq[ue] uolta aravano appresso alle possessioni d'altri seminate di qualunq[ue] sorte se sia di seme prima che cominciano a arar buttar et far la capitanata tra la possessioe seminata et quella che lui uorra arar laquale capitinata dicemo et dechiaramo chessia et esser debbia al meno di soldi cinq[ue] et ci contrafara caschi in pena di lib dieci di pinar per ciascuno et ciascuna uolta et credase al patron della possessione seminata oltr che ben si puo cognoscer per essa capitinata quando sara contrafatto

Che se debbia renouar il focular della comunta ogni anno R[ca]: XXXVIII:

Statuimo et ordinamo accio non possa nascer error et la colta non sia defraudata ch ogni anno li priori che saranno del mese di genaro et febraro con tre huomini un per terz: da eleger per il conseglio general a brevicelli debbiano renouar il focular et agionger quelli che uerrano crescendo et leuar quelli che saranno da esser leuati

La pena delle donne che uano a far le granate nelli biadi et legumi R[ca] XXXIX:

Statuimo et ordinamo che misuna donna tanto della terra come del suo dustretto o forestiera ardisca ne presuma far granate in lochi seminati come a biadi legumi et altri simili sotto pena per ciashuna & ciaschuna Volta di soldi zo da farseli pagar di fatto et sia licito a ogniuno di poserle accusar et selli creda col suo guramento et ni simil pena incorr chi andasse cogliendo alcuna sorte d'herbe in le canapine seminate

Che lhuomini maggiori di settant'anni et minori di quattordici siano siano essenti da tutti pesi personali da imponersi p la nra colta R[ca]: XL:

Statuimo et ordinamo che l'homin della nra terra et suo dustretto che escedano la eta di settant'anni et minori di quattordici siano essenti di tutti obligationi et pesi personali del nro comune et della eta del maggior di settanta se stia et credasi al sacramento di esso principale et delli minori di quattordici al sacramento del pre o madr et non hauendo pre o madr si creda al guramento del piu perfetto di eta di suoi piu propinqui parenti

Io Ecco Johannes Baccareti clicus Meten publicus ap: ca: et imperiali auct notus predictus statutu et capla ipius de uerbo ad uerbu prout in quoda quinterno per notos supra nouiter per consiliu generale Montisleonis ad hoc electos et deputatos emendato copiau et exemplau Et ad fidem ommiu pmissor me subscripsi et publicau et signu meu apposui consuetu

Jo: Baccareti Notus

Del modo et ordine da custodirse le bandite et pene da pagarsi da chi m essa dara danno

Ca XLI.

Statuimo et ordinamo Accio li boui aratori et altre bestie domate atte per uso del la uoriccio per comedita della nra Terra et huomini di essa piu facilmente si possano sus tentar et mantener che m li mfrascritti luochi et bandite per li tempi da uenir perpe tuamente da durar a nisuna persona sia licito pascular con bestie minute o uero grosse prohibite da mezo del mese di marzo fino a sant Andrea mclusiue sotto pena di cmq sol per ciascheduna bestia memuta fino al numero di diece et da diece m su fino m cin quanta sol diece et dal numero di cinquanta m su sia obligato il padrone di dette be stie paoar di pena lib cinquanta per ciascuno et ciascuna uolta et per il pastor che guardasse dette bestie m li mfrascritti luochi et bandite oltra le pene predette sia obliga to il padrone paoar lib diece di fatto senz alcuna diminutione et per bestia grossa mdomita et prohibita sol Vinti et m tutti casi predetti di notte s'mtendeno duplicate dette pene et che sia licito a ogniuno magnir de ogn eccettione accusar dette bestie et selli preste con il giuramento m forma da darseli per il pta locotenente o Commissario della terra piena fede et guadagna la quarta parte della pena et sia temuto secreto = & che a ogn foculer sia licito della terra nra m dette bandite m nel modo come disopr pascolar et retener bestie sei bouine maschie arator con un paro di giuuenchi mdomi et quattro bestie domate atte a portar soma con li loro polli fino m la eta di duoi Amni senza paoar pena alcuna Aggiongendo che m dette bandite non ci possano pasco lar per Verun tempo boui di forestieri ne boui di mercantie sotto le dette pene & le ban = dite siano queste La banduta delle piagie della chiesa di sant Angelo de Vico mcominciando m pede dello scopellone per la uia fino alla macchie delli malandrini seguitando per diretto per pede delle pura de molino descendendo per la uia derittta al puzo della cupa seguitando per la Viarella che ua alla chiesa di sant Angelo et discendendo per dritto per pede della Vallocchia dello cuoppo et seguitando per capo della possessione della casa di fachino per dritto m capo della possessione lauoratiua di sr barth di gioani et delli per diretto per pede delle Vallocchie di salciciolo uscendo m capo della possessione gia di ser Vani et al presente di Napulione di rusci nel Voc di colforcella seguitando et finendo nella Via di detto scupellone L altra m nel uoc della macchia de acera comminciando a mezo della forcella delli balij andando per diretto per la uia dello pacho de lofaito uscendom capo delle Vallochie di so petruccio nec Voc delle cretareccie seguitando per diretto per pede della possessione di Antonangelo di caruccio nel detto Voc uscendo per diretto alla atteria et casa di Dmco di tutto pietro nel Voc delle macchietelle tirando per diretto alla selua gia di benedetto di philippo nel Voc delli colli massaroni seguitando per pede della machia di acera per diretto a capo la selua gia di Jaco simballo tor nando et finendo alla detta forcella delli balij L altra ne la banduta del monte de alto come ua la uia d'intorno intorno comminciando m pede della carcaiola et seguitando per detta Via per capo la possessione di fantaguzo et uscendo al casalino sopra lara della rocca se guitando per la uia fino alla forca del monte alto et descendendo per la uia uerso tre decaglia et seguitando et tornando alla uia di detta carcaiola L altra banduta sie il puro delabate incommciando alla uia sopra il molino di sr Antomo et seguitando per detta uia uerso la machia al fossato del ponte con tutto il sculto sterparo et sodo di detto monte tornando a detta uia L altra banduta del monte di Monteluone col

col puro della fossa incominciando alla fonte del fossato sequtando per il condotto de laqua di fonte mattella fino alla colta del molino di fabritio et Dionisio di sr per antomo per la uia che a detta accolta uscendo per la uia di pede di paterno fino al fossato et sequtando per detto fossato fino alla Via che Viene dalla Imagine del Cerrale alle case della buscio et sequitando per detta Via fino nel curso de lacqua del fiume in capo delle pantana sequtando per detto corso de lacqua fino alla uia che escie alla chiesa di santa lucia et da detta chiesa andando al corso del acqua del fossato di Montelione et sequtando per detto fossato per il corso del'acqua che uie ne da fonte matella et finendo a detta fonte del fossato nella qual'bandita del monte' di Montelione et puro da detto mezo marzo michisine fino a sant'Andrea non sia licito di pascolar' come disopra & si alcuno andando o tornando alle suoe case uscesse fuora delle uie qualch'una di dette bestie casualmente' non s'intendono incorrer' in detta pena' ma facendo dano non studiosamente siano tenuti a quella pena' che se fossero trouate dar' dano in altri luochi fuora della bandita.

Che a ogniuno sia licito dar' licentia delle soe possessioni ca. XLII

Statuimo et ordinamo che a ogniuno sia licito posser dar' licentia dele suoe possessioni indistintamete come li par' et piace nonobstante il capitulo diso pra' loquiete sopra la detta materia' dumodo la dicta licentia sia scritta per mano del Cancelliero della Communita' auanti che sia fatto il dano altramente detta licentia non habbia luoco

Ego Joames baccareti clicus Meten' publicus ap.ca et Imperiali auctr notus predicta duo ultima capitula de uerbo ad uerbum ex decreto consilij terre montisleonis addidi et copiam ac exemplum et ad fidem omnium premissorum me subscripsi et publicam et signum meum apposui consuetum.

Che doue nelli p.ti Statuti parlan del p.ta sinten dano ancora del locotenente et co̅missario R.ca XLIII

Et perche per la Varieta de i tempi et successo che in Monteleone siano Venuti officiali con altro t.to che de p.ta ma alle uolte sonno stati intitolati locotenenti alle uolte Co̅missarij, Pero si statuisce et ordina che tutti li sopra.ti statuti che nomi nano il p.ta sintenda hauer loco non solamente nel p.ta ma anco in locotenenti Commissarij o qualunque altro t.to hauessero et siano tutti obligati seruar tutti li sopra.ti statuti sotto le pene che in essi statuti si contengono

Che doue no̅ si parla dapplicatione di pene applichino secondo il solito R.ca XLIIII

Item si ordina che le pene delle quale non e fatta mentione d'applicatione nelli p.ti statuti si debbiano applicar secondo il solito della detta Terra

Et Ego Joannes baccareti clicus Meten. publicus ap.ca et Imperiali auct.e not.s predicta duo ultima capitula de Verbo ad uerbum ex decreto consilij terre Montisleonis addidi et copiaui ac exemplaui et ad fidem omnium premissor.m me subscripsi et publicaui et signum meum apposui consuetum

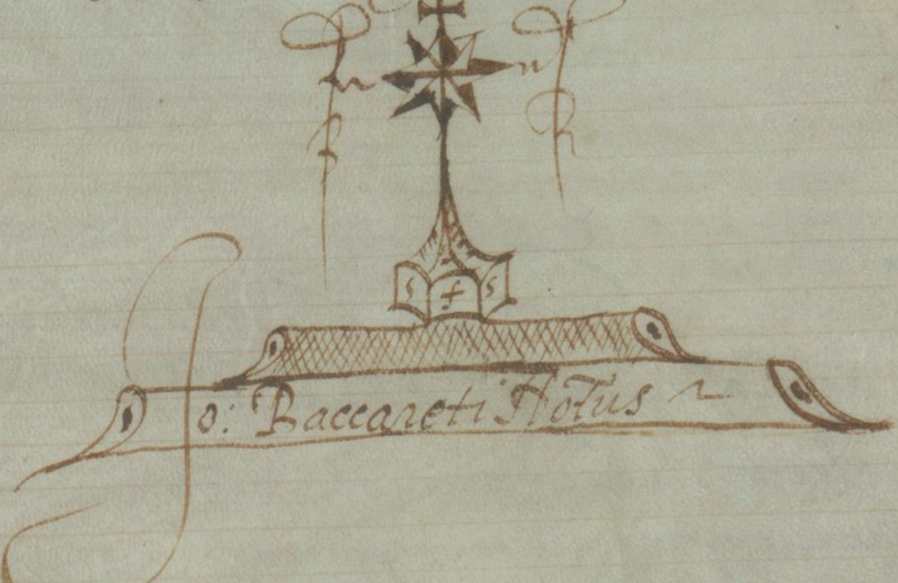

Nos Io: Bex.neus Piscina Ro: Montanae Prefectus Vidimus p.ns Volumen statutor.m ac addit.es per Mag.cos DD Priores et deputatos terrae Montis Leonis factas, et illis nos quoque alias addidimus in principio p.ntis Voluminis contentas, et alia que continentur statuta una cum addit.m capitulis [illegible] iusta et honesta confirmamus illaque obseruari mandamus salua tn semper et precipue in causis criminalibus et illar.m penis authoritate Ill.mi D. Praefecti p.ro tempore existentis. In quor.m fidem p.ntes confecimus. Dat. in terra Montis Leonis dum eam Visitaremus Die XIX.o Mensis Junij MDLXXXVIJ sedente S.D.D. Sixto diuina Provid.a PP quinto Pontificis eius Anno tertio

Io: Bex.neus Piscina Praefect.s

Confirmamus et obseruari mand. ut sup.a
Dat. In terra Montisleonis die 14 8bris 1585

Volta

Simon [illegible] Secr.

Fabius S. R. E. Presb.r Card.lis Sabellus Perusiae, et Umbriae de latere Legatus &c.

164. p

Statuta haec, et decreta in eis contenta, dummodo sint in usu, et à Summorum Pontificum, ceterorumq. Superiorum protempore constitutionibus, nostrisq. praecipue generalibus Bandimentis non discrepant, approbamus, confirmamus, et sub penis indictis inviolabiliter observari mandamus, quibuscumq. in contrarium facien. non obstan. &c.

Fab. Card. Sabellus Leg.us

Dat. Perusiae die 28. Martij 1598

Troianus Brancaleonius Secr.ius

Nos Ang.s Abbas Stufa Pref.s Civitatis Burgi S.ti Sep.ri, et Montanee Pref.

Statuta haec, et decreta in eis contenta, dummodo sint in usu, et à Summorum Pontificum, ceterorumq. Superiorum protempore constitutionib. et precipue generalib. Bandimentis non discrepant, approbamus, confirmamus, et sub penis indictis inviolabiliter observari mandamus, quibuscumq. in contrarium faciendis non obstantibus absq. tamen preiuditio, et precipue in causis criminalib. et illius Ill.mi ac Rev.mi D. Prefecti pro tempore existentis. Dat. in Terra Montis Leonis dum eam visitavimus die 8 Mensis Maij 1608.

Angelus Stufa Prefectus &c.

Bellisarius Gucci. Secr.

Molto Illi Sig.ri

Accompagnati dal cortese Foglio delle Sig.rie Vre mi so-
no pervenuti li Statuti di cotesto Luogo, che Io desideravo,
conforme glielo ho partecipato l'ord.o Soffredini di Loro
Agente. Le ne rendo perciò distinte grazie; e desideran-
do di rimostrarlene la mia gratitudine nelle occasio-
ni di doverle servire, le auguro compite felicità

Delle Sig.rie Vre

Roma 26. 8bre 1780.

Aff.mo Di cuore
A. Card. Casali

Sig.ri Priori di
Monte Leone